

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 277



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
13 settembre 2012

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>	
	RISOLUZIONI	
	Comitato delle regioni	
	96a sessione plenaria del 18 e 19 luglio 2012	
2012/C 277/01	Risoluzione del Comitato delle regioni sulle priorità del Comitato delle regioni per il 2013 in vista del programma di lavoro della Commissione europea	1
	PARERI	
	Comitato delle regioni	
	96a sessione plenaria del 18 e 19 luglio 2012	
2012/C 277/02	Parere del Comitato delle regioni «Migrazione e mobilità — un approccio globale»	6
2012/C 277/03	Parere del Comitato delle regioni «Rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di politica di asilo»	12
2012/C 277/04	Parere del Comitato delle regioni «Le città del futuro: sostenibili sul piano ambientale e sociale»	18

IT

Prezzo:
8 EUR


(segue)

III Atti preparatori

COMITATO DELLE REGIONI

96a sessione plenaria del 18 e 19 luglio 2012

2012/C 277/05	Parere del Comitato delle regioni «Strumenti finanziari dell'UE in materia di affari interni»	23
2012/C 277/06	Parere del Comitato delle regioni «Strumenti finanziari dell'UE in materia di giustizia e cittadinanza»	43
2012/C 277/07	Parere del Comitato delle regioni «Un meccanismo di monitoraggio e comunicazione in materia di emissioni di gas a effetto serra»	51
2012/C 277/08	Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)»	61
2012/C 277/09	Parere del Comitato delle regioni «Aggiudicazione dei contratti di concessione»	74
2012/C 277/10	Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento sulla cooperazione territoriale europea»	96
2012/C 277/11	Parere del Comitato delle regioni «Pacchetto aeroporti»	110
2012/C 277/12	Parere del Comitato delle regioni «Meccanismo per collegare l'Europa»	125
2012/C 277/13	Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE»	137
2012/C 277/14	Parere del Comitato delle regioni «Orizzonte 2020 (programma quadro di ricerca e innovazione)»	143
2012/C 277/15	Parere del Comitato delle regioni «Europa creativa»	156
2012/C 277/16	Parere del Comitato delle regioni «Un meccanismo unionale di protezione civile»	164
2012/C 277/17	Parere del Comitato delle regioni «Pacchetto "Imprese responsabili"»	171



I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

COMITATO DELLE REGIONI

96a SESSIONE PLENARIA DEL 18 E 19 LUGLIO 2012

Risoluzione del Comitato delle regioni sulle priorità del Comitato delle regioni per il 2013 in vista del programma di lavoro della Commissione europea

(2012/C 277/01)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- vista la comunicazione della Commissione sul Programma di lavoro della Commissione per il 2012 - *Realizzare il rinnovamento europeo* ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul tema *Le priorità del Comitato delle regioni per il 2012 sulla base del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea* ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 indirizzata al Consiglio europeo di primavera del 2012 in merito al progetto di Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'unione economica e monetaria ⁽³⁾,
- visto il vigente protocollo di cooperazione fra la Commissione europea e il Comitato delle regioni firmato il 16 febbraio 2012,

considerando che il Comitato delle regioni desidera esporre le proprie posizioni essenziali in merito al programma di lavoro della Commissione per il 2013,

Il futuro dell'Unione

1. è convinto che, in questo momento in cui l'Unione europea deve raccogliere sfide enormi per far fronte all'attuale crisi finanziaria, economica, sociale e politica, vi sia urgente bisogno di un programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 che sia ambizioso e che promuova la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e la qualità della vita in Europa e contribuisca a ristabilire la fiducia dei cittadini nel processo d'integrazione europea;

2. ritiene che la ripresa debba basarsi su due pilastri ugualmente importanti delle riforme strutturali: rilanciare la crescita e garantire la disciplina di bilancio;

3. sostiene una più profonda integrazione economica e un migliore allineamento delle priorità politiche, delle entrate e delle spese a tutti i livelli di governo, pur nel rispetto dell'autonomia e dei poteri dei livelli nazionale, regionale e locale; inoltre, in ossequio ai principi di sussidiarietà e di *governance* multilivello, respinge la rinazionalizzazione o la centralizzazione delle politiche, implicita o esplicita;

⁽¹⁾ COM(2011) 777 final.

⁽²⁾ CdR 361/2011 fin.

⁽³⁾ CdR 42/2012 fin.

4. chiede alla Commissione europea di opporsi ai tentativi di utilizzare gli accordi intergovernativi per aggirare le procedure democratiche dell'Unione sancite dai trattati, senza rimettere in discussione le cooperazioni rafforzate previste dal Trattato di Lisbona;

5. ricorda la posizione del CdR ⁽⁴⁾ secondo cui una tempestiva adozione alla fine del 2012 del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020 sarebbe un segnale importante della capacità dell'UE di rispondere alle sfide mondiali con una propria strategia per la crescita, l'occupazione e la competitività, nonché una premessa necessaria per garantire l'operatività senza soluzioni di continuità della politica di coesione;

6. ribadisce che il bilancio dell'UE è un bilancio d'investimento, che le proposte di tagli finanziari ai programmi rientranti nell'agenda di crescita dell'UE vanno respinti e che occorre creare nuove risorse proprie, in particolare allo scopo di sostituire i contributi nazionali al bilancio dell'UE;

7. ribadisce la determinazione degli enti locali e regionali ad essere coinvolti nella semplificazione dei fondi UE e nella revisione del regolamento finanziario, per ridurre la burocrazia, per aumentare l'effetto moltiplicatore dei fondi pubblici a livello UE, nazionale e regionale, nonché per garantire trasparenza e responsabilità ai contribuenti dell'UE;

8. è dell'avviso che la Commissione europea dovrebbe presentare un'analisi dell'impatto che il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'unione economica e monetaria può avere sugli enti locali e regionali e, in particolare, sul modo di preservare l'autonomia locale e regionale a livello di bilancio;

9. sostiene gli sforzi volti a garantire la disciplina di bilancio, in particolare per quel che concerne la riduzione degli alti livelli di debito pubblico che minacciano seriamente la solidarietà intergenerazionale. Capacità sufficienti degli enti locali e regionali possono anche garantire la crescita grazie a investimenti razionali, ad esempio attraverso la realizzazione di progetti cofinanziati da fondi europei e gli appalti pubblici;

10. rinnova la richiesta rivolta alla Commissione di integrare in tutte le sue proposte l'articolo 9 del TFUE sulla promozione di un elevato livello di occupazione, sulla garanzia di un'adeguata protezione sociale e sulla lotta contro l'esclusione sociale; esorta pertanto la Commissione a presentare raccomandazioni equilibrate in rapporto al semestre europeo e a tenere presente gli obblighi derivanti dal Trattato in ogni normativa connessa alla crisi economica e finanziaria;

11. chiede alla Commissione di cooperare col Comitato delle regioni all'elaborazione di un Atto europeo sulle procedure amministrative.

La strategia Europa 2020 e il semestre europeo

12. sottolinea che, se il semestre europeo deve contribuire alla crescita economica, alla disciplina di bilancio e alla soluzione dei problemi strutturali, la Commissione europea e gli Stati membri devono anche anticipare e seguire da vicino l'impatto delle misure adottate sull'autonomia degli enti locali e regionali;

13. accoglie in linea generale con favore il nuovo «Patto per la crescita e l'occupazione» deciso dal Consiglio europeo di giugno 2012 e sostiene la sua raccomandazione di mobilitare «tutti gli strumenti, leve e politiche, ad ogni livello di *governance* nell'Unione europea» per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020 ⁽⁵⁾;

14. sostiene gli sforzi della Commissione europea tesi a migliorare i meccanismi di *governance* e in particolare il principio di partenariato nell'elaborazione, attuazione e valutazione dei programmi nazionali di riforma; chiede tuttavia alla Commissione europea di includere una valutazione di questi aspetti in ciascuna delle raccomandazioni specifiche per paese;

15. rammenta la necessità di inserire strutture orientate ai risultati come i patti territoriali nei programmi nazionali di riforma ⁽⁶⁾; inoltre, occorre dare riconoscimento e sostegno alle iniziative che favoriscono la competitività e l'innovazione a livello locale e regionale, come il marchio di Regione imprenditoriale europea;

16. auspica di poter rafforzare la propria cooperazione con la Commissione europea per tutto il ciclo politico della strategia Europa 2020 e chiede di essere coinvolto nella preparazione dell'Analisi annuale della crescita;

17. suggerisce che la Commissione europea fornisca aggiornamenti periodici sull'attuazione delle iniziative faro della strategia Europa 2020, riferendo in particolare sul coinvolgimento degli enti locali e regionali in tale attuazione;

18. chiede alla Commissione europea di indicare nel 2013 nel contesto della valutazione intermedia della strategia, in che modo intenda garantire un maggiore coinvolgimento in tal senso degli enti locali e regionali;

19. chiede che la riallocazione di fondi strutturali inutilizzati verso una nuova agenda per la crescita rispetti i principi della sussidiarietà e coinvolga gli enti locali e regionali;

20. esorta la Commissione europea a continuare ad affrontare le sfide fondamentali come quelle della disoccupazione giovanile e dell'occupazione dei lavoratori sopra i 55 anni d'età e delle categorie socialmente svantaggiate, tenendo conto del ruolo essenziale degli enti locali e regionali; la invita in particolare a presentare un progetto di raccomandazione del Consiglio relativo a un regolamento su una garanzia per i giovani; chiede di inserire una dimensione locale e regionale concreta nei piani nazionali per l'occupazione;

⁽⁴⁾ CdR 318/2010, correlatori: Mercedes Bresso e Ramón Luis Valcárcel Siso.

⁽⁵⁾ Conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012, pag. 7.
⁽⁶⁾ CdR 72/2011, relatore: Markku Markkula.

21. invita la Commissione a garantire che la futura raccomandazione sulla povertà infantile e sul benessere dei minori tenga conto delle proposte avanzate nel parere sul tema *La povertà infantile*, del febbraio 2012 (CdR 333/2011), in particolare l'adozione di una strategia globale contro la povertà infantile e l'esclusione sociale che coinvolga i livelli nazionale, regionale e locale, oltre all'istituzione di un quadro di monitoraggio basato su indicatori validi e collegato con il meccanismo di rendicontazione attualmente previsto nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Il CdR è convinto che nel 2013 sia necessaria una valutazione dell'impatto della crisi sulla povertà infantile basata su relazioni specifiche degli Stati membri nel quadro dei programmi nazionali di riforma e della strategia Europa 2020.

Il bilancio dell'UE

22. ricorda che in tempi di crisi e di austerità il bilancio dell'UE dovrebbe far leva il più possibile sul cofinanziamento pubblico e privato a tutti i livelli di governo (7); deplora l'assenza dei dati statistici che permetterebbero una valutazione affidabile di tali effetti di leva e moltiplicatore;

23. sostiene l'intenzione della Commissione europea di presentare una relazione sulla qualità della spesa pubblica (8) e raccomanda di separare la *spesa corrente* dagli *investimenti* nel calcolo del deficit di bilancio, per evitare di considerare voci negative gli investimenti che apportano benefici netti a lungo termine;

24. sottolinea che si possono ricercare sinergie soprattutto fra il bilancio dell'UE, quelli nazionali e quelli subnazionali, purché vi siano meccanismi di coordinamento reali ed efficaci, come l'interoperabilità fra le pubbliche amministrazioni che si occupano di questioni finanziarie, norme contabili in materia di finanze pubbliche e cicli di bilancio armonizzati nonché strutture di bilancio comparabili, e invita la Commissione europea a pubblicare un Libro verde per esplorare le possibili misure concrete in quest'ambito.

Mercato unico, PMI e industria

25. invita la Commissione europea a includere un *Atto per il mercato unico III* nel suo programma di lavoro 2013, che dovrebbe contenere tutte le iniziative politiche dell'Atto per il mercato unico in merito alle quali non si sono ancora varate azioni, e che dovrebbe mantenere l'equilibrio fra il pilastro economico, quello sociale e quello della *governance* per quanto riguarda le quattro libertà fondamentali;

26. invita la Commissione a rivolgere un'attenzione particolare al miglioramento della mobilità transfrontaliera della manodopera, salvaguardando i diritti dei lavoratori, e chiede che sia migliorato il sistema di riconoscimento delle qualifiche, allo scopo di agevolare la mobilità dei professionisti;

27. invita la Commissione europea a ritirare la proposta di regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive, nel quadro della libertà di stabilimento e

della libera prestazione dei servizi, che ha spinto 12 parlamenti nazionali ad attivare il meccanismo di allerta precoce in materia di sussidiarietà;

28. sottolinea il ruolo importante delle piccole e medie imprese per il rilancio economico e l'occupazione a livello locale e regionale; tale ruolo può essere rafforzato facendo partecipare PMI, università ed enti locali e regionali ai programmi europei di finanziamento della ricerca e dell'innovazione;

29. esorta la Commissione europea ad agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e agli appalti pubblici, nonché a ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi;

30. si aspetta che la Commissione europea coinvolga il CdR nella revisione dell'iniziativa *farò* relativa alla politica industriale;

31. sostiene la richiesta che il Parlamento europeo ha rivolto alla Commissione affinché presenti entro gennaio 2013 una proposta di direttiva, basata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che garantisca l'accesso ai servizi di pagamento di base per tutti i consumatori legalmente residenti nell'Unione;

32. ribadisce la richiesta di varare un'agenda europea per l'edilizia abitativa sociale che chiarisca le norme sulla concorrenza applicabili al settore degli alloggi sociali e consenta agli enti locali e regionali di fornire alloggi dignitosi e a prezzi abbordabili, al fine di promuovere la mescolanza sociale e di combattere la discriminazione;

33. chiede alla Commissione europea, dopo il ritiro di un primo progetto di regolamento sullo statuto delle mutue europee, di presentare rapidamente una proposta modificata.

Energia

34. chiede che nel 2013 si effettui una verifica della Tabella di marcia per l'energia 2050, affinché gli enti locali e regionali possano contribuire alla promozione di energia sostenibile decentrata e di infrastrutture energetiche come le reti intelligenti, in quanto elementi fondamentali di un uso efficiente delle risorse e dell'economia verde; invita pertanto la Commissione europea ad elaborare un quadro generale per gli investimenti con un orizzontale temporale fissato al 2030, in modo da garantire la certezza necessaria sia agli attori nel mercato sia agli enti locali e regionali;

35. invita la Commissione a valutare le opzioni relative a un ulteriore strumento finanziario, gestito in modo decentrato, volto a stimolare l'attuazione dei piani d'azione per l'energia sostenibile da parte degli enti locali e regionali e, in particolare, da parte degli aderenti al Patto dei sindacati; sostiene inoltre un migliore raggruppamento delle misure di sostegno finanziario per l'efficienza e il risparmio energetici nei futuri programmi di finanziamento dell'UE (9);

36. chiede alla Commissione europea di adottare iniziative per risolvere i problemi di connettività fra gli Stati membri e tra le regioni degli stessi, nonché di promuovere misure che facilitino il diffondersi della microproduzione di energia e la sua integrazione nelle reti di distribuzione;

(7) CdR 318/2010, correlatori: Mercedes Bresso e Ramón Luis Valcárcel Siso.

(8) Cfr. COM(2012) 299, punto 2.1.

(9) CdR 85/2012, relatore: Brian Meaney.

37. chiede di agevolare l'accesso delle PMI e degli enti locali e regionali ai prestiti della Banca europea per gli investimenti nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

Politica regionale

38. insiste sulla necessità di rispettare il termine fissato alla prima parte del 2013 per l'adozione del pacchetto legislativo sulla politica di coesione 2014-2020 al fine di consentire agli enti locali e regionali di far partire i programmi dei fondi strutturali il 1° gennaio 2014;

39. chiede a Eurostat, in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica, di rispondere all'esigenza di dati comparabili e più tempestivi sul PIL regionale;

40. ricorda l'esigenza di tener conto della dimensione territoriale delle politiche dell'UE in modo più coerente e rigorosa; suggerisce che la Commissione europea includa questi elementi nelle future attività di valutazione d'impatto e riferisca periodicamente in merito ⁽¹⁰⁾;

41. invita la Commissione europea ad estendere il sistema del distacco temporaneo dei funzionari dell'UE anche al livello subnazionale (anziché riservarlo al solo livello nazionale), per migliorare la conoscenza che le istituzioni europee hanno delle pratiche di applicazione delle norme e dei progetti dell'UE a livello locale e regionale.

Trasporti

42. attende con interesse l'imminente proposta sul futuro della politica portuale europea, chiede che la proposta sia soggetta a una valutazione d'impatto territoriale ed è disponibile a contribuire in tal senso;

43. mette in risalto l'importanza della mobilità urbana sostenibile e suggerisce di promuovere la biglietteria elettronica e intelligente per tutti i modi di trasporto, compresi gli autobus, i treni, i traghetto, i sistemi di condivisione dell'auto (*car sharing*) e delle biciclette (*bike sharing*) e i pedaggi stradali, al fine di incoraggiare una migliore interoperabilità fra i sistemi e di aumentare il ricorso ai trasporti pubblici.

Ambiente

44. osserva che il rallentamento constatato nei miglioramenti della qualità dell'aria è in gran parte da ricondurre a una politica di riduzione delle emissioni alla fonte a livello UE non abbastanza ambiziosa, nonché all'assenza di misure su scala nazionale. Gran parte dell'onere e della responsabilità per la soluzione dei problemi di qualità dell'aria è stata addossata agli enti locali e regionali ⁽¹¹⁾; il CdR si aspetta che la prossima revisione della legislazione dell'UE sulla qualità dell'aria contenga proposte su come affrontare questi problemi;

45. si aspetta che in tale revisione vi sia un allineamento degli obiettivi e delle scadenze della politica UE in materia di emissioni (alla fonte) e in materia di immissioni, e in particolare che si rafforzino la direttiva sui limiti nazionali di emissione per

ridurre le concentrazioni di fondo, che siano inoltre rese più severe le norme relative all'NO₂/NO_x e al particolato, e che si affronti anche il problema delle emissioni dovute alla navigazione, al traffico aereo e all'agricoltura, semplificando nel contempo gli indicatori e i criteri di misurazione; chiede inoltre che la politica europea in materia di qualità dell'aria sia integrata in altri settori d'intervento, in particolare trasporti, alloggi, industria, energia e clima;

46. chiede che la strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici comprenda una sezione sulle azioni specifiche di adattamento adottate a livello regionale e municipale, nonché orientamenti e assistenza per i responsabili decisionali di livello locale e regionale; occorre anche esaminare la possibilità di istituire un gruppo di lavoro sulle strategie di adattamento nelle regioni europee particolarmente vulnerabili, composto dai rappresentanti di CdR, DG Azione per il clima, AEA, Centro comune di ricerca e reti e associazioni locali e regionali.

Agricoltura e politiche marittime

47. sottolinea la necessità di una comunicazione dedicata a un nuovo sistema di qualità dell'UE per i prodotti alimentari locali, dal momento che il settore alimentare locale sostiene l'economia locale e regionale, creando occupazione nell'agricoltura e nella produzione alimentare;

48. riterrebbe opportuna una maggiore flessibilità della Commissione nel contribuire a porre rimedio all'attuale stallo tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla base giuridica relativa ai piani pluriennali per il settore della pesca; auspica l'ampliamento delle iniziative, nell'ambito del pacchetto di proposte per la riforma della politica comune della pesca, a favore di un maggiore decentramento della politica della pesca e misure d'attuazione adeguate ai bisogni e ai problemi delle zone costiere e delle acque interne;

49. sostiene lo sviluppo dell'approccio della strategia relativa ai bacini marittimi in quanto strumento integrato di politica marittima, ma ritiene che queste strategie, come quella che sarà adottata per lo spazio atlantico nel 2013, debbano prevedere una dimensione territoriale più forte e far tesoro delle lezioni ricavate dall'approccio strategico macroregionale.

Cittadinanza dell'UE

50. chiede che la dimensione locale e regionale sia presa in considerazione nelle iniziative volte a rafforzare i diritti dei cittadini e negli sforzi per ristabilire la fiducia di questi ultimi nell'UE e nelle sue istituzioni, e insiste sulla necessità di coinvolgere i bambini e i giovani, data la loro capacità di esercitare i diritti e i doveri della cittadinanza; chiede inoltre alla Commissione di concentrarsi su questa sfida nel quadro delle attività previste per l'Anno europeo dei cittadini 2013, cui il CdR intende contribuire;

51. si impegna a contribuire al seguito delle iniziative dei cittadini europei che giungono a buon fine, in cooperazione con le altre istituzioni dell'UE.

⁽¹⁰⁾ CdR 273/2011, relatore: Luc Van den Brande.

⁽¹¹⁾ CdR 329/2011, relatore: Cor Lamers.

L'Europa nel senso più ampio e l'Europa nel mondo

52. chiede di agevolare l'accesso degli enti locali e regionali dei paesi che rientrano nella politica europea di vicinato ai relativi fondi specifici dell'UE e sostiene l'apertura dei programmi esistenti, compreso il GECT, a partner dei paesi vicini;

53. ribadisce l'intenzione di continuare la positiva cooperazione con la Commissione europea nel contesto dello strumento per l'amministrazione locale, allo scopo di migliorare la creazione di capacità a livello locale e di far conoscere l'UE e le sue procedure nei paesi candidati e candidati potenziali

all'adesione; invita la Commissione a esplorare la possibilità di estendere tale strumento al livello locale di governo dei paesi rientranti nella politica europea di vicinato;

54. auspica che le sue raccomandazioni ricevano la necessaria attenzione in sede di preparazione del programma di lavoro della Commissione per il 2013 e incarica la Presidente del Comitato delle regioni di presentare la presente risoluzione al Presidente della Commissione europea, al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente del Parlamento europeo, alla presidenza cipriota del Consiglio dell'UE e alle prossime presidenze, irlandese e lituana.

Bruxelles, 19 luglio 2012

*La presidente
del Comitato delle regioni*
Mercedes BRESSO

PARERI

COMITATO DELLE REGIONI

96a SESSIONE PLENARIA DEL 18 E 19 LUGLIO 2012

Parere del Comitato delle regioni «Migrazione e mobilità — un approccio globale»

(2012/C 277/02)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- sottolinea che il rispetto dei diritti umani dei migranti e la solidarietà verso i Paesi dai quali origina la gran parte dei flussi migratori debbano permeare tutte le fasi della politica migratoria dell'Unione, anche nelle relazioni con i Paesi terzi, nel pieno rispetto dei principi sanciti dall'art. 21, par. 1, del TUE;
- rileva che è necessario un accurato esame di tutte le cause della migrazione, inclusi i cambiamenti climatici, in modo da poter definire un quadro giuridico appropriato per coloro che fuggono dal proprio Paese d'origine a causa di calamità naturali o di condizioni climatiche, che mettono a repentaglio la loro sopravvivenza o incolumità fisica;
- ritiene che l'Approccio globale alla migrazione necessiti di una *governance* multilivello per assicurare che essa sia gestita al livello più idoneo a seconda delle circostanze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, in modo da garantire il maggior benessere possibile per le persone sia nei Paesi di origine sia nei Paesi di destinazione;
- chiede, in particolare, che gli enti regionali e locali siano pienamente considerati nell'esecuzione dell'Approccio globale, valorizzando sia i progetti di cooperazione decentrata già esistenti, sia i dialoghi già strutturati come ARLEM e Corleap.

Relatore	Nichi VENDOLA (IT/PSE), presidente della Regione Puglia
Testo di riferimento	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità
	COM(2011) 743 final

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Considerazioni generali

1. sottolinea la rilevanza dell'Approccio globale come quadro di riferimento dell'azione dell'Unione europea nella *governance* mondiale della migrazione e della mobilità e come strumento che offre una visione di insieme delle politiche migratorie, perseguendo l'obiettivo di rendere coerente l'azione dell'Unione europea in materia di relazioni esterne e di politiche di sviluppo con le politiche di immigrazione;

2. considera positivamente l'iniziativa della Commissione europea di presentare una versione aggiornata dell'Approccio globale, più articolata e incentrata sui migranti e sul rispetto dei diritti umani nei Paesi di origine, di transito e di destinazione;

3. ribadisce il diritto umano di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio, e di ritornarvi⁽¹⁾, come base giuridica fondamentale di qualsiasi discorso sulla migrazione e la necessità di promuovere una migrazione per scelta a prescindere dalle ragioni che l'hanno determinata e dalle specifiche esigenze del Paese di destinazione⁽²⁾;

4. sottolinea che il rispetto dei diritti umani dei migranti e la solidarietà verso i Paesi dai quali origina la gran parte dei flussi migratori devono permeare tutte le fasi della politica migratoria dell'Unione, anche nelle relazioni con i Paesi terzi, nel pieno rispetto dei principi sanciti dall'art. 21, par. 1, del TUE;

5. ritiene che debba essere garantita una protezione effettiva dei diritti umani nella definizione delle possibilità di ingresso dei cittadini di Paesi terzi, nelle politiche di accoglienza e di integrazione dei migranti;

6. sottolinea che gli accordi di riammissione e gli accordi di facilitazione nell'ottenimento dei visti, sia dell'Unione sia degli Stati membri, nonché tutte le azioni di contrasto dell'immigrazione irregolare debbano rispettare effettivamente i diritti umani, secondo quanto disposto, in particolare, nella Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come costantemente affermato dalla Corte europea dei diritti umani;

7. sottolinea che l'esigenza del contenimento dei flussi migratori non deve mai prevalere sul diritto di ciascuno di cercare protezione internazionale nell'Unione, che deve rimanere terra di rifugio per coloro che fuggono da persecuzioni o che comunque necessitano di protezione;

8. constata che la crisi economica che sta interessando gran parte dei Paesi dell'Unione europea rischia di accentuare la tensione insita tra le politiche di controllo delle frontiere ed il rispetto dei diritti umani dei migranti;

9. rileva che è necessario un accurato esame di tutte le cause della migrazione, inclusi i cambiamenti climatici⁽³⁾, in modo da poter definire un quadro giuridico appropriato per coloro che fuggono dal proprio Paese d'origine a causa di calamità naturali o di condizioni climatiche, che mettono a repentaglio la loro sopravvivenza o incolumità fisica⁽⁴⁾;

10. esorta la Commissione europea a procedere alla pubblicazione del documento di lavoro su migrazione e cambiamenti climatici, come originariamente previsto nella comunicazione sulla migrazione del 4 maggio 2011⁽⁵⁾;

11. ritiene che per l'efficacia dell'approccio globale sia necessario rafforzare il coordinamento tra l'Unione europea e i livelli nazionale, regionale e locale e con i paesi terzi;

12. ribadisce quanto già affermato dal Comitato delle regioni e cioè che «gli enti regionali e locali sono i primi ad essere direttamente interessati da una politica d'immigrazione comune: da un lato, infatti, sono particolarmente colpiti dalle difficoltà legate all'immigrazione illegale e, dall'altro, sono responsabili di una serie di servizi fondamentali per il processo di integrazione locale. Per questa ragione essi vanno ampiamente coinvolti

⁽¹⁾ Art. 13, par. 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani; art. 2, par. 2, del Protocollo n. 4 alla CEDU; art. 12, par. 2, del Patto sui diritti civili e politici.

⁽²⁾ Risoluzione del Parlamento europeo P6_TA(2006)0319 su *Sviluppo e migrazione* adottato il 6 luglio 2006.

⁽³⁾ Parere CdR ENVE-V-008 su *Il ruolo degli enti regionali e locali nella promozione di una gestione sostenibile dell'acqua*, 30 giugno-1° luglio 2011, punto 14; Parere Arlem SUDEV su *La relazione tra desertificazione e cambiamento climatico nel Mediterraneo*, 31 gennaio 2012.

⁽⁴⁾ <http://www.unhcr.org/pages/49e4a5096.html>.

⁽⁵⁾ *Comunicazione sulla migrazione*, COM(2011)248, pag. 21.

nella creazione di un quadro europeo in materia di immigrazione legale, nell'elaborazione di misure contro l'immigrazione illegale e nella cooperazione allo sviluppo con i Paesi di provenienza degli immigrati»⁽⁶⁾;

13. si compiace dei notevoli progressi compiuti per rendere più trasparenti, sicuri e meno costosi i trasferimenti di denaro verso i Paesi di origine dei migranti e sostiene le iniziative promosse dalla Commissione europea di canalizzazione dei rimpatri dei fondi dei migranti verso l'investimento produttivo;

14. approva il fatto che l'Approccio globale sottolinei il ruolo che la diaspora può svolgere sia nelle politiche di sviluppo sia nella regolazione dei flussi migratori, favorendo le misure di sostegno alla partenza e di integrazione nei Paesi di destinazione.

Sul ruolo delle Regioni e degli enti locali nella realizzazione dell'approccio globale

15. ritiene che l'Approccio globale alla migrazione necessiti di una *governance* multilivello per assicurare che essa sia gestita al livello più idoneo a seconda delle circostanze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, in modo da garantire il maggior benessere possibile per le persone sia nei Paesi di origine sia nei Paesi di destinazione;

16. considera le Regioni e gli enti locali un attore chiave dell'Approccio globale: soggetto al tempo stesso promotore e attuatore di politiche sociali e occupazionali, di accoglienza, di integrazione, di gestione dell'immigrazione irregolare ma anche tessitore di dialoghi intensi e di variegate forme di cooperazione con i Paesi di origine e di transito dei movimenti migratori⁽⁷⁾;

17. constata che le Regioni e gli enti locali sono già promotori di iniziative di dialogo con le regioni e gli enti locali di Stati terzi, molti di questi Stati di origine o di transito dei flussi migratori e di progetti di cooperazione decentrata;

18. auspica che ARLEM - Assemblea regionale e locale euromediterranea, e Corleap - Conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale, siano considerati quale *forum* ideale per sviluppare il dialogo con gli enti regionali del Mediterraneo e dell'Est Europa sulle politiche di immigrazione e di sviluppo;

19. ritiene che occorra perseguire la maggiore coerenza possibile tra le iniziative bilaterali degli Stati membri e i dialoghi regionali e bilaterali già esistenti, considerati come strumento della politica estera dell'Unione in materia di immigrazione e

che tale coerenza sia garantita anche attraverso il pieno riconoscimento delle iniziative di dialogo promosse dalle Regioni e dagli enti locali;

20. invita le istituzioni a considerare le Regioni e gli enti locali quali soggetti protagonisti dell'Approccio globale, in conformità con le loro competenze nel contesto nazionale, attraverso strumenti che li vedano come soggetti destinatari dei finanziamenti dell'Unione, anche senza l'intervento delle autorità di governo centrali e compatibilmente con le differenze esistenti nei diversi Stati membri;

21. esorta la Commissione a promuovere progetti innovativi per raggiungere l'obiettivo della facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso l'intermediazione degli enti regionali e locali, date le competenze che essi esercitano in questo settore in molti Stati membri, in modo da individuare uno strumento efficace per affrontare anche il problema della carenza di competenze in certi segmenti del mercato del lavoro;

22. auspica che le regioni e gli enti locali siano coinvolti anche nell'aggiornamento del portale dell'UE sull'immigrazione, che potrebbe in questo modo essere arricchito di informazioni rilevanti per i migranti riguardanti la regione, la città e il comune di destinazione.

Sul rapporto tra politiche di immigrazione e politiche di cooperazione allo sviluppo

23. considera di primaria importanza che sia sempre garantita la coerenza tra la politica dell'Unione su migrazione e sviluppo e la politica esterna di immigrazione e di asilo. In particolare gli interventi dell'Unione e degli Stati membri nei Paesi terzi dovrebbero sempre essere fondati prevalentemente sui principi di solidarietà e di co-sviluppo per combattere le cause profonde delle migrazioni e per vincere la povertà, prestando particolare attenzione alla mobilitazione di risorse interne in tali Paesi, oltre che al sostegno al consolidamento istituzionale e al miglioramento della *governance* e dello Stato di diritto, come elementi fondamentali per favorire un cambiamento economico e sociale;

24. esorta la Commissione a realizzare la distribuzione delle risorse destinate ai Paesi in via di sviluppo in base ai principi, alle priorità e alle strategie della cooperazione allo sviluppo, tenendo conto allo stesso tempo del principio «più progressi, più aiuti»;

25. ritiene che il principio della reciprocità debba essere in linea con i principi della cooperazione allo sviluppo, soprattutto nei Partenariati per la mobilità e nell'Agenda comune su migrazione e mobilità⁽⁸⁾;

⁽⁶⁾ Parere CONST-IV-017 su *Una politica d'immigrazione comune per l'Europa*, adottato nella sessione plenaria del 26 e 27 novembre 2008, relatore Werner Jostmeier.

⁽⁷⁾ Parere CdR CONST-IV-017 su *Una politica d'immigrazione comune per l'Europa*, 26-27 novembre 2008, punto 5.

⁽⁸⁾ È totalmente ispirata a questa logica la proposta di regolamento COM(2011) 290 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

26. ritiene che nell'esecuzione dell'Approccio globale debba essere fornita adeguata tutela a tutte le categorie vulnerabili, in primis i minori non accompagnati, sia per orientare adeguatamente gli interventi nei Paesi terzi, sia per offrire appropriate forme di accoglienza e di integrazione sociale nei Paesi membri, anche favorendo la circolazione delle buone prassi realizzate da molti enti regionali e locali negli Stati membri; chiede inoltre alla Commissione europea la realizzazione concreta delle misure contenute nel Piano d'azione sui minori non accompagnati;

27. sollecita l'elaborazione di un vero e proprio approccio di genere in modo che sia valorizzato il ruolo specifico che le donne svolgono nelle migrazioni e nell'integrazione sociale di tutto il nucleo familiare nei Paesi ospitanti;

28. rileva che la politica di immigrazione dell'Unione potrebbe essere in contraddizione con le politiche di cooperazione allo sviluppo, laddove mira all'attrazione di talenti provenienti dai Paesi terzi, in ragione degli obiettivi di sviluppo demografico ed economico, secondo quanto stabilito nell'Agenda Europa 2020;

29. dubita che l'effetto del *brain drain* causato dalla politica di migrazione selettiva possa essere contrastato con lo strumento della migrazione circolare, non essendo affatto chiaro quanto tale strumento sarà efficace e quale impatto potrà concretamente avere;

30. considera anche che lo strumento della migrazione circolare possa essere antagonista rispetto all'obiettivo dell'integrazione dei migranti e che, per questo, andrebbero individuate strategie di integrazione appositamente mirate per questi lavoratori, in modo che possano effettivamente integrarsi anche se il loro periodo di soggiorno nell'Unione europea non è destinato ad essere duraturo⁽⁹⁾;

31. ritiene che il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche, a condizioni armonizzate, sia uno strumento fondamentale per evitare lo spreco dei cervelli (*brain waste*), per garantire l'effettiva integrazione dei migranti e per garantire la loro reintegrazione nei Paesi di origine nel contesto della migrazione circolare;

32. esorta la Commissione europea a sostenere le misure di accompagnamento agli Stati nel processo di semplificazione del riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche e a promuovere il riconoscimento informale delle competenze, anche al fine di favorire la circolazione dei lavoratori cittadini di Paesi terzi nel mercato del lavoro europeo;

33. auspica che la richiesta di cooperazione ai Paesi terzi nel contenimento dei flussi migratori non giunga mai a frustrare il diritto umano di ogni persona di lasciare il proprio Paese, soprattutto quando agli Stati terzi si chiede di effettuare un controllo dell'emigrazione sulla base delle leggi degli Stati di destinazione;

34. ritiene che sia necessario investire maggiormente nei progetti di cooperazione allo sviluppo destinati al settore dell'educazione e della sanità, coinvolgendo direttamente le strutture universitarie e favorendo la mobilità dei ricercatori e di tutto il personale accademico;

35. sostiene la richiesta di petizione presentata al Parlamento europeo per l'adozione di un programma Erasmus e Leonardo da Vinci euromediterraneo, come strumento concreto di mobilità biunivoca tra studenti di entrambe le sponde del mediterraneo;

36. auspica che la mobilità dei giovani, soprattutto degli studenti, sia effettivamente perseguita, attraverso anche la semplificazione del rilascio dei visti, lo snellimento delle procedure burocratiche e lo stanziamento di risorse finanziarie sufficienti;

37. ritiene che il programma *Erasmus per tutti* debba essere valorizzato e sostenuto, insieme alle buone prassi già esistenti di scambio tra giovani, come il programma *Eurodissey* promosso dalla rete AER, *Assemblea delle regioni d'Europa*;

38. considera necessario rafforzare l'analisi delle pressioni migratorie causate dagli squilibri economici, in modo da individuare strumenti di risposta efficaci, tra i quali schemi che garantiscano la mobilità anche per quelle figure scarsamente qualificate, ancora molto richieste in alcuni Stati membri e che non possono essere affrontate solo con il meccanismo della migrazione circolare;

39. ritiene che il coinvolgimento della diaspora debba riguardare anche le misure di preparazione alla partenza, valorizzando i siti già in linea, gestiti direttamente dalle associazioni di immigrati che forniscono informazioni puntuali e in un linguaggio comprensibile dai potenziali interessati;

40. apprezza la valorizzazione delle misure di preparazione della partenza sulle quali occorre aumentare gli investimenti, coinvolgendo le ONG che già operano nei Paesi di provenienza dei migranti e gli enti regionali e locali, i quali sono coinvolti nelle procedure di accoglienza e di integrazione dei migranti e delle loro famiglie.

Sul contrasto dell'immigrazione irregolare

41. apprezza l'impegno profuso dall'Unione per contrastare l'immigrazione irregolare, in particolare contro il traffico e la tratta di esseri umani nonché contro i datori di lavoro che impiegano manodopera non regolarmente soggiornante;

42. sottolinea l'importanza di un approccio alla lotta all'immigrazione irregolare che consideri che i migranti possano essere possibili vittime del traffico illegale di esseri umani e debbano essere pertanto tutelati e protetti;

⁽⁹⁾ Progetto di parere del CdR su *La rinnovata agenda europea per l'integrazione*, punto 60; bozza di Parere CIVEX sul *Diritto al ricongiungimento familiare*, relatore Soave, punto 11.

43. invita la Commissione europea a proseguire nelle iniziative di analisi e di contrasto del lavoro sommerso, che costituisce una piaga per l'economia dell'intera Unione e un incentivo all'ingresso di stranieri irregolari, potenzialmente oggetto di sfruttamento sia nel settore del lavoro sia come braccio operativo di reti criminali;

44. rileva che notevoli sforzi finanziari sono stati investiti anche nelle misure di contrasto dell'immigrazione irregolare, tra le quali spiccano le operazioni di controllo delle frontiere che vedono soggetto promotore l'agenzia Frontex;

45. sottolinea la necessità del rispetto dei diritti umani, e in particolare del principio di *non-refoulement*, in ogni fase del controllo delle frontiere e del correlato obbligo di sottoporre ad una serrata verifica le attività di Frontex da parte delle istituzioni UE e, in particolare, del Parlamento europeo;

46. auspica che analoghi controlli siano estesi anche alla cooperazione internazionale direttamente gestita da Frontex che ha la competenza per concludere accordi internazionali di natura tecnica con gli Stati terzi, il cui contenuto dovrebbe essere reso maggiormente trasparente e di cui andrebbe delimitato con precisione l'ambito di applicazione;

47. ritiene necessario effettuare accurate valutazioni del rapporto costi/benefici di tutti gli strumenti esistenti in modo da compararne l'efficacia, inclusi i costi delle procedure di rimpatrio (trattenimento e allontanamento coattivo) e l'effettiva entità delle risorse destinate dagli Stati al rimpatrio volontario rispetto a quello coatto;

48. ritiene che occorra evitare che stranieri regolarmente soggiornanti possano diventare irregolari a causa di un'insufficiente flessibilità della normativa nazionale e così andare ad accrescere le fila degli *overstayers*;

49. auspica che sia seriamente valutata dalle istituzioni dell'Unione europea e dagli Stati membri la possibilità di ingresso nell'Unione europea per ricerca di lavoro, fattispecie espressamente menzionata all'art. 79, par. 5, del TFUE;

50. ritiene che la disponibilità di canali di ingresso regolare debba essere considerata come uno dei principali strumenti di contrasto dell'immigrazione irregolare e del fenomeno degli *overstayers*, oltre che un modo per garantire un certo grado di solidarietà nelle relazioni con i Paesi di origine dei flussi migratori;

51. esorta le istituzioni ad inglobare la strategia di riammissione all'interno dell'Approccio globale, in modo che essa sia permeata dai principi della cooperazione allo sviluppo e non diventi un settore disgiunto e non coerente con essa;

52. ritiene che gli accordi di riammissione debbano essere sottoposti a periodica valutazione, in particolare con riferimento all'obbligo posto a carico del Paese di transito di riammettere non solo i propri cittadini ma anche gli stranieri che siano da esso transitati e partiti verso l'Unione, i quali rischiano di essere relegati in terre di nessuno, aggravando la situazione nei Paesi di transito ed esponendoli a seri rischi di violazione dei diritti umani.

Sulla dimensione esterna dell'asilo

53. considera che il rafforzamento dei sistemi di asilo dei Paesi terzi non deve essere ritenuto un modo per evitare il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale nell'UE;

54. apprezza che nei programmi di protezione regionale l'Unione abbia agito assieme all'UNHCR, anche se la protezione offerta dall'Unione è più ampia di quella riconosciuta dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, andando a ricomprendere anche la protezione sussidiaria e la tutela nei confronti di trattamenti contrari alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

55. auspica che l'azione dell'Unione non sia mai volta a impedire ai richiedenti asilo di lasciare il Paese nel quale si trovano per richiedere protezione in un Paese membro dell'UE;

56. ritiene necessaria, soprattutto dopo la netta censura da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, una revisione del regolamento c.d. Dublino II, in modo che sia garantita effettivamente la solidarietà tra gli Stati membri nel pieno rispetto dei diritti umani, incluso il diritto all'unità familiare;

57. esorta la Commissione ad inserire, nell'ambito dei partenariati per la mobilità, adeguate clausole di protezione per i richiedenti asilo ed i rifugiati;

58. invita le istituzioni, insieme con gli Stati membri, a migliorare l'efficacia del sistema di ricerca e salvataggio (*search and rescue*) in mare, in particolare attraverso un maggiore coordinamento e la definizione di criteri comuni per l'identificazione del posto sicuro più appropriato per lo sbarco dei migranti salvati.

Considerazioni conclusive

59. chiede alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo di tenere aperto un confronto sui quattro pilastri dell'Approccio globale, in modo che nella sua attuazione siano pienamente coinvolti tutti i soggetti potenzialmente interessati;

60. chiede, in particolare, che gli enti regionali e locali siano pienamente considerati nell'esecuzione dell'Approccio globale, valorizzando sia i progetti di cooperazione decentrata già esistenti, sia i dialoghi già strutturati come ARLEM e Corleap;

61. chiede alla Commissione europea di proseguire nell'analisi delle cause e delle caratteristiche del fenomeno migratorio a livello globale in modo da individuare strategie efficaci per affrontare il fenomeno, improntate alla solidarietà con i Paesi terzi;

62. deplora le politiche di criminalizzazione dei migranti e apprezza le misure per il contrasto delle reti criminali delle quali i migranti sono vittime;

63. chiede una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare non incentrata solo sul controllo delle frontiere e sull'intercettazione dei migranti alla partenza ma basata anche su effettive possibilità di ingresso regolare, aperte anche ai lavoratori non altamente qualificati, tenendo conto delle specificità di ciascuno Stato membro.

Bruxelles, 18 luglio 2012

La presidente
del Comitato delle regioni
Mercedes BRESSO

Parere del Comitato delle regioni «Rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di politica di asilo»

(2012/C 277/03)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- evidenzia il significato fondamentale dell'asilo quale diritto dell'uomo e al tempo stesso quale «acquisizione» della nostra civiltà, garantito da testi di diritto internazionale come la Convenzione di Ginevra, la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e le normative di tutti gli Stati membri, nessuno escluso. Una pietra angolare del sistema di asilo è costituita dal principio di non respingimento (*non refoulement*);
- sulla scorta dell'articolo 80 del TFUE, rammenta che la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità ad essa associata, in quanto concetti istituzionali, disciplinano l'insieme delle politiche europee che, nel quadro dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG), riguardano la circolazione delle persone - vale a dire la gestione delle frontiere esterne e il relativo transito - l'asilo e la protezione internazionale, nonché l'immigrazione. L'articolo sopra citato costituisce una base giuridica adeguata per le misure legislative europee che puntano a rafforzare la solidarietà e promuovere l'equa ripartizione delle responsabilità;
- osserva che la situazione attuale evidenzia la necessità di una solidarietà reale tra l'UE e i suoi Stati membri in materia di politica d'asilo, ed esprime la convinzione che non si potrà mai raggiungere un livello comune ed elevato di tutela di coloro che richiedono e hanno diritto alla protezione internazionale senza meccanismi che tengano conto delle grandi discrepanze esistenti tra gli Stati membri in termini di numero di cittadini di paesi terzi accolti sul loro territorio (in quanto immigrati economici o richiedenti protezione internazionale), nonché di possibilità economiche, tecniche o di altro tipo per gestire i flussi migratori;
- sottolinea la dimensione locale e regionale della solidarietà e la ripartizione delle responsabilità in materia di asilo politico; osserva che gli enti locali assumono un ruolo importante di informazione delle comunità locali e che possono contribuire a sensibilizzarle sui temi dell'asilo e della protezione internazionale, un elemento, questo, che influisce in modo positivo sulle condizioni di accoglienza e sull'accettazione dei nuovi arrivati da parte delle comunità locali.

Relatore	Theodoros GKOTSOPOULOS (EL/PSE), consigliere comunale di Pallini, Attica
Testo di riferimento	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo - Un programma dell'UE per una migliore ripartizione delle responsabilità e maggiore fiducia reciproca COM(2011) 835 final

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1. rileva che i flussi migratori misti costituiscono una realtà in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e figurano tra i temi di maggiore attualità soprattutto a causa degli sconvolgimenti politici in corso nei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, ma anche della situazione politica più generale in regioni come l'Afghanistan e il Pakistan, o l'Iraq e l'Iran, che producono nuovi movimenti migratori verso l'Europa; i flussi migratori misti esercitano pressioni di intensità diversa sui confini esterni dell'UE e, di conseguenza, sui sistemi di asilo di determinati Stati membri, contribuendo all'insorgere di problemi umanitari;

2. sottolinea che la gravissima crisi economica soprattutto nei paesi dell'UE che si affacciano sul Mar Mediterraneo, i quali accolgono un numero sproporzionato di richiedenti asilo, e la loro conseguente incapacità di affrontare la questione con la necessaria efficacia, costituiscono fattori negativi per la gestione della situazione e acuiscono le condizioni già sfavorevoli;

3. ritiene in sostanza fondamentale lo sviluppo di una politica europea comune efficace in materia di immigrazione e asilo secondo quanto stabilito dal programma di Stoccolma. Tale politica si dovrà basare su un approccio integrato sostenuto, da un lato, da una gestione efficace dell'immigrazione legale e, dall'altro, dalla lotta all'immigrazione irregolare, e soprattutto dal rafforzamento delle strutture di asilo;

4. evidenzia il significato fondamentale dell'asilo quale diritto dell'uomo e al tempo stesso quale «acquisizione» della nostra civiltà, garantito da testi di diritto internazionale come la Convenzione di Ginevra, la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e le normative di tutti gli Stati membri, nessuno escluso. Una pietra angolare del sistema di asilo è costituita dal principio di non respingimento (*non refoulement*);

5. evidenzia i diritti connessi che completano quello di asilo, vale a dire il diritto alla dignità umana, il divieto di praticare la

tortura e trattamenti disumani, la protezione in caso di espulsione, allontanamento o estradizione, il diritto di ricorso effettivo e di giudizio imparziale, nonché il diritto al ricongiungimento familiare;

6. riconosce che sono stati compiuti passi avanti verso la realizzazione del sistema comune europeo di asilo (*Common European Asylum System*, CEAS), ma giudica opportuno ribadire l'invito, formulato nel programma di Stoccolma, a completare tale sistema entro la fine del 2012 ed esorta gli Stati membri, il Consiglio e il Parlamento europeo a mostrare la volontà politica necessaria a portare a termine le trattative in merito alla revisione delle direttive sulle condizioni di accoglienza e le procedure di asilo, nonché a riformare il regolamento Dublino e quello riguardante il sistema per il confronto delle impronte digitali (Eurodac);

7. sottolinea che la missione del CEAS è quella di operare al fine di salvaguardare in modo concreto i diritti di chi ha bisogno di protezione internazionale, e non esclusivamente di tutelare, nel senso stretto del termine, e di salvaguardare la sovranità nazionale;

8. insiste sul fatto che un vero sistema comune di asilo si basa sull'uniformità dei diritti e delle procedure su tutto il territorio dell'UE, per evitare il rischio di importanti discrepanze nell'esame dei casi di irregolarità, ed è quindi favorevole al tentativo di modificare la normativa in vigore al fine di instaurare regole comuni, al contrario di norme minime;

9. segnala le recenti decisioni delle corti di Strasburgo e Lussemburgo ⁽¹⁾ che, più di qualunque altro elemento, evidenziano: a) le gravi carenze del regime giuridico vigente e soprattutto del regolamento Dublino e b) le lacune che - nelle attuali condizioni di pressione - mettono in grave pericolo la salvaguardia dei diritti di coloro che richiedono protezione internazionale e sono dovute al diverso approccio politico, giuridico e pratico adottato dagli Stati membri; tali sentenze sottolineano la necessità di strutturare un CEAS integrato e, in questo ambito, rafforzare il regolamento Dublino con delle disposizioni che affrontino le cause delle crisi e impediscano alle carenze dei regimi degli Stati membri di avere ripercussioni negative sul funzionamento del sistema nel suo complesso o sulla protezione dei diritti dell'uomo;

⁽¹⁾ Cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo) del 21 gennaio 2011 - *M.S.S. v Belgio e Grecia*, nonché sentenza della Corte europea di giustizia del 21 dicembre 2011 - *N. S. v Secretary of State for the Home Department* et alii, domande di pronuncia pregiudiziale, cause riunite C-411/10 e C-493/10.

10. ritiene che il dilagare del fenomeno migratorio richieda importanti cambiamenti nella politica d'asilo dell'UE e imponga la rapida adozione di politiche e di metodi di gestione efficaci;

11. sulla scorta dell'articolo 80 del TFUE, rammenta che la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità ad essa associata, in quanto concetti istituzionali, disciplinano l'insieme delle politiche europee che, nel quadro dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG), riguardano la circolazione delle persone - vale a dire la gestione delle frontiere esterne e il relativo transito - l'asilo e la protezione internazionale, nonché l'immigrazione. L'articolo sopra citato costituisce una base giuridica adeguata per le misure legislative europee che puntano a rafforzare la solidarietà e promuovere l'equa ripartizione delle responsabilità;

12. riconosce che la solidarietà è strettamente legata alla responsabilità e incoraggia tutti gli Stati membri a rispettare e soddisfare gli impegni assunti a livello internazionale e dell'UE, mettendo ordine alle loro questioni interne. Sottolinea però che la rigida concezione della responsabilità non dovrebbe porsi come il presupposto giuridico o pratico della solidarietà: in vari casi la dimostrazione concreta di solidarietà può contribuire in misura adeguata al mantenimento effettivo degli impegni;

13. osserva che la situazione attuale evidenzia la necessità di una solidarietà reale tra l'UE e i suoi Stati membri in materia di politica d'asilo, come stabilito dall'articolo 80 del TFUE, ed esprime la convinzione che non si potrà mai raggiungere un livello comune ed elevato di tutela di coloro che richiedono e hanno diritto alla protezione internazionale senza meccanismi che tengano conto delle grandi discrepanze esistenti tra gli Stati membri in termini di numero di cittadini di paesi terzi accolti sul loro territorio (in quanto immigrati economici o richiedenti protezione internazionale), nonché di possibilità economiche, tecniche o di altro tipo per gestire i flussi migratori;

14. sottolinea che la comunicazione della Commissione europea effettua una descrizione dettagliata della situazione attuale ed enumera gli strumenti disponibili per rafforzare la solidarietà, ma rileva la mancanza di proposte di nuove misure positive per rafforzare tale solidarietà ed agevolare la ripartizione delle responsabilità;

15. accoglie con favore l'iniziativa del Consiglio di creare un quadro comune di riferimento per una solidarietà nei confronti degli Stati membri il cui sistema di asilo sia soggetto a pressioni particolarmente forti per ragioni diverse, ivi compresi i flussi migratori misti ⁽²⁾;

16. sottolinea però che delle misure positive a favore della solidarietà e della distribuzione delle responsabilità sono destinate a rafforzare il rispetto dei diritti umani e i concetti di

giustizia, equità, concertazione e partecipazione politica. Esse dovranno essere conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

17. a questo proposito fa osservare che la comunicazione della Commissione europea non può essere analizzata a fondo dal punto di vista del rispetto del principio di sussidiarietà, dal momento che essa si limita per lo più a descrivere il modo in cui gli strumenti esistenti e la normativa dell'UE possono contribuire a rafforzare la solidarietà. Dal momento però che si fa riferimento a eventuali iniziative future, come i programmi di ricollocazione dei rifugiati riconosciuti e le disposizioni per l'esame congiunto dei richiedenti asilo, che dovrebbero avere un impatto su temi finora strettamente legati alla sovranità degli Stati membri (ad es. l'esame delle richieste di asilo o l'accoglienza dei richiedenti asilo) e potrebbero avere ricadute più ampie di natura politica, giuridica od economica, chiede alla Commissione di dedicare tutta l'attenzione necessaria all'elaborazione di queste proposte;

18. osserva che il concetto di solidarietà presenta anche una dimensione esterna, nella fattispecie la solidarietà tra l'UE e le altre regioni del mondo messe a dura prova da crisi di natura umanitaria, quando, secondo i dati forniti dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), viene data accoglienza alla stragrande maggioranza dei rifugiati e dei richiedenti protezione internazionale. Di conseguenza è fondamentale la collaborazione tra gli Stati membri e i paesi terzi nel quadro della politica di cooperazione allo sviluppo allo scopo di creare condizioni economiche e sociali migliori e consolidare la pace. Il rafforzamento dei sistemi di asilo dei paesi terzi non va però visto come un modo per eludere il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale nell'UE o per esternalizzare (*outsourcing*) le procedure di asilo, ma soltanto quale strumento per migliorare le condizioni economiche e sociali nei paesi terzi;

19. invita le istituzioni dell'UE competenti e gli Stati membri dell'UE a esercitare più attivamente la loro influenza sui paesi situati in prossimità degli Stati membri dell'UE, e in particolare su quelli che con l'UE hanno concluso accordi di riammissione, perché essi rispettino gli impegni presi sia in forza del diritto internazionale che nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri.

Il ruolo degli enti locali e regionali

20. Sottolinea la dimensione locale e regionale della solidarietà e la ripartizione delle responsabilità in materia di asilo politico. Soprattutto le amministrazioni territoriali situate in prossimità delle frontiere esterne dell'UE sono in prima linea nell'applicazione della normativa europea in materia di asilo e del CEAS. Lo stesso dicasi per le amministrazioni pubbliche dei grandi centri urbani, verso cui si osserva un flusso in costante aumento di rifugiati e richiedenti asilo. Le amministrazioni territoriali si fanno carico di un importante lavoro di accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei beneficiari di protezione internazionale, e, in taluni Stati membri, sono responsabili dei primi contatti con i nuovi arrivati;

⁽²⁾ 3151a riunione del Consiglio Giustizia e affari interni, Bruxelles, 8 marzo 2012.

21. sottolinea che, nonostante il ruolo attribuito agli enti locali e regionali, i concetti di solidarietà e ripartizione delle responsabilità riguardano per ora solo gli Stati membri, escludendo del tutto tali enti. La programmazione e il dialogo politici prendono inoltre in considerazione solo gli oneri economici per gli Stati membri, ignorando completamente l'impatto sulla coesione sociale a livello locale e regionale prodotto dall'accoglienza dei cittadini di paesi terzi, che le amministrazioni territoriali sono chiamate per prime a fronteggiare;

22. propone quindi di formulare direttamente delle posizioni e delle proposte per garantire che le amministrazioni territoriali possano partecipare attivamente al sistema di ripartizione dei rifugiati e al funzionamento dei meccanismi di assistenza, sostegno e solidarietà a favore di chi chiede e di chi ha diritto d'asilo, posto che in alcuni Stati membri si siano già adottate misure legislative che riconoscono questo tipo di competenze ai governi regionali;

23. osserva che gli enti locali assumono un ruolo importante di informazione delle comunità locali e che, grazie alla loro grande esperienza in materia di cooperazione con le ONG e le organizzazioni della società civile, possono contribuire a sensibilizzarle sui temi dell'asilo e della protezione internazionale, un elemento, questo, che influisce in modo positivo sulle condizioni di accoglienza e sull'accettazione dei nuovi arrivati da parte delle comunità locali.

Migliorare la ripartizione delle responsabilità e la governance dell'asilo

24. Evidenzia la necessità di effettuare una significativa revisione del regolamento Dublino nel quadro della proposta della Commissione del 2008 ⁽³⁾. Sino ad oggi, infatti, la semplice applicazione del criterio del primo ingresso ha contribuito ad aumentare sempre più la pressione sul sistema di asilo di taluni Stati membri, facendo sì che l'attuazione del regolamento Dublino diventasse una questione puramente geografica, il che non è conforme all'idea di solidarietà. Invita pertanto la Commissione, gli Stati membri, il Consiglio e il Parlamento europeo ad elaborare una nuova procedura di gestione delle crisi e valutare misure concrete di solidarietà che siano in grado di alleviare le conseguenze negative prodotte sino ad oggi;

25. rammenta di aver accolto con favore, in un precedente parere ⁽⁴⁾, la proposta della Commissione di sospendere temporaneamente i trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale nel quadro del regolamento Dublino riveduto, qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di particolare urgenza, in cui sussista il rischio che tale trasferimento comporti oneri ulteriori per la sua capacità di accoglienza, il suo sistema o la sua struttura di asilo. Tuttavia, dà atto della difficoltà di fare accettare e applicare tale misura, e comprende la pertinenza

della controproposta di creare un meccanismo di valutazione e di allarme rapido che copra l'intero funzionamento dei sistemi di asilo degli Stati membri;

26. ciò considerato, ritiene utile sottolineare che l'efficacia del meccanismo proposto di valutazione e allarme rapido dipenderà in larga misura dalla disponibilità di informazioni affidabili e aggiornate, dalla leale collaborazione tra Stati membri e dalla capacità dell'UE di rimediare agli eventuali problemi o lacune segnalati. Menziona infine l'utile contributo che possono apportare organismi quali l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), l'UNHCR, i consigli nazionali dei rifugiati, altre ONG e - soprattutto - gli enti locali e regionali;

27. ritiene che la proposta di estendere la ricollocazione volontaria dei rifugiati riconosciuti, sul modello del programma pilota relativo a Malta, costituisca un passo avanti verso il rafforzamento della solidarietà. Per questo motivo chiede alla Commissione e agli Stati membri di esaminare l'eventualità di conferire carattere obbligatorio alla ricollocazione in talune circostanze (ad esempio quando ve ne sia la richiesta da parte dello Stato membro interessato, a seguito di una decisione nel quadro del meccanismo di allarme rapido e su parere dell'EASO, con il consenso degli interessati). Invita la Commissione e gli Stati membri a valutare seriamente anche la possibilità di ricollocare i richiedenti protezione internazionale e, a tale proposito, chiede alla Commissione di riesaminare lo studio giuridico, economico e tecnico già realizzato ⁽⁵⁾;

28. segnala che le procedure di ricollocazione hanno incontrato alcune difficoltà pratiche e giuridiche per la mancanza di un sistema di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di protezione internazionale e chiede pertanto alla Commissione di considerare le necessarie misure da adottare per risolvere questa situazione;

29. condivide la proposta dell'UNHCR di adottare una «formula» per il funzionamento di un sistema di ricollocazione nel quale si terrebbe conto principalmente di dati come il PNL, la superficie territoriale, le risorse naturali e altre, la popolazione, le possibilità di accoglienza, le specificità locali e regionali, il numero totale di richiedenti asilo nonché gli impegni in materia di reinsediamento, ecc. ⁽⁶⁾;

⁽³⁾ *Study on the feasibility of establishing a mechanism for the relocation of beneficiaries of international protection* (Studio sulla fattibilità della creazione di un meccanismo per la ricollocazione dei beneficiari della protezione internazionale), punto 27, JLS/2009/ERFX/PR/1005 - 70092056 (http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/asylum/docs/final_report_relocation_of_refugees.pdf)

⁽⁶⁾ *The challenges of mixed migration, access to protection and responsibility-sharing in the EU - A UNHCR non-paper* (Le sfide della migrazione mista, l'accesso alla protezione e la condivisione delle responsabilità nell'UE - Documento non ufficiale dell'UNHCR), punto 28 (<http://www.unhcr.org/4a44dd756.html>).

⁽³⁾ COM(2008) 820 final.

⁽⁴⁾ CdR 90/2009 - *Il futuro regime comune europeo in materia di asilo II*.

30. accoglie con favore la recente decisione del Parlamento europeo che ha permesso di completare il programma comune europeo di reinsediamento che, a suo avviso, contribuirà a rafforzare la dimensione esterna della solidarietà. Invita gli Stati membri a rispettare nel frattempo gli impegni assunti nel quadro dei programmi dell'UNHCR;

31. giudica positivamente la prospettiva di un trattamento congiunto delle domande di asilo con la partecipazione di più Stati membri, dell'EASO ed eventualmente dell'UNHCR; rileva tuttavia che ciò deve avvenire nel rispetto del principio per cui ciascuna domanda di protezione internazionale va esaminata individualmente; invita inoltre la Commissione ad elaborare uno studio giuridico, economico e tecnico e a trasmetterlo allo stesso CdR;

32. reputa importante la direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea nel caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, in quanto dispositivo specifico e eccezionale di solidarietà che, tuttavia, finora non è stato mai applicato. Per questo motivo giudica necessaria una revisione di tale direttiva, al fine di agevolare la constatazione dell'effettivo verificarsi di un afflusso massiccio di sfollati sulla base di criteri oggettivi e quantitativi, esaminando la possibilità che la sua attivazione possa avvenire su richiesta di una o più regioni;

33. approva la modifica apportata alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la quale copre anche i beneficiari di protezione internazionale. La conseguenza pratica di tale estensione sarà che i rifugiati riconosciuti, dopo cinque anni e a certe condizioni, potranno stabilirsi in uno Stato membro diverso da quello che ha inizialmente concesso loro la protezione internazionale. Pur non trattandosi di una misura di solidarietà in senso stretto, essa potrebbe eventualmente contribuire a ridurre la pressione e a migliorare l'integrazione delle persone. Pertanto il CdR invita gli Stati membri a recepire rapidamente la direttiva modificata 2011/51/UE (7) nelle loro legislazioni nazionali.

Cooperazione pratica

34. osserva che la cooperazione pratica costituisce un pilastro fondamentale del CEAS e si rallegra dell'apporto sostanziale fornito dagli organismi dell'UE, in primo luogo l'EASO ma anche Frontex, che contribuisce ad affrontare situazioni concrete eccezionali, come nel caso di Malta e della Grecia. Fa rilevare, tuttavia, che l'azione di questi organismi specializzati deve essere necessariamente accompagnata da garanzie relative al mantenimento della tutela dei diritti dei richiedenti protezione internazionale;

35. in particolare, vanno evitate le pratiche che hanno come risultato concreto quello di rendere impossibile l'esercizio del

diritto alla domanda di asilo. Il CdR chiede pertanto a Frontex di concentrarsi maggiormente sul rispetto dei diritti umani nelle funzioni che gli sono affidate per la protezione delle frontiere esterne dell'UE. Il CdR ritiene che un primo passo importante sia stata la recente modifica del regolamento costitutivo di Frontex, che obbliga tale organismo ad elaborare una strategia in materia di diritti fondamentali, istituisce un forum consultivo e crea un posto di responsabile dei diritti fondamentali (8). In tale contesto riconosce il ruolo potenziale dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, che in passato ha già affrontato la questione dei diritti umani alle frontiere esterne dell'UE (9); incoraggia tale agenzia ad ampliare le proprie indagini in quest'ambito e a fornire consulenza teorica e conoscenze tecniche a Frontex e all'EASO;

36. sottolinea la necessità di potenziare le capacità operative dell'EASO per rendere più efficace l'assistenza da questi fornita agli enti locali e regionali tramite il suo sostegno immediato, la sua esperienza e le sue conoscenze tecniche, e sollecita una maggiore partecipazione di tali enti al forum consultivo dell'EASO; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di valutare l'impatto dell'EASO nel 2013 e manifesta il proprio interesse a partecipare a tale iniziativa;

37. ritiene che la formazione rivesta un'importanza fondamentale in quanto misura più specifica di cooperazione pratica da parte dell'EASO, ed evidenzia la possibilità di una maggiore armonizzazione pratica offerta dal completamento e dalla piena attuazione del curriculum europeo in materia di asilo. Propone pertanto all'EASO di elaborare dei programmi di formazione che siano utili per i funzionari delle amministrazioni locali e regionali, nella misura in cui questi ultimi partecipano all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Solidarietà economica e finanziaria

38. riconosce che l'UE ha creato una serie di strumenti utili che consentono agli Stati membri di applicare la politica di asilo in modo più efficace, in primo luogo il Fondo europeo per i rifugiati;

39. giudica positivamente la proposta di semplificare la struttura dei meccanismi di finanziamento dell'UE destinati all'asilo e alla migrazione, tramite la creazione di un unico Fondo per l'asilo e la migrazione. Tale fondo, cui sarebbe assegnata una dotazione complessiva di 3,87 miliardi di euro per assicurare una gestione integrata dei flussi migratori, coprirebbe diversi aspetti della politica comune di immigrazione e asilo per il periodo 2014-2020. Il CdR esprime l'auspicio che a tale sviluppo si accompagni anche una razionalizzazione delle procedure;

(8) Regolamento (UE) n. 1168/2011, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1.
(9) Rapporto *Coping with a fundamental rights emergency – The situation of persons crossing the Greek land border in an irregular manner* (Affrontare un'emergenza in materia di diritti umani - La situazione delle persone che attraversano illegalmente la frontiera terrestre in Grecia).

(7) GU L 132 del 19.5.2011, pag. 1.

40. evidenzia la necessità di destinare risorse sufficienti a misure di rafforzamento della solidarietà. Tali misure potrebbero comprendere il sostegno ai tentativi di migliorare, laddove necessario, le condizioni di base dei sistemi di asilo, un'assistenza concreta agli Stati membri e regioni che si trovano sottoposti a pressioni eccezionali, nonché programmi di ricollocazione o reinsediamento;

41. sottolinea che i finanziamenti destinati all'asilo e alla protezione internazionale devono essere all'altezza degli impegni internazionali assunti dall'UE, in modo da garantire un corretto equilibrio tra, da un lato, le spese relative alla sicurezza e alla gestione delle frontiere e, dall'altro, quelle destinate a settori, come le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, nei quali gli enti locali e regionali possono apportare un evidente valore aggiunto;

42. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per garantire la piena applicazione del principio di partenariato sul quale si basa il funzionamento dei fondi, in modo da garantire la partecipazione di tutti i soggetti interessati a livello locale e regionale sia alla definizione delle priorità di finanziamento sia alla valutazione delle iniziative intraprese. L'applicazione deve attenersi al quadro di attuazione previsto nel capo IV della proposta di regolamento recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione [COM(2011) 752 final];

43. esorta quindi gli Stati membri ad adoperarsi per prevedere la partecipazione di rappresentanti degli enti locali e regionali di ciascuno di essi al processo di dialogo politico volto a determinare le priorità finanziarie annuali del Fondo ⁽¹⁰⁾.

Bruxelles, 18 luglio 2012

*La presidente
del Comitato delle regioni*
Mercedes BRESSO

⁽¹⁰⁾ Articolo 13 della proposta di regolamento recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione, COM(2011) 752 final.

Parere del Comitato delle regioni «Le città del futuro: sostenibili sul piano ambientale e sociale»

(2012/C 277/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- appoggia la richiesta di strategie globali per lo sviluppo urbano sostenibile e la cooperazione orizzontale e verticale in un sistema di *governance* partecipativa che tenga conto della diversità delle città e dell'importanza dell'innovazione sociale e di una pianificazione orientata al futuro;
- fa notare che il crescente divario economico e sociale che si riscontra nella nostra società deve essere contrastato con urgenza mediante investimenti volti a garantire l'istruzione a tutti e dalla prima infanzia, mercati del lavoro inclusivi, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, una politica di integrazione attiva e una retribuzione equa, corrispondente alle esigenze dei cittadini e uguale per entrambi i sessi;
- sottolinea l'importanza di provvedere alle esigenze fondamentali della società - ossia l'accesso ad alloggi, asili nido, scuole materne, aree di gioco sicure e spazi che favoriscano la crescita del bambino - contribuendo così a rimuovere le barriere che impediscono alle persone di formare o ingrandire la loro famiglia;
- pone l'accento sulle sfide poste dai cambiamenti climatici e sulla necessità di ridurre il consumo di energia grazie a processi di recupero energetico, una maggiore efficienza energetica, sistemi interconnessi, sviluppo di spazi aperti e aree verdi, nuovi modelli edilizi e forme di mobilità neutre riguardo all'uso delle risorse, oltre che sane e sicure;
- richiama l'attenzione sull'importanza della cultura e della creatività non solo per la crescita economica, ma anche e soprattutto ai fini di una migliore qualità della vita e di una democrazia vitale, nonché della pace e del rispetto reciproco;
- sottolinea la fondamentale importanza della componente partecipativa nella definizione delle politiche;
- reputa ancora necessari i molteplici sforzi profusi dalle istituzioni europee per appoggiare le città con programmi di sostegno e iniziative e chiede, per il prossimo periodo di programmazione, di inviare un segnale chiaro nel senso che occorre sostenere le città garantendo una forte dimensione urbana, flessibilità nell'uso delle risorse e la centralità del ruolo del livello locale nell'attuazione della politica di coesione;
- accoglie con favore l'ulteriore sviluppo, nella politica strutturale, di strumenti di finanziamento sostenibili, che rappresentino meccanismi di sostegno innovativi e stabili.

Relatrice	Hella DUNGER-LÖPER (DE/PSE), plenipotenziaria del Land Berlino presso il governo federale tedesco e l'Unione europea
------------------	--

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Contesto e antefatti

1. apprezza il fatto che la presidenza danese dell'Unione europea abbia chiesto al Comitato delle regioni (CdR) di elaborare un parere sulle città del futuro, come anche il fatto che essa abbia partecipato attivamente al 5° vertice delle regioni e delle città, svoltosi il 22 e 23 marzo 2012 a Copenaghen sul tema *Il tessuto urbano nell'Europa del XXI secolo*, riconoscendo così espressamente il contributo che città e regioni recano all'integrazione europea e la centralità del loro ruolo ai fini del conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

2. accoglie con interesse la relazione della Commissione europea *Città del futuro - Sfide, idee, anticipazioni* (ottobre 2011), e ne condivide la visione della città del futuro come «un luogo dallo sviluppo sociale avanzato, con un grado elevato di coesione sociale, alloggi socialmente equilibrati, nonché servizi sanitari ed educativi rivolti a tutti; una piattaforma per la democrazia, il dialogo culturale e la diversità; un luogo verde, di rinascita ecologica e ambientale; un posto attrattivo e un motore della crescita economica»;

3. condivide la preoccupazione, espressa nella suddetta relazione, per il futuro delle città, riguardo ai rischi posti dai cambiamenti demografici, dalla crescita negativa e dall'indebolirsi dei nessi tra la crescita economica, l'occupazione e lo sviluppo sociale. Ulteriori minacce sono costituite dalle crescenti disparità di reddito e dall'acuirsi della polarizzazione e della segregazione sociali, nonché dall'aumento del numero degli emarginati, dall'erosione dello spazio rurale e dalla sempre maggiore pressione sugli ecosistemi urbani;

4. sottolinea che, se si vuole che l'Unione europea nel suo insieme raggiunga gli obiettivi della strategia Europa 2020, bisogna che le città, in quanto luoghi dell'innovazione sociale ed economica, siano in condizione di dare il loro pieno contributo alla crescita intelligente, inclusiva e sostenibile e alla coesione economica, sociale e territoriale;

5. accoglie quindi con favore le raccomandazioni, formulate nella relazione *Città del futuro*, a rafforzare le città promuovendo strutture locali sostenibili al fine di realizzare un'economia reattiva ed inclusiva sfruttando il potenziale offerto dalle diversità generazionali, socioeconomiche, culturali ed etniche, lottando contro l'esclusione sociale e la povertà tramite un miglioramento delle condizioni abitative, l'adozione di un approccio globale alle questioni riguardanti l'ambiente e l'energia, la creazione e il mantenimento di spazi pubblici all'aperto attrattivi, l'incentivazione di sistemi di trasporto sostenibili, inclusivi e sani, e la promozione di uno sviluppo equilibrato del territorio;

6. appoggia la richiesta di strategie globali per lo sviluppo urbano sostenibile e la cooperazione orizzontale e verticale in un sistema di *governance* partecipativa che includa tutti i livelli di governo, copra le varie politiche settoriali e tenga conto della diversità delle città e dell'importanza dell'innovazione sociale e di una pianificazione orientata al futuro;

7. richiama la propria *Dichiarazione di Copenaghen*, del 23 marzo 2012, in cui indica l'obiettivo di rendere le città più verdi, più inclusive sul piano sociale e più competitive su quello economico, e ribadisce quindi le richieste rivolte alle istituzioni europee di «territorializzare la strategia Europa 2020», sostenere con adeguate risorse finanziarie una politica urbana orizzontale, attribuire una maggiore importanza alla cooperazione territoriale tra le città europee e rafforzare il ruolo di città e regioni nell'elaborazione delle politiche dell'UE, nonché moltiplicare gli sforzi per approfondire il decentramento negli Stati membri e sviluppare l'autonomia finanziaria di città e regioni;

8. rammenta che, nel suo parere del 9 giugno 2010 sul tema *Il ruolo del risanamento urbano per il futuro dello sviluppo urbano in Europa*, ha esortato a rafforzare la dimensione urbana in tutte le aree di intervento dell'Unione europea.

Considerazioni

9. rammenta che le città sono da sempre il riflesso delle condizioni sociali. La forma delle città del futuro e la qualità della vita dei loro abitanti saranno modellate dalle decisioni economiche e sociali e dagli sviluppi a tutti i livelli di responsabilità politica ed economica;

10. osserva che l'importanza delle città per l'Unione europea va ben al di là degli aspetti economici e demografici. Città belle, intelligenti, efficienti nell'uso dell'energia e delle risorse, verdi ed inclusive, sono uno dei presupposti di una convivenza armoniosa e solidale nelle nostre società;

11. mette in rilievo il fatto che le città sono strettamente e indissolubilmente legate da rapporti sociali ed economici al territorio circostante, e che anche per questo assumono un ruolo importante ai fini di uno sviluppo territoriale equilibrato;

12. a tal proposito, è convinto che in futuro la netta distinzione finora tracciata tra città e campagna non risulterà più adeguata ai compiti da affrontare in futuro e dovrà lasciare il posto alle sinergie tra questi due spazi considerati nella loro funzionalità e interdipendenza;

13. sottolinea che, se si confrontano le varie tipologie urbane esistenti nel mondo, le città europee risultano contraddistinte da autonomia decisionale, una forte società civile, integrazione sociale, un'efficace interazione tra privato e pubblico, una promessa di libertà ed emancipazione e una spiccata cultura di edilizia urbana;

14. osserva che, con la deindustrializzazione e la globalizzazione, vengono meno fondamenti importanti dell'integrazione sociale ed economica. Sia nelle zone prospere sia in quelle più povere si perseguono nuove strategie per rafforzare la coesione sociale; strategie, però, dimostrate finora scarsamente capaci di contenere le tendenze alla differenziazione dello spazio sociale: malgrado tali sforzi, anzi, in molte zone aumentano la divisione e la segregazione sociali, che continuano a rappresentare una temibile sfida per la convivenza urbana;

15. fa notare che il crescente divario economico e sociale che si riscontra nella nostra società deve essere contrastato con urgenza mediante investimenti volti a garantire l'istruzione a tutti e dalla prima infanzia, mercati del lavoro inclusivi, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, una politica di integrazione attiva e una retribuzione equa, corrispondente alle esigenze dei cittadini e uguale per entrambi i sessi; sottolinea che in proposito sono fondamentali lo sviluppo economico e la creazione di un maggior numero di posti di lavoro nelle città;

16. nota con preoccupazione che in alcune metropoli questi problemi, che sono anche sintomo della sfiducia di molti cittadini nei confronti delle istituzioni politiche, si sono ulteriormente acuiti, provocando proteste violente;

17. richiama l'attenzione sulle ripercussioni prodotte a livello locale dai cambiamenti demografici e dall'invecchiamento della società, che fanno emergere nuove esigenze in termini di infrastrutture sociali e spazi pubblici. In relazione alla crescente povertà della popolazione anziana, si pone la questione di realizzare sistemi e prestare servizi di sicurezza sociale sostenibili, accessibili ai cittadini, sensibili alle specificità culturali e ragionevoli in termini di costi;

18. in proposito sottolinea che, malgrado gli attuali, drammatici livelli di disoccupazione giovanile, nei prossimi anni l'Europa dovrà affidarsi ai giovani immigrati per garantire la crescita economica e attenuare gli effetti dell'invecchiamento della popolazione sui sistemi sanitari e di sicurezza sociale. Una condizione per l'afflusso di immigrati è costituita dal fatto che le città siano aperte ed attrattive; in molti casi, tuttavia, gli immigrati - come anche le persone appartenenti a minoranze etniche - subiscono ancora forti discriminazioni nell'accesso all'istruzione, al lavoro, agli alloggi e all'assistenza sanitaria. Strategie locali di integrazione che siano davvero efficaci sono quindi una componente essenziale di una politica di migrazione orientata al futuro;

19. sottolinea l'importanza di provvedere alle esigenze fondamentali della società - ossia l'accesso ad alloggi, asili nido, scuole materne, aree di gioco sicure e spazi che favoriscano la crescita del bambino - contribuendo così a rimuovere le barriere che impediscono alle persone di formare o ingrandire la loro famiglia. Di conseguenza ritiene che occorra sostenere tutte le misure in grado di contribuire a una crescita demografica positiva;

20. pone l'accento sulle sfide poste dai cambiamenti climatici e sulla necessità di ridurre il consumo di energia grazie a processi di recupero energetico, una maggiore efficienza energetica, sistemi interconnessi, sviluppo di spazi aperti e aree verdi, nuovi modelli edilizi e forme di mobilità neutre riguardo all'uso delle risorse, oltre che sane e sicure;

21. richiama l'attenzione sull'importanza della cultura e della creatività non solo per la crescita economica, ma anche e soprattutto ai fini di una migliore qualità della vita e di una democrazia vitale, nonché della pace e del rispetto reciproco. La cultura urbana comprende anche la preservazione della cultura edilizia cittadina, spazi pubblici di qualità accessibili a tutti, e il rispetto e la tutela delle specificità locali e regionali;

22. sottolinea la fondamentale importanza della componente partecipativa nella definizione delle politiche, al fine di ottenere la fiducia e la collaborazione dei cittadini e rafforzare la coesione sociale; tale partecipazione è possibile solo se le amministrazioni cittadine si mostrano aperte e trasparenti riguardo ai principi su cui fondano le loro decisioni e le loro politiche;

23. reputa ancora necessari i molteplici sforzi profusi dalle istituzioni europee per appoggiare le città con programmi di sostegno e iniziative, dato che i comuni privi di adeguate risorse finanziarie proprie dipendono da tale sostegno;

24. constata con preoccupazione che, malgrado le dichiarazioni di intenti formulate nella Carta di Lipsia e il relativo processo politico, negli ultimi anni l'impegno degli Stati membri nella politica urbana si è ridotto piuttosto che aumentare. Lo dimostra il fatto che ad oggi non si è quasi mai riusciti a far figurare le questioni di politica urbana tra le priorità dei settori d'intervento pertinenti, come l'occupazione, l'ambiente, l'istruzione e la scienza e l'alloggio. Il problema si manifesta però con altrettanta evidenza nella contrazione dei bilanci destinati ai programmi di sostegno alla politica urbana. A livello dell'UE andrebbero pertanto individuate e stanziati al più presto delle risorse che consentano alle città di reagire in modo flessibile a questi diversi problemi;

25. è inoltre preoccupato per il fatto che, nella maggior parte degli Stati membri, le finanze comunali versino in condizioni disastrose e che, stanti le priorità delle politiche di bilancio nazionali, se gli Stati membri non cambiano politica tale situazione non è destinata a migliorare;

26. reputa che, considerata la gravità dei rischi sociali, economici e ambientali, gli sforzi finora compiuti non riusciranno in alcun caso a modellare le città europee in modo da garantirne il futuro, facendone dei poli di innovazione sociale competitivi, belli, intelligenti, efficienti nell'uso di energie e risorse, verdi ed inclusivi, in grado di contribuire appieno a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea e a conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Richieste politiche

generali

27. presume, considerate le sfide sociali, che vi sia un generale interesse, a tutti i livelli di responsabilità politica, a che le città siano, in quanto fondamento della società europea, solide ed autodeterminate secondo criteri democratici. Una democrazia locale forte, reattiva ed efficace può contribuire in maniera decisiva a riconquistare la fiducia nelle istituzioni della democrazia rappresentativa a tutti i livelli;

28. rinnova la sua richiesta di adottare una visione dello sviluppo sociale che vada oltre la semplice misurazione del prodotto interno lordo (PIL), prenda sul serio preoccupazioni ed esigenze dei cittadini e li coinvolga maggiormente nella pianificazione dei programmi e degli interventi;

29. si aspetta che, a tutti i livelli, i rappresentanti eletti dai cittadini esercitino le loro funzioni in modo consapevole e coraggioso per garantire una convivenza pacifica e solidale. Solo con la pace e con una solidarietà attiva che oltrepassi i confini nazionali si può realizzare una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. Ciò implica una cultura attiva dell'accoglienza nei confronti degli immigrati, che includa misure di sostegno alle competenze interculturali nelle amministrazioni e istituzioni pubbliche, ma anche un chiaro e forte impegno a tutelare i rifugiati e coloro che subiscono persecuzioni e discriminazioni politiche a causa della loro origine, del loro credo, del loro orientamento sessuale, della loro appartenenza a un dato gruppo sociale o delle loro convinzioni politiche;

30. pone l'accento sull'importanza di strategie locali integrate per un uso coordinato ed efficiente delle risorse, e chiede che vi concorrano e partecipino tutte le politiche settoriali pertinenti. Una cooperazione costruttiva e coerente tra le istanze politiche di ogni livello è importante per mostrare ai cittadini che le istituzioni sanno come gestire in modo responsabile la fiducia riposta in loro e si impegnano a tener conto delle esigenze locali;

31. esorta i decisori a tutti i livelli ad attivarsi per assicurare una mobilità sana e sostenibile all'interno delle città e tra di esse; ritiene pertanto che occorrerebbe promuovere l'uso dei trasporti pubblici, rendendoli accessibili a tutta la popolazione; esorta inoltre i decisori a proseguire lo sviluppo delle città secondo la tradizione del modello urbano europeo, tenendo conto dei diversi usi, della densità e della qualità (urbanistica e architettonica);

32. è favorevole a che si rinnovino e si moltiplichino gli sforzi per migliorare le conoscenze in materia di sviluppo urbano nelle sue dimensioni tecnica, sociale, economica e ambientale, il che significa anche riconoscere espressamente l'importanza dello spazio virtuale per la vita e il lavoro nelle città e nelle regioni;

33. sottolinea l'importanza dei gemellaggi tra città e delle reti di città europee come Eurocities, nonché dei progetti di cooperazione tra comuni di Stati diversi nel quadro di Urbact, di Interreg e dei GECT, ai fini del miglioramento delle conoscenze

e degli approcci operativi in materia di politica di sviluppo urbano, e pone l'accento sulla necessità di sfruttare questi scambi di conoscenze per elaborare politiche in particolare nel campo dei fondi strutturali, ma anche in altre aree d'intervento pertinenti come i servizi di interesse generale, i trasporti e la protezione dell'ambiente;

alla Commissione europea, al Consiglio e al Parlamento europeo

34. chiede che le città e le regioni siano regolarmente coinvolte nelle strutture multilivello dell'Unione europea per tutti i settori politici in cui le decisioni adottate a livello dell'UE incidono sulla capacità di intervento delle amministrazioni substatuali;

35. sollecita un impegno tangibile da parte delle istituzioni europee - che trovi riscontro nelle priorità fissate per il prossimo bilancio dell'Unione - a favore di un rafforzamento delle città;

36. chiede con forza una politica strutturale che continui a lasciare ai comuni un margine di manovra sufficiente per porre in atto un approccio multifondo e integrato conforme alle priorità locali, che consista in iniziative sociali e misure di investimento e risponda alle esigenze dei territori. Affinché i comuni possano, anche sul piano pratico, dare attuazione alla politica strutturale, occorre ridurre le spese amministrative ed i controlli;

37. sottolinea l'importanza della politica di coesione in quanto strumento essenziale per rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale, e chiede, per il prossimo periodo di programmazione, di inviare un segnale chiaro, nel senso che occorre sostenere le città garantendo una forte dimensione urbana, flessibilità nell'uso delle risorse e la centralità del ruolo del livello locale nell'attuazione di tale politica; considerata la cruciale importanza delle città per la coesione sociale, economica e territoriale, tale sostegno deve andare ben oltre la quota minima del 5 % attualmente proposta;

38. ribadisce le richieste formulate nel suo parere in merito alla proposta di regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), in particolare quanto alla garanzia che le risorse di tale fondo siano flessibili e utilizzabili senza favoritismi o discriminazioni nei confronti di determinati tipi di territorio, onde evitare di escludere le aree rurali e periurbane dai benefici del fondo stesso. L'importanza da dare ai diversi tipi di territorio nella ripartizione delle risorse del FESR non può essere stabilita a priori, ma va decisa nel quadro del processo di programmazione da realizzarsi in partenariato. Infine la delega di funzioni alle città mediante lo strumento dell'investimento territoriale integrato di cui all'articolo 99 del regolamento generale dovrebbe essere considerata un'opzione anziché essere resa obbligatoria;

39. accoglie con favore l'ulteriore sviluppo, nella politica strutturale, di strumenti di finanziamento sostenibili, che, andando al di là dei meri sussidi pubblici, rappresentino meccanismi di sostegno innovativi e stabili;

40. chiede per le città e le regioni un ruolo incisivo nell'ulteriore sviluppo della politica dell'Unione europea in materia di migrazione e integrazione, che tenga conto della cruciale importanza - per l'integrazione - del livello locale;

agli Stati membri

41. chiede agli Stati membri di rinnovare gli sforzi in materia di politica urbana e di integrare in tali iniziative anche settori d'intervento diversi dall'assetto del territorio. Lo sviluppo urbano

sostenibile dipende da un contesto generale di sostegno, specie da parte delle politiche occupazionali, sociali, dell'istruzione e dell'ambiente;

42. sollecita un dibattito più intenso sulle azioni da intraprendere nelle e con le città. La cooperazione delle città e degli agglomerati urbani è di vitale importanza per la coesione e per lo sviluppo sostenibile.

Bruxelles, 19 luglio 2012

*La presidente
del Comitato delle regioni*
Mercedes BRESSO

III

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

96a SESSIONE PLENARIA DEL 18 E 19 IUGLIO 2012

Parere del Comitato delle regioni «Strumenti finanziari dell'UE in materia di affari interni»

(2012/C 277/05)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- accoglie con favore l'iniziativa volta a realizzare un vero spazio di libertà, sicurezza e giustizia attraverso proposte di bilancio che riconoscono l'importanza di fornire le risorse necessarie al bilancio per l'immigrazione, l'asilo e la sicurezza;
- afferma l'importanza delle modifiche proposte per gli enti locali e regionali, in quanto esse hanno un impatto diretto sui loro compiti e sulla vita quotidiana delle persone che vivono nell'Unione europea;
- evidenzia l'importanza di rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza, derivanti da una maggiore mobilità globale, nel contesto della protezione universale dei diritti e delle libertà fondamentali;
- accoglie con favore l'attenzione data alla flessibilità e al raggiungimento dei risultati, sottolineando che ciò richiede una buona pianificazione, nonché la partecipazione e la titolarità da parte di tutti i soggetti interessati. Sottolinea pertanto la necessità di coinvolgere enti locali e regionali, nonché altre parti interessate quali le organizzazioni internazionali specializzate, la società civile e gli stessi beneficiari a partire dalla fase di pianificazione, poiché spesso sono questi i soggetti che attuano i programmi e i progetti;
- ritiene che le riforme proposte migliorino notevolmente l'accesso ai finanziamenti. Tuttavia, incoraggia l'ulteriore sviluppo di meccanismi per la diffusione di informazioni in merito alle opportunità di finanziamento. Nei paesi più grandi, ci si potrebbe avvalere degli enti locali e regionali per organizzare consultazioni regionali e locali al fine di consentire la partecipazione di quelle organizzazioni e di quei soggetti che operano lontano dalle città principali.

Relatore	Samuel AZZOPARDI (MT/PPE), sindaco di Victoria, Gozo
Testi di riferimento	<p>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Costruire un'Europa aperta e sicura: dotazione di bilancio per gli affari interni 2014-2020</p> <p>COM(2011) 749 final</p> <p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti</p> <p>COM(2011) 750 final</p> <p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione</p> <p>COM(2011) 751 final</p> <p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi</p> <p>COM(2011) 752 final</p> <p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi</p> <p>COM(2011) 753 final</p>

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Valutazione generale

1. accoglie con favore l'iniziativa volta a realizzare un vero spazio di libertà, sicurezza e giustizia attraverso proposte di bilancio che riconoscono l'importanza di fornire le risorse necessarie al bilancio per l'immigrazione, l'asilo e la sicurezza ⁽¹⁾;

2. sostiene la semplificazione degli strumenti esistenti, mediante la loro fusione in 2 fondi;

3. afferma l'importanza delle modifiche proposte per gli enti locali e regionali, in quanto esse hanno un impatto diretto sui loro compiti e sulla vita quotidiana delle persone che vivono nell'Unione europea;

4. evidenzia l'importanza di rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza, derivanti da una maggiore mobilità globale, nel contesto della protezione universale dei diritti e delle libertà fondamentali;

5. sottolinea che ciò può essere raggiunto attraverso l'attuazione di strumenti coerenti in materia di libertà, sicurezza e

giustizia, basati sul rispetto dei diritti umani, sulla solidarietà e sulla responsabilità prestando particolare attenzione all'uguaglianza di genere e alla non discriminazione ⁽²⁾;

6. ritiene che sia necessario un equilibrio tra le quote di spesa relative alla sicurezza e alle frontiere e le spese in settori quali l'integrazione dei migranti e le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo;

7. sostiene la creazione di un bilancio basato sui bisogni che aiuti a sviluppare sinergie tra gli strumenti finanziari dell'UE, in particolare tra i fondi strutturali e i fondi nel settore degli affari interni. Il bilancio dell'Unione dovrebbe assegnare risorse adeguate al settore degli affari interni, sia attraverso i fondi strutturali, sia attraverso strumenti specializzati nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

8. fa notare che il venir meno, a causa dell'abrogazione della decisione 2007/125/GAI del Consiglio, della possibilità di ricorrere in via complementare ad altri strumenti UE e comunitari limita notevolmente l'auspicata flessibilità nell'impiego degli strumenti finanziari e mette a repentaglio la prosecuzione senza soluzione di continuità dei progetti transfrontalieri delle regioni nel campo della sicurezza interna, finora finanziati a titolo dell'Obiettivo 3 del FESR; si dichiara quindi favorevole al mantenimento della complementarità tra gli strumenti comunitari;

⁽¹⁾ CdR 201/2009, punto 1.

⁽²⁾ CdR 201/2009, punti 8 e 9.

9. sottolinea la necessità di un certo grado di flessibilità nella gestione del bilancio e degli strumenti finanziari, in modo che sia possibile una vera revisione intermedia, conformemente alle priorità politiche individuate, ricordando nel contempo che tale flessibilità deve essere sviluppata in modo tale da coesistere con l'assegnazione equa delle risorse;

10. accoglie con favore una politica di immigrazione che inizi nei paesi di origine e tenga conto delle esigenze del mercato del lavoro europeo e dell'evoluzione demografica in Europa e che dia vita ad un sistema vantaggioso per tutte le parti, compresi i paesi di origine che tanto spesso beneficiano di rimesse provenienti dall'UE ⁽³⁾;

11. rileva la necessità di una forte cooperazione a livello dell'UE per realizzare un migliore coordinamento tra gli Stati membri relativamente alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione, nonché all'avanzamento verso un sistema europeo comune di asilo;

12. sottolinea la necessità di trasparenza per quanto riguarda l'uso della dotazione di bilancio grazie alla visibilità, all'accessibilità e alla comprensibilità per il cittadino comune di proposte, progetti e risultati ottenuti.

Sulla programmazione e gestione dei fondi

13. Accoglie con favore l'attenzione data alla flessibilità e al raggiungimento dei risultati, sottolineando che ciò richiede una buona pianificazione, nonché la partecipazione e la titolarità da parte di tutti i soggetti interessati. Sottolinea pertanto la necessità di coinvolgere enti locali e regionali, nonché altre parti interessate quali le organizzazioni internazionali specializzate, la società civile e gli stessi beneficiari a partire dalla fase di pianificazione, poiché spesso sono questi che attuano i programmi e i progetti;

14. evidenzia la necessità di un monitoraggio e di valutazioni indipendenti al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi e una gestione solida da parte degli organismi di attuazione. Ciò può costituire un incentivo a migliorare le prestazioni istituzionali. Gli indicatori qualitativi, nonché quelli quantitativi, devono essere scelti in modo partecipativo da tutti i soggetti interessati. Il Comitato sottolinea che alcuni indicatori qualitativi possono essere efficienti ed economici. Il Comitato chiede inoltre una supervisione rafforzata da parte della Commissione europea e del Parlamento sui fondi in modo da contribuire ad assicurare l'indipendenza del monitoraggio e della valutazione.

Accesso ai finanziamenti

15. Ritiene che le riforme proposte migliorino notevolmente l'accesso ai finanziamenti. Tuttavia, incoraggia l'ulteriore sviluppo di meccanismi per la diffusione di informazioni in merito alle opportunità di finanziamento. Nei paesi più grandi, ci si potrebbe avvalere degli enti locali e regionali per organizzare consultazioni regionali e locali al fine di consentire la partecipazione di quelle organizzazioni e di quei soggetti che operano lontano dalle città principali.

Assegnazione delle risorse

16. Sottolinea che, insieme agli elementi positivi di semplificazione e flessibilità, le riforme proposte generano anche incertezze per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse tra i diversi settori e le differenti questioni tematiche. Sottolinea pertanto l'importanza di assegnare i fondi in funzione dei bisogni, mediante una loro approfondita analisi, con una fissazione delle priorità risultante da un approccio basato sui diritti. Ciò può essere ottenuto attraverso la creazione di meccanismi e garanzie, tra cui la partecipazione degli enti locali e regionali e delle altre parti interessate nella fase di elaborazione delle strategie nazionali, per assicurare una fissazione delle priorità efficiente;

17. evidenzia la necessità di distribuire i fondi in modo uniforme in base alla capacità istituzionale e alle proposte di progetti e non di concentrare i fondi solo su pochi destinatari;

18. in caso di insufficienza di fondi, ritiene che i fondi destinati alla protezione dei diritti fondamentali e delle libertà delle persone, compresi quelli relativi agli standard di vita di base, alle questioni specifiche di genere e al diritto di asilo, debbano avere la priorità, unitamente alle risorse per lo sviluppo delle capacità degli enti regionali e locali di gestire i flussi di migrazione.

Obbligo di partecipazione delle parti interessate

19. Sottolinea l'importanza di un approccio partecipativo per ottenere risultati efficaci, e sostiene le proposte che obbligano gli Stati membri a organizzare partenariati con tutte le autorità pubbliche interessate e con le parti interessate, compresa la società civile e le organizzazioni internazionali, ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio dei programmi nazionali;

20. pertanto chiede di rafforzare e rendere obbligatorio il partenariato dei soggetti interessati. Sottolinea che attualmente il principio contenuto nella proposta di regolamento, che stabilisce le disposizioni generali ⁽⁴⁾, potrebbe non assicurare la partecipazione in modo sufficientemente vincolante. Mentre i meccanismi di coordinamento sono limitati, in altri settori c'è molta discrezionalità in ordine all'effettiva attuazione o no di un partenariato significativo;

21. suggerisce che potrebbe non essere adeguato designare un'unica autorità responsabile per tutte le azioni sostenute dai fondi, nonostante la semplificazione che questo può comportare. È necessario creare condizioni di trasparenza, di controllo e di equilibrio atte a garantire l'equità nelle decisioni. È preoccupato per il fatto che ci possono essere questioni legali che non consentono a un'autorità delegata di operare sotto la supervisione dell'autorità nazionale responsabile e suggerisce pertanto che le norme siano sufficientemente flessibili da soddisfare tutte le norme nazionali in vigore nell'UE e non debbano costringere gli Stati membri a modificare le proprie strutture costituzionali, se gli obiettivi possono essere realizzati altrettanto bene con un approccio di partenariato.

⁽³⁾ CdR 170/2010, punto 43.

⁽⁴⁾ COM(2011) 752 final.

Sistema europeo comune di asilo

22. Accoglie con favore le iniziative volte a creare un «sistema europeo comune di asilo» sottolineando che tale sistema deve mirare a raggiungere gli standard dei paesi che presentano i sistemi e le strutture migliori, e non portare ad una riduzione generale della qualità, in linea con i paesi con i sistemi meno forti;

23. auspica che sia più chiaro se l'EASO (ufficio europeo di sostegno per l'asilo) userà solo i fondi direttamente ad esso assegnati o sarà anche in grado di accedere ai fondi per il settore degli affari interni.

Accoglienza e integrazione di persone che beneficiano della protezione internazionale e cittadini di paesi terzi

24. Constata con soddisfazione il riconoscimento dell'importanza degli enti regionali e locali nei sistemi d'accoglienza e di asilo, nonché nell'integrazione dei cittadini di paesi terzi e di migranti regolari;

25. elogia l'idea di concentrarsi sui cittadini più vulnerabili, comprese le vittime della tratta di esseri umani;

26. sottolinea che l'integrazione deve concentrarsi su azioni sostenibili a lungo termine, tenendo presente che l'integrazione è un processo bidirezionale in cui le azioni possono essere mirate a comunità di accoglienza e a comunità migranti;

27. suggerisce che i fondi per il settore degli affari interni dovrebbero sostenere anche azioni raccomandate dalla Commissione europea, prendendo atto dell'approccio di *governance* multilivello della seconda agenda europea per l'integrazione⁽⁵⁾;

28. sottolinea che le pratiche di trattenimento amministrativo in tutta l'UE sono sotto esame da parte della CEDU e delle autorità che si occupano di diritti umani e sottolinea che il finanziamento di progetti legati al trattenimento di persone deve garantire che tale trattenimento sia in linea con la legislazione dell'UE e le decisioni della CEDU;

29. mette in evidenza che i familiari che beneficiano di protezione internazionale in diversi Stati membri dovrebbero essere autorizzati a vivere insieme e a beneficiare della protezione nello stesso Stato membro.

Condivisione della responsabilità e ricollocazione all'interno dell'UE

30. Sottolinea che le regioni europee di confine devono ricevere un sostegno più adeguato per quanto riguarda l'asilo e la migrazione, soprattutto in momenti di particolare difficoltà⁽⁶⁾;

31. mette in risalto che i criteri e i meccanismi di ricollocazione devono avere carattere non discriminatorio e concentrarsi sui cittadini più vulnerabili, tenendo presente nel contempo anche le considerazioni relative al mercato del lavoro dell'UE,

in particolare per le persone attualmente bloccate in zone in cui l'accesso al mercato del lavoro è limitato. Tali criteri e meccanismi non dovrebbero privilegiare le persone altamente qualificate e già integrate nella società che le accoglie;

32. fa osservare che gli enti locali e regionali sono in posizione idonea per partecipare alla creazione di tali meccanismi⁽⁷⁾;

33. ritiene che la solidarietà a sostegno dei paesi sotto pressione dovrebbe essere condizionata al loro curriculum in materia di diritti umani e al rispetto delle norme di accoglienza dell'UE, fornendo così incentivi al miglioramento.

Programma di reinsediamento UE

34. Accoglie con favore l'istituzione di un programma di reinsediamento UE e incoraggia la creazione di un quadro chiaro da sviluppare con un partenariato tra EASO, UNHCR e ONG, tenendo conto delle buone pratiche in altre parti del mondo. L'UE dovrebbe dare il buon esempio, cercando di individuare e garantire una protezione ai cittadini maggiormente dimenticati dalla comunità internazionale;

35. evidenzia la necessità di incentivi e informazioni in merito ai benefici per aumentare il numero di posti promessi dagli Stati membri per il reinsediamento;

36. sottolinea la necessità di mantenere una netta distinzione tra il reinsediamento in caso di provenienza da paesi terzi e la ricollocazione all'interno dell'UE, nonché il numero di persone assegnate a questi due programmi.

Rimpatrio volontario assistito

37. Ribadisce che i programmi dovrebbero, in linea di principio, essere utilizzati su una base puramente volontaria e in linea con gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, con conseguente integrazione sociale a lungo termine delle persone interessate⁽⁸⁾. Il rimpatrio deve essere sostenibile e garantire che non sia avviato alcun nuovo progetto di migrazione⁽⁹⁾. Ciò potrebbe essere realizzato attraverso un partenariato con un'organizzazione internazionale specializzata come l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM);

38. mette in rilievo che le strategie di rimpatrio riuscite non possono essere misurate in modo soddisfacente con l'indicatore puramente quantitativo del numero di rimpatriati. L'indicatore scelto potrebbe essere il numero dei rimpatriati in relazione al numero dei casi, tenendo anche conto dei fattori di qualità a lungo termine.

Strategia di sicurezza interna

39. Sottolinea come sia indispensabile il proprio coinvolgimento nel processo di miglioramento della sicurezza interna dell'Europa insieme con la necessità del rafforzamento delle capacità degli enti regionali e locali;

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione: agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi – COM(2011) 455 final.

⁽⁶⁾ CdR 170/2010, punti 41 e 42.

⁽⁷⁾ CdR 201/2009, punto 92.

⁽⁸⁾ CdR 170/2010, punto 48.

⁽⁹⁾ CdR 201/2009, punto 87.

40. mette in evidenza che i finanziamenti dell'ISF devono tenere presente la necessità di investire in ulteriori ricerche e di realizzare innovazioni e scambi di competenze specifiche in settori quali la sicurezza informatica, la criminalistica, la protezione delle infrastrutture vitali e la sicurezza urbana e che la Commissione europea promuove ciò in linea con l'accresciuta necessità di affrontare problemi sempre più specifici e complessi;

41. riafferma l'importanza del coinvolgimento degli enti locali e regionali per la cooperazione di polizia e di sicurezza che può avvenire attraverso la formazione, lo scambio delle buone pratiche e dei programmi di prevenzione, nonché attraverso lo sviluppo di strumenti comuni e di sistemi informatici, nonché di una migliore comunicazione.

Lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata

42. Raccomanda che in ogni Stato membro siano rafforzate e utilizzate le reti di enti regionali e locali o ne siano istituite di nuove, se ne sorge la necessità, per facilitare lo scambio di buone pratiche in materia di integrazione sociale, di conoscenza e comprensione approfondita dell'estremismo violento che nasce in ambito locale. Ciò potrebbe sostenere il lavoro svolto attraverso la recente creazione della rete europea contro la radicalizzazione;

43. suggerisce che il finanziamento nell'ambito del Fondo Sicurezza interna comprenda una consultazione pubblica a livello locale negli Stati membri e si rivolga a coloro che si sentono un corpo estraneo alla società. Ciò può aiutare a stabilire una comprensione globale delle esperienze e delle concezioni locali di terrorismo, come pure delle motivazioni che conducono all'estremismo;

44. sottolinea l'importanza di un esame più esteso delle pratiche delle banche e delle imprese al fine di individuare e colpire il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata attraverso il riciclaggio di denaro e l'associazione di attività criminali con imprese con una finalità legittima;

45. parimenti ricorda l'importanza della confisca di attivi di origine illecita, indiscutibile asse portante della lotta, a tutte le forme di criminalità in tutti i campi, e accoglie pertanto con favore il fatto che la Commissione europea abbia proposto una normativa per rafforzare il quadro giuridico dell'UE in materia di confisca⁽¹⁰⁾;

46. evidenzia che, mentre i partenariati pubblici-privati potrebbero avere effetti positivi, dovrebbe essere evitata la privatizzazione della sicurezza.

Controllo delle frontiere e soccorso

47. Sottolinea la necessità di finanziare adeguatamente il controllo delle frontiere⁽¹¹⁾. Allo stesso tempo ritiene che, in vista della lotta contro la migrazione irregolare, è lecito

chiedersi se investire pesantemente sul controllo delle frontiere sia il modo più efficace ed efficiente per assicurare cambiamenti significativi a lungo termine;

48. rileva la necessità di un monitoraggio indipendente delle azioni transfrontaliere da parte di un'organizzazione come l'UNHCR per assicurare che siano rispettati i diritti umani fondamentali, tra cui la sensibilità di genere;

49. mette in risalto che la considerazione per la vita umana deve avere la precedenza su tutte le altre questioni e chiede una maggiore collaborazione e condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri nei riguardi delle persone soccorse per fornire incentivi al soccorso. Ritiene che la condivisione automatica delle responsabilità possa contribuire a salvare più vite in mare.

Risposta alle situazioni d'emergenza

50. Accoglie con favore le modifiche volte ad aumentare la velocità di risposta alle situazioni di emergenza;

51. esorta la Commissione ad impegnarsi nella progettazione e sviluppo di operazioni transfrontaliere che coinvolgono la partecipazione attiva delle regioni frontaliere. Ciò consentirebbe alle regioni di mettere in comune le loro esperienze in materia di protezione civile e fornire una solida base operativa su cui costruire una forza europea di risposta alle situazioni d'emergenza;

52. invita la Commissione ad assumere un ruolo di maggiore gestione diretta in situazioni di emergenza per mantenere un certo livello di supervisione e sostenere il coordinamento transfrontaliero;

53. sollecita gli Stati membri a creare squadre multidisciplinari per rispondere rapidamente a situazioni d'emergenza, soprattutto quando la situazione d'emergenza presenta elementi quali flussi migratori misti in cui sono essenziali competenze nel campo della normativa in materia di asilo e nel campo dei diritti umani;

54. sottolinea che alcune emergenze possono perdurare nel tempo e che i fondi per le emergenze devono essere disponibili finché dura l'emergenza.

Aspetti esterni di gestione della migrazione

55. Apprezza l'approccio più coerente agli aspetti interni ed esterni della gestione della migrazione e della sicurezza interna, segnalando che la cooperazione e il dialogo con i paesi terzi sono necessari sia per combattere l'immigrazione clandestina che per concentrarsi su quella legale;

56. sottolinea che gli enti locali e regionali, che sono più vicini o hanno legami più forti con i paesi terzi, possono avere un ruolo importante per la cooperazione dell'UE con questi paesi, contribuendo in maniera concreta al miglioramento delle

⁽¹⁰⁾ COM(2012) 85 final.

⁽¹¹⁾ CdR 210/2008, punto 30.

relazioni e delle condizioni di vita nelle città e nelle regioni di origine e di transito ⁽¹²⁾. Attraverso la sua cooperazione con gli enti locali e regionali nei paesi dell'allargamento e del vicinato (ad esempio gruppi di lavoro e comitati consultivi misti, Corleap e ARLEM), il CdR si trova in una posizione privilegiata per promuovere gli obiettivi dei finanziamenti al di là delle frontiere dell'UE;

57. non discerne una linea di separazione netta tra le attività di sviluppo e non sviluppo per quanto riguarda i paesi terzi e

chiede coerenza e coordinamento tra i progetti finanziati in materia di aiuto e di sviluppo e i progetti in materia di affari interni, guidati da uno spirito di solidarietà e condivisione di responsabilità con i paesi terzi;

58. chiede garanzie per impedire agli Stati membri di perseguire i propri interessi nazionali attraverso l'elemento esterno dei fondi del settore degli affari interni, nonché meccanismi per garantire la trasparenza della cooperazione bilaterale tra Stati membri e paesi terzi.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

COM(2011) 750 final (*)

Regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

Emendamento 1

Articolo 3

Modificare paragrafo 2, lettera (b)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all' <i>acquis</i> di Schengen;	sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all' <i>acquis</i> di Schengen;
Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera e per l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna.	Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera, e per l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna <u>e la formazione delle autorità di controllo delle frontiere in materia di diritti umani, con particolare attenzione al diritto d'asilo.</u>

Motivazione

Cfr. punto 5. Coloro che si occupano dei flussi misti di migrazione hanno bisogno di un livello di conoscenza del diritto di asilo tale da far rispettare tale diritto.

Emendamento 2

Articolo 3

Paragrafo 2, nuova lettera (c)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<u>(c) garantire la protezione delle vite umane alle frontiere esterne dell'UE.</u>

Motivazione

Cfr. punto 48.

⁽¹²⁾ CdR 201/2009, punti 76 e 77.

(*) NdT: la versione italiana del documento della Commissione riporta una numerazione scorretta rispetto alle altre versioni linguistiche. I riferimenti all'articolo si basano quindi sulla versione inglese.

Emendamento 3

Articolo 3

Modificare paragrafo 3, lettera (f)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
(f) rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore.	(f) rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, <u>inclusi i loro enti locali e regionali</u> , che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore.

Motivazione

Cfr. punto 55.

Emendamento 4

Articolo 3

Paragrafo 3, nuova lettera (g)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	(g) <u>garantire un monitoraggio indipendente delle azioni lungo le frontiere esterne che riguardano flussi migratori misti per garantire il rispetto del diritto di accesso all'asilo.</u>

Motivazione

Cfr. punto 47.

Emendamento 5

Articolo 4

Paragrafo 1, nuova lettera (f)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	(f) <u>iniziative volte alla condivisione delle responsabilità da parte degli Stati membri nei riguardi di persone bisognose di soccorso presso ed intorno alle frontiere esterne;</u>

Motivazione

Cfr. punto 48.

Emendamento 6

Articolo 4

Paragrafo 1, nuova lettera (g)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	(g) <u>iniziative per il monitoraggio indipendente del rispetto del diritto di asilo per coloro che desiderano chiedere asilo alle frontiere esterne;</u>

Motivazione

Cfr. punti 47 e 48

Emendamento 7

Articolo 4

Paragrafo 1, nuova lettera (h)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<u>(h) rafforzamento delle capacità delle autorità competenti per le frontiere esterne in materia di diritti umani in generale, individuazione delle vittime della tratta di esseri umani, sensibilità di genere e diritto di asilo.</u>

Motivazione

Cfr. punto 5.

Emendamento 8

Articolo 9

Modificare paragrafo 2, lettera (b)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale nella gestione delle frontiere esterne, in considerazione - tra l'altro - delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o gli standard in relazione alla gestione dei flussi migratori;	sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale nella gestione delle frontiere esterne, in considerazione - tra l'altro - delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o gli standard in relazione alla gestione dei flussi migratori <u>con particolare attenzione al diritto di asilo, all'individuazione delle vittime della tratta di esseri umani e alla sensibilità di genere;</u>

Motivazione

Cfr. punto 5.

Emendamento 9

Articolo 13

Modificare paragrafo 2, lettera (g)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
migliorare la capacità delle reti di livello europeo di promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;	migliorare la capacità delle reti di livello europeo, <u>incluse quelle a livello locale e regionale,</u> di promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;

Motivazione

Cfr. punti 3 e 55.

COM(2011) 751 final

Regolamento che stabilisce il Fondo Asilo e migrazione**Emendamento 1**

Articolo 3

Modificare paragrafo 2, lettera (c)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine.	rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine.

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati;	Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati <u>in relazione al numero di casi e tenendo conto di fattori qualitativi a lungo termine;</u>

Motivazione

Cfr. punto 37.

Emendamento 2

Articolo 5

Modificare paragrafo 1, lettera (e)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte;	le informazioni per le comunità locali <u>e gli enti regionali</u> e la formazione per il personale delle autorità locali, <u>regionali e gli attori della società civile</u> che interagiranno con quelle accolte;

Motivazione

Gli attori della società civile attuano spesso i progetti d'integrazione.

Emendamento 3

Articolo 5

Paragrafo 1, nuova lettera (g)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<u>(g) Assistenza in vista di un ricongiungimento familiare all'interno dell'UE per le persone che usufruiscono di protezione internazionale.</u>

Motivazione

Cfr. punto 28.

Emendamento 4

Articolo 6

Modificare la lettera (b)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di asilo, con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, elaborando indicatori e indici di riferimento.	contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di asilo, con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento <u>e altre parti interessate pertinenti</u> , elaborando indicatori e indici di riferimento.

Motivazione

Cfr. punto 13.

Emendamento 5

Articolo 7

Inserire una lettera (h)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	h) <u>Stabilire criteri di ricollocazione che si concentrino sulle persone più vulnerabili e bisognose di sostegno, e che siano conformi ai principi di non discriminazione.</u>

Motivazione

Cfr. punto 30.

Emendamento 6

Articolo 8

Modificare la lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione, anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego;	pacchetti informativi, e campagne di sensibilizzazione e <u>sensibilizzazione della popolazione del luogo di accoglienza</u> , anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego;

Motivazione

Cfr. punto 25.

Emendamento 7

Articolo 9

Modificare paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera (b), le azioni ammissibili si svolgono nel quadro di strategie coerenti, attuate da organizzazioni non governative, autorità locali e/o regionali, e specificamente preposte all'integrazione, a livello locale e/o regionale, a seconda dei casi, delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da (a) a (g). In questo contesto sono ammissibili in particolare:	Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera (b), le azioni ammissibili si svolgono nel quadro di strategie <u>sostenibili coerenti e concentrate sui benefici a lungo termine</u> , attuate da organizzazioni non governative, autorità locali e/o regionali, e specificamente preposte all'integrazione, a livello locale e/o regionale, a seconda dei casi, delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da (a) a (g). In questo contesto sono ammissibili in particolare:

Motivazione

Cfr. punto 25.

Emendamento 8

Articolo 9

Modificare paragrafo 1, lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
le azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione, compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori e la valutazione;	le azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione <u>attraverso il coinvolgimento di attori locali e regionali</u> , compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori, e la valutazione <u>e il rafforzamento dei processi consultivi mediante riunioni strategiche con il Comitato delle regioni</u> ;

Motivazione

Cfr. punti 18 e 23.

Emendamento 9

Articolo 9

Paragrafo 1, nuova lettera (i)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<u>(i) «patti territoriali» tra le parti interessate pertinenti a diversi livelli.</u>

Motivazione

Cfr. punto 26.

Emendamento 10

Articolo 9

Paragrafo 1, nuova lettera (j)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<u>(j) lo sviluppo di un insieme flessibile di strumenti europei che preveda «moduli europei» per sostenere le politiche e le pratiche nazionali e locali.</u>

Motivazione

Cfr. punto 26.

Emendamento 11

Articolo 10

Nuova lettera (f)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<u>(f) elaborare strategie e capacità di sensibilizzazione nei paesi di origine e di transito sui pericoli delle vie di migrazione irregolare e sulle difficoltà incontrate dai migranti irregolari in Europa.</u>

Motivazione

Cfr. punti 46 e 54.

Emendamento 12

Articolo 11

Modificare la lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
creare e migliorare le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio e le condizioni di accoglienza o trattenimento;	creare e migliorare le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio e le condizioni di accoglienza o trattenimento <u>garantendo che tali pratiche di trattenimento siano in linea con la legislazione dell'UE e le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo;</u>

Motivazione

Cfr. punto 27.

Emendamento 13

Articolo 12

Modificare la lettera (b)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>misure di rimpatrio volontario assistito, comprendenti gli esami e l'assistenza medica, le modalità di viaggio, i contributi finanziari, la consulenza e l'assistenza prima e dopo il rimpatrio;</p>	<p>misure di rimpatrio volontario assistito, comprendenti gli esami e l'assistenza medica, le modalità di viaggio, i contributi finanziari, la consulenza e l'assistenza prima e dopo il rimpatrio, <u>nonché il monitoraggio a lungo termine</u>;</p>

Motivazione

Cfr. punti 36 e 37.

Emendamento 14

Articolo 13

Modificare la lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>promuovere e rafforzare la cooperazione operativa tra i servizi di rimpatrio degli Stati membri, anche sul fronte della cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi;</p>	<p>promuovere e rafforzare la cooperazione operativa tra i servizi di rimpatrio degli Stati membri, anche sul fronte della cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, <u>nonché le istituzioni internazionali competenti</u>;</p>

Motivazione

Cfr. punto 36.

Emendamento 15

Articolo 17

Modificare paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>I seguenti gruppi vulnerabili di rifugiati sono comunque inclusi nelle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione e sono idonei a ricevere la somma forfettaria di cui al paragrafo 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> — donne e minori a rischio; — minori non accompagnati; — persone che necessitano di cure mediche importanti che possono essere garantite solo con il reinsediamento; — persone bisognose di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica o fisica. 	<p>I seguenti gruppi vulnerabili di rifugiati sono comunque inclusi nelle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione e sono idonei a ricevere la somma forfettaria di cui al paragrafo 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> — donne e minori a rischio; — minori non accompagnati; — persone che necessitano di cure mediche e <u>psicologiche</u> importanti che possono essere garantite solo con il reinsediamento; — persone bisognose di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica o fisica.

Motivazione

Cfr. punto 33. Dare priorità alle persone che necessitano di cure psicologiche rappresenta una buona pratica utilizzata dall'UNHCR e da altre organizzazioni.

Emendamento 16

Articolo 18

Inserire un paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<u>5. La ricollocazione a partire dagli Stati membri si realizza subordinatamente alla situazione in materia di diritti umani e al rispetto delle norme di accoglienza dell'UE.</u>

Motivazione

Cfr. punto 32.

Emendamento 17

Articolo 18

Inserire un paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<u>6. Le risorse sono assegnate agli Stati membri che adottano criteri di selezione per la ricollocazione rispettosi dei principi di non discriminazione e fondati sulle esigenze del paese di accoglienza soggetto a un'eccessiva pressione, nonché sulle esigenze delle persone che possono essere ammesse a beneficiare della ricollocazione.</u>

Motivazione

Cfr. punto 30.

Emendamento 18

Articolo 19

Modificare paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Onde assegnare l'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), entro il 31 maggio 2017 la Commissione valuta le necessità degli Stati membri in ordine al loro sistema di asilo e accoglienza, alla loro situazione rispetto ai flussi migratori nel periodo dal 2014 al 2016 e agli sviluppi previsti.	Onde assegnare l'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), entro il 31 maggio 2017 la Commissione valuta le necessità degli Stati membri in ordine al loro sistema di asilo e accoglienza, alla loro situazione rispetto ai flussi migratori nel periodo dal 2014 al 2016 e agli sviluppi previsti <u>consentendo un certo grado di flessibilità in caso di variazioni improvvise.</u>

Motivazione

Le situazioni in materia di migrazione possono variare da un giorno all'altro e il sistema dovrebbe essere sufficientemente flessibile per far fronte a questi cambiamenti.

Emendamento 19

Articolo 22

Modificare paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.	Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza <u>per tutta la durata della stessa.</u>

Motivazione

Cfr. punto 53.

Emendamento 20

Articolo 23

Modificare paragrafo 2, lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
fungere da consiglio consultivo dell'Unione per la migrazione e l'asilo coordinandosi e cooperando a livello sia nazionale che dell'Unione con i rappresentanti di Stati membri, mondo accademico, società civile, gruppi di riflessione e altri organismi dell'Unione o internazionali;	fungere da consiglio consultivo dell'Unione per la migrazione e l'asilo coordinandosi e cooperando a livello sia nazionale che dell'Unione con i rappresentanti di Stati membri, mondo accademico, società civile, <u>includere le organizzazioni di migranti e di rifugiati</u> , gruppi di riflessione e altri organismi dell'Unione o internazionali;

Motivazione

Cfr. punto 15.

Emendamento 21

Articolo 23

Modificare paragrafo 5, lettera (c)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
i punti di contatto nazionali designati dagli Stati membri, comprendenti ciascuno almeno tre esperti che possiedono collettivamente competenze in materia di asilo e migrazione riguardanti anche aspetti attinenti all'iter decisionale, al diritto, alla ricerca e alla statistica, e che coordinino e apportino i contributi nazionali alle attività di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in modo da assicurare la partecipazione di tutti i portatori di interessi;	i punti di contatto nazionali designati dagli Stati membri, comprendenti ciascuno almeno tre esperti <u>indipendenti</u> che possiedono collettivamente competenze in materia di asilo e migrazione riguardanti anche aspetti attinenti all'iter decisionale, al diritto, alla ricerca e alla statistica, e che coordinino e apportino i contributi nazionali alle attività di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in modo da assicurare la partecipazione di tutti i portatori di interessi;

Motivazione

Cfr. punto 13. Ciò contribuirebbe ad aumentare la trasparenza dei meccanismi.

COM(2011) 752 final

Regolamento recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

Emendamento 1

Articolo 4

Modificare

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Gli interventi finanziati dai regolamenti specifici sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale.	Gli interventi finanziati dai regolamenti specifici sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale, <u>includere le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo.</u>

Motivazione

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo forma parte del diritto dell'UE ma, a volte, tali decisioni non sono attuate dagli Stati membri. È utile sottolineare la loro importanza.

Emendamento 2

Articolo 8

Inserire un paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<u>5. L'assistenza d'emergenza sosterrà le azioni ammissibili per tutta la durata dell'emergenza.</u>

Motivazione

Cfr. punto 53.

Emendamento 3

Articolo 12

Modificare paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Ogni Stato membro organizza, nel rispetto delle proprie norme e prassi nazionali, un partenariato con le autorità e gli organismi interessati per sviluppare ed attuare i programmi nazionali. Tali autorità e organismi comprendono le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti e, ove opportuno, le organizzazioni internazionali e gli organismi che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative o le parti sociali.	Ogni Stato membro organizza, nel rispetto delle proprie norme e prassi nazionali, un partenariato con le autorità e gli organismi interessati per sviluppare ed attuare i programmi nazionali. Tali autorità e organismi comprendono le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti e ove opportuno, le organizzazioni internazionali <u>competenti</u> e gli organismi che rappresentano la società civile e <u>i gruppi di riferimento</u> , quali le organizzazioni non governative o le parti sociali.

Motivazione

La parola «competenti» in contrapposizione a «ove opportuno» elimina un elemento di discrezionalità che può determinare una mancanza di chiarezza. Il contributo del gruppo di riferimento costituisce un fondamento nella programmazione dell'UE.

Emendamento 4

Articolo 12

Modificare paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Ciascuno Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza per supportare l'esecuzione dei programmi nazionali.	Ciascuno Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza <u>indipendente</u> per supportare l'esecuzione dei programmi nazionali.

Motivazione

Cfr. punto 13. Ciò porterebbe a una maggiore trasparenza e a evitare possibili conflitti di interesse.

Emendamento 5

Articolo 12

Modificare paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
La Commissione può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.	La Commissione può partecipare <u>partecipa</u> ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

Motivazione

La partecipazione della Commissione è molto importante e non deve essere discrezionale.

Emendamento 6

Articolo 14

Paragrafo 5, nuova lettera (g)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	(g) <u>la partecipazione o meno alla sua elaborazione delle parti interessate pertinenti.</u>

Motivazione

Cfr. punti 18 e 19.

Emendamento 7

Articolo 20

Modificare paragrafo 2, lettera (c)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
spese per la valutazione di azioni o progetti;	spese per la valutazione di azioni o progetti, <u>include le risposte delle parti interessate;</u>

Motivazione

Cfr. punti 18 e 19. Le parti interessate si trovano in una posizione favorevole per giudicare i risultati di un progetto.

Emendamento 8

Articolo 23

Modificare paragrafo 1, lettera (b)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
un'autorità responsabile accreditata, ossia un organismo pubblico dello Stato membro che sia il solo responsabile della gestione e del controllo corretti del programma nazionale e si occupi di tutte le comunicazioni con la Commissione;	un'autorità responsabile accreditata, ossia un organismo pubblico dello Stato membro <u>che comprenda la rappresentanza degli enti locali e regionali e della società civile,</u> che sia il solo responsabile della gestione e del controllo corretti del programma nazionale e si occupi di tutte le comunicazioni con la Commissione;

Motivazione

Cfr. punti 18 e 19.

Emendamento 9

Articolo 25

Paragrafo 5, nuova lettera (d)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	(d) <u>le regole e i metodi per la raccolta di informazioni dai soggetti interessati pertinenti e dai gruppi di riferimento attraverso questionari e altri metodi per la raccolta di reazioni e opinioni.</u>

Motivazione

Cfr. punti 18 e 19. Le parti interessate si trovano in una posizione favorevole per giudicare i risultati di un progetto.

Emendamento 10

Articolo 48

Modificare paragrafo 1, lettera (b)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi nazionali;	informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi nazionali, <u>anche tramite le consultazioni regionali e locali;</u>

Motivazione

Cfr. punto 14.

Emendamento 11

Articolo 50

Inserire un paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<u>Z. La Commissione consulta gli enti locali e regionali e altri soggetti interessati pertinenti comprese le organizzazioni internazionali, la società civile e i gruppi di riferimento per avere il loro parere.</u>

Motivazione

Cfr. punti 18 e 19.

Emendamento 12

Articolo 51

Modificare paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e agli indicatori specifici per programma.	Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e agli indicatori specifici per programma <u>di natura qualitativa e quantitativa.</u>

Motivazione

Cfr. punto 13.

Emendamento 13

Articolo 55

Modificare paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
La Commissione è assistita dal comitato comune «Asilo, migrazione e sicurezza» istituito dal presente regolamento. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	La Commissione è assistita dal comitato comune «Asilo, migrazione e sicurezza» istituito dal presente regolamento <u>che comprende rappresentanti degli enti locali e regionali, della società civile e delle organizzazioni internazionali.</u> Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Motivazione

Cfr. punti 18 e 19.

COM(2011) 753 final

Regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

Emendamento 1

Articolo 3

Modificare paragrafo 2, lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
prevenire e combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con i paesi terzi interessati.	prevenire e combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri, <u>a livello nazionale nonché locale e regionale</u> e con i paesi terzi interessati.

Motivazione

Cfr. punti 41 e 55

Emendamento 2

Articolo 3

Modificare paragrafo 3, lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione.	misure (metodologie, <u>ricerche</u> , strumenti e strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, <u>lo scambio di competenze specialistiche, la collaborazione degli enti locali e regionali attraverso le reti</u> , l'accesso ai dati, <u>la verifica delle pratiche bancarie e commerciali sospette, la confisca dei beni</u> , tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione <u>e la consultazione</u> pubblica e azioni di sensibilizzazione.

Motivazione

Cfr. punti 38, 39, 40, 41, 43 e 44.

Emendamento 3

Articolo 4

Modificare paragrafo 1, lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;	migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto <u>a livello nazionale, regionale e locale</u> , comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

Motivazione

Cfr. punti 38 e 40.

Emendamento 4

Articolo 4

Paragrafo 1, lettera (h)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	(h) <u>consultazioni pubbliche a livello locale per stabilire una comprensione esauriente delle esperienze e delle concezioni locali di terrorismo, come pure delle motivazioni che conducono all'estremismo;</u>

Motivazione

Cfr. punto 42.

Emendamento 5

Articolo 4

Paragrafo 1, nuova lettera (i)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	(i) <u>in ogni Stato membro sono rafforzate e utilizzate le reti di enti regionali e locali ovvero, ove necessario, ne sono istituite di nuove, per facilitare lo scambio di buone pratiche in materia di integrazione sociale, di conoscenza e comprensione di livello professionale dell'estremismo violento che nasce nell'ambito locale;</u>

Motivazione

Cfr. punto 41.

Emendamento 6

Articolo 6

Modificare paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Gli Stati membri redigono i rispettivi programmi nazionali di cui al presente strumento congiuntamente con quelli da elaborare in base al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, e li sottopongono alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale].	Gli Stati membri, <u>con la partecipazione dei loro enti locali e regionali</u> , redigono i rispettivi programmi nazionali di cui al presente strumento congiuntamente con quelli da elaborare in base al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, e li sottopongono alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale].

Motivazione

Cfr. punti 18 e 19.

Emendamento 7

Nuovo articolo

Dopo l'attuale articolo 14 aggiungere il seguente nuovo articolo 14 bis:

Progetto di parere	Emendamento del Comitato delle regioni
	<p><u>1. Si devono ricercare sinergie, coerenza e complementarità con altri strumenti dell'Unione e della Comunità, e in particolare con il sostegno da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).</u></p> <p><u>2. Le operazioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono finanziamenti da altri strumenti finanziari dell'Unione/della Comunità per i medesimi obiettivi. Si provvede affinché i beneficiari del programma forniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio generale dell'Unione europea e di altre fonti, nonché informazioni sulle richieste di finanziamento in corso.</u></p>

Motivazione

Per finanziare le misure di polizia transfrontaliere, fino ad oggi era possibile utilizzare, a scelta, il programma specifico della Commissione europea «Prevenzione e lotta contro la criminalità» (programma ISEC) o l'Obiettivo 3 del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), applicando il principio di complementarità di cui all'articolo 11 della decisione 2007/125/GAI del Consiglio. Mentre le misure rientranti nel programma ISEC erano finanziate centralmente dall'Unione, il sostegno a titolo dell'Obiettivo 3 era gestito in maniera decentrata. L'articolo 14 del regolamento proposto per il Fondo sicurezza interna (FSI) abroga la decisione del Consiglio del 2007 per il futuro periodo finanziario, abolendo così anche il principio di complementarità tra gli strumenti dell'Unione. Non sarà quindi più possibile scegliere tra l'FSI e il sostegno a titolo dell'Obiettivo 3. Ai vantaggi di un impiego flessibile dei diversi strumenti di sostegno, tuttavia, non è opportuno rinunciare: se l'abolizione della complementarità mira a evitare doppi finanziamenti, allora è sufficiente tener conto di tale rischio in sede di erogazione del sostegno finanziario. Si propone pertanto di aggiungere, nel regolamento proposto per l'FSI, un articolo 14 bis che sancisca il principio di complementarità e contenga la clausola di tutela prevista dall'articolo 11, paragrafo 3, della decisione sul programma ISEC.

Bruxelles, 18 luglio 2012

*La presidente
del Comitato delle regioni*
Mercedes BRESSO

Parere del Comitato delle regioni «Strumenti finanziari dell'UE in materia di giustizia e cittadinanza»

(2012/C 277/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- ritiene che i programmi proposti rappresentino importanti strumenti di sostegno all'attuazione delle politiche dell'UE nei settori della giustizia, dei diritti e della cittadinanza;
- giudica le proposte compatibili con il principio di sussidiarietà, essendovi, da un lato, una significativa dimensione transfrontaliera per i settori di intervento coinvolti e, dall'altro, prevedendo l'implementazione dello spazio europeo di giustizia e dei diritti, che richiede meccanismi di cooperazione transnazionale e possibilità di *networking* per i professionisti interessati, obiettivi normalmente non conseguibili in maniera efficace attraverso la sola azione dei singoli Stati membri;
- considera che le previsioni contenute nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020 possano consentire il perseguimento di azioni con un valore aggiunto a livello europeo, finalizzate all'accrescimento dello spazio europeo di giustizia, nonché al miglioramento della promozione e tutela dei diritti delle persone, sanciti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- ribadisce il proprio impegno e la propria disponibilità a sostenere lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché a promuovere la cittadinanza europea;
- chiede alla Commissione e agli Stati membri di coinvolgere gli enti locali e regionali nell'attuazione dei programmi, con particolare riguardo all'elaborazione e allo sviluppo dei programmi di lavoro annuali;
- propone che alla procedura consultiva possa essere associato un rappresentante del Comitato delle regioni.

Relatore	Giuseppe VARACALLI (IT/ALDE), sindaco di Gerace
Testi di riferimento	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Diritti e cittadinanza" per il periodo 2014-2020 COM(2011) 758 final
	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Giustizia" per il periodo 2014-2020 COM(2011) 759 final
	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma "L'Europa per i cittadini" COM(2011) 884 final

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Considerazioni generali

1. ritiene che i programmi proposti rappresentino importanti strumenti di sostegno all'attuazione delle politiche dell'UE nei settori della giustizia, dei diritti e della cittadinanza; si tratta, infatti, di programmi che, nel loro complesso, mirano a sostenere le attività portate avanti negli Stati membri al fine di sensibilizzare la comprensione e favorire l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli Stati membri, promuovere la cooperazione transnazionale e migliorare la conoscenza dei problemi potenziali nei settori di intervento individuati, allo scopo di garantire che l'elaborazione delle politiche e delle norme sia fondata su dati concreti. Il programma "L'Europa per i cittadini", in particolare, mira a promuovere lo sviluppo di una cittadinanza dell'Unione;

2. giudica le proposte compatibili con il principio di sussidiarietà, essendovi, da un lato, una significativa dimensione transfrontaliera per i settori di intervento coinvolti e, dall'altro, prevedendo l'implementazione dello spazio europeo di giustizia e dei diritti, che richiede meccanismi di cooperazione transnazionale e possibilità di *networking* per i professionisti interessati, obiettivi normalmente non conseguibili in maniera efficace attraverso la sola azione dei singoli Stati membri;

3. valuta le proposte in linea anche con il principio di proporzionalità, avendo verificato, innanzi tutto, che la loro forma e il loro contenuto appaiano oggettivamente congrui rispetto a quanto potenzialmente necessario per raggiungere gli obiettivi previsti, nonché, inoltre, che la dotazione finanziaria complessivamente prevista per i tre programmi appaia sufficiente per un'efficace esecuzione degli stessi, tenuto anche conto che la stessa è stata opportunamente mantenuta in misura pari a quella assegnata, per i programmi attualmente in corso, per i medesimi settori di intervento, tra l'altro anche con l'espressa previsione di modificabilità in aumento in caso di adesione di un nuovo Stato membro;

4. apprezza, in complessivi termini di miglioramento della regolamentazione, le valutazioni di impatto che accompagnano

le proposte, da ritenersi sufficientemente motivate e complete, tenuto altresì conto che la Commissione europea ha anche consultato, nel corso della fase istruttoria, le parti interessate ed i relativi risultati sono confluiti nelle stesse valutazioni di impatto, così come analoga consultazione è stata effettuata, a diversi gradi, con gli enti locali e regionali;

5. considera che le previsioni contenute nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020 possano consentire il perseguimento di azioni con un valore aggiunto a livello europeo, finalizzate all'accrescimento dello spazio europeo di giustizia, nonché al miglioramento della promozione e tutela dei diritti delle persone, sanciti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

6. auspica che i programmi continuino a contribuire alla realizzazione progressiva di una sempre migliore comprensione dell'UE da parte dei cittadini, soprattutto attraverso l'incentivazione della loro partecipazione attiva, nonché a produrre un significativo rafforzamento della consapevolezza;

7. si augura che, tra l'altro, la fase attuativa dei programmi "Diritti e cittadinanza" (con riferimento all'obiettivo specifico "contribuire a rafforzare l'esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione") e "L'Europa per i cittadini" (con riferimento all'obiettivo generale "[...] accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione europea" ed all'obiettivo specifico "incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, [...]") possa anche consentire di sviluppare la conoscenza, tra i cittadini europei, della recente possibilità, loro direttamente attribuita con apposito regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini, di proporre iniziative legislative nei confronti della Commissione su questioni di competenza dell'UE, essendo pure previsto che le iniziative medesime possano essere promosse o sostenute da organizzazioni;

8. ribadisce il proprio impegno e la propria disponibilità a sostenere lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché a promuovere la cittadinanza europea;

9. ritiene necessario, con specifico riferimento al programma "Diritti e cittadinanza", in relazione alla prospettiva di genere, che trovino adeguata ed effettiva applicazione le indicazioni della proposta di regolamento contenute nel considerato n. 12 sulla continuazione e lo sviluppo dei tre programmi precedenti, con particolare riguardo al programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) ed alle sezioni "parità tra uomini e donne" e "diversità e lotta contro la discriminazione" del programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale – Progress; nell'articolo 4 (Obiettivi specifici), lettera b), con particolare riguardo all'obiettivo specifico costituito dal divieto di discriminazioni fondate sul sesso ed al principio di parità tra uomini e donne;

10. esprime, in linea di principio, apprezzamento per la prevista sostituzione dei sei programmi operativi per il periodo 2007-2013 con due programmi, ritenendo che la riduzione possa consentire una gestione più snella ed efficace delle azioni previste, anche in relazione ad un'auspicabile migliore concentrazione dei fondi e al superamento del disequilibrio geografico evidenziato, con riferimento ai programmi in corso, dalla stessa Commissione nelle schede finanziarie legislative allegate alle proposte;

11. chiede alla Commissione e agli Stati membri di coinvolgere, per quanto più possibile, gli enti locali e regionali nell'attuazione dei programmi, con particolare riguardo all'elaborazione e allo sviluppo dei programmi di lavoro annuali;

12. raccomanda, con riferimento specifico alla prevista, nonché certamente opportuna, confermata possibilità di beneficiare delle azioni previste anche in capo ad organismi privati, che la Commissione persegua anche l'obiettivo di un ulteriore affinamento dei meccanismi di verifica preventiva della qualità delle richieste;

13. evidenzia che le problematiche al centro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia rivestono particolare interesse per gli enti locali e regionali, tenuto soprattutto conto dell'impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini residenti nell'Unione e sulle funzioni proprie degli enti locali e regionali, nonché della circostanza che gli enti locali e regionali dispongono di molte competenze chiave nei settori che rientrano nell'ambito di tale spazio;

14. sottolinea che la sussidiarietà e la prossimità ai cittadini e ai residenti comportano, per gli enti locali e regionali, un approccio diretto con le preoccupazioni e le aspirazioni dei cittadini stessi, per cui frequentemente le istituzioni locali riescono a mettere in atto soluzioni innovative e appropriate;

15. segnala, con riferimento specifico al programma "Europa per i cittadini", che la partecipazione ai gemellaggi tra città, attività espressamente confermata dal programma stesso, ha positivamente consentito un validissimo scambio di esperienze tra comunità dislocate in territori diversi, con la consolidata

sperimentazione di iniziative di successo, attraverso le quali gli enti si sono anche proposti quali promotori e facilitatori di cittadinanza;

16. esprime condivisione in merito alla possibilità, contenuta nelle tre proposte di regolamento, che tutti gli organismi pubblici, tra cui gli enti locali e regionali, possano avere accesso ai programmi, rimarcando comunque l'esigenza che le procedure di applicazione non siano eccessivamente onerose, soprattutto in relazione alla prevista complementarità tra i programmi stessi ed alla connessa, nonché opportuna, possibilità di utilizzare, a condizione che il finanziamento copra distinte voci di spesa, anche risorse allocate in programmi diversi;

17. conferma la propria condivisione sugli obiettivi contenuti nei programmi già espressa in precedenti pareri, assicurando inoltre il proprio costante impegno a promuoverne e favorirne l'utilizzo anche in paesi vicini attraverso i propri organismi di cooperazione (gruppi di lavoro, comitati consultivi misti, Corleap, ARLEM), in linea con i pertinenti accordi di cooperazione e in collaborazione con la Commissione;

18. ribadisce la particolare importanza che la realizzazione di un autentico spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini riveste in un mondo caratterizzato da una sempre maggiore mobilità, compiacendosi, anche in linea con la forte promozione da tempo attivata dal Comitato delle regioni su di un sistema a più livelli per la protezione dei diritti fondamentali, del fatto che si siano compiuti progressi nella realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, collocando i cittadini al centro del progetto;

19. ritiene sempre necessario ravvicinare in modo equilibrato le questioni della sicurezza e la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, applicando strumenti coerenti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: su tale argomento non può sottacersi che l'Europa certamente dispone di un solido quadro normativo per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che nella pratica deve essere sempre migliorato con riferimento alla garanzia di effettivo esercizio di tali diritti;

20. rileva positivamente che i tre programmi, nel loro complesso, pur se con le oggettive diversità tra gli stessi, contribuiscono alla sensibilizzazione dei cittadini alla dimensione europea della loro cittadinanza, quale strumento di coinvolgimento nel processo di integrazione europea e di accrescimento della costruzione della democrazia europea;

21. rinnova alcune considerazioni già svolte nel parere adottato di recente sul nuovo quadro finanziario pluriennale dopo il 2013, laddove ha evidenziato la necessità di dotarsi delle risorse adeguate per promuovere i diritti fondamentali, la democrazia e la partecipazione dei cittadini, al fine di costruire una cittadinanza europea, anche affermando la primaria importanza, per il programma "L'Europa per i cittadini", di mettere al centro i

partenariati per sostenere la società civile a livello europeo ed inoltre osservando che la sicurezza dell'UE è strettamente legata all'avanzamento della democrazia, della buona *governance* e dello Stato di diritto nei paesi terzi, e che spetta all'Unione promuovere questi valori globalmente;

22. ricorda, ancora, di aver già precedentemente evidenziato l'opportunità di sostenere le diverse forme di cooperazione territoriale per implementare progetti e interventi che mirano a rendere effettiva la cittadinanza europea e che possano contribuire a ridurre gli ostacoli e gli oneri amministrativi e burocratici, anche attraverso la diffusione delle molteplici buone pratiche nell'ambito dei servizi transfrontalieri, quali, ad esempio, quelle attuate in materia di sanità e di multilinguismo;

23. si augura che le azioni previste su tali fondamentali aspetti possano trovare attenzione prioritaria nei programmi di lavoro annuali, con particolare riguardo ai programmi "Diritti e cittadinanza" e "L'Europa per i cittadini";

24. riconosce che la fusione nei futuri due programmi dei precedenti sei in materia di "Giustizia" e di "Diritti e cittadinanza", nonché la riformulazione del programma "L'Europa per i cittadini", può rendere più flessibile la definizione delle priorità nel corso dei sette anni di programmazione, abbassando i costi di gestione a livello europeo, riducendo gli oneri burocratici per i beneficiari e consentendo una più adeguata ed efficace trasversalità dei progetti che perseguono diversi obiettivi dei programmi stessi;

25. ribadisce, con specifico riguardo alle problematiche della giustizia, quanto già sostenuto in merito alla necessità di coordinare e integrare le politiche in materia di giustizia e affari interni con le altre politiche dell'Unione, con particolare riguardo alla politica estera e a quella economica e sociale, derivando certamente da un miglior coordinamento tra le citate politiche un rafforzamento della loro complessiva efficacia;

26. condivide l'assunto che la promozione della cittadinanza costituisce una tematica trasversale di cui occorre tener conto in altre azioni dell'Unione europea, per cui le previste sinergie con lo strumento di assistenza preadesione (IPA) costituiscono rilevanti momenti relazionali per garantire che i futuri cittadini dell'Unione siano informati sulla cittadinanza europea e conoscano sempre meglio i loro diritti e doveri;

27. auspica, quindi, che vengano messe in atto soluzioni concrete che consentano di realizzare la complementarità e le sinergie tra i programmi proposti ed altri strumenti dell'Unione, invitando la Commissione a fornire, con carattere di continuità, informazioni sulle modalità applicative da porre in essere per garantire le dette complementarità e sinergie;

28. manifesta preoccupazione in ordine all'obiettivamente insufficiente possibilità, per gli enti locali e regionali, di efficace coinvolgimento nella fase elaborativa dei programmi di lavoro

annuali e nella valutazione di almeno due dei tre programmi specifici: il processo di costruzione dell'Europa dei cittadini non deve mai prescindere dalla concreta partecipazione, in ogni fase, degli enti locali e regionali, livelli istituzionali essenziali e di garanzia per processi decisionali di più ampia legittimità democratica;

29. chiede, quindi, che venga garantita la partecipazione formale degli enti locali e regionali, attraverso il Comitato delle regioni, nella fase elaborativa dei programmi annuali di attività dei programmi "Diritti e cittadinanza" e "L'Europa per i cittadini";

30. ritiene, inoltre, con riferimento alle relazioni, predisposte dalla Commissione, di valutazione intermedia ed ex post del programma "Diritti e cittadinanza", di poter responsabilmente esprimere il proprio giudizio, come peraltro formalmente previsto in relazione al programma "L'Europa per i cittadini", per cui chiede una specifica disposizione in tal senso nella proposta riferita al programma "Diritti e cittadinanza";

31. chiede che la misurazione del conseguimento degli obiettivi specifici del programma "Diritti e Cittadinanza" dipenda anche dalla raccolta di dati qualitativo-quantitativi sul rispetto, l'esercizio e l'attuazione dei diritti stessi, ritenendo che il previsto riferimento alla percezione a livello europeo non consenta un'adeguata misurazione in termini di risultato; ricorda in tale contesto anche i lavori dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali e dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere nel campo dell'elaborazione di indicatori specifici e di studi comparativi;

32. condivide l'importante ruolo che le attuali proposte di programma dovrebbero svolgere, attraverso le previste attività di sensibilizzazione e di informazione, per i cittadini europei, soprattutto in relazione al pieno accesso alle informazioni, presupposto sempre più indispensabile per una partecipazione politica attiva, principio già precedentemente enunciato dal Comitato con espresso invito, formulato ai propri membri, ad adoperarsi affinché l'accesso alle informazioni sia efficacemente garantito nei singoli Stati;

33. ritiene, con riferimento specifico al programma "Giustizia", che la prevista prosecuzione degli scambi di operatori degli apparati giudiziari nazionali, inquadrabili nel più ampio contesto della rete giudiziaria europea, rafforzi l'avviato percorso di progressiva affermazione del riconoscimento reciproco dei sistemi giudiziari, migliorando anche la fiducia reciproca;

34. sostiene con particolare convinzione, quindi, la specifica proposta di finanziare attività di formazione per gli operatori dei sistemi giudiziari, come previsto dall'articolo 6 della proposta relativa al programma "Giustizia", essendo la formazione e la conoscenza elementi essenziali per costruire un'Europa della giustizia;

35. raccomanda di porre particolare attenzione, sul punto, al fine di garantire l'effettivo coinvolgimento dell'intera gamma di professionalità, pubbliche e private, che operano nell'ambito dei sistemi giudiziari;

36. ritiene, con riferimento alle attività di formazione finanziate nel quadro del programma "Diritti e cittadinanza", che le stesse debbano comprendere anche l'educazione alla cittadinanza europea di coloro che intendono acquisire la cittadinanza di uno Stato membro, nonché dei soggetti in età scolare, condividendo e sostenendo il principio della promozione della cittadinanza attiva dei giovani attraverso l'istruzione;

37. condivide il sostegno finanziario per la definizione di moduli formativi online previsti nella proposta di programma, in linea con l'invito del Comitato delle regioni a promuovere interventi per l'educazione alla cittadinanza attraverso i media e le TIC;

38. individua nei programmi "Giustizia" e "Diritti e cittadinanza" anche un adeguato mezzo di rafforzamento del consistente potenziale degli enti locali e regionali in materia di cooperazione transfrontaliera per quanto riguarda le questioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

39. esprime, in linea di principio, ampia condivisione sull'approccio maggiormente orientato ai risultati prescelto dalla Commissione in relazione ai tre programmi, fondamentalmente incentrato sul meccanismo degli indicatori di misurazione del conseguimento degli obiettivi perseguiti dai programmi stessi, evidenziando comunque che un elenco completo di indicatori è contenuto soltanto nella proposta relativa al programma "L'Europa per i cittadini", mentre, ad esempio, quella riguardante il programma "Giustizia" individua un unico indicatore per ogni obiettivo e accenna ad una serie non definita di altri indicatori,

per cui suggerisce una più ampia specificazione complessiva, con preferibile riferimento a parametri, oltre che quantitativi, anche qualitativi;

40. evidenzia che la proposta relativa al programma "L'Europa per i cittadini" prevede una struttura più flessibile rispetto a quella del programma attualmente in corso, per cui non risultano preventivamente indicate quote assegnabili alle singole azioni perseguibili con il nuovo programma;

41. manifesta, sul punto, l'idea che i gemellaggi tra città, oltre a poter ancora beneficiare del sostegno del programma, debbano poter pure disporre di una quota fissa preventivamente indicata, che nel programma attualmente in corso è pari a quasi un terzo della dotazione complessiva e può essere mantenuta in analoga misura;

42. chiede, quindi, che una congrua quota del bilancio complessivo stanziato per il programma "L'Europa per i cittadini" sia destinata alle attività intraprese nel quadro dei gemellaggi, tenuto soprattutto conto del rilevante e riconosciuto ruolo che i gemellaggi rivestono nell'ormai consolidato processo di contatti forti e sostenibili tra i cittadini, compresi quelli dei paesi terzi;

43. rammenta che, avendo recentemente il Parlamento europeo e il Consiglio introdotto il marchio del patrimonio europeo come strumento teso a valorizzare il patrimonio culturale comune degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, il programma "L'Europa per i cittadini" possa anche sfruttare, per il conseguimento degli obiettivi previsti, il potenziale dei siti che saranno insigniti di questo nuovo marchio, al pari dell'analoga rilevanza ormai riconosciuta all'istituzione delle capitali europee della cultura per promuovere l'identità e la cittadinanza europee.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

DIRITTI E CITTADINANZA – COM(2011) 758 final

Emendamento 1

Articolo 4, paragrafo 2

Obiettivi specifici

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Gli indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi enunciati al paragrafo 1 sono, fra gli altri, la percezione a livello europeo del rispetto, dell'esercizio e dell'attuazione di tali diritti e il numero di denunce.	Gli indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi enunciati al paragrafo 1 sono, fra gli altri, la percezione a livello europeo del rispetto, dell'esercizio e dell'attuazione di tali diritti e il numero di denunce. <u>la percezione a livello europeo del rispetto, dell'esercizio e dell'attuazione di tali diritti e il numero di denunce, e i dati qualitativi e quantitativi raccolti, a livello europeo, sul rispetto, sull'esercizio e sull'attuazione di tali diritti e il numero di denunce.</u>

Motivazione

Appare più concreto, al fine di una misurazione effettiva del conseguimento degli obiettivi specifici del programma, fare riferimento alla rilevazione di dati qualitativi e quantitativi, tenuto conto che il concetto di "percezione" potrebbe prestarsi a valutazioni più sfumate e non adeguatamente rappresentative del conseguimento stesso.

DIRITTI E CITTADINANZA – COM(2011) 758 final

Emendamento 2

Articolo 9, paragrafo 1

Procedura di comitato

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. <u>Alla procedura consultiva può essere associato un rappresentante del Comitato delle regioni.</u>

Motivazione

Si ritiene utile e necessario che l'adozione dei programmi di lavoro annuali, attraverso i quali si attua l'intero programma, preveda la partecipazione, accanto al comitato composto da rappresentanti degli Stati membri che assiste la Commissione, di un rappresentante del Comitato delle regioni.

Trattandosi, infatti, di attività esecutiva di programmi per la quale sono fortemente impegnati anche gli enti locali e regionali, la loro partecipazione alla fase di elaborazione dei programmi di lavoro annuali, attraverso l'istituzione europea (Comitato delle regioni) che li rappresenta, consente una costruzione dal basso dei programmi medesimi anche in sintonia con le esigenze manifestate dai cittadini europei.

Inoltre la partecipazione del Comitato delle regioni alla fase elaborativa annuale si pone in simmetria con la previsione della competenza dello stesso, all'interno della procedura legislativa di adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, per l'espressione formale del presente parere.

DIRITTI E CITTADINANZA – COM(2011) 758 final

Emendamento 3

Articolo 12, paragrafo 2

Monitoraggio e valutazione

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio: a) al più tardi entro la metà del 2018, una relazione di valutazione intermedia; b) una relazione di valutazione ex post.	La Commissione fornisce al Parlamento europeo, e al Consiglio, <u>al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:</u> a) al più tardi entro la metà del 2018, una relazione di valutazione intermedia; b) una relazione di valutazione ex post.

Motivazione

Appare quanto mai necessario omologare la fase di monitoraggio e valutazione dei programmi "Diritti e cittadinanza" e "L'Europa per i cittadini": per quest'ultimo programma, infatti, è espressamente prevista, all'art. 14 (Monitoraggio e valutazione), n. 3 della proposta della Commissione, che la Commissione stessa presenti una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione ex post, oltre che al Parlamento europeo e al Consiglio, anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Non si ravvisano motivazioni valide, quindi, per mantenere la previsione dell'art. 12, n. 2 della proposta relativa al programma "Diritti e cittadinanza", che non include il Comitato economico e sociale europeo ed il Comitato delle regioni tra i destinatari delle medesime relazioni di valutazione intermedia ed ex post: l'emendamento, quindi, provvede alla necessaria integrazione.

GIUSTIZIA – COM(2011) 759 final

Emendamento 1

Articolo 7

Partecipazione

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>1. L'accesso al programma è aperto a tutti gli organismi e le entità pubblici e/o privati ed entità aventi la propria sede legale:</p> <p>a) negli Stati membri;</p> <p>b) nei paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;</p> <p>c) nei paesi in via di adesione e nei paesi candidati effettivi e potenziali, conformemente ai principi e condizioni generali sanciti dagli accordi quadro conclusi con detti paesi in merito alla loro partecipazione ai programmi dell'Unione;</p> <p>d) in Danimarca, sulla base di un accordo internazionale.</p> <p>2. Organismi ed entità pubblici e/o privati ed entità aventi la propria sede legale in altri paesi terzi, in particolare in quelli in cui si applica la politica europea di vicinato, possono essere associati alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla loro realizzazione.</p>	<p>1. L'accesso al programma è aperto a tutti gli organismi e le entità pubblici e/o privati ed entità aventi la propria sede legale:</p> <p>a) negli Stati membri;</p> <p>b) nei paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;</p> <p>c) nei paesi in via di adesione e nei paesi candidati effettivi e potenziali, conformemente ai principi e condizioni generali sanciti dagli accordi quadro conclusi con detti paesi in merito alla loro partecipazione ai programmi dell'Unione;</p> <p>d) in Danimarca, sulla base di un accordo internazionale.</p> <p>2. Organismi ed entità pubblici e/o privati ed entità aventi la propria sede legale in altri paesi terzi, in particolare in quelli in cui si applica la politica europea di vicinato, possono essere associati alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla loro realizzazione.</p>

Motivazione

I commi 1 e 2 aggiungono, nell'elencazione dei potenziali beneficiari del programma, entità non meglio precisate; considerato che entrambi i commi, precedentemente, fanno riferimento ad organismi ed entità pubblici e/o privati, l'ulteriore aggiunta di "entità" appare superflua e, quindi, da eliminare.

L'EUROPA PER I CITTADINI – COM(2011) 884 final

Emendamento 1

Articolo 9, paragrafo 1

Comitato

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	<p>La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p><u>Alla procedura consultiva può essere associato un rappresentante del Comitato delle regioni.</u></p>

Motivazione

Si ritiene utile e necessario che l'adozione dei programmi di lavoro annuali, attraverso i quali si attua l'intero programma, preveda la partecipazione, accanto al comitato composto da rappresentanti degli Stati membri che assiste la Commissione, di un rappresentante del Comitato delle regioni.

Trattandosi, infatti, di attività esecutiva di programmi per la quale sono fortemente impegnati anche gli enti locali e regionali, la loro partecipazione alla fase di elaborazione dei programmi di lavoro annuali, attraverso l'istituzione europea (Comitato delle regioni) che li rappresenta, consente una costruzione dal basso dei programmi medesimi anche in sintonia con le esigenze manifestate dai cittadini europei.

Bruxelles, 18 luglio 2012

*La presidente
del Comitato delle regioni*
Mercedes BRESSO

Parere del Comitato delle regioni «Un meccanismo di monitoraggio e comunicazione in materia di emissioni di gas a effetto serra»

(2012/C 277/07)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- accoglie con favore il tentativo della Commissione di razionalizzare e semplificare gli attuali obblighi di monitoraggio e comunicazione in materia di gas a effetto serra, ma chiede di apportare delle modifiche alla proposta della Commissione al fine di integrarvi una dimensione territoriale/regionale per quanto concerne le emissioni di gas a effetto serra nonché le proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio;
- chiede che tutti i dati/le metodologie utilizzati vengano messi a disposizione del pubblico e non siano di proprietà privata, siano trasparenti e, di conseguenza, riproducibili, e vengano messi a punto da un ente come l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) per evitare problemi legati alla compresenza di parametri diversi e agevolare gli interventi in un quadro politico caratterizzato da una *governance* multilivello;
- chiede che la considerazione dell'impatto territoriale sulle emissioni trovi concretamente spazio nel vasto complesso di politiche, programmi, finanziamenti e progetti della Commissione;
- segnala alla Commissione le iniziative del Patto dei sindaci, il progetto *ClimAct Regions*, il registro *Carbonn* delle città per il clima e il progetto EUCO2 80/50 quali esempi di attività eccellenti e di risonanza internazionale per la riduzione delle emissioni di CO₂ realizzate a livello regionale;
- raccomanda l'armonizzazione delle proiezioni degli Stati membri in modo da poter disporre di una serie uniforme di proiezioni, con particolare riguardo alla comunicazione sull'utilizzo delle energie rinnovabili e il ricorso all'efficienza energetica;
- ribadisce la richiesta, formulata alla 17a Conferenza delle parti (COP 17) di Durban e in occasione delle precedenti conferenze della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che vengano riconosciute le azioni di adattamento e attenuazione dei cambiamenti climatici intraprese a livello locale e regionale.

Relatore	Neil SWANNICK (UK/PSE), membro del consiglio comunale di Manchester
Testo di riferimento	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea
	COM(2011) 789 final

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1. Introduzione

1.1 L'elaborazione della proposta di regolamento concernente «un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea» (di seguito: «la proposta») è in larga misura una diretta conseguenza degli accordi di Cancún e, in parte, della decisione 406/2009/CE e della direttiva 2009/29/CE. La base giuridica della proposta è l'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito: il TFUE).

1.2 Le disposizioni della decisione 406/2009/CE, della direttiva 2009/29/CE e del TFUE – di seguito denominati «il quadro regionale» –, considerate globalmente, prevedono un maggior coinvolgimento del livello regionale nelle azioni di attenuazione rispetto alla proposta nella sua formulazione attuale. Il Comitato delle regioni (CdR) chiede di apportare delle modifiche alla proposta al fine di integrarvi una dimensione territoriale/regionale per quanto concerne:

- le emissioni di gas a effetto serra, e
- le proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio.

Inoltre, è necessario che i dati/le metodologie utilizzati/e:

- vengano messi a disposizione del pubblico e non siano di proprietà privata;
- siano trasparenti e, di conseguenza, riproducibili, e
- vengano messi a punto da un ente come l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) per evitare problemi legati alla presenza di parametri diversi,

al fine di agevolare gli interventi in un quadro politico caratterizzato da una *governance* multilivello.

Il CdR chiede che le proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio prendano in considerazione anche le «emissioni legate ai consumi», cioè quelle associate alle importazioni di beni e servizi. Dovrebbero inoltre tener conto di tutte le ripercussioni, intenzionali o meno, derivanti da una politica che porta ad «esportare» le emissioni di uno Stato membro al di fuori dei suoi confini. Un ottimo esempio di tale fenomeno, spesso denominato «localizzazione delle emissioni di carbonio» (*carbon leakage*), è la delocalizzazione dell'industria pesante

all'estero. Le proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio dovrebbero tener conto di questo fenomeno e indicare chiaramente le azioni intraprese per contrastarlo. Si tratta di un passo importante per stabilire quale sia il vero ruolo dell'Europa nello sforzo di riduzione globale delle emissioni.

Inoltre, la considerazione dell'impatto territoriale sulle emissioni dovrebbe trovare concretamente spazio nel vasto complesso di politiche, programmi, finanziamenti e progetti della Commissione.

Il CdR ribadisce la richiesta, formulata alla 17a Conferenza delle parti (COP 17) di Durban e in occasione delle precedenti conferenze della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che vengano riconosciute le azioni di adattamento e attenuazione dei cambiamenti climatici intraprese a livello locale e regionale.

1.3 Il CdR concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'Unione europea può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, tenuto conto del fatto che gli obiettivi del regolamento proposto, nell'ambito degli impegni sottoscritti con l'adesione alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell'azione prevista, possono quindi essere meglio conseguiti a livello dell'UE; il CdR conviene altresì con la Commissione quanto al fatto che il regolamento proposto si limita alle misure necessarie per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo 5 del TUE.

2. Osservazioni generali

2.1 Il CdR accoglie con favore:

- sia la proposta in sé che la consultazione delle parti interessate e la valutazione d'impatto che l'hanno preceduta;
- la presentazione, accanto ai dati inseriti negli inventari, delle proiezioni e delle azioni di attenuazione;
- l'impegno ad armonizzare l'attività di monitoraggio e comunicazione a livello internazionale e quella realizzata dalla Commissione europea, nonché ad agevolare l'attuazione del meccanismo di monitoraggio e di comunicazione. Tuttavia, ci attendiamo che la Commissione estenda il campo di applicazione della proposta sulla base degli impegni previsti nel «quadro regionale»;
- il fatto che la proposta tenti di razionalizzare e semplificare gli attuali obblighi di monitoraggio e comunicazione;

- l'armonizzazione tra le previsioni sulle emissioni di gas a effetto serra e quelle sulle emissioni atmosferiche a livello locale;
- il meccanismo di compensazione dell'UE, auspicando che esso costituisca un utile strumento per i responsabili politici nazionali, regionali e locali impegnati nell'azione per il clima;
- il fatto che il regolamento proposto prenda in considerazione anche altri effetti del trasporto aereo sul riscaldamento globale oltre a quelli causati dalle emissioni di CO₂.

2.2 Aspetti finanziari

Poiché la realizzazione della politica in materia di cambiamenti climatici comporta spesso una vera e propria gara per l'assegnazione dei finanziamenti tra le due componenti «attenuazione» e «adattamento», il CdR esprime preoccupazione in merito ai seguenti punti:

- il fatto che la proposta consideri espressamente l'adattamento come una questione «locale», **senza tuttavia menzionare chiaramente come tale anche l'attenuazione, sarà di ostacolo, a lungo termine, ad una politica di attenuazione efficace;**
- non vengono forniti orientamenti in merito al vero e proprio ampliamento del campo di applicazione che la proposta comporta per gli Stati membri. Questi orientamenti sono necessari poiché serviranno ad evitare spese eccessive a carico degli operatori che metteranno in pratica, in definitiva, gran parte delle modifiche contenute nella proposta;
- non è previsto che almeno il 30 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione venga destinato alle regioni; una simile disposizione è invece necessaria per contribuire a raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020 per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica;
- gli ulteriori obblighi di monitoraggio e comunicazione introdotti dalla proposta comporteranno probabilmente nuovi oneri amministrativi, tecnici e finanziari anche per le regioni, oneri che dovrebbero quindi essere proporzionati;
- occorre evitare di prefiggersi miglioramenti progressivi marginali delle serie di dati se questo può ostacolare l'attuazione della politica di attenuazione o di adattamento.

2.3 Inventario e dati relativi alle emissioni

Un inventario delle emissioni serve a tracciare un quadro, attuale o riferito al passato, del livello di emissioni, e a informare le parti in causa della situazione attuale in materia di interventi di attenuazione. Di conseguenza:

- esso è molto più utile se associato a una strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio in una prospettiva a breve, medio e lungo termine;

- una volta adottato, il regolamento proposto consentirà di raccogliere dati sulle emissioni che saranno essenziali per comprendere l'orientamento strategico, le priorità e i risultati dell'UE, degli Stati membri e delle regioni;
- per un loro impiego ottimale, tuttavia, questi dati dovrebbero essere corredati dei dati fondamentali relativi ai risultati socioeconomici che vengono periodicamente consultati dai decisori politici.

L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) ha un ruolo importante da svolgere nello sviluppo e nell'applicazione di metodologie coerenti, come pure nell'aiutare gli Stati membri a realizzare gli inventari sulle emissioni.

- La raccolta e la qualità dei dati sulle emissioni dovrebbero essere di competenza diretta dell'ufficio statistico centrale dell'Unione europea, che dovrebbe disporre di una **procedura centralizzata** solida e trasparente con **obblighi di rendicontazione** per verificare l'esattezza/l'attendibilità delle serie di dati fornite dagli Stati membri e delle diverse proiezioni e strategie nazionali di sviluppo a basse emissioni di carbonio.
- Ciascuno Stato membro dovrebbe fornire i seguenti dati sul rilascio cumulativo totale di emissioni dal 1990 ad oggi:
 - emissioni registrate all'interno dello Stato membro (indicare le fonti);
 - emissioni compensate da cambiamenti di uso del suolo, e
 - emissioni compensate a norma dell'articolo 5 della decisione 406/2009/CE.

Questi dati sono molto rilevanti, poiché integrano l'obiettivo globale di una riduzione delle emissioni del 20 % al fine di mantenere l'aumento del riscaldamento globale al di sotto di 2 °C.

2.4 Attuazione della politica

Il CdR chiede che le proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio comportino una dimensione territoriale/regionale dichiarata e quantificata, poiché:

- la componente territoriale consente di monitorare più adeguatamente i progressi compiuti e i dati oggettivi che li corroborano rispetto ad una generica presentazione dei dati a livello nazionale;
- essendo più vicine ai cittadini di quanto non lo siano gli Stati membri, le regioni sono in grado di informare il pubblico sulle questioni legate al clima, realizzando così uno degli obiettivi del meccanismo di monitoraggio e di comunicazione.

Gli enti regionali, che dispongono di preziose competenze specialistiche, hanno presentato il loro lavoro alle conferenze della UNFCCC. Si dovrebbero impiegare al meglio le competenze e l'esperienza da essi maturata nell'affrontare gli effetti (più gravi a livello locale) e le cause dei cambiamenti climatici, coinvolgendoli fin dalle prime fasi nello sviluppo di azioni tese ad attenuare il fenomeno e ad adattarvisi.

- A questo proposito, segnaliamo alla Commissione le iniziative del Patto dei sindaci, il progetto *ClimAct Regions*, il registro *Carbonn* delle città per il clima, il Consiglio internazionale per le iniziative ambientali locali (ICLEI) e il progetto EUCO2 80/50 quali esempi di attività eccellenti e di risonanza internazionale per la riduzione delle emissioni di CO₂ realizzate a livello regionale.
- La richiesta del CdR di una maggiore attenzione alla dimensione territoriale/regionale è in linea con il «quadro regionale».
- Serve inoltre a trasmettere un chiaro messaggio politico in questa direzione.
- Occorrerebbe tener presente che gli effetti della politica nazionale in termini di riduzione delle emissioni variano da regione a regione all'interno di uno stesso Stato membro.
- È necessario intervenire più vicino alla fonte delle emissioni: in questo modo, se vengono forniti dati che possono essere utilizzati a livello locale, vi sono maggiori probabilità di passare all'azione.
- Considerate le disposizioni degli articoli 191 e 192 del TFUE, iniziative di questo tipo sarebbero proporzionate.
- Le regioni contribuiranno in misura diversa alla riduzione delle emissioni in funzione dei rispettivi quadri economici e delle infrastrutture di cui dispongono. I livelli di riduzione delle emissioni varieranno da regione a regione sia all'interno di uno stesso Stato membro che su scala UE.
- Pur essendo più vicini ai territori in cui viene attuata la politica, gli enti regionali non sono regolarmente consultati dai governi nazionali sulle questioni legate al clima.
- Non si può conseguire l'obiettivo dell'attenuazione dei cambiamenti climatici mediante un approccio calato dall'alto.

Inoltre, è necessario un riconoscimento delle attività di assistenza tecnica e finanziaria a favore dei paesi in via di sviluppo che gli enti regionali svolgono nel quadro di programmi di cooperazione decentrata.

2.5 Adattamento

Dal momento che attualmente le strategie di adattamento non sono obbligatorie, introdurre degli obblighi di comunicazione sulle azioni nazionali di adattamento (articolo 16) può sembrare incongruo, sebbene questo ovviamente non significhi che un tale obbligo non sia necessario.

Il CdR ribadisce la richiesta che un rappresentante degli enti locali e regionali sieda in organismi quali il nuovo Comitato per l'adattamento. Rimandiamo al Patto di Città del Messico del 2010 e alla Carta di Durban per l'adattamento firmata nella città sudafricana nel 2011.

2.6 Proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio: trasparenza e proprietà dei dati

Sia le autorità nazionali che gli enti regionali e locali necessitano di strumenti, misure, istruzioni e orientamenti da parte della Commissione europea e dell'AEA al fine di:

- elaborare le proiezioni e le strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio;
- mettere a punto i meccanismi di monitoraggio;
- disporre di un accesso ai dati tempestivo ed efficiente in termini di costi;
- evitare la mercificazione e la proliferazione dei dati e degli strumenti di raccolta dati;
- assicurare la coerenza tra le proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio;
- rafforzare la qualità e l'attendibilità dei dati, oltre che il livello di fiducia in tali informazioni;
- rispettare gli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto, dagli accordi di Cancún e dalla Piattaforma di Durban per un'azione rafforzata.

Chiediamo all'AEA di elaborare, oltre agli inventari nazionali e alle statistiche sull'attenuazione, delle serie di dati integrate e trasparenti consultabili online, dotate di filtri per ottenere risultati ripartiti per Stato membro, regione e livello subregionale e in base al settore, che consentano l'analisi comparata, la standardizzazione e l'esame a fronte dei dati socioeconomici.

2.7 Emissioni generate dal trasporto aereo e marittimo

La proposta di regolamento è poco chiara per quanto riguarda il trattamento delle comunicazioni sulle emissioni generate dal trasporto aereo e marittimo, e ciò per i seguenti motivi:

- a giudizio del CdR, questa scarsa chiarezza deriva da un'errata interpretazione della categoria di fonti di emissioni «1.A.3.A trasporto aereo»: nelle intenzioni della Commissione, devono essere considerate pari a zero le emissioni di aeromobili privati (piuttosto che quelle di aeromobili commerciali), ossia prevalentemente gli aeromobili leggeri e gli elicotteri che utilizzano principalmente aerodromi privati di piccole dimensioni. Questo dovrebbe essere chiaramente indicato nella proposta di regolamento;
- non viene fornita alcuna metodologia per le emissioni del trasporto marittimo generate da imbarcazioni che attraccano nei porti dell'UE; pertanto, nella proposta di regolamento dovrebbe essere espressamente indicato che prima di mettere a punto una metodologia la Commissione attende l'adozione di una normativa in materia.

3. Conclusioni

Il CdR esprime preoccupazione per la scarsa attenzione alla dimensione regionale della proposta: a suo giudizio, una simile occasione mancata sarà di ostacolo alla realizzazione della politica di attenuazione. Ritene quindi che il testo della Commissione rappresenterà un passo in avanti se verrà espressamente messa in risalto la dimensione regionale. Il CdR accoglie con favore l'attenzione particolare riservata alle proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 1 – Oggetto

Testo della Commissione	Emendamento del CdR
Il presente regolamento istituisce un meccanismo per [...]	Il presente regolamento istituisce un meccanismo per [...]
(e) comunicare le emissioni di CO ₂ prodotte dai trasporti marittimi;	(e) comunicare le emissioni di CO₂ prodotte dai trasporti marittimi <u>applicare un meccanismo di comunicazione ai trasporti marittimi qualora sia istituita una normativa in materia;</u>
(f) monitorare e comunicare l'impiego di proventi generati dalla vendita all'asta di quote ai sensi dell'articolo 3 <i>quinquies</i> , paragrafi 1 e 2 o dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, conformemente agli articoli 3 <i>quinquies</i> , paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 3, della stessa direttiva;	(f) monitorare e comunicare l'impiego di proventi generati dalla vendita all'asta di quote ai sensi dell'articolo 3 <i>quinquies</i> , paragrafi 1 e 2 o dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, conformemente agli articoli 3 <i>quinquies</i> , paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 3, della stessa direttiva;
(g) monitorare e comunicare le azioni intraprese dagli Stati membri per adattarsi alle inevitabili conseguenze dei cambiamenti climatici;	(g) monitorare e comunicare le azioni intraprese dagli Stati membri <u>e dalle regioni al loro interno</u> per adattarsi alle inevitabili conseguenze dei cambiamenti climatici;
(h) valutare i progressi compiuti dagli Stati membri verso l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della decisione n. 406/2009/CE;	(h) <u>valutare i progressi compiuti dagli Stati membri e dalle regioni al loro interno</u> verso l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della decisione n. 406/2009/CE;
(i) raccogliere informazioni e dati necessari a sostenere l'elaborazione delle future politiche unionali in materia di cambiamenti climatici e la relativa valutazione.	(i) raccogliere informazioni e dati necessari a sostenere l'elaborazione delle future politiche unionali in materia di cambiamenti climatici e la relativa valutazione.

Motivazione

La proposta di regolamento non prevede un meccanismo di comunicazione per le emissioni prodotte dai trasporti marittimi. Il CdR ritiene che, qualora venga adottata una nuova normativa che lo imponga, verrà introdotto anche un simile meccanismo di comunicazione.

Poiché i meccanismi raccomandati si applicheranno prevalentemente a livello locale e regionale, la proposta della Commissione dovrebbe fare più precisamente riferimento a tale livello.

Emendamento 2

Articolo 2 – Campo di applicazione

Testo della Commissione	Emendamento del CdR
Il presente regolamento si applica:	Il presente regolamento si applica:
(a) alle strategie finalizzate a uno sviluppo a basse emissioni di carbonio dell'Unione europea e degli Stati membri e a ogni loro aggiornamento conformemente alla decisione n. 1/CP.16;	(a) alle strategie finalizzate a uno sviluppo a basse emissioni di carbonio dell'Unione europea e degli Stati membri e a ogni loro aggiornamento conformemente alla decisione n. 1/CP.16;
(b) alle emissioni dei gas a effetto serra di cui all'allegato I prodotte dai settori e dalle fonti e all'assorbimento tramite pozzi, disciplinati dagli inventari nazionali dei gas serra, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della convenzione UNFCCC ed emessi all'interno del territorio degli Stati membri;	(b) alle emissioni dei gas a effetto serra di cui all'allegato I prodotte dai settori e dalle fonti e all'assorbimento tramite pozzi, disciplinati dagli inventari nazionali dei gas serra, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della convenzione UNFCCC ed emessi all'interno del territorio degli Stati membri;
(c) alle emissioni di gas a effetto serra che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE;	(c) alle emissioni di gas a effetto serra che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE;
(d) alle emissioni di gas a effetto serra generate dalle imbarcazioni marine che fanno scalo nei porti degli Stati membri;	(d) alle emissioni di gas a effetto serra generate dalle imbarcazioni marine che fanno scalo nei porti degli Stati membri;
(e) agli impatti sul clima di sostanze diverse dal CO ₂ , causati dalle emissioni generate dal settore del trasporto aereo;	(e) agli impatti sul clima di sostanze diverse dal CO ₂ , causati dalle emissioni generate dal settore del trasporto aereo;
(f) alle proiezioni dell'Unione europea e degli Stati membri delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, nonché alle politiche e alle misure adottate dagli Stati membri;	(f) alle proiezioni dell'Unione europea e degli Stati membri delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, nonché alle politiche e alle misure adottate dagli Stati membri;
(g) al sostegno finanziario e tecnologico apportato ai paesi in via di sviluppo, globalmente, per progetto e per paese;	(g) al sostegno finanziario e tecnologico apportato ai paesi in via di sviluppo, globalmente, per progetto e per paese;

Testo della Commissione	Emendamento del CdR
(h) all'impiego di proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote di emissioni ai sensi degli articoli 3 quinquies, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE; (i) alle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici condotte a livello nazionale e regionale dagli Stati membri.	(h) all'impiego di proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote di emissioni ai sensi degli articoli 3 quinquies, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE; (i) alle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici condotte a livello nazionale e regionale dagli Stati membri; <u>(j) alle azioni di attenuazione dei cambiamenti climatici condotte a livello nazionale e regionale dagli Stati membri.</u>

Motivazione

La proposta deve fare riferimento in modo esplicito sia alle azioni di adattamento che a quelle di attenuazione.

Emendamento 3

Articolo 3 – Definizioni

Testo della Commissione	Emendamento del CdR
Ai fini del presente regolamento si intende per: [...] (13) «sistema nazionale delle politiche, misure e proiezioni», sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituito in uno Stato membro per la comunicazione delle politiche e delle misure e la preparazione e comunicazione delle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, come previsto dall'articolo 13 del presente regolamento;	Ai fini del presente regolamento si intende per: [...] (13) «sistema nazionale delle politiche, misure e proiezioni», sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituito in uno Stato membro per la comunicazione delle politiche e delle misure e la preparazione e comunicazione delle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, <u>utilizzando metodi approvati dalla Commissione europea per garantirne la coerenza con i sistemi nazionali degli altri Stati membri,</u> come previsto dall'articolo 13 del presente regolamento;

Motivazione

È necessario garantire coerenza nel modo di considerare le politiche, le misure e le proiezioni nei diversi Stati membri.

Emendamento 4

Articolo 4 – Strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio

Testo della Commissione	Emendamento del CdR
[...] 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o in base a un calendario concordato a livello internazionale nel quadro del processo UNFCCC. 3. La Commissione e gli Stati membri mettono immediatamente a disposizione dell'opinione pubblica le proprie strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio e ogni relativo aggiornamento.	[...] 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio <u>determinata su base territoriale</u> un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o in base a un calendario concordato a livello internazionale nel quadro del processo UNFCCC. 3. La Commissione e gli Stati membri mettono immediatamente a disposizione dell'opinione pubblica le proprie strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio, <u>compresi i calcoli e i dati su cui sono basate,</u> e ogni relativo aggiornamento.

Motivazione

Per dimostrare che le strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio sono frutto di una matura riflessione e considerazione, esse devono tener conto della dimensione territoriale, anche perché altrimenti sarà difficile attuarle concretamente «sul campo».

Per l'analisi strategica e la trasparenza delle politiche adottate è essenziale comprendere i metodi con cui sono state realizzate le proiezioni e svolti i calcoli sullo sviluppo a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 5

Articolo 5 – Sistemi nazionali di inventario

Testo della Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Gli Stati membri istituiscono, gestiscono e cercano di migliorare continuamente i sistemi nazionali di inventario per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra riportati nell'allegato I al presente regolamento e garantire la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra.</p> <p>2. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti per l'inventario abbiano accesso a determinate informazioni, e che i rispettivi sistemi nazionali di inventario siano concepiti in modo da permettere a tali autorità di avervi accesso. Dette informazioni sono le seguenti:</p> <p>(a) dati e metodi comunicati relativamente alle attività e agli impianti previsti dalla direttiva 2003/87/CE allo scopo di predisporre inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra per garantire la coerenza delle informazioni sulle emissioni di gas serra comunicate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE e nell'ambito degli inventari nazionali delle emissioni di gas serra;</p> <p>(b) dati raccolti mediante i sistemi di comunicazione sui gas fluorurati in vari settori, istituiti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;</p> <p>(c) emissioni, dati di base e metodologie comunicati dai complessi industriali a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;</p> <p>(d) dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008.</p> <p>3. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti per l'inventario, e che i loro sistemi nazionali di inventario provvedono a che dette autorità:</p> <p>(a) utilizzino i sistemi di comunicazione previsti dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 per migliorare la stima dei gas fluorurati nell'ambito degli inventari dei gas a effetto serra;</p> <p>(b) siano in grado di condurre le verifiche di coerenza annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere l) e m), del presente regolamento.</p>	<p>1. Gli Stati membri istituiscono, gestiscono e cercano di migliorare continuamente i sistemi nazionali di inventario per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra riportati nell'allegato I al presente regolamento e garantire la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra.</p> <p>2. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti per l'inventario abbiano accesso a determinate informazioni, e che i rispettivi sistemi nazionali di inventario siano concepiti in modo da permettere a tali autorità di avervi accesso. Dette informazioni sono le seguenti:</p> <p>(a) dati e metodi comunicati relativamente alle attività e agli impianti previsti dalla direttiva 2003/87/CE allo scopo di predisporre inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra per garantire la coerenza delle informazioni sulle emissioni di gas serra comunicate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE e nell'ambito degli inventari nazionali delle emissioni di gas serra;</p> <p>(b) dati raccolti mediante i sistemi di comunicazione sui gas fluorurati in vari settori, istituiti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;</p> <p>(c) emissioni, dati di base e metodologie comunicati dai complessi industriali a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;</p> <p>(d) dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008.</p> <p>3. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti per l'inventario, e che i loro sistemi nazionali di inventario provvedono a che dette autorità:</p> <p>(a) utilizzino i sistemi di comunicazione previsti dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 per migliorare la stima dei gas fluorurati nell'ambito degli inventari dei gas a effetto serra;</p> <p>(b) siano in grado di condurre le verifiche di coerenza annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere l) e m), del presente regolamento.</p> <p><u>4. Gli Stati membri garantiscono che gli enti regionali con competenze nel campo delle emissioni o dei pozzi di carbonio siano a conoscenza del sistema nazionale di inventario e di tutti i relativi aggiornamenti e partecipino a tale sistema, per garantire che le misure e politiche proposte da tali enti siano il più possibile opportune ed efficienti.</u></p>

Motivazione

L'adeguata progettazione e l'introduzione di misure tese a ridurre le emissioni e a rispecchiare i relativi risultati negli inventari di gas a effetto serra sono strettamente legate alla conoscenza delle fonti di informazione, dei modelli e degli approcci metodologici, dei calcoli, delle ipotesi, ecc. Alcune fonti di emissione dei settori diffusi e taluni pozzi di assorbimento rientrano tra le competenze delle amministrazioni regionali. Per questo motivo si ritiene opportuno che le amministrazioni regionali siano a conoscenza dei sistemi nazionali di inventario e vi partecipino, allo scopo di migliorare e di adeguare le politiche di attenuazione dei cambiamenti climatici proposte a livello regionale.

Emendamento 6

Articolo 6 – Sistema di inventario unionale

Testo della Commissione	Emendamento del CdR
È istituito un sistema di inventario unionale allo scopo di garantire la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza degli inventari nazionali rispetto all'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione europea. La Commissione ha il compito di gestire, mantenere e cercare di migliorare continuamente tale sistema, che comprende nello specifico: [...] (c) un esame annuale degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri da parte di un gruppo di esperti.	È istituito un sistema di inventario unionale allo scopo di garantire la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza degli inventari nazionali rispetto all'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione europea. La Commissione ha il compito di gestire, mantenere e cercare di migliorare continuamente tale sistema, che comprende nello specifico: [...] (c) un esame annuale degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri da parte di un gruppo di esperti <u>indipendenti</u> ; (d) <u>l'impatto territoriale sulle emissioni dovuto al vasto complesso di politiche, programmi, finanziamenti e progetti della Commissione.</u>

Motivazione

Gli inventari degli Stati membri dovrebbero formare oggetto di un esame indipendente condotto da un'autorità competente e senza fini di lucro che non abbia partecipato all'elaborazione di un inventario nazionale in un determinato anno. In linea di principio, quest'autorità dovrebbe essere un organo interno all'AEA. Inoltre, la Commissione europea dovrebbe riconoscere gli effetti sulle emissioni derivanti dalle proprie politiche e programmi, in modo tale da stabilire se essi abbiano un impatto positivo o negativo in termini di emissioni.

Emendamento 7

Articolo 7 – Inventari dei gas a effetto serra

Testo della Commissione	Emendamento del CdR
1. Entro il 15 gennaio di ogni anno (anno X) gli Stati membri definiscono e comunicano alla Commissione: (a) le rispettive emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all'allegato I del presente regolamento e le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE per l'anno X-2. Fatte salve le informazioni comunicate relativamente alle emissioni dei gas a effetto serra di cui all'allegato I del presente regolamento, le emissioni di biossido di carbonio (CO ₂) relative alla categoria di fonti «1.A.3.A trasporto aereo» dell'IPCC sono considerate pari a zero a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE;	1. Entro il 15 gennaio di ogni anno (anno X) gli Stati membri definiscono e comunicano alla Commissione: (a) le rispettive emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all'allegato I del presente regolamento e le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE per l'anno X-2. Fatte salve le informazioni comunicate relativamente alle emissioni dei gas a effetto serra di cui all'allegato I del presente regolamento, le emissioni di biossido di carbonio (CO ₂) relative alla categoria di fonti «1.A.3.A trasporto aereo» dell'IPCC <u>associate ad aeromobili privati</u> sono considerate pari a zero a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE;

Motivazione

La categoria «1.A.3.A» contempla le emissioni di aeromobili che decollano, atterrano e viaggiano a velocità di crociera sul territorio di uno Stato membro. Includere a breve termine nella categoria anche le emissioni prodotte da aeromobili leggeri che decollano da aerodromi privati potrebbe comportare un aggravio degli oneri. Tuttavia, è probabile che le emissioni derivanti da un carburante utilizzato da aeromobili leggeri che si servono di un aeroporto commerciale rientrino nella categoria delle emissioni prodotte da olio combustibile «bunker» (il che introduce un'incoerenza nelle disposizioni).

Emendamento 8

Articolo 13 – Sistemi nazionali delle politiche, misure e proiezioni

Testo della Commissione	Emendamento del CdR
[...] 2. Il loro obiettivo è di garantire la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni su politiche e misure e sulle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, come previsto dagli articoli 14 e 15 del presente regolamento, compreso l'uso e l'applicazione di dati, metodi e modelli, e l'attuazione di attività di valutazione/controllo della qualità e analisi di sensibilità.	[...] 2. Il loro obiettivo è di <u>Essi garantire-garantiscono in tali comunicazioni, a livello nazionale e dell'UE,</u> la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni su politiche e misure e sulle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, come previsto dagli articoli 14 e 15 del presente regolamento, compreso l'uso e l'applicazione di dati, metodi e modelli <u>determinati su base territoriale,</u> e l'attuazione di attività di valutazione/controllo della qualità e analisi di sensibilità. <u>Tutti i dati dovrebbero essere comunicati a fini di analisi future.</u>

Motivazione

Dovrebbe essere possibile stabilire un confronto tra le varie proiezioni e strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio degli Stati membri, nonché confrontare gli impatti sulle emissioni nei diversi settori in territori europei differenti. I dati dovrebbero pertanto essere messi a disposizione per consentire ulteriori analisi e ai fini dell'attendibilità delle strategie.

Emendamento 9

Articolo 14 – Comunicazione di politiche e misure

Testo della Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Entro il 15 marzo di ogni anno (cosiddetto «anno X») gli Stati membri trasmettono alla Commissione: [...]</p> <p>(c) informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali e l'attuazione delle politiche e delle misure unionali che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l'assorbimento tramite pozzi, trasmesse per ciascun settore per ogni gas a effetto serra riportato nell'allegato I del presente regolamento. Tali informazioni rinviano, tramite riferimenti incrociati, alle politiche nazionali o unionali, in particolare quelle in materia di qualità dell'aria, e comprendono:</p> <p>[...]</p> <p>2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico in formato elettronico ogni valutazione dei costi e degli effetti delle politiche e delle misure nazionali, come pure le informazioni riguardanti l'attuazione delle politiche e delle misure unionali che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l'assorbimento tramite pozzi, insieme a ogni rapporto tecnico su cui si poggiano tali valutazioni. Tali rapporti comprendono descrizioni dei modelli e degli approcci metodologici impiegati, definizioni e ipotesi di base.</p>	<p>1. Entro il 15 marzo di ogni anno (cosiddetto «anno X») gli Stati membri trasmettono alla Commissione: [...]</p> <p>(c) informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali e l'attuazione delle politiche e delle misure unionali che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l'assorbimento tramite pozzi, <u>che incrementano la quota di energia da fonti rinnovabili o che riducono il consumo energetico finale lordo</u>, trasmesse per ciascuna <u>regione e ciascun</u> settore per ogni gas a effetto serra riportato nell'allegato I del presente regolamento. Tali informazioni rinviano, tramite riferimenti incrociati, alle politiche nazionali o unionali, in particolare quelle in materia di qualità dell'aria, e comprendono:</p> <p>[...]</p> <p>2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico in formato elettronico ogni valutazione dei costi e degli effetti delle politiche e delle misure nazionali, come pure le informazioni riguardanti l'attuazione delle politiche e delle misure unionali che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l'assorbimento tramite pozzi, insieme a ogni rapporto tecnico su cui si poggiano tali valutazioni. Tali rapporti comprendono descrizioni dei modelli e degli approcci metodologici impiegati, <u>definizioni, e ipotesi di base e calcoli.</u></p>

Motivazione

Occorre menzionare esplicitamente la dimensione regionale. Sono necessari sia i calcoli sia le spiegazioni di tipo qualitativo.

Emendamento 10

Articolo 15 – Comunicazione delle proiezioni

Testo della Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Entro il 15 marzo di ogni anno («anno X») gli Stati membri comunicano alla Commissione le proiezioni nazionali riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, suddivise per gas e settore. [...]</p>	<p>1. Entro il 15 marzo di ogni anno («anno X») gli Stati membri comunicano alla Commissione le proiezioni nazionali riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, suddivise per gas, e settore <u>e regione</u>. [...]</p>

Motivazione

Occorre menzionare esplicitamente la dimensione regionale.

Emendamento 11

Articolo 25 – Ruolo dell'Agenzia europea dell'ambiente

Testo della Commissione	Emendamento del CdR
<p>L'Agenzia europea dell'ambiente sostiene la Commissione nelle attività svolte in osservanza degli articoli da 6 a 10, da 13 a 20, 22 e 23 del presente regolamento in linea con il suo programma di lavoro annuale. Ciò comprende l'assistenza offerta riguardo alle seguenti attività:</p>	<p>L'Agenzia europea dell'ambiente sostiene la Commissione nelle attività svolte in osservanza degli articoli da 6 a 10, da 13 a 20, 22 e 23 del presente regolamento in linea con il suo programma di lavoro annuale. Ciò comprende l'assistenza offerta riguardo alle seguenti attività:</p>

Testo della Commissione	Emendamento del CdR
<p>[...]</p> <p>(d) svolgimento dell'esame annuale da parte di esperti;</p> <p>(e) compilazione dell'inventario unionale approssimativo dei gas a effetto serra;</p> <p>(f) compilazione delle informazioni su proiezioni, politiche e misure comunicate dagli Stati membri;</p> <p>(g) svolgimento delle procedure di valutazione/controllo della qualità comunicate dagli Stati membri e concernenti proiezioni, politiche e misure;</p> <p>(h) preparazione delle stime dei dati relativi alle proiezioni non comunicati dagli Stati membri;</p> <p>(i) compilazione dei dati richiesti per la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio;</p> <p>(j) diffusione delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, compreso il mantenimento e l'aggiornamento di una banca dati delle politiche e delle misure di mitigazione degli Stati membri e l'istituzione di un meccanismo di compensazione per gli impatti, le vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici.</p>	<p>[...]</p> <p>(d) svolgimento dell'esame annuale da parte di esperti <u>del- l'Agenzia</u>;</p> <p>(e) compilazione dell'inventario unionale approssimativo dei gas a effetto serra;</p> <p>(f) compilazione delle informazioni su proiezioni, politiche e misure comunicate dagli Stati membri;</p> <p>(g) svolgimento delle procedure di valutazione/controllo della qualità comunicate dagli Stati membri e concernenti proiezioni, politiche e misure;</p> <p>(h) preparazione delle stime dei dati <u>(inclusi i calcoli)</u> relativi alle proiezioni non comunicati dagli Stati membri;</p> <p>(i) compilazione dei dati richiesti per la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio;</p> <p>(j) diffusione, <u>in formato elettronico consultabile</u>, delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, compreso il mantenimento e l'aggiornamento di una banca dati delle politiche e delle misure di mitigazione degli Stati membri e l'istituzione di un meccanismo di compensazione per gli impatti, le vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici;</p> <p><u>(k) messa a disposizione di strumenti per l'elaborazione delle proiezioni;</u></p> <p><u>(l) armonizzazione delle proiezioni degli Stati membri in modo da poter disporre di una serie uniforme di proiezioni, con particolare riguardo alla comunicazione sull'utilizzo delle energie rinnovabili e il ricorso all'efficienza energetica;</u></p> <p><u>(m) compilazione di dati sul rilascio cumulativo di emissioni per ciascuno Stato membro, comprese le fonti, l'assorbimento tramite pozzi e le emissioni contemplate dall'articolo 5 della decisione 406/2009/CE;</u></p> <p><u>(n) inclusione di una serie di proiezioni che integrino i quantitativi globali di emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle attività nell'UE;</u></p> <p><u>(o) orientamenti sui costi stimati per l'elaborazione di proiezioni relative alle emissioni e di strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio.</u></p>

Motivazione

Poiché il lavoro svolto dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) è essenziale per una riuscita attuazione della politica dei singoli Stati membri, l'Agenzia dovrebbe offrire la propria guida e assistenza lungo la probabile traiettoria delle emissioni nella sua totalità. Le emissioni cumulative sono un fattore chiave della concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera e, quindi, dei futuri aumenti della temperatura. I valori delle emissioni registrate entro i confini dell'UE non riflettono in modo accurato le emissioni globali prodotte dall'Europa. La proposta dovrebbe pertanto menzionare esplicitamente l'esigenza di una valutazione delle «emissioni legate ai consumi».

Bruxelles, 19 luglio 2012

*La presidente
del Comitato delle regioni*
Mercedes BRESSO

Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)»

(2012/C 277/08)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- viste le sfide considerevoli che esistono nel settore oggetto del programma, sarebbe favorevole a un incremento più sostanziale del bilancio di quest'ultimo; riconosce che la cifra esatta potrà essere concordata soltanto una volta concluse le trattative relative al quadro finanziario pluriennale;
- sostiene il nuovo approccio dei «progetti integrati», tuttavia ritiene che l'accessibilità e il coinvolgimento delle parti interessate in tali progetti debbano essere maggiormente incoraggiati; ritiene che ai settori prioritari interessati dai progetti integrati occorra aggiungere anche l'ambiente marino, il suolo e il rumore; chiede che vengano istituiti meccanismi di coordinamento adeguati per LIFE e altri fondi UE nel quadro strategico comune e nei quadri di azione prioritaria (PAF) per il finanziamento di Natura 2000;
- ritiene che l'esclusione dell'IVA dalle spese ammissibili possa dissuadere molti potenziali candidati dall'elaborare una proposta, e suggerisce che l'IVA venga accettata tra i costi ammissibili qualora i beneficiari siano in grado di provarne l'irrecuperabilità;
- raccomanda che i costi per il personale permanente continuino a essere ammissibili, a condizione che si possa provare e documentare che il personale in questione è assegnato formalmente alle attività del progetto, a tempo pieno o parziale;
- propone di innalzare il tasso massimo di cofinanziamento all'85 % nelle regioni meno sviluppate (come definite nei regolamenti per i fondi strutturali) e nelle regioni ultraperiferiche;
- chiede che al programma LIFE possano partecipare anche i paesi e i territori d'oltremare dell'UE che figurano tra le parti della «Decisione sull'associazione d'oltremare» (decisione del Consiglio 2001/822/CE), in quanto essi contribuiscono più di tutti alla biodiversità dell'UE.

Relatrice	Kay TWITCHEN(UK/NI), membro del Consiglio della contea dell'Essex
Testo di riferimento	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) COM(2011) 874 final - 2011/0428 (COD)

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

A. Considerazioni generali

1. ribadisce che il programma LIFE costituisce a suo avviso un importante strumento per il finanziamento delle politiche e dei progetti nel settore ambientale, condotti a livello locale e regionale e caratterizzati da un valore aggiunto europeo; il programma ha contribuito a mobilitare l'impegno degli enti locali e regionali e, inoltre, ha concorso alla creazione di partenariati, rafforzando in questo modo le piattaforme di collaborazione e agevolando gli scambi di esperienze e di informazioni a livello locale e regionale;

2. accoglie con favore l'intenzione di proseguire il programma LIFE nel nuovo periodo di finanziamento; ritiene che ciò consentirà di garantire una maggiore efficacia degli interventi, di creare sinergie attraverso il coordinamento delle attività a livello UE e nazionale, e di aumentare la visibilità dell'azione a favore di clima e ambiente;

3. concorda con la Commissione sul fatto che l'azione a favore di ambiente e clima dovrebbe costituire un elemento integrante della maggior parte delle politiche UE. Tuttavia, i principali strumenti di finanziamento dell'UE non soddisfano tutte le specifiche esigenze ambientali e climatiche, rendendo così necessaria la prosecuzione di un programma distinto per l'ambiente e l'azione per il clima, che si basi sui risultati ottenuti dal regolamento (CE) n. 614/2007 LIFE+ per il periodo 2007-2013. Tale programma completa pertanto l'approccio di integrazione adottato per il conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici nel quadro del bilancio dell'UE, finanziando progetti in materia di ambiente e clima non sovvenzionabili nell'ambito di altri strumenti;

4. osserva che la valutazione dell'attuale programma LIFE ha evidenziato come il suo impatto risulti limitato dalla mancanza di un preciso orientamento strategico. Il nuovo programma dovrebbe pertanto introdurre un approccio flessibile dall'alto verso il basso e definire due sottoprogrammi distinti dedicati rispettivamente all'ambiente e all'azione climatica, con priorità definite chiaramente;

5. in questo contesto è però importante che nel programma sia garantito un sufficiente grado di flessibilità. La definizione delle priorità non deve dar luogo né a restrizioni eccessive, né a criteri troppo vincolanti. Come nel programma attuale, la qualità dei progetti proposti deve rappresentare il criterio di riferimento;

6. ritiene che il regolamento LIFE dovrebbe contenere un riferimento specifico alla necessità di stabilire sinergie tra i diversi capitoli, garantendo ad esempio che i progetti in materia di clima finanziati dal programma LIFE producano effetti positivi per la biodiversità, e che i progetti in materia ambientale finanziati dallo stesso programma tengano conto delle questioni climatiche. È importante assicurare che questo venga realizzato nella misura in cui la Commissione ha indicato le potenziali

sinergie tra i due sottoprogrammi, e al fine di garantire che i progetti possano perseguire obiettivi multipli;

7. ribadisce il proprio invito ⁽¹⁾ a garantire che il programma LIFE continui a offrire sostegno ai progetti di comunicazione e informazione, ponendo un maggiore accento sulle misure di sensibilizzazione, inclusa l'educazione allo sviluppo sostenibile e la promozione di progetti che coinvolgano gli enti locali e regionali. In questo contesto, accoglie con favore la proposta di considerare come prioritario il settore *Governanza e informazione* nei due sottoprogrammi;

8. accoglie con favore la proposta di garantire la coerenza dei due sottoprogrammi LIFE inserendoli nel quadro di un unico programma di lavoro pluriennale, con un'unica serie di modalità di attuazione comuni, un unico invito a presentare proposte di progetto e un unico comitato che le tratti complessivamente; ritiene che tra i diversi sottoprogrammi non debbano esservi divergenze in termini di procedure e priorità;

9. si compiace del fatto che la Commissione europea abbia condotto delle ampie consultazioni per l'elaborazione della proposta e abbia tenuto conto di molte delle opinioni espresse dalle parti interessate e dal CdR ⁽²⁾.

B. Indicatori

10. si compiace del fatto che l'articolo 3 della proposta ponga l'accento sulla definizione di indicatori volti a valutare le prestazioni del programma LIFE. Raccomanda di aggiungere indicatori che misurino e promuovano il buon governo e la comunicazione nell'ambito di ciascun progetto LIFE. Il CdR invita a garantire che il programma LIFE incoraggi dei metodi di comunicazione mirati e, dunque, maggiormente efficaci, nonché delle attività di potenziamento delle capacità in ciascun progetto LIFE.

C. Sottoprogramma Ambiente (LIFE Ambiente)

Settore prioritario: Ambiente ed uso efficiente delle risorse

11. osserva che, all'articolo 10, la proposta esclude l'innovazione del settore privato orientata all'applicazione commerciale, poiché tale aspetto è già coperto da Orizzonte 2020. In questo modo, il programma LIFE potrà incentrarsi maggiormente sulle eco-innovazioni da parte degli enti locali e regionali e sull'individuazione di soluzioni che molto spesso sono meglio attuabili tramite partenariati pubblico-privato. Il CdR accoglie pertanto con favore il passaggio verso l'innovazione del settore pubblico e la possibilità di partenariati pubblico-privati.

Settore prioritario: biodiversità

12. apprezza il fatto che, come richiesto dal CdR ⁽³⁾, l'articolo 11 della proposta consenta attività ricorrenti, a condizione che i progetti operino sulla base di procedure esemplari che

⁽¹⁾ CdR 6/2011 fin (punto 74).

⁽²⁾ Relazione *Assessment of Territorial Impacts of the EU Life+ instrument*, elaborata dal segretariato del Comitato delle regioni, maggio 2011; CdR 6/2011 fin.

⁽³⁾ CdR 6/2011 (punto 56).

possano essere applicate ad altre regioni e che siano soggette a determinati criteri in materia di sorveglianza e di comunicazione dei risultati al pubblico;

13. ritiene che in futuro il sostegno garantito con i progetti integrati per i quadri d'azione prioritaria (PAF) tesi a finanziare Natura 2000 sarà un elemento chiave del settore prioritario Biodiversità del programma LIFE. Il CdR chiede che, nel rispetto del quadro istituzionale di ciascuno Stato membro, siano gli enti regionali a elaborare i PAF, e prende atto delle recenti iniziative lanciate dalla Commissione europea relative al finanziamento di Natura 2000 ⁽⁴⁾.

Settore prioritario: Governance e informazione ambientale

14. esprime vivo apprezzamento per il maggiore sostegno che il programma LIFE accorda alla governance ambientale, divenuta un settore prioritario nella proposta di regolamento (articolo 12); ciò consentirà di aumentare la visibilità dei potenziali progetti in materia di governance e di rendere gli enti locali e regionali importanti beneficiari di questo nuovo settore prioritario. Il CdR raccomanda che LIFE contribuisca a rafforzare le capacità amministrative degli enti locali e regionali e a porre un maggiore accento sulle misure di sensibilizzazione, inclusa l'educazione allo sviluppo sostenibile e la promozione di progetti che coinvolgano gli enti locali e regionali e abbiano un impatto significativo a livello UE ⁽⁵⁾;

15. ritiene che questo settore prioritario dovrebbe promuovere lo scambio di conoscenze relative all'attuazione e all'applicazione della normativa ambientale dell'UE sostenendo le reti, la formazione e i progetti di scambio di buone pratiche, in particolare degli enti locali e regionali attivi in questo ambito, a livello europeo.

D. Sottoprogramma Azione per il clima (LIFE Clima)

16. accoglie con favore la creazione di un nuovo sottoprogramma sull'azione per il clima, che potrebbe svolgere un ruolo importante nella promozione di misure e investimenti a basse emissioni di carbonio, efficienti nell'impiego delle risorse e che tengano conto delle questioni climatiche. Accoglie positivamente questa iniziativa anche alla luce degli impegni internazionali assunti dall'UE in materia di riduzione dei gas a effetto serra nell'ambito del protocollo di Kyoto, e del futuro accordo globale sul clima che sarà negoziato entro il 2015, così come degli obiettivi dell'UE previsti dal pacchetto Clima ed energia, la strategia Europa 2020 e la tabella di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio nel 2050 ⁽⁶⁾;

17. osserva tuttavia che il bilancio proposto rappresenta soltanto una parte piuttosto limitata del bilancio complessivo per il programma LIFE (25 %), riducendo così in maniera considerevole il potenziale che LIFE Clima avrebbe di ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra. Esso dovrebbe pertanto promuovere miglioramenti ambientali in diversi settori, come ad esempio nelle aree naturali, essenziali per garantire la qualità dell'aria e ricche di biodiversità (torbiere, foreste) o accelerare la creazione di un'infrastruttura verde come approccio integrato per la conservazione della biodiversità e per attenuare l'impatto del cambiamento climatico;

18. si compiace del fatto che l'attenzione principale dei progetti integrati si incentrerà sull'attuazione di strategie di mitigazione e adattamento e su piani d'azione;

19. accoglie con favore gli obiettivi elencati nell'ambito del settore prioritario *Governanza e informazione in materia climatica* (articolo 16), in cui riconosce il chiaro compito per il CdR di sensibilizzare i cittadini alle questioni climatiche.

E. Progetti integrati

20. come indicato in un precedente parere ⁽⁷⁾, accoglie con favore la proposta relativa all'introduzione di «Progetti integrati» di lunga durata operanti su una vasta scala territoriale (in particolare regionale, multiregionale o nazionale), che potrebbero essere utilizzati per affrontare un'ampia varietà di problemi stabilendo una relazione strategica e strutturata con le altre fonti di finanziamento dell'UE. I progetti LIFE continuerebbero ad avere un'importante funzione catalizzatrice;

21. ritiene che, applicando il principio della *governance* multilivello, i progetti integrati migliorerebbero l'attuazione delle politiche ambientale e climatica e la loro integrazione nelle altre politiche, in particolare attraverso una mobilitazione coordinata di altri finanziamenti dell'UE, nazionali e privati, che perseguano obiettivi in materia di ambiente o clima. Essi si incentreranno sull'attuazione di strategie e piani ambientali e climatici su una dimensione territoriale più ampia rispetto a quella coperta da LIFE+;

22. accoglie con favore il fatto che l'elenco dei principali settori interessati da progetti integrati (articolo 18, lettera d) rifletta in gran parte le raccomandazioni formulate in precedenza dal CdR (gestione delle risorse idriche, conservazione della biodiversità e della natura, utilizzo sostenibile delle risorse e gestione sostenibile dei rifiuti). Ritiene tuttavia che a tali settori prioritari occorra aggiungere anche l'ambiente marino, il suolo e il rumore;

23. esprime preoccupazione per il fatto che la preparazione e la gestione dei progetti integrati possano risultare complesse, in particolare data la vastità di scadenze, criteri di selezione, procedure e formati di candidatura, condizioni di gestione e disposizioni di rendicontazione, che rappresenteranno una sfida particolarmente ardua per gli enti locali di dimensioni minori; accoglie pertanto con favore l'assistenza tecnica per la predisposizione e la presentazione dei progetti integrati prevista nella proposta;

24. invita a prevedere meccanismi di coordinamento adeguati per LIFE e altri fondi UE nel quadro strategico comune (QSC), in particolare a livello dei contratti di partenariato, come previsto all'articolo 14 del progetto di regolamento generale, e del nuovo approccio proposto per una strategia di «sviluppo locale di tipo partecipativo» e «strategie di sviluppo locale» per tutti i fondi QSC (articoli 28 e 29 del progetto di regolamento generale);

25. auspica che questa nuova categoria di progetti LIFE su più larga scala comprenda il quadro e gli orientamenti per lo sviluppo di singoli progetti LIFE e di altri progetti, nonché un piano che definisca come combinare altri finanziamenti UE, nazionali, regionali, locali e privati per sostenere le attività proposte. In alcuni casi, questi progetti potrebbero avere una durata maggiore, nel corso della quale sia possibile sviluppare e realizzare singoli progetti LIFE collegati tra loro;

26. apprezza allo stesso tempo i progetti tradizionali, più piccoli, accessibili alle autorità di dimensioni minori che non disporrebbero delle risorse per elaborare un progetto integrato;

⁽⁴⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2011) 1573 final.

⁽⁵⁾ CdR 6/2011 fin, Relazione *Assessment of Territorial Impacts of the EU Life+ instrument*, elaborata dal segretariato del Comitato delle regioni, maggio 2011.

⁽⁶⁾ COM(2010) 2020 final e COM(2011) 112 final.

⁽⁷⁾ CdR 6/2011 fin (punti 6, 25, 65-69).

si compiace pertanto del fatto che tali progetti continueranno ad essere contemplati nel nuovo programma e chiede che non vengano ridotte le dotazioni di bilancio complessive loro assegnate;

27. riconosce la necessità di un criterio di selezione geografico indicativo, ma ritiene che questo non debba essere un elemento primario poiché potrebbe comportare una distrazione dei fondi dai progetti fondamentali al solo scopo di conseguire quote nazionali fittizie altrove; è favorevole alla possibilità di includere i paesi limitrofi in questi progetti;

28. ritiene che il coinvolgimento delle parti interessate nei progetti integrati debba essere maggiormente incoraggiato.

F. Semplificazione, programmazione e atti delegati

29. riconosce che la Commissione europea si è adoperata per rispondere agli inviti formulati dal CdR in un precedente parere⁽⁸⁾ quanto a una maggiore semplificazione amministrativa, inclusa la programmazione pluriennale e un più ampio ricorso agli strumenti informatici. L'utilizzo di tassi fissi e importi forfettari potrebbe ridurre la burocrazia e, pertanto, è accolto con favore. Tuttavia, il CdR teme che l'impegno alla semplificazione sia espresso nel considerando 26 soltanto in senso lato e come auspicio;

30. accoglie con grande favore l'introduzione di un approccio a due fasi per la selezione dei progetti integrati, con cui i potenziali candidati possono fornire una proposta che la Commissione deve approvare in via preliminare, garantendo così un minor spreco di risorse per i candidati con poche probabilità di successo. Anche questo aspetto è in linea con una raccomandazione formulata dal CdR⁽⁹⁾;

31. accoglie con favore i programmi di lavoro pluriennali della durata di almeno due anni proposti all'articolo 24, con cui ritiene che il programma LIFE possa rispondere in maniera più strategica e politica alle priorità dell'UE. Chiede alla Commissione di coinvolgere gli enti locali e regionali nell'elaborazione dei programmi di lavoro, in modo che questi siano coerenti con la prassi;

32. esprime tuttavia preoccupazione circa la possibilità di una revisione a medio termine dei programmi pluriennali prevista all'articolo 24, terzo paragrafo, poiché questa potrebbe generare situazioni imprevedibili per i beneficiari. La portata delle modifiche introdotte con la revisione dovrebbe pertanto essere minima;

33. riconosce che le prestazioni dei punti nazionali di contatto nel programma attuale sono state variabili e che, in alcuni casi, hanno rappresentato una debolezza che ha portato alla sottoutilizzazione delle dotazioni nazionali (già in passato il CdR ha raccomandato di migliorare la formazione dei punti di contatto nazionali⁽¹⁰⁾);

34. insiste sul fatto che la procedura di esame e il comitato per il programma LIFE (articolo 29) devono operare in maniera trasparente e inclusiva;

35. osserva che il progetto di regolamento prevede l'adozione di atti delegati riguardanti gli indicatori di prestazione applicabili alle specifiche priorità tematiche (articolo 3), riguardanti le condizioni di applicazione del criterio di «interesse per l'Unione» (articolo 19, paragrafo 1) e riguardanti i criteri per «l'applicazione dell'equilibrio geografico» per i progetti integrati

(articolo 19, paragrafo 3). Il CdR si è espresso criticamente sul crescente ricorso alla comitatologia nella politica ambientale, poiché essa manca di trasparenza nel processo decisionale e operativo dell'UE per gli enti locali e regionali⁽¹¹⁾. Raccomanda pertanto alla Commissione europea di consultare in maniera adeguata gli enti locali e regionali durante i lavori preparatori per gli atti delegati.

G. Cofinanziamento e spese ammissibili

36. riconosce che la Commissione europea ha risposto alle richieste formulate in un precedente parere⁽¹²⁾ del CdR per quanto attiene all'aumento del tasso massimo di cofinanziamento dal 50 al 70 % (e sino all'80 % per i progetti integrati e preparatori);

37. propone di innalzare il tasso massimo all'85 % nelle regioni meno sviluppate (come definite nei regolamenti per i fondi strutturali⁽¹³⁾) e nelle regioni ultraperiferiche: tali regioni sono spesso indispensabili nel contesto dell'obiettivo di frenare la perdita della biodiversità;

38. si rammarica che la Commissione europea non abbia risposto alle richieste formulate in un precedente parere⁽¹⁴⁾ del CdR volte a consentire agli enti locali e regionali di continuare a far figurare i propri costi per il personale come mezzi propri. L'esclusione dei costi per il personale permanente avrebbe considerevoli impatti negativi sulla qualità e sulla fattibilità dei progetti, in particolare per le organizzazioni governative e le ONG di piccole dimensioni, che dipendono proprio dalla continuità del personale permanente e dalle sue competenze, e nelle quali i dipendenti lavorano spesso a tempo parziale su più progetti contemporaneamente;

39. ritiene che questo aspetto, unitamente al fatto che l'IVA non sia più considerata un costo ammissibile, come proposto all'articolo 20, possa dissuadere molti potenziali candidati dall'elaborare una proposta. Rammenta che nel quadro di altri fondi UE l'IVA è accettata tra i costi ammissibili se i beneficiari sono in grado di provarne l'irrecuperabilità;

40. indica tuttavia che i risultati di uno studio sembrano dimostrare come l'effetto dei tassi di cofinanziamento molto più elevati proposti dalla Commissione controbilanceranno l'esclusione di alcuni elementi di finanziamento ammissibili per la maggior parte dei progetti. Inoltre, è consapevole che la questione degli orari dei lavoratori è causa di numerose dispute tra i revisori contabili della Commissione e i beneficiari e porta, talvolta molto tempo dopo la conclusione del progetto, al recupero di ingenti somme da parte della Commissione;

41. raccomanda tuttavia che i costi per il personale permanente continuino a essere ammissibili, a condizione che si possa provare e documentare che il personale in questione è assegnato formalmente alle attività del progetto.

H. Bilancio

42. prende atto della proposta di aumentare il bilancio del programma LIFE portandolo da 2 100 a 3 600 milioni di euro; sebbene ciò rappresenti un sostanziale incremento per il programma, questa continua a essere una cifra relativamente modesta che corrisponde soltanto allo 0,3 % del bilancio complessivo dell'UE;

⁽⁸⁾ CdR 6/2011 fin (punti 33 e 37).

⁽⁹⁾ CdR 6/2011 fin (punto 38).

⁽¹⁰⁾ CdR 6/2011 fin (punto 18).

⁽¹¹⁾ CdR 25/2010 fin, CdR 159/2008 fin, CdR 47/2006 fin.

⁽¹²⁾ CdR 6/2011 fin (punto 35).

⁽¹³⁾ COM(2011) 615 final; CdR 6/2011 fin (punto 15).

⁽¹⁴⁾ CdR 6/2011 fin (punto 34).

43. sarebbe tuttavia favorevole a un incremento più sostanziale di tale bilancio, viste le sfide considerevoli che esistono in questo settore; riconosce che la cifra esatta può essere concordata soltanto una volta concluse le trattative relative al quadro finanziario pluriennale;

44. accoglie con favore la maggiore coerenza e complementarità con le altre fonti di finanziamento, ma sottolinea che il finanziamento del programma LIFE non dovrebbe avere alcuna ripercussione su tali fondi (ad esempio sui fondi strutturali);

45. si compiace del fatto che il 50 % del sottoprogramma Ambiente sia destinato alla biodiversità, in linea con una richiesta avanzata dal CdR ⁽¹⁵⁾;

46. accoglie con favore la nuova disposizione di cui all'articolo 17, secondo cui LIFE può essere combinato a strumenti finanziari innovativi; ritiene che ciò sia particolarmente importante per il settore prioritario *Ambiente ed uso efficiente delle risorse*. Ribadisce che tali strumenti dovrebbero essere utilizzati soltanto in aggiunta a, e non in sostituzione di, sovvenzioni per azioni.

I. Sussidiarietà

47. ribadisce che la politica ambientale appartiene alle competenze condivise tra l'Unione europea e gli Stati membri e,

pertanto, in questo ambito trova applicazione il principio di sussidiarietà. Ritiene tuttavia che, poiché la proposta di regolamento costituisce fondamentalmente una continuazione del programma LIFE esistente dal 1992, non sia necessario eseguire una valutazione approfondita della sua conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Queste ultime sono riaffermate al considerando 34 della proposta di regolamento.

48. Tuttavia:

a) è ampiamente favorevole al fatto che il programma continui a essere gestito a livello centrale, ma ritiene che sarà necessario garantire che la delega di compiti quali la selezione e il monitoraggio dei progetti a un'agenzia esecutiva non diminuisca il coinvolgimento degli Stati membri nel funzionamento del programma, e che le conoscenze e le competenze necessarie per il trattamento delle candidature LIFE non vadano perse a causa di tale trasferimenti;

b) ribadisce l'importante ruolo che gli enti locali e regionali svolgono nell'attuazione della normativa ambientale dell'UE e delle strategie relative al clima a livello subnazionale, nonché nel sensibilizzare l'opinione pubblica verso le innovazioni e le buone pratiche.

II PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una tabella di marcia per il passaggio a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» ⁽¹⁾ (di seguito, la «tabella di marcia 2050») ha riconosciuto che la sperimentazione di nuovi approcci alla mitigazione dei cambiamenti climatici continuerà ad essere essenziale per operare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Inoltre, deve essere garantito l'adattamento ai cambiamenti climatici come priorità trasversale nell'ambito dell'Unione. Anche la promozione della governance e la sensibilizzazione sono fondamentali per ottenere risultati costruttivi e per garantire il coinvolgimento delle parti interessate. Pertanto, è necessario che il sottoprogramma Azione per il clima sostenga le iniziative che contribuiscono a tre specifici settori prioritari: Mitigazione dei cambiamenti climatici, Adattamento ai cambiamenti climatici e Governance e informazione ambientali. È opportuno che i progetti finanziati dal programma LIFE possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi specifici di più di uno di tali settori prioritari, con il coinvolgimento di più di uno Stato membro.</p>	<p>La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una tabella di marcia per il passaggio a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» (di seguito, la «tabella di marcia 2050») ha riconosciuto che la sperimentazione di nuovi approcci alla mitigazione dei cambiamenti climatici continuerà ad essere essenziale per operare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Inoltre, deve essere garantito l'adattamento ai cambiamenti climatici come priorità trasversale nell'ambito dell'Unione. Anche la promozione della governance e la sensibilizzazione sono fondamentali per ottenere risultati costruttivi e per garantire il coinvolgimento delle parti interessate. Pertanto, è necessario che il sottoprogramma Azione per il clima sostenga le iniziative che contribuiscono a tre specifici settori prioritari: Mitigazione dei cambiamenti climatici, Adattamento ai cambiamenti climatici e Governance e informazione ambientali. <u>Esso dovrebbe inoltre incoraggiare le sinergie con obiettivi più ampi relativi agli ecosistemi al fine di produrre molteplici effetti benefici sull'ambiente, come ad esempio la tutela delle torbiere ricche di biodiversità per lo stoccaggio del carbonio o la creazione di un'infrastruttura verde per la prevenzione delle inondazioni. Inoltre vanno protette le funzioni degli ecosistemi forestali come fonti di biodiversità e stoccaggio del carbonio e va promosso l'impiego di risorse forestali come la biomassa.</u> È opportuno che i progetti finanziati dal programma LIFE possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi specifici di più di uno di tali settori prioritari, con il coinvolgimento di più di uno Stato membro.</p>
<p>⁽¹⁾ COM(2011) 112 final dell'8 marzo 2011.</p>	

⁽¹⁵⁾ CdR 6/2011 fin (punto 9, 14).

Motivazione

Il regolamento LIFE dovrebbe contenere un riferimento specifico alla necessità di trovare sinergie tra gli obiettivi ambientali, in particolare tra l'azione per il clima e la biodiversità. È importante mettere l'accento sulle funzioni degli ecosistemi forestali in quanto essi possono risultare vantaggiosi per la biodiversità e l'attenuazione dei cambiamenti climatici, e possono aumentare nel contempo la capacità di assorbimento del carbonio.

Emendamento 2

Considerando 26

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Al fine di semplificare il programma LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi per i richiedenti e i beneficiari, è necessario aumentare l'uso di tassi fissi e di importi forfettari, e concentrare i finanziamenti su categorie di costi più specifiche. A titolo di compensazione per i costi non ammissibili e al fine di mantenere l'efficace livello di supporto previsto dal programma LIFE, è opportuno fissare i tassi di cofinanziamento al 70 % come regola generale, e all'80 % in casi specifici.	Al fine di semplificare il programma LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi per i richiedenti e i beneficiari, è necessario aumentare l'uso di tassi fissi e di importi forfettari, e concentrare i finanziamenti su categorie di costi più specifiche. A titolo di compensazione per i costi non ammissibili e al fine di mantenere l'efficace livello di supporto previsto dal programma LIFE, è opportuno fissare i tassi di cofinanziamento al 70 % come regola generale, e all' 80 <u>85 % per le regioni meno sviluppate e quelle ultraperiferiche in casi specifici.</u>

Motivazione

Il tasso massimo dovrebbe essere esteso all'85 % nelle regioni in transizione o in ritardo economico (come definite nei regolamenti per i fondi strutturali). Tali regioni sono spesso indispensabili nel contesto dell'obiettivo di frenare la perdita della biodiversità. Di regola le regioni ultraperiferiche (RUP) beneficiano, a titolo dei principali fondi europei, di un tasso di cofinanziamento pari all'85 %. Per tale motivo la possibilità di beneficiare di questo tasso deve essere prevista anche per gli altri programmi dell'Unione, come ad esempio LIFE. Si sottolinea inoltre il fatto che le RUP sono le zone che più delle altre contribuiscono alla biodiversità di tutto il territorio dell'UE, in quanto presentano un gran numero di siti d'importanza europea nell'ambito della rete Natura 2000.

Emendamento 3

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Per garantire il migliore utilizzo possibile dei fondi dell'Unione e assicurare un valore aggiunto europeo, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti, in conformità all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardanti i criteri di ammissibilità per la selezione dei progetti, i criteri per l'applicazione dell'equilibrio geografico ai «progetti integrati» e gli indicatori di prestazione applicabili a specifiche priorità tematiche. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. È opportuno che la Commissione, nella preparazione e redazione di atti delegati, garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.	Per garantire il migliore utilizzo possibile dei fondi dell'Unione e assicurare un valore aggiunto europeo, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti, in conformità all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardanti i criteri di ammissibilità per la selezione dei progetti, i criteri per l'applicazione dell'equilibrio geografico ai «progetti integrati» e gli indicatori di prestazione applicabili a specifiche priorità tematiche. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti <u>e con gli enti locali e regionali.</u> È opportuno che la Commissione, nella preparazione e redazione di atti delegati, garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Il CdR si è espresso criticamente sul crescente ricorso alla comitatologia nella politica ambientale, che manca di trasparenza nel processo decisionale e operativo dell'UE per gli enti locali e regionali.

Emendamento 4

Articolo 5 - Partecipazione di paesi terzi al programma LIFE

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Al programma LIFE possono partecipare i paesi candidati all'adesione in base ai seguenti criteri:</p> <p>(a) i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);</p> <p>(b) i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all'Unione;</p> <p>(c) i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato;</p> <p>(d) i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale.</p> <p>Le modalità di tale partecipazione sono conformi alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione.</p>	<p>Al programma LIFE possono partecipare i paesi candidati all'adesione in base ai seguenti criteri:</p> <p>(a) i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);</p> <p>(b) i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all'Unione;</p> <p>(c) i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato;</p> <p>(d) i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale;</p> <p><u>(e) i paesi e i territori d'oltremare dell'UE che figurano tra le parti della «Decisione sull'associazione d'oltremare» (decisione del Consiglio 2001/822/CE).</u></p> <p>Le modalità di tale partecipazione sono conformi alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione.</p>

Motivazione

In totale, vivono più specie endemiche o minacciate di estinzione nei 21 paesi e territori d'oltremare (PTOM) dell'UE e nelle quattro regioni ultraperiferiche francesi che nei 27 paesi dell'UE.

Cinque dei 34 punti nevralgici per la biodiversità a livello mondiale sono situati nei PTOM dell'UE. Gli ecosistemi insulari rappresentano soltanto il 5 % della superficie terrestre mondiale, tuttavia è risaputo che qui vive circa un terzo delle specie minacciate di estinzione di tutto il mondo. La biodiversità su questi territori continua a essere relativamente non protetta, poiché le direttive *Uccelli* e *Habitat* non trovano applicazione. Risulta difficile ottenere i finanziamenti per sostenere le attività di conservazione, poiché queste aree remote vengono escluse da molti dei fondi internazionali, data la loro associazione con l'UE.

I progetti nei PTOM potrebbero essere finanziati attingendo alle dotazioni nazionali dei quattro Stati membri (Regno Unito, Paesi Bassi, Francia e Danimarca) con territori classificati come PTOM, evitando così di andare ad incidere sul finanziamento disponibile nell'ambito del programma LIFE nel suo complesso.

Emendamento 5

Articolo 8 – Complementarietà, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>In conformità alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento tra il programma LIFE e il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di creare sinergie,</p>	<p>In conformità alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento tra il programma LIFE e il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di creare sinergie,</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
in particolare nel contesto dei progetti integrati di cui all'articolo 18, lettera d), e per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nell'ambito del programma LIFE. A livello dell'Unione, il coordinamento ha luogo nell'ambito del quadro strategico comune di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. ... (regolamento QSC).	in particolare nel contesto dei progetti integrati di cui all'articolo 18, lettera d), <u>tramite l'istituzione di quadri di azione prioritaria ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, così come nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo e delle strategie di sviluppo locale di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento UE n. ... (regolamento recante disposizioni comuni)</u> , e per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nell'ambito del programma LIFE. A livello dell'Unione, il coordinamento ha luogo nell'ambito del quadro strategico comune di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. ... (regolamento <u>re</u> -cante disposizioni comuni <u>QSC</u>).

Motivazione

Data l'importanza di LIFE come contributo strategico al finanziamento di Natura 2000, il CdR chiede che il regolamento inviti esplicitamente gli Stati membri a garantire il coordinamento anche attraverso l'istituzione di quadri di azione prioritaria (PAF). Inoltre, potenziali sinergie potrebbe risultare dal coordinamento dei progetti integrati LIFE con il nuovo approccio proposto di «sviluppo locale di tipo partecipativo» e delle strategie di sviluppo locale per tutti i fondi del QSC, come sancito agli articoli 28 e 29 del progetto di regolamento recante disposizioni comuni.

Inoltre, la precisazione terminologica è intesa a garantire la conformità con precedenti pareri del Comitato delle regioni (CdR 5/2012 riv. 1).

Emendamento 6

Articolo 10 - Obiettivi specifici nel settore prioritario Ambiente ed uso efficiente delle risorse, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci integrati per l'attuazione dei piani e programmi in conformità alla politica e alla legislazione dell'Unione in materia di ambiente, soprattutto nei settori delle acque, dei rifiuti e dell'aria;	sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci integrati per l'attuazione dei piani e programmi in conformità alla politica e alla legislazione dell'Unione in materia di ambiente, soprattutto nei settori delle acque, <u>degli ambienti marini</u> , dei rifiuti, <u>del suolo, del rumore</u> e dell'aria;

Motivazione

In molte regioni, la lotta alla contaminazione del suolo è di fondamentale importanza ed è considerata come strettamente collegata alla tutela delle risorse idriche e alla prevenzione dei rifiuti.

Emendamento 7

Articolo 14 - Obiettivi specifici del settore prioritario Mitigazione dei cambiamenti climatici

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Allo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, il settore prioritario Mitigazione dei cambiamenti climatici persegue, in particolare, i seguenti obiettivi specifici:	Allo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, il settore prioritario Mitigazione dei cambiamenti climatici persegue, in particolare, i seguenti obiettivi specifici:
(a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di mitigazione, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici;	(a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di mitigazione, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici;

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
(b) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di mitigazione efficaci, e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;	(b) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di mitigazione efficaci, e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;
(c) facilitare lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate, come per le strategie di mitigazione e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale;	(c) facilitare lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate, come per le strategie di mitigazione e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale;
(d) contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di mitigazione innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.	(d) contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di mitigazione innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati; (e) <u>contribuire a ricostituire la biodiversità e almeno ad evitare qualsiasi impatto negativo su di essa.</u>

Motivazione

Bisogna adoperarsi affinché le misure in materia di clima non abbiano un impatto negativo sulla biodiversità. Al contrario, poiché tali misure rientrano nel programma LIFE, occorre fare in modo che esse abbiano effetti positivi sulla biodiversità. È in effetti essenziale mantenere la coerenza tra i due grandi assi del programma LIFE.

Emendamento 8

Articolo 15 - Obiettivi specifici del settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Allo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, il settore prioritario Mitigazione dei cambiamenti climatici persegue, in particolare, i seguenti obiettivi specifici:	Allo scopo di contribuire agli sforzi finalizzati ad accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici, il settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici persegue in particolare i seguenti obiettivi specifici:
(a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di mitigazione, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici;	(a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di adattamento, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici;
(b) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di mitigazione efficaci, e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;	(b) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di adattamento efficaci e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;
(c) facilitare lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate, come per le strategie di mitigazione e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale;	(c) facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, come per le strategie di adattamento e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale;
(d) contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di mitigazione innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.	(d) contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di adattamento innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati; (e) <u>contribuire a ricostituire la biodiversità e almeno ad evitare qualsiasi impatto negativo su di essa.</u>

Motivazione

Bisogna adoperarsi affinché le misure in materia di clima non abbiano un impatto negativo sulla biodiversità. Al contrario, poiché tali misure rientrano nel programma LIFE, occorre fare in modo che esse abbiano effetti positivi sulla biodiversità. È in effetti essenziale mantenere la coerenza tra i due grandi assi del programma LIFE.

Emendamento 9

Articolo 18 – Progetti, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
progetti integrati, principalmente nei settori natura, acqua, rifiuti, aria e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;	progetti integrati, principalmente nei settori natura, acqua, <u>ambienti marini</u> , rifiuti, <u>suolo</u> , aria, <u>rumore</u> e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;

Motivazione

Questo settore prioritario dovrebbe includere l'ambiente marino, il suolo e la gestione del rumore.

Emendamento 10

Articolo 19 - Criteri di ammissibilità di progetti

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>1. I progetti di cui all'articolo 18 soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:</p> <p>(a) sono di interesse per l'Unione e apportano un contributo significativo al raggiungimento di uno degli obiettivi del programma LIFE di cui all'articolo 3;</p> <p>(b) garantiscono un approccio efficace sotto il profilo dei costi e sono tecnicamente e finanziariamente coerenti;</p> <p>(c) prevedono un'attuazione efficace.</p> <p>La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 30, riguardanti le condizioni di applicazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), al fine di adattare tale criterio ai settori prioritari specifici definiti negli articoli 9 e 13.</p> <p>2. Ove possibile, i progetti finanziati dal programma LIFE promuovono le sinergie tra i vari obiettivi e il ricorso agli appalti pubblici verdi.</p> <p>3. I progetti integrati di cui all'articolo 18, lettera d) associano, ove opportuno, le parti interessate, e promuovono, se possibile, la mobilitazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione e il loro coordinamento.</p>	<p>1. I progetti di cui all'articolo 18 soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:</p> <p>(a) sono di interesse per l'Unione e apportano un contributo significativo al raggiungimento di uno degli obiettivi del programma LIFE di cui all'articolo 3;</p> <p>(b) garantiscono un approccio efficace sotto il profilo dei costi e sono tecnicamente e finanziariamente coerenti;</p> <p>(c) prevedono un'attuazione efficace.</p> <p>La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 30, riguardanti le condizioni di applicazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), al fine di adattare tale criterio ai settori prioritari specifici definiti negli articoli 9 e 13.</p> <p>2. Ove possibile, i progetti finanziati dal programma LIFE promuovono le sinergie tra i vari obiettivi e il ricorso agli appalti pubblici verdi.</p> <p>3. I progetti integrati di cui all'articolo 18, lettera d) associano, ove opportuno, le parti interessate, e promuovono, se possibile, la mobilitazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione e il loro coordinamento.</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>La Commissione garantisce l'equilibrio geografico, in linea con i principi di solidarietà e di condivisione degli oneri nel processo di aggiudicazione dei progetti integrati. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 30, riguardanti i criteri per l'applicazione dell'equilibrio geografico in ciascuna area tematica di cui all'articolo 18, lettera d).</p> <p>4. La Commissione presta particolare attenzione ai progetti transnazionali in cui la cooperazione transnazionale è essenziale per garantire la tutela dell'ambiente e gli obiettivi climatici, e si adopera per garantire che almeno il 15 % delle risorse di bilancio dedicate ai progetti sia assegnato a progetti transnazionali.</p>	<p>La Commissione garantisce <u>lun ampio</u> equilibrio geografico, in linea con i principi di solidarietà e di condivisione degli oneri nel processo di aggiudicazione dei progetti integrati. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 30, riguardanti i criteri per l'applicazione dell'equilibrio geografico in ciascuna area tematica di cui all'articolo 18, lettera d).</p> <p>4. La Commissione presta particolare attenzione ai progetti transnazionali in cui la cooperazione transnazionale è essenziale per garantire la tutela dell'ambiente e gli obiettivi climatici, e si adopera per garantire che almeno il 15 % delle risorse di bilancio dedicate ai progetti sia assegnato a progetti transnazionali.</p> <p><u>5. La Commissione vigila affinché le dotazioni di bilancio complessive destinate ai progetti di cui all'articolo 18 non diminuiscano.</u></p>

Motivazione

L'accessibilità delle parti interessate ai progetti integrati e il loro coinvolgimento vanno incoraggiati ovunque e per quanto possibile.

Sebbene gli sforzi messi in campo nel quadro del programma debbano essere ripartiti sull'intero territorio dell'UE, non da ultimo perché le questioni ambientali e climatiche hanno spesso delle implicazioni transfrontaliere, il concetto di «quote nazionali» pare inappropriato e non dovrebbe essere considerato di maggiore importanza rispetto al valore effettivo delle singole proposte.

Bisogna evitare che i futuri progetti integrati e pluriennali che saranno ammissibili riducano i bilanci destinati alle azioni esistenti che hanno mostrato tutta la loro validità. Si tratta del resto delle azioni più facilmente utilizzabili da parte degli enti locali che non dispongono necessariamente dei mezzi necessari per attuare i progetti integrati previsti nella proposta della Commissione. È inoltre coerente che i progetti finanziati dal programma LIFE incoraggino il ricorso agli appalti pubblici verdi.

Emendamento 11

Articolo 20 - Tassi di cofinanziamento e ammissibilità dei costi dei progetti, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70 % dei costi ammissibili. In via eccezionale, il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), è pari all'80 % dei costi ammissibili.</p>	<p>Il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70 % dei costi ammissibili. In via eccezionale, il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), è pari all'80 % dei costi ammissibili, <u>e all'85 % nelle regioni meno sviluppate e in quelle ultraperiferiche.</u></p>

Motivazione

Il tasso massimo dovrebbe essere esteso all'85 % nelle regioni meno sviluppate (come definite nei regolamenti per i fondi strutturali). Tali regioni sono spesso indispensabili nel contesto dell'obiettivo di frenare la perdita della biodiversità. Di regola, le regioni ultraperiferiche (RUP) beneficiano, a titolo dei principali fondi europei, di un tasso di cofinanziamento pari all'85 %. Per tale motivo la possibilità di beneficiare di questo tasso deve essere prevista anche per gli altri programmi dell'Unione, come ad esempio LIFE. Si sottolinea inoltre il fatto che le RUP sono le zone che più delle altre contribuiscono alla biodiversità di tutto il territorio dell'UE, in quanto presentano un gran numero di siti d'importanza europea nell'ambito della rete Natura 2000.

Emendamento 12

Articolo 20 - Tassi di cofinanziamento e ammissibilità dei costi dei progetti, paragrafo 2, prima parte relativa all'IVA

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
L'IVA non è considerata un costo ammissibile per i progetti di cui all'articolo 18.	<p>L'IVA non è <u>può essere</u> considerata un costo ammissibile per i progetti di cui all'articolo 18</p> <p>(a) <u>IVA recuperabile</u></p> <p><u>L'IVA recuperabile non è considerata una spesa ammissibile, a prescindere se il richiedente opti o meno per il recupero. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. L'IVA in qualche modo recuperabile non costituisce una spesa ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario dell'aiuto. Nel determinare se l'IVA costituisce o meno una spesa ammissibile in applicazione della presente norma, non si tiene conto della natura privata o pubblica del beneficiario finale o del singolo destinatario.</u></p> <p>(b) <u>IVA non recuperabile</u></p> <p><u>Si riconosce che alcuni beneficiari finali non possono recuperare l'IVA. L'IVA non recuperabile è una spesa ammissibile a condizione che la richiesta di ammissibilità sia suffragata da prove adeguate fornite dai revisori o dagli esperti contabili delle organizzazioni. L'IVA che non può essere recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario in applicazione di norme specifiche nazionali costituisce una spesa ammissibile solo laddove tali norme sono del tutto compatibili con la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull'IVA.</u></p>

Motivazione

Il CdR ritiene che l'esclusione dell'IVA dalle spese ammissibili possa dissuadere molti potenziali candidati dall'elaborare una proposta. Rammenta che nel quadro di altri fondi UE l'IVA è accettata tra i costi ammissibili se i beneficiari sono in grado di provarne l'irrecuperabilità;

Emendamento 13

Articolo 20 - Tassi di cofinanziamento e ammissibilità dei costi dei progetti, paragrafo 3 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<p>— <u>I costi salariali dei funzionari pubblici sono finanziati soltanto nella misura in cui riguardano le spese per le attività connesse con l'attuazione del progetto che la pertinente autorità pubblica non avrebbe sostenuto se il progetto in questione non fosse stato avviato. Il personale di cui trattasi deve essere specificamente assegnato al progetto in questione, a tempo pieno o parziale.</u></p>

Motivazione

Il CdR ritiene che l'esclusione delle spese per il personale dai costi ammissibili possa dissuadere molti potenziali candidati dall'elaborare una proposta. La formulazione proposta reintroduce tale ammissibilità come indicato nel regolamento LIFE+ (CE) n. 614/2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 309 del 20 novembre 2008 (cfr. art. 5), tenendo tuttavia conto degli oneri salariali e non soltanto dando la possibilità, senza criteri precisi, di prenderli in considerazione. Peraltro per le piccole amministrazioni e i piccoli operatori, l'obbligo di assumere personale supplementare per portare avanti questi progetti non è realistico e renderebbe spesso impossibile la loro realizzazione, tanto più che spesso occorre personale specializzato che conosca bene la materia. Si propone quindi di limitare il requisito all'effettiva assegnazione di questi lavoratori alla realizzazione del progetto finanziato in questo quadro.

Inoltre, è opportuno chiarire che il funzionario destinato specificamente al progetto potrà esserlo a tempo pieno o parziale, affinché non vi sia discriminazione di questo tipo nel calcolare il costo dei funzionari che lavorano effettivamente nei progetti finanziati. Sulla base dell'esperienza di applicazione di detti progetti in periodi precedenti del programma LIFE, molte volte si esige nel corso della loro attuazione la partecipazione parziale, ma imprescindibile, di funzionari, ragion per cui è necessario che si possa riconoscere questo costo ai fini del suo finanziamento.

Bruxelles, 19 luglio 2012

La presidente
del Comitato delle regioni
Mercedes BRESSO

Parere del Comitato delle regioni «Aggiudicazione dei contratti di concessione»

(2012/C 277/09)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- constata che le disposizioni attualmente in vigore in materia di concessioni sono formate dalla giurisprudenza e dalla normativa nazionale. Visto che determinate concessioni possono influenzare il mercato interno, è auspicabile che vi sia chiarezza in merito alle regole e che si applichino un'interpretazione e un approccio uniformi. Il Comitato ritiene pertanto giustificato prendere in considerazione l'introduzione di una regolamentazione in materia;
- ritiene quindi importante che le amministrazioni aggiudicatrici e gli Stati membri rimangano liberi di scegliere lo strumento mediante il quale intendono svolgere i loro compiti. Le licenze, comprese le licenze di esercizio a numero chiuso, devono essere escluse dal campo di applicazione della direttiva. Lo stesso vale per il mero finanziamento di un'attività, spesso legato all'obbligo di rimborsare gli importi ricevuti qualora non siano stati usati per lo scopo previsto;
- ritiene auspicabile un'ulteriore chiarificazione delle modalità di attribuzione di una concessione. Occorre trovare un equilibrio tra, da un lato, la chiarezza relativa ad esempio al bando e alle scadenze e, dall'altro, il margine di discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice per quanto riguarda ad esempio i criteri che intende applicare. Tale chiarezza offre utili indicazioni alle amministrazioni aggiudicatrici creando così l'uniformità auspicabile nel modo in cui gli Stati membri sono chiamati ad applicare la regolamentazione. Il margine di discrezionalità rende giustizia alla conoscenza che le amministrazioni aggiudicatrici hanno delle loro concessioni e riconosce l'autonomia degli Stati membri. Le amministrazioni aggiudicatrici devono disporre di un ampio margine di discrezionalità che consenta loro di optare per criteri sociali e sostenibili;
- ritiene che la proposta in esame debba rispettare il principio di sussidiarietà: gli enti locali e regionali devono continuare a essere liberi di scegliere se eseguire i servizi e i lavori in proprio oppure se darli in concessione a terzi. Qualora essi decidano di affidarne l'esecuzione a terzi, essi devono essere liberi di stabilire lo strumento giuridico da applicare: una licenza, un appalto pubblico o una concessione.

Relatore	Henk KOOL (NL/PSE); assessore del comune dell'Aia
Testo di riferimento	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione COM(2011) 897 final

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1. constata che non esiste un quadro giuridico uniforme per l'aggiudicazione di concessioni: le concessioni di lavori pubblici sono regolamentate dalle direttive europee sugli appalti pubblici, dal cui campo di applicazione è però escluso il diritto in materia di concessioni di servizi, che è disciplinato invece dai principi sanciti dal Trattato UE, i quali, a loro volta, sono ulteriormente elaborati nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

2. constata inoltre che, in materia di contratti di concessione, gli Stati membri sono già adesso obbligati, direttamente e tassativamente, al rispetto dei principi sanciti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità), ma rileva che la loro applicazione è diversa da paese a paese. La proposta di direttiva in esame mira a riunire in un unico quadro le disposizioni sulla concessione di lavori e quelle sulla concessione di servizi, stabilendo così a livello UE un'unica direttiva per l'aggiudicazione di tali contratti di concessione. In considerazione anche delle sfide economiche cui l'Unione europea si trova a far fronte, la Commissione europea attribuisce notevole importanza all'ulteriore sviluppo del mercato interno, a condizione che le norme UE in materia di concessioni offrano un margine di discrezionalità sufficiente alle amministrazioni aggiudicatrici per applicarle;

3. osserva che la base giuridica per la definizione di un quadro giuridico unico in materia di concessioni è costituita dagli articoli 53, paragrafo 1, 62 e 114 del Trattato UE riguardanti il funzionamento del mercato interno. In proposito, fa notare che le concessioni di servizi vanno sempre considerate anche in rapporto alla prestazione di servizi d'interesse (economico) generale, e che la direttiva proposta non tiene sufficientemente conto delle novità introdotte al riguardo dal Trattato di Lisbona; chiede pertanto che i servizi di questo tipo formino oggetto di deroghe più ampie rispetto al campo di applicazione della direttiva;

4. ritiene che la proposta in esame debba rispettare il principio di sussidiarietà: gli enti locali e regionali devono continuare a essere liberi di scegliere se eseguire i servizi e i lavori in proprio oppure se darli in concessione a terzi. Qualora essi decidano di affidarne l'esecuzione a terzi, essi devono essere liberi di stabilire lo strumento giuridico da applicare: una licenza, un appalto pubblico o una concessione;

5. fa presente che, per loro natura, le concessioni sono più complesse e vengono stipulate per periodi più lunghi. In un suo precedente parere (CdR 21/2010), il Comitato ha raccomandato

che la regolamentazione dei contratti di concessione sia concepita in modo semplice e flessibile, evitando che sia foriera di incertezze giuridiche.

ALLA LUCE DI QUESTE CONSIDERAZIONI, IL COMITATO DELLE REGIONI

6. reputa che la direttiva proposta dovrebbe, nel suo primo articolo o almeno nei considerando, enunciare con chiarezza che il trasferimento di funzioni e competenze da un ente pubblico a un altro non rientra nel suo campo di applicazione. Inoltre, la direttiva non dovrebbe applicarsi ai settori già disciplinati da apposite, specifiche normative dell'UE oppure volutamente esclusi, per decisione del legislatore europeo, dall'applicazione della normativa unionale;

7. riconosce che le concessioni superiori a un determinato valore influenzano il mercato interno e possono pertanto essere oggetto di una regolamentazione UE;

8. constata che le disposizioni attualmente in vigore in materia di concessioni sono formate dalla giurisprudenza e dalla normativa nazionale. Visto che determinate concessioni possono influenzare il mercato interno, è auspicabile che vi sia chiarezza in merito alle regole e che si applichino un'interpretazione e un approccio uniformi. Il Comitato ritiene pertanto giustificato prendere in considerazione l'introduzione di una regolamentazione in materia;

9. osserva che le concessioni vengono applicate però in modo assai diverso nei vari Stati membri, questo in particolare a causa della diversità degli strumenti nazionali di cui uno Stato membro dispone per regolamentare o assegnare l'esecuzione di determinate attività. Gli effetti di una direttiva possono variare pertanto da uno Stato membro all'altro. La Commissione dovrebbe pertanto precisare con la massima chiarezza quali tipi di contratto sono considerati «concessioni» e quali tipi di rapporti contrattuali rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva;

10. ritiene quindi importante che le amministrazioni aggiudicatrici e gli Stati membri rimangano liberi di scegliere lo strumento mediante il quale intendono svolgere i loro compiti. Le licenze, comprese le licenze di esercizio a numero chiuso, devono essere escluse dal campo di applicazione della direttiva. Lo stesso vale per il mero finanziamento di un'attività, spesso legato all'obbligo di rimborsare gli importi ricevuti qualora non siano stati usati per lo scopo previsto;

11. esprime preoccupazione per il fatto che l'introduzione dell'obbligo di indire una gara d'appalto per l'utilizzo di questi strumenti nazionali incide eccessivamente sull'autonomia nazionale degli Stati membri. Il Comitato si compiace pertanto di leggere nel preambolo che la Commissione europea ritiene che tali atti di Stato non debbano essere configurati come concessioni, e reputa che a tale riguardo sia necessario formulare un'eccezione esplicita in un articolo del testo;

12. ritiene che la direttiva debba riguardare le concessioni che influiscono sul mercato interno, mentre quelle che, considerato il loro basso valore, non hanno alcuna influenza sul mercato interno debbono poter essere rilasciate direttamente senza indire una gara d'appalto;

13. reputa che questa distinzione sia di grande importanza per le PMI. In questo modo le amministrazioni aggiudicatrici dispongono di un certo margine di discrezionalità per attuare una politica in materia di concessioni favorevole alle PMI;

14. esprime preoccupazione in merito alla complessità della regolamentazione. Le amministrazioni aggiudicatrici trovano

inutilmente complesse le direttive attualmente in vigore in materia di appalti pubblici, e desta preoccupazione il fatto che la direttiva sulle concessioni possa anch'essa rendere tale materia particolarmente complessa. Il Comitato è dell'avviso che le concessioni non possano essere assoggettate alle disposizioni stabilite nelle direttive europee sugli appalti pubblici, e invita pertanto la Commissione a garantire la semplicità della direttiva e delle eventuali successive comunicazioni in materia;

15. ritiene auspicabile un'ulteriore chiarificazione delle modalità di attribuzione di una concessione. Occorre trovare un equilibrio tra, da un lato, la chiarezza relativa ad esempio al bando e alle scadenze e, dall'altro, il margine di discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice per quanto riguarda ad esempio i criteri che intende applicare. Tale chiarezza offre utili indicazioni alle amministrazioni aggiudicatrici creando così l'uniformità auspicabile nel modo in cui gli Stati membri sono chiamati ad applicare la regolamentazione. Il margine di discrezionalità rende giustizia alla conoscenza che le amministrazioni aggiudicatrici hanno delle loro concessioni e riconosce l'autonomia degli Stati membri. Le amministrazioni aggiudicatrici devono disporre di un ampio margine di discrezionalità che consenta loro di optare per criteri sociali e sostenibili.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
È opportuno adottare alcune norme di coordinamento anche per l'aggiudicazione di concessioni di lavori e servizi nei settori dell'erogazione di acqua ed energia e dei servizi di trasporto e postali, considerato che le autorità nazionali possono influenzare il comportamento dei soggetti che operano in tali settori e tenendo conto del fatto che i mercati in cui essi agiscono sono chiusi a causa di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri per quanto riguarda la fornitura, la creazione o il funzionamento delle reti di erogazione dei servizi in questione.	È opportuno adottare alcune norme di coordinamento anche per l'aggiudicazione di concessioni di lavori e servizi nei settori dell'erogazione di acqua ed energia e dei servizi di trasporto e postali, considerato che le autorità nazionali possono influenzare il comportamento dei soggetti che operano in tali settori e tenendo conto del fatto che i mercati in cui essi agiscono sono chiusi a causa di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri per quanto riguarda la fornitura, la creazione o il funzionamento delle reti di erogazione dei servizi in questione.

Motivazione

Questi settori sono già contemplati da una normativa specifica.

Emendamento 2

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Le concessioni sono contratti a titolo oneroso conclusi tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori aventi per oggetto l'acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto. L'esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi definiti dall'ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o un'autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attività	Le concessioni sono contratti a titolo oneroso conclusi tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori aventi per oggetto l'acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto. <u>Esse stabiliscono obblighi reciprocamente vincolanti in cui</u> l'esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi <u>requisiti</u> definiti dall'ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice e <u>il rispetto di tali requisiti ha</u> aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali autorizzazioni,

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>economica, non si possono definire concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, come per esempio contratti di affitto di terreni con i quali lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza acquisire lavori o servizi specifici.</p>	<p><u>abilitazioni</u> o licenze (<u>rilasciate per periodi limitati</u>), con cui lo Stato o un'autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attività economica e <u>nel cui quadro l'operatore economico rimane libero di ritirarsi dalla fornitura di lavori o servizi</u> non si possono definire considerare concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, come per esempio contratti di affitto di terreni con i quali lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza acquisire lavori o servizi specifici.</p>

Motivazione

In questo contesto è opportuno precisare la distinzione tra «licenza», «licenza a numero chiuso», con cui un'amministrazione aggiudicatrice accorda un diritto di esercizio, e «concessione».

Una licenza consente di subordinare la modalità di svolgimento di un'attività a determinati requisiti. Esistono però anche licenze che limitano l'esercizio di un'attività: in questo caso si parla di licenza di esercizio o di licenza a numero chiuso, le quali sono giustificate generalmente da motivi di ordine pubblico, di salute pubblica e/o di sicurezza. Si pensi ad esempio alle licenze di esercizio della prostituzione, dell'attività di ristorazione e di case da gioco.

Un contratto di concessione presenta dei punti in comune con questo tipo di licenza di esercizio. La differenza principale risiede nel fatto che, nel caso del contratto di concessione, la messa in opera dell'attività è essenziale per l'amministrazione aggiudicatrice e ha pertanto forza esecutiva. Se la messa in opera dell'attività cui si riferisce il diritto di esercizio ha forza esecutiva si può presumere che sia a «titolo oneroso». Tale criterio si applica anche alla definizione di appalto pubblico.

È importante che le amministrazioni aggiudicatrici e gli Stati membri rimangano liberi di scegliere lo strumento mediante il quale intendono svolgere i loro compiti. Le licenze, comprese le licenze di esercizio e quelle a numero chiuso, devono essere escluse dal campo di applicazione della direttiva. Non è auspicabile che per la concessione di tali licenze si applichi il principio di trasparenza o, all'occorrenza, l'obbligo di indire una gara d'appalto. La legislazione nazionale e infranazionale deve costituire la base giuridica di riferimento per stabilire a chi concedere una licenza. Dal considerando 6 del preambolo risulta che la Commissione europea condivide tale punto di vista.

La definizione di «concessione» si riferisce alla forma di un contratto, ma questi criteri sono spiegati in maniera funzionale. Ciò consente di evitare che le licenze vengano assimilate alle concessioni. Perciò occorre precisare la differenza tra una licenza (di esercizio) e una concessione nel preambolo e nella definizione di «concessione».

Le concessioni devono essere ben distinte rispetto ai compiti dei poteri pubblici, quali il rilascio di abilitazioni e licenze.

Emendamento 3

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Il concetto di diritti speciali o esclusivi è essenziale per la definizione del campo di applicazione della presente direttiva, dal momento che gli enti, i quali non sono né enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), né imprese pubbliche, sono soggetti alle sue disposizioni solo nella misura in cui esercitano una delle attività coperte sulla base di tali diritti. È opportuno perciò precisare che i diritti concessi per mezzo di una procedura basata su criteri oggettivi, in particolare ai sensi della legislazione dell'Unione, e in base alla quale sia stata garantita adeguata</p>	<p>Il concetto di diritti speciali o esclusivi è essenziale per la definizione del campo di applicazione della presente direttiva, dal momento che gli enti, i quali non sono né enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), né imprese pubbliche, sono soggetti alle sue disposizioni solo nella misura in cui esercitano una delle attività coperte sulla base di tali diritti. È opportuno perciò precisare che i diritti concessi per mezzo di una procedura basata su criteri oggettivi, in particolare ai sensi della legislazione dell'Unione, e in base alla quale sia stata garantita adeguata</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>pubblicità, non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai fini della presente direttiva. In tale legislazione dovrebbero rientrare la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ⁽¹⁾, la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽²⁾, la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ⁽³⁾, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ⁽⁴⁾ e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 ⁽⁵⁾. Il progressivo diversificarsi delle forme di azione pubblica ha imposto una definizione più precisa dello stesso concetto di appalto. Le norme dell'Unione in materia di concessioni si riferiscono all'acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire tali lavori o servizi. Il concetto di acquisizione dovrebbe essere inteso in senso ampio come il godimento dei vantaggi dei lavori o dei servizi in questione, senza implicare in tutti i casi un trasferimento di proprietà agli enti aggiudicatori o amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, il mero finanziamento di un'attività, spesso legato all'obbligo di rimborsare gli importi ricevuti qualora non siano stati usati per lo scopo previsto, non rientra di norma nell'ambito di applicazione della presente direttiva.</p>	<p>pubblicità, non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai fini della presente direttiva. In tale legislazione dovrebbero rientrare la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ⁽¹⁾, la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽²⁾, la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ⁽³⁾, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ⁽⁴⁾ e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 ⁽⁵⁾; <u>qualsiasi altra legislazione interna di uno Stato membro che rispetti i principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento sanciti nel Trattato</u>. Il progressivo diversificarsi delle forme di azione pubblica ha imposto una definizione più precisa dello stesso concetto di appalto. Le norme dell'Unione in materia di concessioni si riferiscono all'acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire tali lavori o servizi. Il concetto di acquisizione dovrebbe essere inteso in senso ampio come il godimento dei vantaggi dei lavori o dei servizi in questione, senza implicare in tutti i casi un trasferimento di proprietà agli enti aggiudicatori o amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, il mero finanziamento di un'attività, spesso legato all'obbligo di rimborsare gli importi ricevuti qualora non siano stati usati per lo scopo previsto, non rientra di norma nell'ambito di applicazione della presente direttiva.</p>
<p>⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1. ⁽²⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. ⁽³⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. ⁽⁴⁾ GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3. ⁽⁵⁾ GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.</p>	<p>⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1. ⁽²⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. ⁽³⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. ⁽⁴⁾ GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3. ⁽⁵⁾ GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.</p>

Motivazione

L'emendamento intende recuperare senza possibilità di equivoci la nozione fondamentale già utilizzata nella direttiva 2004/17 in materia di appalti nei settori speciali, in base alla quale, per come espressa nel considerando 25 della direttiva 2004/17, «non possono essere considerati diritti esclusivi o speciali quelli concessi da uno Stato membro in qualsiasi forma, anche mediante atti di concessione, ad un numero limitato di imprese in base a criteri obiettivi, proporzionali e non discriminatori, che offrano agli interessati che soddisfano tali criteri la possibilità di beneficiarne.» Non si ritiene opportuno limitare tale concetto con un'elencazione di atti dell'Unione europea, che può sembrare tassativa e per questo dare l'impressione di escludere atti legislativi o regolamentari dei singoli Stati membri che, tuttavia, soddisfano gli stessi criteri obiettivi, proporzionali e non discriminatori.

Emendamento 4

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>È emersa inoltre la necessità di precisare il significato da attribuire all'espressione «appalto unico», con la conseguenza – per quanto riguarda le soglie della presente direttiva – di dover tener conto del valore aggregato di tutte</p>	<p>È emersa inoltre la necessità di precisare il significato da attribuire all'espressione «appalto unico», con la conseguenza – per quanto riguarda le soglie della presente direttiva – di dover tener conto del valore aggregato di tutte</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
le concessioni concluse ai fini di tale appalto, e di dover pubblicizzare l'appalto nel suo complesso, eventualmente frazionato in singoli lotti. Il concetto di appalto unico abbraccia tutte le forniture, i lavori e i servizi necessari per portare a compimento un particolare progetto. Le indicazioni relative all'esistenza di un progetto unico possono consistere, per esempio, in una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente dall'amministrazione aggiudicatrice, nel fatto che i diversi elementi acquistati soddisfano un'unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica.	le concessioni concluse ai fini di tale appalto, e di dover pubblicizzare l'appalto nel suo complesso, eventualmente frazionato in singoli lotti. Il concetto di appalto unico abbraccia tutte le forniture, i lavori e i servizi necessari per portare a compimento un particolare progetto. Le indicazioni relative all'esistenza di un progetto unico possono consistere, per esempio, in una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente dall'amministrazione aggiudicatrice, nel fatto che i diversi elementi acquistati soddisfano un'unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica.

Motivazione

La preparazione ed esecuzione di una concessione può richiedere anni. È plausibile che, durante la preparazione, l'amministrazione aggiudicatrice debba fare ricorso a diversi pareri esterni, di cui, in base alla definizione, si dovrebbe tenere conto nella determinazione del valore della concessione. Ciò non è logico. Gli appalti che sono di diversa natura e che vengono affidati a un'altra parte non dovrebbero entrare in gioco nella valutazione del valore della concessione. Se tali appalti rappresentano un determinato valore, devono essere assegnati sulla base della direttiva sugli appalti pubblici e in conformità con essa.

Ciò è anche in linea con precedenti pareri adottati dal Comitato sulla necessità di evitare i raggruppamenti inutili di appalti.

Cfr. l'emendamento 14.

Emendamento 5

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
La necessità di garantire l'effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati vengano individuati prescindendo dalla loro qualificazione giuridica. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 345 del Trattato, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.	La necessità di garantire l'effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati vengano individuati prescindendo dalla loro qualificazione giuridica. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 345 del Trattato, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Motivazione

Gli auspici del Parlamento europeo riguardo al settore idrico sono desumibili dalle sue risoluzioni adottate in data 14 gennaio 2004, 10 marzo 2004 e 31 maggio 2006, in base alle quali il Parlamento europeo non persegue la liberalizzazione bensì un approccio di ammodernamento del settore idrico, nel cui ambito i principi economici devono essere in sintonia con requisiti qualitativi, ambientali e di efficienza. Non è pertanto auspicabile l'introduzione di norme aggiuntive sotto forma di accordi orizzontali.

Emendamento 6

Aggiungere un nuovo considerando dopo il considerando 13

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	(14) <u>Gli enti locali e regionali possono effettuare missioni di servizio pubblico ricorrendo alle loro risorse interne. Possono inoltre svolgere missioni di servizio</u>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<p><u>pubblico in cooperazione con altri enti locali o raggruppamenti di enti locali in funzione di un obiettivo di interesse pubblico – la messa in comune di talune competenze in base a una formula convenzionale o istituzionale – nel quadro dell'organizzazione interna degli Stati membri. Queste cooperazioni non rientrano nel campo d'applicazione della legislazione europea in materia di appalti pubblici e concessioni. Il diritto dell'Unione europea non impone agli enti l'utilizzo di una forma giuridica particolare per effettuare missioni di servizio pubblico congiunte. I trasferimenti di competenze relativi a missioni di servizio pubblico che comportano un trasferimento globale di responsabilità tra enti locali o tra enti locali e loro raggruppamenti composti esclusivamente di enti locali non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Il diritto dell'Unione europea relativo al mercato interno non si applica al loro caso.</u></p>

Motivazione

Le modalità di cooperazione tra enti pubblici (la messa in comune, convenzionale o istituzionale, di competenze in un quadro intercomunale) non rientrano nel campo d'applicazione della legislazione sul mercato interno.

Emendamento 7

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Il riesame dei cosiddetti servizi prioritari e non prioritari (servizi «A» e «B») effettuato dalla Commissione ha dimostrato che non vi è motivo di restringere la piena applicazione della legislazione sugli appalti a un gruppo limitato di servizi. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a una serie di servizi (come i servizi di catering e distribuzione idrica), che hanno evidenziato un potenziale di scambio transfrontaliero.</p>	<p>Il riesame dei cosiddetti servizi prioritari e non prioritari (servizi «A» e «B») effettuato dalla Commissione ha dimostrato che non vi è motivo di restringere la piena applicazione della legislazione sugli appalti a un gruppo limitato di servizi. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a una serie di servizi (come i servizi di catering e distribuzione idrica), che hanno evidenziato un potenziale di scambio transfrontaliero.</p>

Motivazione

La differenziazione di principio in servizi prioritari e non prioritari e quindi il trattamento privilegiato dei cosiddetti servizi «B» nel diritto degli appalti pubblici deve essere mantenuto. I servizi sociali o sanitari mostrano una rilevanza minima o addirittura nulla per il mercato interno e vengono in genere erogati su scala locale in situ. L'acqua è un bene vitale e di conseguenza il settore idrico è un settore in cui bisogna agire con cautela e tener conto di aspetti particolari, ambientali e igienici. Pertanto, anche in conformità con l'articolo 17 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, i servizi di erogazione dell'acqua devono essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva sulle concessioni.

Emendamento 8

Considerando 22

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Considerata l'importanza del contesto culturale e la delicatezza di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un ampio margine di discrezionalità così da organizzare la scelta dei prestatori dei servizi nel modo che ritengano più opportuno. Le norme della presente direttiva non vietano agli Stati membri di utilizzare, per la scelta dei prestatori dei servizi, criteri qualitativi specifici come quelli fissati nel quadro europeo volontario della qualità dei servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o le autorità pubbliche rimangono liberi di prestare essi stessi tali servizi, oppure di</p>	<p>Considerata l'importanza del contesto culturale e la delicatezza di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un ampio margine di discrezionalità così da organizzare la scelta dei prestatori dei servizi nel modo che ritengano più opportuno. Le norme della presente direttiva non vietano agli Stati membri di utilizzare, per la scelta dei prestatori dei servizi, criteri qualitativi specifici come quelli fissati nel quadro europeo volontario della qualità dei servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o le autorità pubbliche rimangono liberi di prestare essi stessi tali servizi, oppure di</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
organizzare i servizi sociali secondo modalità che non comportino la conclusione di concessioni, per esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi oppure il rilascio di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfino le condizioni preventivamente stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote di sorta, purché tale sistema garantisca adeguata pubblicità e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.	organizzare i servizi sociali secondo modalità che non comportino la conclusione di concessioni, per esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi oppure il rilascio di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfino le condizioni preventivamente stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote di sorta, purché tale sistema garantisca adeguata pubblicità e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

Motivazione

Il Comitato propone di sopprimere questo passaggio.

Esiste un numero limitato di licenze di esercizio che disciplinano determinate attività per le quali non è auspicabile procedere a un appalto. Si tratta di attività che non vengono eseguite per una determinata amministrazione o per ragioni di interesse generale ma che da tale amministrazione sono considerate potenzialmente dannose e che perciò devono essere regolamentate (si pensi, ad esempio, alla licenza di esercizio della prostituzione). Il fatto che un determinato tipo di licenza di esercizio sia a numero chiuso non dovrebbe quindi implicare automaticamente una procedura di aggiudicazione trasparente.

Cfr. anche l'emendamento 4.

Emendamento 9

Considerando 25

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Per garantire trasparenza e parità di trattamento, i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni dovrebbero sempre rispettare alcune norme di carattere generale; tali norme dovrebbero essere comunicate in anticipo a tutti i potenziali offerenti, dovrebbero riguardare l'oggetto del contratto e non dovrebbero lasciare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore una libertà di scelta incondizionata. Essi dovrebbero inoltre garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da requisiti che consentano di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Per rispettare tali norme e contemporaneamente migliorare la certezza giuridica, gli Stati membri possono prevedere il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa/	Per garantire trasparenza e parità di trattamento, i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni dovrebbero sempre rispettare alcune norme di carattere generale; tali norme dovrebbero essere comunicate in anticipo a tutti i potenziali offerenti, dovrebbero riguardare l'oggetto del contratto e non dovrebbero lasciare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore una libertà di scelta incondizionata. Essi dovrebbero inoltre garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da requisiti che consentano di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Per rispettare tali norme e contemporaneamente migliorare la certezza giuridica, gli Stati membri possono prevedere il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Motivazione

Cfr. anche gli emendamenti 23 e 28.

Emendamento 10

Articolo 1, nuovo paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione [...]	Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione [...] <u>3. Le concessioni il cui valore è inferiore alle soglie possono essere rilasciate direttamente senza indire una gara d'appalto.</u>

Motivazione

Il Comitato ritiene che la direttiva debba riguardare soltanto le concessioni che influiscono sul mercato interno. Le concessioni di importo inferiore alle soglie europee non presentano un «interesse transfrontaliero» per cui il mercato interno non viene messo in discussione. L'aggiunta proposta consente di garantire il margine di discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 11

Articolo 2, paragrafo 1, punto 7

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 2</p> <p><i>Definizioni</i></p> <p>1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>(7) per «concessione di servizi» si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori, avente per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;</p>	<p>Articolo 2</p> <p><i>Definizioni</i></p> <p>1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>(7) per «concessione di servizi» si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori, avente per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;</p> <p><u>«Titolo oneroso»: si parla di titolo oneroso quando gli obblighi reciprocamente vincolanti, laddove l'esecuzione di questi lavori o servizi sia soggetta a specifici requisiti definiti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, abbiano forza esecutiva.</u></p>

Motivazione

In questo contesto è opportuno precisare la distinzione tra «licenza», «licenza a numero chiuso», con cui un'amministrazione aggiudicatrice accorda un diritto di esercizio, e «concessione».

Una licenza consente di subordinare la modalità di svolgimento di un'attività a determinati requisiti. Esistono però anche licenze che limitano l'esercizio di un'attività: in questo caso si parla di licenza di esercizio o di licenza a numero chiuso, le quali sono giustificate generalmente da motivi di ordine pubblico, di salute pubblica e/o di sicurezza. Si pensi ad esempio alle licenze di esercizio della prostituzione, dell'attività alberghiera e di ristorazione e di case da gioco.

Un contratto di concessione presenta dei punti in comune con questo tipo di licenza di esercizio. La differenza principale risiede nel fatto che, nel caso del contratto di concessione, la messa in opera dell'attività è essenziale per l'amministrazione aggiudicatrice e ha pertanto forza esecutiva. Se la messa in opera dell'attività cui si riferisce il diritto di esercizio ha forza esecutiva si può presumere che sia a «titolo oneroso». Tale criterio si applica anche alla definizione di appalto pubblico.

È importante che le amministrazioni aggiudicatrici e gli Stati membri rimangano liberi di scegliere lo strumento mediante il quale intendono svolgere i loro compiti. Le licenze, comprese le licenze di esercizio e quelle a numero chiuso, devono essere escluse dal campo di applicazione della direttiva. Non è auspicabile che per la concessione di tali licenze si applichi il principio di trasparenza o, all'occorrenza, l'obbligo di indire una gara d'appalto. La legislazione nazionale e infranazionale deve costituire la base giuridica di riferimento per stabilire a chi concedere una licenza. Dal considerando 6 del preambolo risulta che la Commissione europea condivide tale punto di vista.

La definizione di «concessione» si riferisce alla forma di un contratto, ma questi criteri sono spiegati in maniera funzionale. Ciò consente di evitare che le licenze vengano assimilate alle concessioni. Perciò occorre precisare la differenza tra una licenza (di esercizio) e una concessione nel preambolo e nella definizione di «concessione».

Emendamento 12

Articolo 2, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 2</p> <p><i>Definizioni</i></p> <p>2. Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo sostanziale nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell'opera o dei servizi oggetto della concessione.</p> <p>[...]</p>	<p>Articolo 2</p> <p><i>Definizioni</i></p> <p>2. Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo sostanziale nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell'opera o dei servizi oggetto della concessione.</p> <p>[...]</p>

Motivazione

Va cancellato l'aggettivo «sostanziale» in riferimento al rischio operativo. La determinazione del rischio operativo elevato o la sua definizione, differenziandolo dalla missione pubblica, comporta di regola notevoli problemi nell'esperienza concreta dei comuni. La definizione del «rischio sostanziale» della proposta di direttiva supera di molto la giurisprudenza della Corte di giustizia che non fissa requisiti eccessivi per il rischio economico. Anche nel quadro di un obbligo di allacciamento e uso nel campo della distribuzione dell'acqua (Causa C-206/08: Sentenza della Corte (Terza sezione) 10 settembre 2009 - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Thüringer Oberlandesgericht — Germania — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH*) la Corte assume che si tratti di una concessione di servizi che non rientra nel diritto degli appalti pubblici.

Emendamento 13

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 5</p> <p><i>Soglie</i></p> <p>1. La presente direttiva si applica alle seguenti concessioni, il cui valore sia pari o superiore a 5 000 000 EUR:</p> <p>(a) le concessioni concluse da enti aggiudicatori per lo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III;</p> <p>(b) le concessioni concluse da amministrazioni aggiudicatrici.</p> <p>2. Le concessioni di servizi il cui valore è uguale o superiore a 2 500 000 EUR ma inferiore a 5 000 000 EUR, con l'eccezione dei servizi sociali e di altri servizi specifici, sono soggette all'obbligo di pubblicare un avviso di aggiudicazione della concessione conformemente agli articoli 27 e 28.</p>	<p>Articolo 5</p> <p><i>Soglie</i></p> <p>1. La presente direttiva si applica alle seguenti concessioni, il cui valore sia pari o superiore a 5 000 000 EUR, <u>qualora il relativo contratto abbia una durata massima di 5 anni</u>:</p> <p>(a) le concessioni concluse da enti aggiudicatori per lo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III;</p> <p>(b) le concessioni concluse da amministrazioni aggiudicatrici.</p> <p><u>La presente direttiva si applica alle seguenti concessioni, il cui valore sia pari o superiore a 10 000 000 EUR, qualora il relativo contratto abbia una durata superiore a 5 anni:</u></p> <p>(a) <u>le concessioni concluse da enti aggiudicatori per lo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III;</u></p> <p>(b) <u>le concessioni concluse da amministrazioni aggiudicatrici.</u></p> <p>2. Le concessioni di servizi <u>della durata massima di 5 anni</u>, il cui valore è uguale o superiore a 2 500 000 EUR ma inferiore a 5 000 000 EUR, con l'eccezione dei servizi sociali e di altri servizi specifici, sono soggette all'obbligo di pubblicare un avviso di aggiudicazione della concessione conformemente agli articoli 27 e 28.</p> <p><u>Le concessioni di servizi di durata superiore a 5 anni, il cui valore è uguale o superiore a 5 000 000 EUR ma inferiore a 10 000 000 EUR, con l'eccezione dei servizi sociali e di altri servizi specifici, sono soggette all'obbligo di pubblicare un avviso di aggiudicazione della concessione conformemente agli articoli 27 e 28.</u></p>

Motivazione

Le concessioni possono avere una lunga durata poiché l'operatore economico interessato deve poter recuperare l'investimento fatto. Se la concessione ha una lunga durata, la soglia di 5 000 000 di euro per il valore complessivo della concessione appare bassa. L'importo annuo che l'aggiudicatario può realizzare da una concessione non è però tale da influenzare il mercato interno. Si raccomanda pertanto di fare la distinzione proposta.

Emendamento 14

Articolo 6, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 6</p> <p><i>Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni</i></p> <p>Il valore stimato della concessione è calcolato come valore della globalità dei lavori e dei servizi, anche se acquistati tramite appalti differenti, qualora tali appalti facciano parte di un progetto unico. Le indicazioni relative all'esistenza di un progetto unico possono consistere, per esempio, in una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, nel fatto che i diversi elementi acquistati svolgono un'unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica.</p> <p>Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato della concessione.</p>	<p>Articolo 6</p> <p><i>Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni</i></p> <p>Il valore stimato della concessione è calcolato <u>sulla base degli elementi che formano un tutt'uno dal punto di vista tecnico, funzionale e/o economico, come valore della globalità dei lavori e dei servizi, anche se acquistati tramite appalti differenti, qualora tali appalti facciano parte di un progetto unico. Le indicazioni relative all'esistenza di un progetto unico possono consistere, per esempio, in una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, nel fatto che i diversi elementi acquistati svolgono un'unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica.</u></p> <p>Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato della concessione.</p>

Motivazione

Cfr. l'emendamento 8.

Emendamento 15

Articolo 8, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 8</p> <p><i>Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori</i></p> <p>5. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi per:</p> <p>(a) l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, le concessioni di servizi finanziari aggiudicate anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;</p> <p>(b) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla diffusione – intesa come trasmissione e distribuzione per mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica – aggiudicati da parte di emittenti radiotelevisive e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione, aggiudicate alle emittenti radiotelevisive;</p> <p>(c) i servizi di arbitrato e di conciliazione;</p>	<p>Articolo 8</p> <p><i>Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori</i></p> <p>5. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi per:</p> <p>(a) l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, le concessioni di servizi finanziari aggiudicate anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;</p> <p>(b) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla diffusione – intesa come trasmissione e distribuzione per mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica – aggiudicati da parte di emittenti radiotelevisive e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione, aggiudicate alle emittenti radiotelevisive;</p> <p>(c) i servizi di arbitrato e di conciliazione;</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>(d) i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i servizi forniti da banche centrali e le operazioni condotte con lo Strumento europeo per la stabilità finanziaria (SESF);</p> <p>(e) i contratti di lavoro;</p> <p>(f) i servizi di trasporto aereo basati sul rilascio di una licenza di esercizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;</p> <p>(g) i servizi pubblici di trasporto di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.</p> <p>La diffusione di cui al primo comma, lettera b), include qualsiasi trasmissione e distribuzione effettuata per mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica.</p> <p>⁽¹⁾ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.</p> <p>⁽²⁾ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.</p> <p>⁽³⁾ GU L 315 del 3.12.2007.</p>	<p>(d) i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i servizi forniti da banche centrali, le operazioni <u>transazioni</u> condotte con lo Strumento europeo per la stabilità finanziaria (SESF) <u>e le attività commerciali per l'acquisizione di denaro o capitale per le amministrazioni aggiudicatrici</u>;</p> <p>(e) i contratti di lavoro;</p> <p>(f) servizi di trasporto aereo basati sul rilascio di una licenza di esercizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;</p> <p>(g) i servizi pubblici di trasporto di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;</p> <p><u>(h) i servizi di assistenza medica, il trasporto per tali servizi e le emergenze, la protezione civile e la gestione delle catastrofi nonché delle normali emergenze;</u></p> <p><u>(i) i servizi di produzione, distribuzione e fornitura di acqua potabile e i servizi igienico-sanitari.</u></p> <p>La diffusione di cui al primo comma, lettera b), include qualsiasi trasmissione e distribuzione effettuata per mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica.</p> <p>⁽¹⁾ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.</p> <p>⁽²⁾ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.</p> <p>⁽³⁾ GU L 315 del 3.12.2007.</p>

Motivazione

Modifica in linea con l'emendamento 5 al considerando 11.

Emendamento 16

Articolo 15, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 15</p> <p><i>Relazioni tra amministrazioni pubbliche</i></p> <p>1. Una concessione aggiudicata da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:</p> <p>a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;</p> <p>b) almeno il 90 % delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;</p>	<p>Articolo 15</p> <p><i>Relazioni tra amministrazioni pubbliche</i></p> <p>1. Una concessione aggiudicata da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:</p> <p>a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;</p> <p>b) almeno il 90 % <u>l'80 %</u> delle attività di tale persona giuridica, <u>che sono oggetto della concessione</u>, vengono svolte per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata.</p> <p>Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), quando esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.</p>	<p>c) non vi è partecipazione <u>attiva</u> privata nella persona giuridica controllata.</p> <p>Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), quando esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.</p>

Emendamento 17

Articolo 15, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 15</p> <p><i>Relazioni tra amministrazioni pubbliche</i></p> <p>2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il soggetto controllato, che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), aggiudica una concessione all'ente che lo controlla oppure a un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, purché non vi sia partecipazione privata nella persona giuridica cui viene aggiudicata la concessione pubblica.</p>	<p>Articolo 15</p> <p><i>Relazioni tra amministrazioni pubbliche</i></p> <p>2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il soggetto controllato, che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), aggiudica una concessione all'ente/<u>agli enti</u> che lo controlla/<u>controllano</u> oppure a un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, purché non vi sia partecipazione <u>attiva</u> privata nella persona giuridica cui viene aggiudicata la concessione pubblica.</p>

Motivazione

Il riferimento dovrebbe valere solo per una partecipazione «operativa» o «attiva» del settore privato al capitale della persona giuridica controllata, partecipazione che potrebbe avere un'influenza sulle decisioni amministrative di quest'ultima. Questo dovrebbe consentire investimenti sotto forma di semplici partecipazioni di capitale, ad esempio investimenti passivi nella persona giuridica controllata senza che vengano violati i criteri di collaborazione interni o «pubblico-pubblico». La stessa Commissione ha sostenuto questo principio nella sua comunicazione del 5 febbraio 2008 relativa ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati. L'apertura alle semplici partecipazioni di capitale è necessaria per consentire agli enti territoriali di fornire ai cittadini servizi ad un prezzo adeguato.

Emendamento 18

Articolo 15, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 15</p> <p><i>Relazioni tra amministrazioni pubbliche</i></p> <p>3. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che non eserciti controllo su una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1, può nondimeno aggiudicare una concessione senza applicare le disposizioni della presente direttiva a una persona giuridica che controlla congiuntamente ad altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>(a) amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;</p>	<p>Articolo 15</p> <p><i>Relazioni tra amministrazioni pubbliche</i></p> <p>3. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che non eserciti controllo su una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1, può nondimeno aggiudicare una concessione senza applicare le disposizioni della presente direttiva a una persona giuridica che controlla congiuntamente ad altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>(a) amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
(b) almeno il 90 % delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che esercitano il controllo o per altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;	(b) almeno il 90 % <u>l'80 %</u> delle attività di tale persona giuridica, <u>che sono oggetto della concessione</u> , vengono svolte per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che esercitano il controllo o per altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;
(c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata. Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), esercitino congiuntamente controllo su una persona giuridica quando siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: (a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o di tutti gli enti aggiudicatori partecipanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1); (b) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata; (c) la persona giuridica controllata non persegue alcun interesse distinto da quello delle amministrazioni pubbliche a essa collegate; (d) la persona giuridica controllata non ricava alcun guadagno, eccezion fatta per il rimborso dei costi effettivi, dagli appalti pubblici stipulati con le amministrazioni aggiudicatrici.	(c) non vi è partecipazione <u>attiva</u> privata nella persona giuridica controllata. Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), esercitino congiuntamente controllo su una persona giuridica quando siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: (a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o di tutti gli enti aggiudicatori partecipanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1); (b) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata; (c) la persona giuridica controllata non persegue alcun interesse distinto da quello delle amministrazioni pubbliche a essa collegate; (d) la persona giuridica controllata non ricava alcun guadagno, eccezion fatta per il rimborso dei costi effettivi, dagli appalti pubblici stipulati con le amministrazioni aggiudicatrici.

Motivazione

Modifica in linea con l'emendamento 16 all'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento 19

Articolo 15, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Articolo 15 <i>Relazioni tra amministrazioni pubbliche</i> Un accordo concluso fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non è considerato una concessione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della presente direttiva, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: (a) l'accordo stabilisce una reale cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al fine di svolgere congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e tale da comportare diritti e obblighi reciproci per le parti; (b) l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; (c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti non realizzano sul mercato aperto, in termini di fatturato, più del 10 % delle attività rilevanti nel contesto dell'accordo; (d) l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti, eccezion fatta per quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi di lavori, servizi o forniture; (e) non vi è partecipazione privata in nessuna delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori interessati.	Articolo 15 <i>Relazioni tra amministrazioni pubbliche</i> Un accordo concluso fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non è considerato una concessione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della presente direttiva, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: (a) l'accordo stabilisce una reale cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al fine di svolgere congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e tale da comportare diritti e obblighi reciproci per le parti; (b) l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; (c) <u>la maggior parte delle attività delle</u> amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori partecipanti non realizzano sul mercato aperto, in termini di fatturato, più del 10 % delle attività rilevanti nel contesto dell'accordo; (d) l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti, eccezion fatta per quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi di lavori, servizi o forniture; (e) non vi è partecipazione <u>attiva</u> privata in nessuna delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori interessati.

Motivazione

(Nel quadro di una gestione responsabile del denaro dei contribuenti) i contratti di concessione tra amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere completamente esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici in base alle condizioni elencate alle lettere c), d) ed e).

Le amministrazioni aggiudicatrici devono anche poter cooperare nei settori che non riguardano i servizi pubblici diretti, si pensi ad esempio a una cooperazione per attività che facilitano e sostengono il loro funzionamento, come le TIC, l'edilizia, gli acquisti e il servizio di ristorazione.

Tale collaborazione tra amministrazioni aggiudicatrici non è sempre assimilabile ad accordi di cooperazione. Talvolta succede che amministrazioni più grandi eseguano delle attività a favore di quelle più piccole; è pertanto auspicabile che un'amministrazione aggiudicatrice possa eseguire un contratto di concessione per conto di un'altra, e questo nell'interesse di una sana gestione del denaro pubblico.

La Corte di giustizia dell'UE non ha affermato che il fatturato delle amministrazioni aggiudicatrici sul libero mercato non deve superare il 10 % del totale. La quota del fatturato dipenderà dal tipo di attività e da altre circostanze pertinenti. È importante che non tutte le forme di partecipazione privata escludano la possibilità di applicare un'esenzione. Solo i casi di partecipazione attiva privata (cioè quando il socio partecipante è un'impresa privata attiva sul mercato) dovrebbero formare oggetto di un appalto pubblico.

Emendamento 20

Articolo 15, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 15</p> <p><i>Relazioni tra amministrazioni pubbliche</i></p> <p>5. L'assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da 1 a 4 viene verificata al momento dell'aggiudicazione della concessione o della conclusione dell'accordo.</p> <p>Le eccezioni previste dal presente articolo cessano di applicarsi dal momento in cui ha luogo un'eventuale partecipazione privata, con la conseguenza che le concessioni in corso devono essere aperte alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione delle concessioni.</p>	<p>Articolo 15</p> <p><i>Relazioni tra amministrazioni pubbliche</i></p> <p>5. L'assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da 1 a 4 viene verificata al momento dell'aggiudicazione della concessione o della conclusione dell'accordo.</p> <p>Le eccezioni previste dal presente articolo cessano di applicarsi dal momento in cui ha luogo un'eventuale partecipazione privata, con la conseguenza che le concessioni in corso devono essere aperte alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione delle concessioni.</p>

Motivazione

Per tener conto dell'obiettivo previsto di semplificazione e snellimento della normativa sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, occorre evitare eccessive precisazioni nel testo legislativo, che non garantiscono una maggiore sicurezza giuridica e che oltretutto vanno al di là della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Emendamento 21

Articolo 26, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 26</p> <p><i>Bandi di concessione</i></p> <p>[...]</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali e altri servizi specifici rendono nota l'intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione quanto prima dopo l'inizio dell'esercizio di bilancio. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato XIII.</p> <p>[...]</p>	<p>Articolo 26</p> <p><i>Bandi di concessione</i></p> <p>[...]</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali e altri servizi specifici rendono nota l'intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione quanto prima dopo l'inizio dell'esercizio di bilancio. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato XIII.</p> <p>[...]</p>

Motivazione

I servizi sociali non presentano alcuna rilevanza, o presentano una rilevanza molto limitata, per il mercato interno e, generalmente, vengono prestati sul territorio. In questo ambito, gli obblighi di informazione richiesti costituiscono un onere sproporzionato per gli enti aggiudicatori; è proprio in questo settore che la regolamentazione non andrebbe inasprita, al fine di tener conto dell'obiettivo previsto di semplificazione e snellimento della normativa sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Emendamento 22

Articolo 35

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 35</p> <p><i>Garanzie procedurali</i></p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell'invito a presentare offerte o nei documenti di gara la descrizione della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi da soddisfare. Sulla base di tali informazioni, deve essere possibile individuare la natura e l'entità della concessione, affinché gli operatori economici possano decidere se chiedere di partecipare alla procedura di aggiudicazione della concessione. La descrizione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono cambiare durante i negoziati.</p>	<p>Articolo 35</p> <p><i>Garanzie procedurali</i></p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell'invito a presentare offerte o nei documenti di gara la descrizione della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi da soddisfare. Sulla base di tali informazioni, deve essere possibile individuare la natura e l'entità della concessione, affinché gli operatori economici possano decidere se chiedere di partecipare alla procedura di aggiudicazione della concessione. <u>La descrizione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono cambiare durante i negoziati. Durante la procedura, ma prima della ricezione delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici possono adeguare i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione senza rettificare il bando generale, qualora la modifica in questione non abbia alcuna influenza sulla cerchia dei possibili offerenti. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a informarne gli interessati e a prevedere una congrua proroga del termine per la presentazione delle offerte.</u></p> <p>2. <u>Su richiesta della parte interessata, l'amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:</u></p> <p>a) <u>a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;</u></p> <p>b) <u>ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 32, paragrafi 5 e 6, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;</u></p> <p>c) <u>ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o le parti dell'accordo quadro;</u></p> <p>d) <u>ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.</u></p> <p>3. <u>Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all'appalto, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.</u></p>

Motivazione

Può accadere che, in seguito alle domande e alle osservazioni di taluni offerenti presentate nel corso di una procedura di aggiudicazione, un'amministrazione aggiudicatrice debba modificare o adattare la concessione, cercando di far corrispondere meglio la domanda e l'offerta attraverso negoziati o cicli di dialogo. Per ottimizzare l'utilità della procedura di aggiudicazione deve quindi essere possibile modificare parzialmente e integrare i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sulla base di nuovi elementi emersi durante i negoziati o i cicli di dialogo.

Se si tratta di una modifica di carattere sostanziale, la procedura deve essere temporaneamente sospesa e l'appalto rimesso in aggiudicazione. Il Comitato raccomanda dunque di definire un metodo semplice di modifica delle concessioni da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, che consista ad esempio in una rettifica ufficiale abbinata a una breve proroga del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Emendamento 23

Articolo 36, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 36</p> <p><i>Selezione e valutazione qualitativa dei candidati</i></p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici specificano, nel bando di concessione, le condizioni di partecipazione in materia di:</p> <p>(a) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;</p> <p>(b) capacità economica e finanziaria;</p> <p>(c) capacità tecniche e professionali.</p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le condizioni di partecipazione a quelle in grado di garantire che un candidato o un offerente disponga delle capacità giuridiche e finanziarie nonché delle competenze tecniche e commerciali per eseguire la concessione da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere correlati e strettamente proporzionali all'oggetto dell'appalto, tenendo conto della necessità di garantire la concorrenza effettiva.</p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di concessione anche la referenza o le referenze che gli operatori economici devono presentare a dimostrazione del possesso delle capacità richieste. I requisiti riguardanti tali referenze sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione</p>	<p>Articolo 36</p> <p><i>Selezione e valutazione qualitativa dei candidati</i></p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici specificano, nel bando <u>o nel documento</u> di concessione, le condizioni di partecipazione in materia di:</p> <p>(a) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;</p> <p>(b) capacità economica e finanziaria;</p> <p>(c) capacità tecniche e professionali.</p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le condizioni di partecipazione a quelle in grado di garantire che un candidato o un offerente disponga delle capacità giuridiche e finanziarie nonché delle competenze tecniche e commerciali per eseguire la concessione da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere correlati e strettamente proporzionali all'oggetto dell'appalto, tenendo conto della necessità di garantire la concorrenza effettiva. <u>I requisiti devono tener conto della necessità di garantire una concorrenza effettiva.</u></p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di concessione anche la referenza o le referenze che gli operatori economici devono presentare a dimostrazione del possesso delle capacità richieste. I requisiti riguardanti tali referenze sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione.</p>

Motivazione

Cfr. anche gli emendamenti 2 e 28.

Emendamento 24

Articolo 36, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 36</p> <p><i>Selezione e valutazione qualitativa dei candidati</i></p> <p>Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possano escludere qualsiasi operatore economico dalla partecipazione all'aggiudicazione della concessione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:</p> <p>[...]</p>	<p>Articolo 36</p> <p><i>Selezione e valutazione qualitativa dei candidati</i></p> <p>Gli Stati membri Le amministrazioni aggiudicatrici possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possano escludere qualsiasi operatore economico dalla partecipazione all'aggiudicazione della concessione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:</p> <p>[...]</p>

Motivazione

Il Comitato ritiene che si tratti di una competenza delle amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 25

Articolo 38, nuovo paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 38</p> <p><i>Termini di presentazione delle domande di partecipazione alla concessione</i></p> <p>[...]</p>	<p>Articolo 38</p> <p><i>Termini di presentazione delle domande di partecipazione alla concessione</i></p> <p>[...]</p> <p><u>3. Quando le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori intendono ricorrere a una concessione, pubblicano un bando con la descrizione della concessione allo scopo di informare le parti. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono un termine minimo di 14 giorni entro il quale le parti possono manifestare il loro interesse per la concessione in questione. Qualora più operatori abbiano manifestato interesse, l'amministrazione aggiudicatrice invita queste parti a presentare un'offerta. A tal fine viene fissato un termine minimo di 52 giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare un'offerta. Qualora abbia manifestato interesse un solo operatore, l'amministrazione aggiudicatrice può condurre un negoziato con questa parte.</u></p>

Motivazione

Talune concessioni non destano molto interesse, è quindi inutile seguire la procedura completa nel caso in cui vi sia un solo operatore interessato. Inoltre, in una situazione di questo tipo, il libero negoziato porterebbe a un risultato più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice.

Emendamento 26

Articolo 39, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 39</p> <p><i>Criteri di aggiudicazione delle concessioni</i></p> <p>[...]</p> <p>2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore.</p>	<p>Articolo 39</p> <p><i>Criteri di aggiudicazione delle concessioni</i></p> <p>[...]</p> <p>2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore.</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Tali criteri garantiscono una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori verificano efficacemente che le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.	Tali criteri garantiscono una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori verificano efficacemente che le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

Motivazione

La disposizione in esame è superflua; essa non apporta alcun valore aggiunto e, tenendo conto dell'obiettivo di semplificazione, andrebbe soppressa. Il suo contenuto è già sancito dai principi generali del diritto primario.

Emendamento 27

Articolo 39, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 39</p> <p><i>Criteri di aggiudicazione delle concessioni</i></p> <p>Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basino l'aggiudicazione delle concessioni sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. Tali criteri possono includere, oltre al prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti criteri:</p> <p>[...]</p>	<p>Articolo 39</p> <p><i>Criteri di aggiudicazione delle concessioni</i></p> <p>Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basino l'aggiudicazione delle concessioni sul criterio del <u>prezzo più basso o</u> dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. Tali criteri possono, <u>in ogni caso</u>, includere, oltre al prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti criteri:</p> <p>[...]</p>

Motivazione

Il Comitato ritiene auspicabile che sia mantenuto il criterio del prezzo più basso. La formulazione attuale non è chiara a questo riguardo. Anche nel quadro del criterio di aggiudicazione al «prezzo più basso», la qualità può svolgere un ruolo, in particolare sotto forma di requisiti minimi. Le amministrazioni aggiudicatrici devono poter scegliere il criterio da applicare in funzione della concessione, tenendo altresì presente che esse perseguono spesso anche un obiettivo di riduzione dei costi di cui devono tenere conto nella scelta del criterio di aggiudicazione.

Emendamento 28

Articolo 39, paragrafo 4, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 39</p> <p><i>Criteri di aggiudicazione delle concessioni</i></p> <p>[...]</p> <p>a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;</p> <p>[...]</p>	<p>Articolo 39</p> <p><i>Criteri di aggiudicazione delle concessioni</i></p> <p>[...]</p> <p>a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, <u>interesse sociale</u>, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;</p> <p>[...]</p>

Motivazione

Talune amministrazioni aggiudicatrici desiderano poter applicare criteri sociali ai loro appalti pubblici e alle loro concessioni. Attualmente, in genere, tali criteri non possono essere tenuti in considerazione nella valutazione perché non presentano un legame sufficientemente diretto con l'appalto. Per questo motivo, tale menzione è stata aggiunta alla direttiva sugli appalti pubblici. Il Comitato raccomanda di indicare esplicitamente nella direttiva la possibilità di stabilire dei criteri sociali. In questo modo le amministrazioni aggiudicatrici che lo desiderano avranno la possibilità di introdurre tali criteri. Al considerando 29 del preambolo si fa riferimento a queste considerazioni di ordine sociale, ma esse non figurano poi nel corrispondente articolo.

Cfr. anche gli emendamenti 2 e 25.

Emendamento 29

Articolo 40, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 40</p> <p><i>Calcolo dei costi del ciclo di vita</i></p> <p>3. Se una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata nell'ambito di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante atti delegati in conformità della specifica legislazione settoriale, essa viene applicata qualora i costi del ciclo di vita rientrino tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 39, paragrafo 4.</p> <p>L'allegato II contiene l'elenco di detti atti legislativi e delegati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 riguardo all'aggiornamento di tale elenco quando, in seguito all'adozione di una nuova legislazione o all'abrogazione o alla modifica di tale legislazione, tali modifiche si rendano necessarie.</p>	<p>Articolo 40</p> <p><i>Calcolo dei costi del ciclo di vita</i></p> <p>3. Se una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata nell'ambito di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante atti delegati in conformità della specifica legislazione settoriale, essa viene applicata qualora i costi del ciclo di vita rientrino tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 39, paragrafo 4.</p> <p>L'allegato II contiene l'elenco di detti atti legislativi e delegati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 riguardo all'aggiornamento di tale elenco quando, in seguito all'adozione di una nuova legislazione o all'abrogazione o alla modifica di tale legislazione, tali modifiche si rendano necessarie.</p>

Motivazione

È lodevole che la Commissione incoraggi l'amministrazione aggiudicatrice a tener conto dei costi del ciclo di vita nell'aggiudicazione di concessioni. Tale obbligo si spinge tuttavia troppo oltre, laddove fa riferimento a una futura metodologia di calcolo non ancora definita. L'imposizione dell'obbligo giuridico di tener conto di una metodologia non ancora esistente viene respinta a causa della sua imprevedibilità.

Emendamento 30

Articolo 42, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 42</p> <p><i>Modifica delle concessioni in vigenza delle stesse</i></p> <p>Quando il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 se il suo valore non supera le soglie fissate all'articolo 5 e se è inferiore del 5 % al prezzo del contratto iniziale, a condizione che la modifica non alteri la natura generale dell'appalto. Nel caso di modifiche successive, il valore viene valutato sulla base del valore cumulativo delle modifiche successive.</p>	<p>Articolo 42</p> <p><i>Modifica delle concessioni in vigenza delle stesse</i></p> <p>Quando il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 se il suo valore non supera le soglie fissate all'articolo 5 e se è inferiore del 5 % 10 % al prezzo del contratto iniziale, a condizione che la modifica non alteri la natura generale dell'appalto. Nel caso di modifiche successive, il valore viene valutato sulla base del valore cumulativo delle modifiche successive.</p>

Motivazione

Il Comitato raccomanda di stabilire una percentuale superiore per le modifiche ammissibili. Occorre infatti tenere conto del fatto che solitamente le concessioni hanno una durata più lunga di quella degli appalti pubblici.

Emendamento 31

Allegato III, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>ALLEGATO III</p> <p>ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL'ART. 4</p> <p>Le disposizioni della presente direttiva che disciplinano le concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori si applicano alle seguenti attività:</p> <p>[...]</p> <p>3. Per quanto riguarda l'acqua:</p> <p>(a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;</p> <p>(b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.</p> <p>La presente direttiva si applica anche alle concessioni aggiudicate od organizzate dagli enti che esercitano un'attività sopra indicata e:</p> <p>(a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenta più del 20 % del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio, o</p> <p>(b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.</p> <p>L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), non è considerata un'attività di cui al primo comma se tutte le seguenti condizioni vengono soddisfatte:</p> <p>(a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dai paragrafi da 1 a 4 del presente allegato;</p> <p>(b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 % della produzione totale d'acqua potabile dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.</p>	<p>ALLEGATO III</p> <p>ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL'ART. 4</p> <p>Le disposizioni della presente direttiva che disciplinano le concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori si applicano alle seguenti attività:</p> <p>[...]</p> <p>3. Per quanto riguarda l'acqua:</p> <p>(a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;</p> <p>(b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.</p> <p>La presente direttiva si applica anche alle concessioni aggiudicate od organizzate dagli enti che esercitano un'attività sopra indicata e:</p> <p>(a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenta più del 20 % del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio, o</p> <p>(b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.</p> <p>L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), non è considerata un'attività di cui al primo comma se tutte le seguenti condizioni vengono soddisfatte:</p> <p>(a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dai paragrafi da 1 a 4 del presente allegato;</p> <p>(b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 % della produzione totale d'acqua potabile dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.</p>

Motivazione

Modifica in linea con gli emendamenti 1, 5 e 15.

Emendamento 32

Allegato IV, titolo

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
ALLEGATO IV	ALLEGATO IV
INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI <u>O NEL DOCUMENTO</u> DI CONCESSIONE

Motivazione

Il Comitato raccomanda di mantenere un certo grado di flessibilità nelle procedure e consiglia pertanto di prevedere anche la possibilità di inserire i dati in questione nel documento di concessione, anziché di pubblicare un bando particolareggiato. L'esperienza pratica mostra che queste materie necessitano di spiegazioni, la cui collocazione ideale può essere nel documento di concessione accluso. La trasparenza è garantita dal fatto che il documento di concessione viene inviato in via preliminare a tutte le parti interessate.

Bruxelles, 19 luglio 2012

*La presidente
del Comitato delle regioni*
Mercedes BRESSO

Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento sulla cooperazione territoriale europea»

(2012/C 277/10)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- approva l'idea di un regolamento separato sulla CTE, poiché fornisce un importante contributo all'obiettivo della coesione territoriale; condivide anche l'aumento della dotazione ad essa destinata ed esorta a far sì che i fondi siano ripartiti per programma di cooperazione e non per Stato membro;
- osserva che la CTE, in ragione del suo carattere multilaterale, non può essere gestita con lo strumento dell'accordo di partenariato. Per questo, dovrebbe essere sottratta espressamente dall'ambito d'applicazione di tale strumento;
- si rammarica che il nuovo regolamento non sia adatto ai piccoli progetti, e chiede alla Commissione di concedere delle deroghe per i programmi e le operazioni transfrontaliere di piccole dimensioni, in particolare fino a 35 000 euro;
- ritiene che alla cooperazione territoriale europea non si possa applicare automaticamente la concentrazione tematica: teme infatti che, qualora la cooperazione territoriale europea fosse rigorosamente orientata alle priorità fondamentali di Europa 2020, essa non sarebbe in grado di svolgere il proprio compito specifico e unico; raccomanda quindi portare da 4 a 5 gli obiettivi tematici previsti e di ampliare l'elenco delle priorità di investimento; chiede pertanto di estendere gli obiettivi tematici ad altri settori, ad esempio il turismo, la navigazione marittima rispettosa del clima, la cultura o l'impatto del cambiamento demografico;
- ritiene di dover svolgere un ruolo attivo nella promozione della CTE e nell'individuazione ed eliminazione degli ostacoli a livello della sua attuazione;
- chiede di fissare il tasso di cofinanziamento all'85 % per le regioni meno sviluppate, così come previsto nell'attuale regolamento n. 1083/2006;
- condivide la proposta di concedere alle regioni ultraperiferiche una deroga in termini di tassi di cofinanziamento e finanziamento, e chiede che siano previste condizioni speciali per le zone che costituivano frontiere esterne dell'Unione al 30 aprile 2004 o al 31 dicembre 2006;
- invita a rafforzare i meccanismi di coordinamento tra tutti i fondi e programmi di cooperazione territoriale; sottolinea altresì la necessità di coordinare meglio la CTE con gli strumenti di finanziamento esterno dell'UE e di chiarire le norme relative alla partecipazione dei paesi terzi ai programmi di CTE;
- sottolinea il ruolo del GECT come strumento essenziale per il rafforzamento della cooperazione territoriale e invita gli Stati membri ad eliminare tutte le barriere che disincentivano la costituzione di un GECT o ne rendono difficile il funzionamento.

Relatore	Petr OSVALD (CZ/PSE), consigliere comunale di Plzeň
Testo di riferimento	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea COM(2011) 611 final/2 - 2011/0273 (COD)

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali sulla proposta di regolamento

1. approva l'idea di un regolamento separato sulla cooperazione territoriale europea (CTE), che consente di prendere in considerazione la finalità specifica, i vari aspetti e lo statuto della cooperazione territoriale come secondo obiettivo della politica di coesione; con questa proposta di regolamento separato, viene messo in rilievo il contributo della CTE alla promozione del nuovo obiettivo di coesione territoriale sancito dal Trattato e all'attuazione degli obiettivi della politica di coesione nel suo complesso, e viene accresciuta l'importanza del ruolo della CTE nell'orientare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

2. condivide l'idea che il ruolo della cooperazione territoriale europea è tanto più importante in quanto le sfide affrontate dagli Stati membri e dalle regioni prescindono con sempre maggior frequenza dalle frontiere nazionali/regionali e richiedono l'adozione di azioni comuni di cooperazione a un livello territoriale appropriato, e che la CTE può quindi apportare un importante contributo al consolidamento del nuovo obiettivo del Trattato, ossia la coesione territoriale;

3. sostiene, in linea di principio, le proposte della Commissione che orientano la cooperazione territoriale in base alla strategia Europa 2020, specificando che occorre garantire la flessibilità sufficiente per rispondere adeguatamente alle esigenze locali, e pertanto accoglie con favore il mantenimento dei tre filoni (cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale) della CTE in tutte le regioni d'Europa. La cooperazione a progetti e strutture che vanno oltre i confini nazionali contribuisce efficacemente già oggi all'integrazione europea. Anche la maggiore partecipazione dei paesi terzi va giudicata un elemento positivo;

4. è convinto che la cooperazione transfrontaliera dovrebbe continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel quadro della cooperazione territoriale europea, e pertanto approva in linea di massima la proposta di ripartire le dotazioni finanziarie tra i vari tipi di CTE;

5. fa rilevare che, soprattutto per i piccoli programmi di cooperazione transfrontaliera, il regolamento è troppo impegnativo, complesso e dettagliato, il che rischia di ostacolare la realizzazione di operazioni di piccole dimensioni, spesso molto efficaci. Pertanto chiede alla Commissione europea di valutare se sia indispensabile che tutte le disposizioni del regolamento si applichino anche a questi programmi. Per conseguire il massimo di efficacia, infatti, non si possono imporre le medesime esigenze ai programmi e alle operazioni di piccole e grandi dimensioni;

6. sostiene il metodo attualmente impiegato per definire le regioni per la cooperazione transfrontaliera ed esorta ad ampliare l'area interessata da tale cooperazione (filone A), per consentire di tener conto anche dei rapporti funzionali transfrontalieri ai fini dell'appartenenza a quest'area del programma. Ritiene a tale proposito che nel decidere di associare le regioni funzionalmente corrispondenti, particolarmente importanti per raggiungere l'obiettivo, non sia necessario aspettare che venga avviato il procedimento di autorizzazione del programma; accoglie infine con favore anche la più ampia possibilità di realizzare progetti multilaterali nelle zone in cui non saranno elaborati programmi multilaterali di cooperazione;

7. sottolinea il ruolo essenziale della CTE per sviluppare la cooperazione transnazionale, soprattutto nell'incentivare lo sviluppo territoriale integrato a livello di zone coerenti, e per sostenere i progetti di sviluppo delle strategie macroregionali; si rallegra per il fatto che le aree di cooperazione transnazionale consolidate (filone B) vengano in linea di massima mantenute, e che le macrostrategie dell'UE non portino a nuove aree di cooperazione e all'esclusione di alcune aree dalla cooperazione transnazionale. Inoltre, accoglie come sostanzialmente positivo il sostegno allo sviluppo e all'attuazione delle strategie macroregionali nel quadro della cooperazione transnazionale;

8. pone in evidenza il potenziale della cooperazione interregionale, che si esplica in particolare attraverso il suo effetto leva nell'utilizzo dei fondi strutturali; vede nella promozione della cooperazione interregionale (filone C) uno strumento eccezionale per sostenere lo scambio d'esperienze e la collaborazione degli enti locali e regionali nel settore della politica di coesione, ed esorta ad utilizzare più di quanto non si sia fatto finora i risultati di questi scambi di esperienze per le strategie di sviluppo locali e regionali (capitalizzazione).

L'obiettivo della CTE e la concentrazione tematica

9. richiama l'attenzione, tuttavia, sul fatto che la cooperazione territoriale europea dovrebbe innanzitutto:

- risolvere, tramite la cooperazione, i problemi di tutte le regioni interessate;
- costituire un meccanismo efficace per condividere le buone prassi e apprendere;
- riuscire a trovare una soluzione più efficace a un problema specifico grazie al ricorso alle economie di scala e al raggiungimento di una massa critica;
- migliorare la *governance* grazie al coordinamento delle politiche di settore, delle azioni e degli investimenti su scala transfrontaliera e transnazionale;

- contribuire alla sicurezza e alla stabilità nonché all'avvio di relazioni reciprocamente proficue;
- laddove necessario, contribuire a sostenere la crescita, l'occupazione e una gestione ecosistemica;

così come indicato nella relazione della proposta di regolamento;

10. a giudizio del CdR, la cooperazione territoriale europea dovrebbe contribuire alla creazione, a livello europeo, di un senso di appartenenza e di interdipendenza nonché all'eliminazione dei pregiudizi e allo sviluppo territoriale delle regioni interessate. Per questo motivo ritiene che alla cooperazione territoriale europea non si possa applicare automaticamente la concentrazione tematica e che occorra tenere conto del livello e delle potenzialità delle varie regioni, senza sforzarsi di applicare il principio *one size fits all*, ossia le stesse priorità per tutti, bensì adottando un approccio basato sul territorio. Il CdR teme che qualora la cooperazione territoriale europea - soprattutto la cooperazione transfrontaliera - fosse rigorosamente orientata alle priorità fondamentali di Europa 2020 e agli obiettivi tematici, essa non sarebbe in grado di svolgere il proprio compito specifico e unico, e diventerebbe una semplice variante della politica di coesione di base con una forma diversa di distribuzione delle sovvenzioni;

11. chiede che il mutamento demografico e i suoi effetti sui servizi d'interesse generale e sullo sviluppo regionale sostenibile siano eretti a temi autonomi della CTE. Occorre accordare la priorità alle nuove forme di partenariato di città e campagna in quanto fondamento della coesione territoriale su base regionale (come da agenda territoriale 2020). Nella proposta, inoltre, mancano temi importanti come il turismo, la navigazione marittima rispettosa del clima e la cultura;

12. per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera, è importante definire il potenziale di sviluppo di ciascuna zona transfrontaliera in relazione al livello attuale delle regioni in questione. La CTE - e in particolare la cooperazione transfrontaliera - non dovrebbe mirare in via prioritaria all'attuazione della strategia Europa 2020, ma innanzitutto alla creazione delle condizioni per una sua realizzazione più ampia possibile, ossia paneuropea. Pertanto, soprattutto i programmi di cooperazione transfrontaliera dovrebbero avere la possibilità di scegliere più obiettivi tematici e non essere limitati da orientamenti predefiniti;

13. osserva che è possibile realizzare una coesione territoriale sostenibile solo se si riesce a coinvolgere e far partecipare le persone nelle regioni. Per questo occorre prevedere che i programmi di cooperazione territoriale europea possano continuare a sostenere iniziative anche nei campi della società civile e della cultura (ad es. progetti concreti di incontro). Nei programmi in corso ci sono già azioni molto riuscite in questo senso. Si chiede pertanto che gli obiettivi tematici vengano opportunamente integrati;

14. esprime apprezzamento per la proposta della Commissione di assicurare una continuità per quanto riguarda la componente della cooperazione transnazionale, ma critica che la priorità d'investimento integrato nel settore della cooperazione

transnazionale sia limitata allo sviluppo e all'attuazione di strategie macroregionali e di strategie per i bacini marittimi. Date le numerose sfide cui devono far fronte le regioni, nonché i deficit esistenti, anche altre regioni, sottoaree e aree funzionali hanno bisogno di priorità d'investimento adeguate;

15. condivide l'idea per cui «la cooperazione interregionale dovrebbe mirare al rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze fra le regioni» e valorizzando i risultati di questo scambio nel quadro dell'obiettivo «Investire per la crescita e l'occupazione». Ritiene che tale scambio di esperienze dovrebbe avere un'ampia base e non limitarsi al ruolo di complemento del Settimo programma quadro;

16. ritiene di dover svolgere un ruolo attivo nella promozione della CTE e nell'individuazione ed eliminazione degli ostacoli a livello della sua attuazione, in modo da ottimizzare le sinergie con le altre componenti della politica di coesione.

Dotazione finanziaria e tasso di cofinanziamento

17. accoglie con favore la proposta di aumentare la dotazione destinata alla cooperazione territoriale europea;

18. tuttavia, non reputa opportuno che il tasso proposto di cofinanziamento del 75 % per i programmi operativi nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, stabilito nel regolamento generale, sia inferiore al tasso di cofinanziamento per le regioni meno sviluppate previsto nel quadro dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione. Questo tasso inferiore di cofinanziamento, infatti, rischia di rendere meno interessante l'attuazione di programmi di cooperazione territoriale europea in tali regioni meno sviluppate. Il CdR ritiene che tale differenza sia ingiustificata e chiede di stabilire un tasso di cofinanziamento identico per i due obiettivi, ossia l'85 %. Ritiene inoltre ingiustificato che il tasso di cofinanziamento che si applica allo stanziamento supplementare per la cooperazione interregionale nelle regioni ultraperiferiche sia del 50 %, e chiede che sia portato all'85 %;

19. fa osservare che il cofinanziamento non è sempre fornito da partner dei programmi, Stati membri o altri enti pubblici, ma anche dai beneficiari. Per questo non si può pretendere in modo indifferenziato che gli Stati membri partecipanti s'impegnino a mettere a disposizione le risorse di cofinanziamento necessarie per l'attuazione dei programmi di cooperazione, e la dichiarazione d'impegno prevista dalla proposta della Commissione dovrebbe quindi essere cancellata dal testo;

20. giudica necessario, per mantenere la qualità della cooperazione, che nel regolamento generale restino immutate le condizioni attuali per il tasso di cofinanziamento previste nel regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 (regolamento generale), articolo 53, paragrafi 3 e 4, il quale recita: «(3) Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" nei quali almeno un partecipante appartenga a uno Stato membro il cui PIL medio pro capite nel

periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media dell'UE a 25 nello stesso periodo, la partecipazione del FESR non è superiore all'85 % della spesa ammissibile. Per tutti gli altri programmi operativi, la partecipazione del FESR non è superiore al 75 % del totale della spesa ammissibile cofinanziata dal FESR. (4) La partecipazione dei Fondi a livello di asse prioritario non è soggetta ai massimali fissati nel paragrafo 3 e nell'allegato III. Tuttavia, essa è stabilita in modo da garantire il rispetto dell'importo massimo della partecipazione dei Fondi e del tasso massimo di partecipazione per Fondo, stabiliti a livello di programma operativo»;

21. non ritiene opportuno fissare un tasso massimo di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario, come previsto dal regolamento generale. Dovrebbe essere possibile differenziare l'importo del cofinanziamento nel quadro dei singoli assi prioritari, al fine di motivare i beneficiari a realizzare talune priorità strategiche. Sarebbe opportuno che ciascun programma prevedesse un tasso di cofinanziamento per ogni singola misura in funzione della tipologia, tenendo presente che non tutte le misure dovrebbero ottenere il tasso massimo di sostegno;

22. condivide la proposta che i programmi di cooperazione concernenti le regioni ultraperiferiche ricevano non meno del 150 % del sostegno FESR ricevuto per il periodo 2007-2013 e che, inoltre, vengano accantonati a favore della cooperazione con le regioni ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo stanziamento per la cooperazione interregionale;

23. chiede che siano previste condizioni speciali per le zone che costituivano frontiere esterne dell'Unione al 30 aprile 2004 o al 31 dicembre 2006 e che hanno cessato di essere tali dopo queste date, come stabilito per l'attuale periodo di programmazione ai sensi dell'articolo 52 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 (regolamento generale). Sette anni di sostegno non possono essere considerati un periodo di tempo sufficiente per risolvere i problemi di queste zone. Il CdR fa rilevare che l'aumento del sostegno alle zone che costituivano frontiere esterne dell'UE non risponde soltanto all'obiettivo di innalzare il livello economico delle regioni in questione, ma produce un impatto significativo sulla creazione di un senso di appartenenza e di interdipendenza a livello europeo, come pure sull'eliminazione dei pregiudizi.

Pianificazione dei programmi

24. critica il fatto che i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) rappresentano un notevole onere supplementare per la pianificazione dei programmi nel quadro del periodo di sostegno attuale, senza apportare un valore aggiunto riconoscibile;

25. osserva che la CTE, in ragione del suo carattere multilaterale, non può essere gestita con lo strumento dell'accordo di partenariato. Per questo, dovrebbe essere sottratta espressamente dall'ambito d'applicazione di tale strumento;

26. reputa molto importante l'elaborazione di una direttiva per l'applicazione pratica delle norme relative agli aiuti di Stato per i programmi di CTE, e chiede che anche soggetti privati, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), siano inclusi fra i possibili beneficiari delle azioni di cooperazione transfrontaliera e transnazionale, visto che su tale punto concordano tutti gli Stati membri interessati dal programma in questione;

27. chiede che, nella definizione delle categorie destinatarie dei programmi di CTE, si prenda in maggiore considerazione la grande varietà delle strutture amministrative presenti in Europa a livello regionale e locale. L'obiettivo deve essere quello di tener meglio conto della varietà delle forme organizzative dei soggetti pubblici nelle regioni degli Stati membri. In particolare, una forma organizzativa di diritto privato non dovrebbe avere come conseguenza l'esclusione di soggetti del settore pubblico dalla partecipazione ai programmi.

Monitoraggio e valutazione

28. constata che gli obblighi di rendicontazione vengono aumentati sia in dimensioni che in frequenza, e chiede che vengano limitati al minimo indispensabile. Per questo il Comitato si oppone a un anticipo della presentazione della relazione annuale sull'attuazione dal 30 giugno al 30 aprile dell'anno successivo. Quando si deve trovare un'intesa fra molti partner diversi, o fra partner di diverse lingue, è necessario più lavoro, e quindi serve anche più tempo;

29. accoglie con favore la fissazione di indicatori comuni di risultato finalizzati a un più effettivo raggiungimento degli obiettivi e a un maggiore impatto, nonché a una migliore valutazione che vada oltre il singolo programma. Gli indicatori proposti all'allegato del regolamento, però, sono per molti aspetti poco adatti alle esigenze specifiche della CTE e non consentono di descrivere o misurare sufficientemente la qualità della cooperazione territoriale. Il Comitato chiede pertanto che l'elenco degli indicatori sia modificato in modo che i risultati specifici della CTE possano essere esposti in modo adeguato;

30. apprezza, in linea di principio, la fissazione dell'assistenza tecnica al 6 % dell'importo totale, con una cifra minima di 1,5 milioni di euro. Il Comitato delle regioni considera però problematico il passaggio obbligatorio dell'intero scambio d'informazioni a sistemi elettronici di scambio dei dati sulla base dell'assistenza tecnica entro il 31 dicembre 2014.

Amministrazione, controllo e accreditamento

31. si esprime a favore della conservazione, in via generale, delle strutture amministrative sperimentate durante il periodo di finanziamento 2007-2013 per l'attuazione dei programmi operativi, nonché per la continuità delle strutture e un'assegnazione chiara dei compiti e delle competenze delle diverse entità nello svolgimento del programma;

32. è favorevole alla possibilità di raggruppare i compiti dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione (cfr. articolo 113 del regolamento generale), ma si oppone a un raggruppamento obbligatorio nella CTE (cfr. 22 del regolamento sulla CTE); rifiuta espressamente il previsto accreditamento delle autorità di gestione e controllo.

Coordinamento dei fondi

33. approva il tentativo di coordinare meglio i programmi della cooperazione territoriale europea con gli altri strumenti della politica di coesione; in quest'ottica, ritiene che si debba

aumentare la redditività del finanziamento comunitario nel quadro dei progetti di cooperazione, grazie alla diffusione dei risultati di tali progetti, nonché ricercando la moltiplicazione degli effetti ed evitando duplicazioni di azioni già provate e sperimentate;

34. fa tuttavia rilevare che, perché si possa creare un meccanismo che garantisca il coordinamento tra i fondi e gli altri strumenti, è essenziale che si realizzi un coordinamento tra tali fondi e strumenti a livello UE e a livello di attuazione nei singoli Stati membri. Occorre adottare procedure identiche e coordinate, così come un'identica gestione, controllo, ammissibilità dei costi, metodo di presentazione degli indicatori, ecc. Sarebbe quindi molto opportuno che fosse garantito un coordinamento tra i diversi Stati, poiché essi partecipano in numero sempre crescente ai programmi di cooperazione territoriale europea. Un'attenzione particolare va riservata al coordinamento con gli strumenti di finanziamento esterno. Pertanto il CdR chiede alla Commissione europea di mettere a punto un metodo di coordinamento dei programmi;

35. fa notare che l'articolo 10 della proposta di regolamento sul Fondo sociale europeo (COM(2011) 607 final) tratta della cooperazione transnazionale, che copre lo stesso periodo del regolamento sulla CTE ma non ha alcuna relazione con esso. Tuttavia il CdR ritiene indispensabile proprio il coordinamento tra la cooperazione territoriale europea finanziata dal FESR e quella finanziata dal FSE, poiché tramite un'adeguata combinazione delle attività di questi due fondi è possibile ottenere le sinergie necessarie. Si può prevedere una maggiore efficacia delle attività condotte in generale nel quadro dell'FSE soprattutto per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera, poiché i territori transfrontalieri di paesi confinanti spesso presentano situazioni analoghe in termini di mercato del lavoro, problemi sociali, ecc. Le attività tematiche relative all'FSE sono una componente molto importante di tutti i programmi di cooperazione territoriale europea, e per questo motivo il CdR chiede alla Commissione di prestare la dovuta attenzione al loro coordinamento. Finché non sarà garantita una forma più approfondita di coordinamento, si dovrebbe almeno consentire il finanziamento, da parte del FESR, di attività tematiche di CTE che rientrano nell'FSE;

36. ritiene molto opportuno coordinare il nuovo meccanismo per collegare l'Europa con i programmi di cooperazione territoriale europea, poiché tale nuovo strumento dovrebbe tenere conto delle relazioni transfrontaliere e internazionali.

Partecipazione di paesi terzi

37. reputa molto importante garantire il coordinamento tra i programmi di cooperazione territoriale europea e gli strumenti di sostegno finanziario dell'UE ai paesi terzi. In tali programmi si dovrebbe inserire direttamente un sistema che consenta di coordinarli con i vari programmi di cooperazione territoriale europea, in modo che non vi siano ostacoli alla partecipazione di soggetti dei paesi terzi a progetti comuni. Tale sistema dovrebbe, tra l'altro, garantire la conformità delle procedure, l'ammissibilità dei costi, ecc. tra i programmi della CTE negli Stati membri e i programmi di preadesione e vicinato. Dovrebbe

altresì garantire che i paesi terzi assicurino l'accesso, l'amministrazione e l'assegnazione, ai programmi della CTE, di risorse sufficienti provenienti dai programmi di preadesione o vicinato;

38. condivide la necessità di chiarire le norme applicabili relative alla gestione finanziaria, alla programmazione, al monitoraggio, alla valutazione e al controllo per quanto riguarda la partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale, così come il fatto che tali norme dovrebbero essere definite per il programma di cooperazione pertinente e/o l'accordo di finanziamento pertinente fra la Commissione, ciascuno dei paesi terzi e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente. Il CdR richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità di assicurare che, in caso di problemi o inazione da parte dei paesi terzi, non si producano ritardi nei programmi transnazionali o interregionali e non ne venga messa a rischio la realizzazione complessiva.

Il ruolo del GECT

39. sottolinea il ruolo del GECT come strumento essenziale per il rafforzamento della cooperazione territoriale. Ribadisce pertanto la necessità che il regolamento riveduto sul GECT, privo di implicazioni particolari per il bilancio dell'UE, sia adottato al più presto e senza attendere l'adozione dell'intero pacchetto legislativo sulla politica di coesione post 2013. Invita altresì gli Stati membri a eliminare tutte le barriere di tipo amministrativo che disincentivano la costituzione di un GECT o discriminano l'opzione GECT, soprattutto in materia di fiscalità e di reclutamento del personale, rispetto ad altri strumenti giuridici;

40. fa rilevare che gli Stati membri dovrebbero sì essere incoraggiati ad affidare il compito delle autorità di gestione a dei GECT, ma che la Commissione dovrebbe proporre dei meccanismi generali per chiarire il disposto dell'articolo 25, paragrafo 3, della proposta di regolamento in esame, che impone allo Stato membro nel cui territorio ha la propria sede il beneficiario principale, oppure è registrato il GECT, di rimborsare all'autorità di gestione l'importo indebitamente versato ai beneficiari di altri paesi. Dato quest'obbligo, imposto agli Stati sul cui territorio è registrato il GECT oppure ha la propria sede il beneficiario (capofila), la loro volontà di delegare a dei GECT i poteri di gestione del programma potrebbe risultare notevolmente ridotta, poiché rischierebbero di essere garanti di qualcosa su cui, nei fatti, non possono influire. A giudizio del CdR, pertanto, si dovrebbe confermare che un'autorità dello Stato membro sul cui territorio ha la propria sede il beneficiario di un importo indebitamente versato può essere incaricata da un'autorità dello Stato membro sul cui territorio è registrato il GECT di recuperare tale somma; in alternativa, si dovrebbero applicare le condizioni vigenti nell'attuale periodo di programmazione, secondo cui la responsabilità incombe allo Stato membro in cui ha la propria sede il beneficiario che ha l'obbligo di restituire i fondi indebitamente percepiti.

Altre osservazioni

41. approva l'introduzione di un calcolo su base forfettaria per i costi relativi al personale come un passo avanti fondamentale, che assicura una notevole semplificazione per i beneficiari. Tali importi forfettari per dipendente dovrebbero essere identici

in tutti i paesi interessati, poiché corrispondono allo stesso lavoro. Dovrebbe anche esservi un metodo armonizzato per il controllo e l'ammissibilità dei costi; è però contrario a limitare la quota forfettaria per il personale a un massimo del 15 % dei costi complessivi, dal momento che la cooperazione territoriale per sua natura richiede molte risorse umane e un limite del 15 % per la quota di costi riservata al personale sarebbe ampiamente al di sotto della media attuale;

42. pur giudicando fondamentali la tutela dell'ambiente, l'efficienza delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento, la prevenzione e la gestione dei rischi, la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale, la promozione dell'uguaglianza di genere, ecc., non ritiene opportuno inserire il requisito di descrivere la loro attuazione in ciascun programma. Tali disposizioni del regolamento rischiano di rendere molto più complessi e di bloccare, in particolare, i piccoli programmi di cooperazione transfrontaliera. Il CdR raccomanda quindi che esse non vengano applicate in modo sistematico, bensì soltanto per le priorità e operazioni rispetto alle quali appaiano utili e pertinenti; altrimenti, si rischierebbe di imporre una giustificazione obbligatoria che sarebbe insensata e illogica per delle operazioni completamente slegate da tali questioni;

43. reputa importante che i beneficiari cooperino allo sviluppo, all'attuazione, alla dotazione di organico sufficiente e al

finanziamento delle operazioni. Tuttavia, l'obbligo di soddisfare tutti e quattro i criteri di cooperazione può complicare l'elaborazione e la realizzazione soprattutto nel caso dei progetti di piccole dimensioni (fino a 35 000 EUR di dotazione dal FESR); pertanto in questi casi si ritiene opportuno non richiedere il rispetto di tale condizione. Il CdR propone che per i progetti di piccole dimensioni sia mantenuta la condizione di soddisfare almeno due dei quattro criteri.

Proposte

44. dato l'accento posto sul coordinamento, l'efficacia, l'eliminazione delle disparità e l'integrazione, propone per il nuovo periodo di programmazione di lanciare una nuova iniziativa volta a sostenere il coordinamento transfrontaliero delle strategie tematiche e di sviluppo (trasporti, energia, mercati del lavoro, tutela ambientale, scienza e ricerca, ecc.) e l'adozione di approcci integrati. In questo modo si potrebbero individuare, a livello transfrontaliero, le lacune, le potenzialità di sviluppo e le soluzioni integrate a tali problemi. Alla soluzione di questi problemi chiaramente identificati e all'utilizzo delle potenzialità di sviluppo individuate sarebbe opportuno che partecipassero soggetti sia pubblici che privati, con risorse finanziarie da diverse fonti. Per questo strumento appare molto opportuno sfruttare le potenzialità dei GECT e delle euroregioni. A quest'iniziativa dovrebbe essere destinata, nel quadro della cooperazione territoriale europea, una dotazione finanziaria sufficiente a garantirne l'efficacia.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 3, paragrafo 1

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Copertura geografica</p> <p>Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno sono quelle del livello NUTS 3, che si trovano sui confini terrestri interni ed esterni diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché tutte le regioni dell'Unione del livello NUTS 3, che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle zone del programma di cooperazione definite per il periodo di programmazione 2007-2013.</p> <p>La Commissione adotta l'elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione, tramite atti di esecuzione, i quali devono essere adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.</p> <p>Tale elenco specifica anche le regioni di livello NUTS 3 nell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR alla cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e ai confini esterni che rientrano negli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento ENI] e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento IPA].</p>	<p>Copertura geografica</p> <p>Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno sono quelle del livello NUTS 3, che si trovano sui confini terrestri interni ed esterni diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché tutte le regioni dell'Unione del livello NUTS 3, che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 <u>300</u> km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle zone del programma di cooperazione definite per il periodo di programmazione 2007-2013.</p> <p>La Commissione adotta l'elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione, tramite atti di esecuzione, i quali devono essere adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.</p> <p>Tale elenco specifica anche le regioni di livello NUTS 3 nell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR alla cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e ai confini esterni che rientrano negli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento ENI] e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento IPA].</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Nel presentare i progetti di programma nel quadro della cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri possono chiedere che vengano aggiunte a una data zona transfrontaliera, fornendo una motivazione ragionata della richiesta, le regioni di livello NUTS 3 limitrofe a quelle elencate nella decisione di cui al secondo capoverso.	Nel presentare i progetti di programma nel quadro della cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri possono chiedere che vengano aggiunte a una data zona transfrontaliera, fornendo una motivazione ragionata della richiesta, le regioni di livello NUTS 3 limitrofe a quelle elencate nella decisione di cui al secondo capoverso <u>o di livello NUTS 2 da cui esse dipendono; in particolare per tenere conto delle euroregioni e del campo di applicazione geografico dei loro progetti strutturanti.</u>
[...]	[...]

Motivazione

Riguardo alla distanza di 300 km (invece di 150), nella pratica si è dimostrato che le ragioni che giustificano l'esistenza della cooperazione transfrontaliera marittima non sono direttamente dipendenti dalle brevi distanze bensì delle relazioni che intercorrono tra i due paesi. Inoltre, i mezzi di comunicazione e di trasporto attuali rendono meno importante la distanza.

Per quanto concerne i livelli NUTS, le regioni francesi - ad esempio - sono complessivamente favorevoli al mantenimento delle regioni nella forma prevista dall'attuale periodo di programmazione. Tuttavia, tenuto conto della varietà delle situazioni che caratterizzano le diverse regioni, esse ritengono necessario prevedere una certa flessibilità nella definizione del campo di applicazione geografico dei progetti. Si tratterebbe in particolare di favorire cooperazioni rafforzate in seno alle regioni transnazionali di livello NUTS 2 (senza modificarne le delimitazioni) e di estendere il territorio geografico di alcuni programmi transfrontalieri al di là del livello NUTS 3 (fino al livello NUTS 2 se ciò è giustificato, senza pregiudicare la concentrazione dei finanziamenti nelle zone immediatamente frontaliere). Le regioni francesi, inoltre, invitano la Commissione a prendere in considerazione le nuove aree di cooperazione rafforzata rappresentate dalle euroregioni.

Emendamento 2

Articolo 4, paragrafo 3

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Risorse per la cooperazione territoriale europea</p> <p>[...]</p> <p>La Commissione adotta un'unica decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce l'elenco di tutti i programmi di cooperazione e indica gli importi del sostegno complessivo del FESR per programma e della dotazione 2014 per programma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.</p> <p>Il criterio utilizzato per la ripartizione annua per Stato membro è quello della popolazione delle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma.</p> <p>[...]</p>	<p>Risorse per la cooperazione territoriale europea</p> <p>[...]</p> <p>La Commissione adotta un'unica decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce l'elenco di tutti i programmi di cooperazione e indica gli importi del sostegno complessivo del FESR per programma e della dotazione 2014 per programma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.</p> <p>Il criterio utilizzato per la ripartizione annua per Stato membro <u>per programma di cooperazione</u> è quello della popolazione delle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma.</p> <p>[...]</p>

Motivazione

Occorre insistere affinché venga prevista un'allocatione dei finanziamenti europei per programma di cooperazione. La prosecuzione del sistema attuale di ripartizione per Stato membro (a questi spetta distribuire la dotazione della cooperazione tra le diverse regioni interessate) comporta infatti un duplice rischio: da un lato, l'assegnazione di dotazioni nazionali squilibrate per una stessa regione e, dall'altro, il mantenimento della logica del «giusto ritorno», in base alla quale ciascuno Stato, ignorando la logica di cooperazione, può ritenere di dover «recuperare», per una determinata regione, finanziamenti almeno equivalenti alla parte di fondi che ha assegnato a tale regione.

Emendamento 3

Articolo 4, paragrafo 7

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Risorse per la cooperazione territoriale europea</p> <p>[...]</p> <p>Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non sia stato presentato nessun programma alla Commissione entro il 30 giugno nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, il contributo annuo del FESR a detti programmi è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna, di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato.</p>	<p>Risorse per la cooperazione territoriale europea</p> <p>[...]</p> <p>Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non sia stato presentato nessun programma alla Commissione entro il 30 giugno nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, il contributo annuo del FESR a detti programmi è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna, di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato.</p>

Motivazione

Con la proposta della Commissione, e diversamente da ciò che accade oggi, se non si rispetta la scadenza stabilita per la presentazione dei programmi, le risorse del FESR non utilizzate potranno essere assegnate unicamente ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna cui partecipi lo Stato membro interessato. Poiché ciò rischia di penalizzare qualche regione impossibilitata a rispettare le scadenze pur non essendo responsabile di tale inadempimento, si propone di mantenere la situazione attuale.

Emendamento 4

Articolo 5

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Concentrazione tematica</p> <p>Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il RNC] si concentrano come segue:</p> <p>a) sono selezionati fino a 4 obiettivi tematici per ciascun programma di cooperazione transfrontaliera;</p> <p>b) sono selezionati fino a 4 obiettivi tematici per ciascun programma di cooperazione transnazionale;</p> <p>c) per i programmi di cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), possono essere selezionati tutti gli obiettivi tematici.</p>	<p>Concentrazione tematica</p> <p>Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il RNC] si concentrano come segue:</p> <p>a) sono selezionati fino a 4 <u>5</u> obiettivi tematici per ciascun programma di cooperazione transfrontaliera;</p> <p>b) sono selezionati fino a 4 <u>5</u> obiettivi tematici per ciascun programma di cooperazione transnazionale;</p> <p>c) per i programmi di cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), possono essere selezionati tutti gli obiettivi tematici.</p>

Motivazione

Scopo dei programmi di cooperazione transfrontaliera è aiutare le regioni di confine a superare la loro posizione periferica e i problemi da essa derivanti, avviando e sostenendo una cooperazione transfrontaliera in tutti i settori della vita delle persone (integrazione dei territori di frontiera). Viene altresì sostenuta la cooperazione il cui obiettivo è risolvere insieme i problemi, così come quella volta a favorire l'integrazione in diversi settori. Per le regioni di confine è quindi fondamentale che sia mantenuta una gamma più vasta possibile di attività oggetto del sostegno, rispondenti all'ampio spettro di settori di cooperazione transfrontaliera.

La motivazione per la cooperazione transfrontaliera vale anche per la cooperazione transnazionale. Per qualunque tipo di cooperazione è fondamentale mantenere i più ampi ambiti di cooperazione possibile.

Emendamento 5

Articolo 6, lettera a)

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Priorità d'investimento</p> <p>[...]</p> <p>per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera:</p> <p>i) l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera, le iniziative locali congiunte a favore dell'occupazione e della formazione (nel quadro dell'obiettivo tematico di promozione dell'occupazione e di sostegno della mobilità della manodopera);</p> <p>ii) la promozione dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità attraverso le frontiere, nonché promozione dell'inclusione sociale attraverso le frontiere (nell'ambito dell'obiettivo tematico della promozione dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà);</p> <p>iii) lo sviluppo e la realizzazione di programmi d'istruzione e formazione congiunti (nel quadro dell'obiettivo tematico legato all'investimento in competenze, istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita);</p> <p>iv) la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e fra i cittadini e le istituzioni (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente);</p>	<p>Priorità d'investimento</p> <p>[...]</p> <p>per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera:</p> <p>i) l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera, le iniziative locali congiunte a favore dell'occupazione e della formazione (nel quadro dell'obiettivo tematico di promozione dell'occupazione e di sostegno della mobilità della manodopera);</p> <p>ii) la promozione dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità attraverso le frontiere, nonché promozione dell'inclusione sociale attraverso le frontiere (nell'ambito dell'obiettivo tematico della promozione dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà);</p> <p>iii) lo sviluppo e la realizzazione di programmi d'istruzione e formazione congiunti (nel quadro dell'obiettivo tematico legato all'investimento in competenze, istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita);</p> <p>iv) la promozione della cooperazione <u>interculturale</u>, giuridica e amministrativa e <u>di diverse forme di cooperazione</u> fra i cittadini e le istituzioni, <u>comprese le infrastrutture necessarie</u> (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente);</p> <p>v) <u>gli investimenti volti a creare e a migliorare i collegamenti di trasporto transfrontalieri, ad inserire le regioni frontaliere in tali collegamenti e a creare sistemi transfrontalieri di trasporti pubblici (nel quadro dell'obiettivo tematico della promozione di trasporti sostenibili e dell'eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete);</u></p> <p>vi) <u>il sostegno allo sviluppo del turismo e della cultura, come importanti fonti di occupazione nelle regioni frontaliere grazie a investimenti in infrastrutture pubbliche e alla creazione di offerte turistiche e culturali transfrontaliere comuni (nel quadro dell'obiettivo tematico di promozione dell'occupazione e di sostegno della mobilità della manodopera);</u></p> <p>vii) <u>gli investimenti in infrastrutture sanitarie e sociali e in sistemi di cooperazione dei servizi di emergenza, che contribuiscono ad un uso efficiente delle risorse nelle regioni transfrontaliere (nell'ambito dell'obiettivo tematico della promozione dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà);</u></p> <p>viii) <u>gli investimenti nella creazione di sistemi per lo scambio di informazioni al di là delle frontiere (nell'ambito dell'obiettivo tematico che punta a migliorare l'accesso alle TIC, il loro utilizzo e la loro qualità);</u></p>

Motivazione

Cfr. punto 9 delle «Raccomandazioni politiche».

Emendamento 6

Articolo 6, lettera b)

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
per quanto concerne la cooperazione transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente).	per quanto concerne la cooperazione transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di strategie macroregionali <u>e altre strategie regionali, strategie per le aree funzionali e strategie</u> concernenti i bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente).

Motivazione

Vedere il punto 14 delle «Raccomandazioni politiche»

Emendamento 7

Articolo 6 - nuova lettera c)

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<u>c) per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale: il mutamento demografico e i suoi effetti sui servizi di interesse generale, lo sviluppo regionale sostenibile, il rapporto di collaborazione città-campagna e la coesione territoriale nel suo insieme; progetti d'incontro nel settore della società civile e della cultura.</u>

Motivazione

Vedere il punto 11 delle «Raccomandazioni politiche»

Emendamento 8

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Contenuto dei programmi di cooperazione	Contenuto dei programmi di cooperazione
[...]	[...]
il contributo alla strategia integrata per lo sviluppo territoriale definita nel contratto di partenariato, inclusi:	il contributo alla strategia integrata per lo sviluppo territoriale definita nel contratto di partenariato, <u>nel caso in cui i diversi meccanismi debbano essere utilizzati attivamente nei programmi operativi</u> , inclusi:
i) il meccanismo che garantisce il coordinamento fra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti (BEI);	i) il meccanismo che garantisce il coordinamento fra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti (BEI);
ii) se del caso, un approccio pianificato integrato allo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e delle zone con particolari caratteristiche territoriali, nello specifico le modalità di attuazione degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];	ii) se del caso, un approccio pianificato integrato allo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e delle zone con particolari caratteristiche territoriali, nello specifico le modalità di attuazione degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
iii) se del caso, l'elenco delle città in cui dovranno attuarsi le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e gli stanziamenti indicativi annui per il sostegno del FESR a tali azioni;	iii) se del caso, l'elenco delle città in cui dovranno attuarsi le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e gli stanziamenti indicativi annui per il sostegno del FESR a tali azioni;
iv) l'individuazione delle zone in cui sarà attuato lo sviluppo locale guidato dalle comunità;	iv) l'individuazione delle zone in cui sarà attuato lo sviluppo locale guidato dalle comunità;
v) se del caso, il contributo degli interventi pianificati alle strategie macroregionali e alle strategie concernenti i bacini marittimi;	v) se del caso, il contributo degli interventi pianificati alle strategie macroregionali e alle strategie concernenti i bacini marittimi;

Motivazione

Si ritiene opportuno e obbligatorio fornire a livello del documento di programmazione le informazioni relative alle forme specifiche di sostegno dello sviluppo territoriale, descritte all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), soltanto nel caso in cui tali meccanismi saranno utilizzati attivamente nel quadro di un programma operativo, oppure quando esistano altri motivi per fornire tale descrizione. Pertanto i programmi di CTE dovrebbero descrivere questi ambiti non in maniera obbligatoria bensì soltanto nei casi in cui ciò sia pertinente e opportuno, ai sensi delle disposizioni contenute nella proposta di compromesso della presidenza danese in merito al regolamento generale (art. 87, par. 2) per i programmi dell'obiettivo 1.

Emendamento 9

Articolo 7, paragrafo 2, lettera g), punto iv)

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
la procedura di costituzione del segretariato congiunto;	la procedura di costituzione del segretariato congiunto <u>e, eventualmente, dell'organismo o degli organismi intermedi;</u>

Motivazione

In tutta una serie di programmi la creazione di organismi intermedi si è rivelata molto efficace. Per questo motivo, il CdR chiede che questa modalità sia mantenuta laddove abbia dato buoni risultati.

Emendamento 10

Articolo 11, paragrafo 2

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Selezione delle operazioni</p> <p>[...]</p> <p>Le operazioni selezionate nel quadro della cooperazione transfrontaliera e transnazionale comportano la partecipazione di beneficiari di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro. Un'operazione può essere realizzata in un singolo paese, purché ciò vada a beneficio della zona oggetto di programmazione.</p>	<p>Selezione delle operazioni</p> <p>[...]</p> <p>Le operazioni selezionate nel quadro della cooperazione transfrontaliera e transnazionale comportano la partecipazione di beneficiari di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro. Un'operazione può essere realizzata in un singolo paese, purché ciò vada a beneficio della zona oggetto di programmazione.</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Le operazioni che concernono la cooperazione interregionale di cui ai punti a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 3, comportano la partecipazione dei beneficiari di almeno tre paesi, di cui almeno due sono Stati membri.	Le operazioni che concernono la cooperazione interregionale e <u>transnazionale</u> di cui ai punti a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 3, comportano la partecipazione dei beneficiari di almeno tre paesi, di cui almeno due sono Stati membri. <u>Tale requisito non si applica ai programmi di cooperazione transnazionale delle regioni ultraperiferiche, per i quali vigono le medesime condizioni che si applicano alla cooperazione transfrontaliera.</u>

Motivazione

Secondo la proposta della Commissione, la cooperazione transnazionale rientra in un sistema analogo a quella transfrontaliera, ossia i beneficiari possono essere solo di due Stati ed è possibile attuare le operazioni in uno soltanto. Si ritiene invece che questo tipo di cooperazione non risponderebbe alla sua dimensione transnazionale, e che per essa dovrebbero valere le norme della cooperazione interregionale di cui al paragrafo in questione.

Alcuni programmi attuali di cooperazione transnazionale sono destinati alle regioni ultraperiferiche. Nell'ambito di tali programmi sarebbe molto complicato richiedere la partecipazione di beneficiari di tre paesi.

Emendamento 11

Articolo 11, paragrafo 4

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
I beneficiari cooperano per sviluppare, attuare, dotare di organico sufficiente e finanziare le operazioni	I beneficiari cooperano per sviluppare, attuare, dotare di organico sufficiente e finanziare le operazioni. <u>Nel caso dei progetti di piccole dimensioni (fino a 35 000 EUR di dotazione dal FESR) è sufficiente che siano soddisfatti due dei quattro criteri di cooperazione previsti.</u>

Motivazione

Occorre attenuare la severità dei criteri per determinare il carattere transfrontaliero dei progetti, soprattutto per quanto riguarda quelli di piccole dimensioni. In quest'ambito vengono infatti realizzati un gran numero di progetti di qualità che indubbiamente contribuiscono allo sviluppo delle relazioni transfrontaliere ma incontrano delle difficoltà a soddisfare tutti e quattro i criteri.

Emendamento 12

Articolo 15

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Indicatori per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea</p> <p>[...]</p> <p>Indicatori comuni, come definiti nell'allegato del presente regolamento, sono utilizzati ove opportuno e conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. Il loro valore di partenza è pari a zero e sono fissati obiettivi cumulativi per il 2022.</p>	<p>Indicatori per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea</p> <p>[...]</p> <p>I <u>modelli di indicatori</u> comuni, come definiti nell'allegato del presente regolamento, sono utilizzati ove opportuno e conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. Il loro valore di partenza è pari a zero e sono fissati obiettivi cumulativi per il 2022.</p>

Motivazione

Gli indicatori comuni definiti nell'allegato vanno considerati soltanto a titolo di esempio, e la loro pertinenza andrebbe stabilita individualmente per ciascun programma, obiettivo e priorità. Una disposizione così generale non garantisce l'efficacia né del programma specifico né delle operazioni. Inoltre, gli indicatori elencati nell'allegato anticipano le priorità e i tipi di operazioni per tutti i programmi.

Emendamento 13

Articolo 16

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Assistenza tecnica</p> <p>L'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 6 % dell'importo totale stanziato per un programma di cooperazione, ma non è inferiore a 1 500 000 euro.</p>	<p>Assistenza tecnica</p> <p>L'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 6 % dell'importo totale stanziato per un programma di cooperazione; <u>e all'8 % per un programma di cooperazione che preveda la partecipazione di tutti gli Stati membri e non solo, se l'autorità di gestione centralizza la verifica dei servizi prestati o se un programma sceglie di attuare la priorità sulla strategia macroregionale</u>, ma non è inferiore a 1 500 000 euro.</p>

Motivazione

I quattro progetti di cooperazione territoriale paneuropei (ESPON, Interact, Interreg IV C e Urbact) hanno certamente costi inferiori rispetto ai progetti di investimento, ma la quota dei costi amministrativi è superiore per via della natura delle attività (studi, interventi di esperti, scambio di buone pratiche).

Emendamento 14

Articolo 18

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>I costi relativi al personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfetaria fino al 15 % dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione.</p>	<p>I costi relativi al personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfetaria fino al 15 % <u>30 %</u> dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione.</p>

Motivazione

Vedere il punto 41 delle «Raccomandazioni politiche».

Emendamento 15

Articolo 19 – nuovo paragrafo 4

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<p>Ammissibilità delle operazioni dei programmi di cooperazione a seconda dell'ubicazione⁴. <u>L'autorità di gestione e l'autorità nazionale autorizzano il ricorso alle disposizioni del paragrafo 2 in particolare nelle zone di frontiera fra tre Stati, dove non saranno messi a punto programmi multilaterali di cooperazione transfrontaliera che consentirebbero di realizzare efficacemente progetti multilaterali.</u></p>

Motivazione

Anche se i regolamenti vigenti autorizzano il ricorso alle cosiddette «regole di flessibilità» nei programmi di cooperazione transfrontaliera, tale possibilità non è stata sfruttata spesso dagli Stati membri (e/o dalle autorità di gestione e nazionali) nella preparazione dei programmi. Ciò rende difficile la realizzazione di progetti nei contesti regionali multilaterali come le euro regioni.

Emendamento 16

Articolo 26

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Uso dell'euro</p> <p>In deroga all'articolo 123 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], l'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro è convertito in euro dai beneficiari nel mese in cui tali spese sono state sostenute.</p> <p>La conversione è verificata dall'autorità di gestione o dal controllore nello Stato membro o paese terzo in cui ha sede il beneficiario.</p>	<p>Uso dell'euro</p> <p>In deroga all'articolo 123 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], l'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro è convertito in euro dai beneficiari nel mese in cui tali spese sono state <u>sostenute presentate per il controllo ai sensi del paragrafo 4, lettera a) dell'articolo 114 del regolamento generale.</u></p> <p>La conversione è verificata dall'autorità di gestione o dal controllore nello Stato membro o paese terzo in cui ha sede il beneficiario.</p>

Motivazione

Si ritiene che il momento scelto per effettuare la conversione in euro delle valute nazionali dovrebbe essere quello in cui le spese vengono presentate per il controllo ai sensi del paragrafo 4, lettera a) dell'articolo 114 del regolamento generale (più precisamente, andrebbe impiegato il tasso di cambio valido per quel mese). Benché si tratti di una questione tecnica, si reputa che la disposizione vigente che prevede la conversione in base al tasso di cambio valido al momento in cui le spese vengono sostenute sia inopportuna e possa complicare la situazione (aumentando quindi il rischio di errori), in particolare considerato che, di solito, le spese presentate per il controllo risalgono a periodi diversi. Nel quadro della presentazione di un unico «pacchetto» di spese, verrebbero quindi utilizzati diversi tassi di cambio per la conversione. Sembra perciò tecnicamente più semplice e meno rischioso convertire tutte le spese presentate sulla base di un unico tasso di cambio, ossia quello valido nel mese in cui esse vengono presentate per il controllo. Inoltre, la modifica proposta aumenterà la certezza dei beneficiari riguardo al volume di risorse che ricevono, poiché in questo modo si riduce l'intervallo di tempo tra la conversione delle valute nazionali in euro e il pagamento della sovvenzione.

Bruxelles, 19 luglio 2012

*La presidente
del Comitato delle regioni*
Mercedes BRESSO

Parere del Comitato delle regioni «Pacchetto aeroporti»

(2012/C 277/11)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- accoglie con favore l'obiettivo di creare le necessarie condizioni generali per un uso più efficiente dell'infrastruttura attuale, ma ritiene che occorranò misure ulteriori per colmare adeguatamente il crescente deficit di capacità aeroportuali. In particolare è importante sviluppare l'infrastruttura degli aeroporti saturi, tenere maggiormente conto delle capacità non ancora sfruttate degli aeroporti regionali, far avanzare speditamente l'attuazione del cielo unico europeo e applicare orari di servizio competitivi, anche di notte;
- richiama l'attenzione sull'esigenza di migliorare la connessione intermodale tra gli aeroporti e gli altri modi di trasporto. Ciò accrescerà la competitività e garantirà un'adeguata connessione delle regioni alle reti europee e mondiali di trasporto aereo;
- si associa all'impostazione secondo cui, nel quadro dell'approccio equilibrato per realizzare gli obiettivi di riduzione del rumore si dovranno scegliere le misure che offrono la massima efficacia rispetto ai costi, ma ritiene che le previste competenze di controllo della Commissione vadano al di là delle sue attribuzioni a norma del principio di sussidiarietà. Le restrizioni operative devono essere disposte dagli enti regionali, tenendo conto della situazione e delle specificità locali. Un ulteriore controllo della Commissione europea non è né necessario né proporzionato alle esigenze;
- accoglie con favore l'obiettivo di liberalizzare ulteriormente il mercato dei servizi di assistenza a terra. Ciò comporterà un incremento della concorrenza e, in ultima analisi, anche una migliore qualità dei servizi offerti negli aeroporti dell'UE. Allo scopo di evitare ripercussioni negative sulle attuali condizioni di occupazione dovrebbe essere possibile tenere adeguatamente conto delle specificità locali dei diversi aeroporti;
- accoglie con favore l'approccio della Commissione europea che prevede di introdurre strumenti basati sul mercato per sfruttare meglio le limitate capacità infrastrutturali degli aeroporti saturi, ma sottolinea che occorre mantenere la connessione delle regioni alla rete del traffico aereo.

Relatore	Roland WERNER (DE/ALDE), sottosegretario di Stato presso il ministero dell'Economia, del lavoro e dei trasporti del Land Sassonia
Testi di riferimento	<p>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni</p> <p>La politica aeroportuale nell'Unione europea: assicurare capacità e qualità atte a promuovere la crescita, la connettività e la mobilità sostenibile</p> <p>COM(2011) 823 final</p> <p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p>COM(2011) 828 final – 2011/0398 (COD)</p> <p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione e che abroga la direttiva 96/67/CE del Consiglio</p> <p>COM(2011) 824 final – 2011/0397 (COD)</p> <p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (versione codificata)</p> <p>COM(2011) 827 final – 2011/0391 (COD)</p>

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali sul documento COM(2011) 823 final

1. condivide il giudizio secondo cui gli aeroporti costituiscono una componente indispensabile di una rete di trasporti moderna ed efficace. Essi forniscono importanti impulsi allo sviluppo economico, al mercato del lavoro e al turismo nelle varie regioni. Al tempo stesso rafforzano la coesione territoriale nell'UE;

2. condivide l'affermazione secondo cui un numero sempre maggiore di cittadini europei soffre, soprattutto di notte, del rumore generato dai velivoli e che pertanto è necessaria una strategia attiva di lotta all'inquinamento acustico, onde ridurne al minimo gli effetti indesiderati;

3. sostiene l'obiettivo della Commissione europea, di sfruttare nel miglior modo possibile e di sviluppare il potenziale del trasporto aereo, e in particolare il previsto aumento del traffico;

4. sottolinea che l'UE può stimolare gli investimenti nella modernizzazione della rete aeroportuale e nella costruzione di nuovi aeroporti, soprattutto ricorrendo a strumenti finanziari innovativi, al fine di garantire una crescita economica duratura nell'UE e di migliorare le sue relazioni economiche con gli altri paesi del mondo;

5. ritiene che vi sia una crescente divergenza tra la capacità dell'infrastruttura aeroportuale e le esigenze in continua crescita di viaggio e di trasporto. Già adesso alcuni aeroporti europei devono far fronte a problemi di saturazione delle loro capacità o operano al limite di dette capacità. Specie per quanto riguarda

i principali aeroporti di smistamento, non è sempre possibile predisporre nuove capacità nella misura in cui aumenta la relativa richiesta. È da prevedere pertanto che nei prossimi anni il problema della saturazione si acuisca;

6. accoglie con favore l'obiettivo di rimediare alla crescente saturazione della capacità aeroportuale e di creare le necessarie condizioni generali per un uso più efficiente dell'infrastruttura attuale. Segnala tuttavia che le misure proposte nel pacchetto aeroporti non sono sufficienti a realizzare tali obiettivi;

7. richiama l'attenzione sul fatto che in numerosi aeroporti regionali sono disponibili capacità infrastrutturali adeguate, in grado di alleviare la pressione sugli aeroporti che risentono di una saturazione delle capacità, e che ciò può migliorare il collegamento delle regioni;

8. constata che occorrono misure ulteriori per colmare adeguatamente il crescente deficit di capacità aeroportuali. In particolare è importante sviluppare l'infrastruttura degli aeroporti saturi, tenere maggiormente conto delle capacità non ancora sfruttate degli aeroporti regionali, far avanzare speditamente l'attuazione del cielo unico europeo e applicare orari di servizio competitivi, anche di notte. Inoltre, i piccoli aeroporti regionali devono essere oggetto di un sostegno deciso, per integrare quelli maggiori e ottimizzare le infrastrutture già esistenti;

9. richiama l'attenzione sull'esigenza di migliorare la connessione intermodale tra gli aeroporti e gli altri modi di trasporto. Ciò accrescerà la competitività e garantirà un'adeguata connessione delle regioni alle reti europee e mondiali di trasporto aereo;

10. ritiene che un'assegnazione più efficiente delle bande orarie rappresenti un buon modo di sfruttare meglio le limitate capacità infrastrutturali degli aeroporti saturi. Accoglie con favore l'approccio della Commissione europea che prevede di introdurre a tal fine strumenti basati sul mercato, facendo in modo di mantenere la connessione delle regioni alla rete del traffico aereo;

11. è favorevole alla proposta di rielaborare le disposizioni e le procedure relative all'introduzione di restrizioni operative per contenere il rumore. L'obiettivo di armonizzare la procedura di applicazione dell'approccio equilibrato deve comportare, in linea con la direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, un miglior livello di protezione delle persone esposte al rumore degli aerei;

12. accoglie con favore l'obiettivo di liberalizzare ulteriormente il mercato dei servizi di assistenza a terra. Tale liberalizzazione comporterà un incremento della concorrenza e, in ultima analisi, anche una migliore qualità dei servizi offerti. Allo scopo di evitare ripercussioni negative sulle attuali condizioni di occupazione, nonché sulla sicurezza del traffico aereo e sulla capacità aeroportuale, dovrebbe essere possibile tenere adeguatamente conto delle specificità locali dei diversi aeroporti. Occorre inoltre assicurare che le disposizioni che saranno adottate non comportino alcuna disparità di trattamento tra le differenti imprese di servizi. L'obiettivo della Commissione europea, di evitare distorsioni della concorrenza, sarà raggiunto solo se verranno applicate a tutti i partecipanti le medesime condizioni;

13. è preoccupato per le proposte della Commissione, e per le proposte anche più estese del Consiglio relative all'approccio generale, tese a regolare i corrispettivi per i servizi di assistenza a terra in linea con le disposizioni della direttiva sui diritti aeroportuali (direttiva 2009/12/CE) ed oltre dette disposizioni. Tali corrispettivi costituiscono solitamente una percentuale molto piccola delle entrate aeroportuali complessive, specialmente negli aeroporti regionali che sono appena al di sopra della nuova soglia proposta di due milioni di passeggeri l'anno, e rappresentano delle piccole somme anche in termini assoluti. I costi amministrativi potrebbero facilmente superare qualsiasi beneficio potenziale, visto che gli aeroporti sono già obbligati a fissare questi corrispettivi in modo trasparente e obiettivo;

14. sottolinea l'importanza dell'aviazione generale per il trasporto aereo nell'UE. Essa consente agli imprenditori, che creano ricchezza e occupazione, di viaggiare con la massima flessibilità e aumenta il potere economico delle regioni periferiche e ultraperiferiche. Ciò è particolarmente importante quando si considera la questione delle bande orarie e dell'accessibilità degli aeroporti.

Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore (COM(2011) 828 final)

15. accoglie con favore l'obiettivo di precisare le procedure e le disposizioni relative all'introduzione di limitazioni operative ai fini del contenimento del rumore, e di rendere più trasparente il processo di valutazione. Ciò consentirà di rimediare alle differenze nell'applicazione della direttiva nei vari Stati membri. Inoltre le persone esposte al rumore degli aerei otterranno livelli di protezione comparabili. Osserva tuttavia che il progetto di regolamento non è ancora allineato alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore

ambientale, soprattutto per quanto concerne la determinazione del rumore e l'analisi costi-benefici, e pertanto comporterà maggior oneri amministrativi e quindi costi più elevati, pregiudicando altresì l'accettazione del traffico aereo da parte dei cittadini;

16. prevede che la conversione dell'attuale direttiva in regolamento accrescerà l'efficacia delle misure di protezione dal rumore e contribuirà a evitare distorsioni della concorrenza all'interno dell'UE;

17. si associa all'impostazione annunciata dalla Commissione europea secondo cui, nel quadro dell'approccio equilibrato, per realizzare gli obiettivi di riduzione del rumore si dovranno scegliere le misure che offrono la massima efficacia rispetto ai costi. La salute e la sicurezza dei cittadini che vivono nelle vicinanze degli aeroporti devono essere tuttavia prese in considerazione nel modo più ampio possibile e non solo in via opzionale. In tal modo gli Stati membri potranno trovare un equilibrio tra gli effetti economici delle misure di riduzione del rumore e le legittime esigenze di tutela delle persone esposte;

18. apprezza in linea di principio l'obiettivo di innalzare i valori limite per i velivoli marginalmente conformi. In tal modo verrà tenuto conto del progresso tecnico nello sviluppo di aeromobili più silenziosi. Fa tuttavia osservare che gli aeromobili da carico rispettano meno frequentemente di quelli da trasporto passeggeri il margine più rigoroso di 10 EPNdB (*Effective Perceived Noise in decibels*, unità di misura del livello effettivo di rumorosità percepita). Pertanto, le compagnie aeree di trasporto merci sono interessate in misura sproporzionata da possibili divieti di utilizzazione dei velivoli marginalmente conformi. Pertanto il CdR raccomanda di innalzare il valore limite in misura minore, ed entro un adeguato periodo di transizione. Già portare detto limite a 8 EPNdB comporterà un sensibile calo del rumore;

19. reputa necessario a livello degli Stati membri un organo indipendente incaricato di ricevere i reclami;

20. accoglie con favore l'applicazione di un approccio equilibrato per ridurre o limitare l'esposizione al rumore. Ciò assicura che gli Stati membri dispongano della necessaria flessibilità nella limitazione del rumore ambientale. In tale contesto il CdR condivide il giudizio della Commissione europea, secondo cui il ricorso alle limitazioni delle operazioni deve essere attuato solo come misura estrema;

21. accoglie con favore l'obiettivo di precisare le disposizioni relative alla valutazione del rumore degli aerei e di rendere il processo di valutazione più trasparente. La prevista audizione delle persone esposte al rumore comporterà una maggiore accettazione delle misure di riduzione del rumore stesso. Il CdR suggerisce tuttavia di concedere agli Stati membri un adeguato spazio di manovra nella composizione del forum per la cooperazione tecnica previsto dalla proposta di regolamento. Nei casi in cui commissioni analoghe siano già in funzione negli Stati membri, dovrebbe essere possibile riconoscerle, invece di costituire nuovi organi;

22. ritiene che i metodi di valutazione del rumore contenuti nell'allegato I del progetto di regolamento, basati sul documento 29 della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC), *Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports* (Rapporto sul metodo generico di valutazione delle curve a rumore costante nelle zone circostanti gli aeroporti civili) non siano adatti ad accrescere la trasparenza della procedura di valutazione del rumore. L'introduzione di tale ulteriore metodo di valutazione comprometterebbe la comparabilità ad esempio con la direttiva sul rumore ambientale o con le regole di calcolo nazionali e comporta oneri burocratici eccessivi. Per quanto riguarda la determinazione del rumore, occorre dunque fare riferimento alla direttiva sul rumore ambientale (direttiva 2002/49/CE);

23. ritiene che le previste competenze di controllo della Commissione europea, che le consentono di verificare prima della loro introduzioni, ed eventualmente di non applicare, le restrizioni operative, vadano al di là delle sue prerogative a norma del principio di sussidiarietà. Le restrizioni operative devono essere disposte dagli enti regionali, tenendo conto della situazione e delle specificità locali. Un ulteriore controllo della Commissione europea non è né necessario né proporzionato alle esigenze. Inoltre non servirebbe in alcun modo a realizzare meglio l'obiettivo del regolamento, che è quello di ridurre il numero di persone esposte al rumore degli aerei;

24. ritiene che le definizioni di «velivolo» e di «velivolo marginalmente conforme», l'attualizzazione dei limiti massimi di rumorosità e del meccanismo di certificazione e la modifica del metodo e della relazione tecnica costituiscano elementi essenziali del regolamento. Tali punti non si prestano pertanto al conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE.

Servizi di assistenza a terra (COM(2011) 824 final)

25. condivide la veduta della Commissione europea secondo cui i servizi di assistenza a terra ricoprono una funzione indispensabile nel sistema del trasporto aereo. Servizi di assistenza a terra ed efficienti ed orientati alla qualità contribuiscono in maniera considerevole alla garanzia di un sistema di trasporto aereo efficace e concorrenziale;

26. si compiace dell'ulteriore apertura e armonizzazione dell'accesso al mercato di tali servizi. È da prevedere che ciò garantirà un ulteriore aumento della qualità dei servizi di assistenza a terra offerti negli aeroporti dell'UE. Se ne avvantaggeranno sia le compagnie aeree sia gli speditori e i passeggeri. Allo scopo di evitare ripercussioni negative sulle condizioni di occupazione, nonché sulla sicurezza del traffico aereo e sulla capacità aeroportuale, dovrebbe essere possibile tenere adeguatamente conto delle specificità locali dei diversi aeroporti;

27. accoglie con favore una regolamentazione del trasferimento di personale tra prestatori di servizi. In tale contesto chiede di verificare se le amministrazioni aggiudicatrici possano avvalersi della possibilità di trasferimento di personale a condizioni da determinare a livello nazionale in base all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007, senza ulteriori atti di trasposizione degli Stati membri, e se si possano definire eventuali parametri riguardanti il trasferimento dei lavoratori;

28. fa osservare che non tutte le norme relative alle procedure di riconoscimento dell'idoneità sono state adeguatamente configurate. Risultano in particolare auspicabili miglioramenti

per quanto concerne la fissazione della successione temporale delle varie fasi della procedura, una norma specifica che sopprima l'ingestibile effetto sospensivo dei ricorsi, la competenza nell'espletamento della procedura di riconoscimento dell'idoneità e i criteri di aggiudicazione;

29. concorda con la Commissione nel ritenere che gli aeroporti dovrebbero rivestire un ruolo decisivo nel coordinamento dei servizi di assistenza a terra. Fa tuttavia notare che gli aeroporti possono svolgere tale funzione solo a condizione che all'interno degli Stati membri sia garantito il necessario quadro giuridico. Inoltre tale compito comporta costi aggiuntivi, per i quali gli aeroporti difficilmente potranno ottenere una remunerazione sul mercato;

30. sottolinea che l'ulteriore apertura del mercato non deve comportare ripercussioni negative sulla sicurezza dei trasporti aerei. Per garantire l'elevato livello di sicurezza degli aeroporti dell'UE occorre provvedere a una formazione e a una riqualificazione adeguate del personale;

31. considera importante stabilire la durata del periodo di formazione in modo da garantire una qualità adeguata dei servizi di assistenza a terra. Tenuto conto del fatto che i prestatori di servizi di assistenza a terra devono ottenere una licenza riconosciuta in tutti gli Stati membri, il CdR raccomanda di predisporre il contenuto delle misure di formazione e di riqualificazione professionale in maniera tale da creare standard di qualificazione comparabili. In tale contesto occorre tuttavia tenere presenti considerazioni di efficacia rispetto ai costi e la promozione dell'occupazione;

32. constata che la concessione di subappalti è riservata esclusivamente a terzi. Gli enti di gestione e gli utenti aeroportuali non beneficerebbero di tale possibilità. A giudizio del CdR ciò costituisce una discriminazione tale da causare distorsioni della concorrenza e non è compatibile con l'obiettivo del progetto di regolamento, che è quello di rafforzare la concorrenza. Fatto salvo il rispetto di regole precise, occorrerebbe consentire la concessione di subappalti a tutti i prestatori di servizi di assistenza a terra.

Bande orarie (COM(2011) 827 final)

33. ritiene che revisione del regolamento fornisca un importante contributo ad una utilizzazione ancora più efficiente delle capacità infrastrutturali. Nel contesto della prevista crescita del traffico aereo non accompagnata da una crescita corrispondente dell'infrastruttura aeroportuale, limitazioni crescenti impedirebbero alle compagnie aeree di fornire in misura sufficiente i servizi di trasporto aereo che il mercato richiede. Ciò rappresenta un ostacolo per lo sviluppo economico del trasporto aereo e di conseguenza anche per le regioni;

34. ritiene che, nei casi in cui sia stato chiesto all'autorità indipendente di sorveglianza di decidere in merito al livello dei corrispettivi addebitati per l'utilizzo dell'infrastruttura centralizzata, l'ente di gestione dell'infrastruttura centralizzata dovrebbe essere autorizzato a recuperare dagli utenti la tariffa al livello inizialmente proposto fino a quando l'autorità indipendente di sorveglianza non avrà preso la decisione finale. Ciò ridurrebbe l'incentivo a sollevare contestazioni infondate alle decisioni sul livello dei corrispettivi;

35. accoglie in linea di principio con favore l'introduzione di strumenti di mercato per l'assegnazione delle bande orarie. Ciò consente di garantire l'assegnazione delle bande orarie alle compagnie aeree che possono utilizzarle nel modo migliore. In questo contesto è necessario fare in modo di mantenere la connessione delle regioni alla rete del traffico aereo;

36. osserva che le ripercussioni della compravendita di bande orarie non sono state esposte in maniera sufficiente. In particolare la Commissione europea non menziona quali saranno le conseguenze della compravendita per gli aeroporti regionali e pertanto sulla connettività regionale;

37. ritiene che le compagnie che dispongono di bande orarie negli aeroporti di smistamento saturi le utilizzeranno principalmente per il traffico a lunga distanza. Ciò indebolirebbe la connessione tra gli aeroporti regionali e gli aeroporti di smistamento. Pertanto il CdR chiede di prevedere misure appropriate che garantiscano la connessione delle regioni alla rete mondiale del traffico aereo;

38. si compiace del proposito di rafforzare l'indipendenza del coordinatore dell'aeroporto. La proposta di regolamento consentirà in futuro alle compagnie aeree di trasferire le proprie bande orarie anche in cambio di un compenso finanziario. Tale trasferimento è subordinato al consenso del coordinatore dell'aeroporto e deve essere approvato da quest'ultimo. Pertanto, a giudizio del CdR, è ancora più importante che il coordinatore dell'aeroporto possa adottare le proprie decisioni in maniera indipendente e obiettiva;

39. non considera opportuna l'assegnazione gratuita di bande orarie, da rivendere in seguito. Le compagnie aeree dovrebbero essere autorizzate a commerciare le proprie bande orarie specialmente quando possano dimostrare di averle utilizzate regolarmente in precedenza;

40. considera accettabile la modifica delle disposizioni sull'utilizzazione minima delle bande orarie. Tale misura accresce l'incentivo a utilizzare meglio le bande orarie ricevute. Al tempo

stesso occorre tener presente eventi straordinari (ad es. scioperi o l'emissione di ceneri da un vulcano). È da prevedere che in futuro un numero maggiore di bande orarie sia conferito al paniere (*pool*) delle bande orarie o venduto ad altre compagnie aeree. Ciò semplificherà ad altre compagnie aeree l'accesso al mercato degli aeroporti saturi;

41. si compiace della possibilità che gli aeroporti acquisiscano, grazie al regolamento sui canoni, un'influenza sulla restituzione quanto più possibile tempestiva delle bande orarie non più utilizzate o riservate. Ciò garantirà che tali bande orarie non vengano bloccate, ma possano invece essere utilizzate da altre compagnie aeree;

42. riconosce l'importanza di fornire «regole locali» per garantire che il quadro normativo conceda una flessibilità sufficiente nelle regioni e negli aeroporti in cui circostanze specifiche richiedono la dovuta considerazione. In tali circostanze l'aeroporto regionale è necessario per garantire un uso ottimale ed efficiente della capacità nei singoli aeroporti;

43. ritiene che il diritto che avrebbe la Commissione europea di designare i singoli «aeroporti integrati nella rete», in base al quale essa potrebbe richiedere agli Stati membri di trattare i singoli aeroporti in modo distinto e separato, oltrepassi i poteri ad essa conferiti conformemente al principio di sussidiarietà;

44. esprime preoccupazione per l'introduzione da parte della Commissione del concetto di «gestore della rete», in particolare perché viene proposto di assegnare a tale ente poteri considerevoli e di ampia portata, pur in assenza di una definizione chiara della sua *governance*.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore (COM(2011) 828 final)

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
(4) «velivolo marginalmente conforme», un velivolo civile che soddisfa i limiti di certificazione definiti nel volume 1, parte II, capitolo 3, dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago) con un margine cumulativo non superiore a 10 EPNdB (<i>Effective Perceived Noise in decibels</i> — unità di misura del livello effettivo di rumorosità percepita), intendendosi per margine cumulativo la cifra espressa in EPNdB ottenuta sommando le singole eccedenze (cioè le differenze fra il livello di rumore certificato e il livello di rumore massimo autorizzato) misurate in ciascuno dei tre punti di riferimento per la misurazione del rumore quali definiti nel volume 1, parte II, capitolo 4, dell'allegato 16 della convenzione di Chicago;	(4) «velivolo marginalmente conforme», un velivolo civile che soddisfa i limiti di certificazione definiti nel volume 1, parte II, capitolo 3, dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago) con un margine cumulativo non superiore a 10 <u>8</u> EPNdB (<i>Effective Perceived Noise in decibels</i> — unità di misura del livello effettivo di rumorosità percepita) <u>per un periodo transitorio di quattro anni, e in seguito con un margine cumulativo non superiore a 10 EPNdB</u> , intendendosi per margine cumulativo la cifra espressa in EPNdB ottenuta sommando le singole eccedenze (cioè le differenze fra il livello di rumore certificato e il livello di rumore massimo autorizzato) misurate in ciascuno dei tre punti di riferimento per la misurazione del rumore quali definiti nel volume 1, parte II, capitolo 4, dell'allegato 16 della convenzione di Chicago;

Motivazione

1. Gli aerei da carico soddisfano il valore limite di 10 EPNdB proposto nel progetto di parere meno frequentemente degli aerei passeggeri. Pertanto, le compagnie aeree di trasporto merci sono interessate in misura sproporzionata da possibili divieti di utilizzazione dei velivoli marginalmente conformi.
2. Grazie all'introduzione di un adeguato periodo transitorio, le compagnie aeree avranno la possibilità di pianificare ed eseguire in base a criteri economici il rinnovamento, in taluni casi indispensabile, delle rispettive flotte.

Emendamento 2*Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore (COM(2011) 828 final)*

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<i>Diritto di controllo</i>	<i>Diritto di controllo</i>
<p>1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, e fatta salva un'eventuale procedura di ricorso in corso, può esercitare un controllo sulla decisione che introduce una restrizione operativa, prima della sua attuazione. La Commissione può sospendere la decisione se ritiene che non rispetti le prescrizioni del presente regolamento oppure sia altrimenti in contrasto con il diritto dell'Unione.</p> <p>2. Le autorità competenti forniscono alla Commissione le informazioni attestanti l'osservanza del presente regolamento.</p> <p>3. La Commissione decide, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e in special modo tenendo conto dei criteri dell'allegato II, se l'autorità competente interessata può procedere all'introduzione della restrizione operativa. La Commissione comunica la propria decisione al Consiglio e allo Stato membro interessato.</p> <p>4. Qualora la Commissione non abbia adottato una decisione nei sei mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente può attuare la decisione prevista sulla restrizione operativa.</p>	<p>1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, e fatta salva un'eventuale procedura di ricorso in corso, può esercitare un controllo sulla decisione che introduce una restrizione operativa, prima della sua attuazione. La Commissione può sospendere la decisione se ritiene che non rispetti le prescrizioni del presente regolamento oppure sia altrimenti in contrasto con il diritto dell'Unione.</p> <p>2. Le autorità competenti forniscono alla Commissione le informazioni attestanti l'osservanza del presente regolamento.</p> <p>3. La Commissione decide, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e in special modo tenendo conto dei criteri dell'allegato II, se l'autorità competente interessata può procedere all'introduzione della restrizione operativa. La Commissione comunica la propria decisione al Consiglio e allo Stato membro interessato.</p> <p>4. Qualora la Commissione non abbia adottato una decisione nei sei mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente può attuare la decisione prevista sulla restrizione operativa.</p>

Motivazione

- Le restrizioni operative possono essere decise, com'è stato finora, solo dagli Stati membri. Il Consiglio si è già espresso in tal senso e ha soppresso il corrispondente articolo dal testo della Commissione. La proposta di eliminare questo articolo è inoltre in linea con il punto 23 del presente parere.
- L'attuale formulazione dell'articolo 10 potrebbe rimettere in discussione gli accordi regionali di mediazione, i quali vengono spesso stipulati tra gli aeroporti e la regione e i cittadini del territorio interessato dopo anni di negoziati difficili e faticosi. Il Bundesrat tedesco, il Bundesrat austriaco, il Senato francese e il Senato olandese hanno concluso che il diritto di controllo della Commissione, ai sensi dell'articolo 10, viola il principio di sussidiarietà dell'Unione europea.

Emendamento 3*Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore (COM(2011) 828 final)*

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 12 al fine di:	È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 12 al fine di:
(a) modificare le definizioni di «velivolo» di cui all'articolo 2, punto 3, e «velivolo marginalmente conforme», di cui all'articolo 2, punto 4;	(a) modificare le definizioni di «velivolo» di cui all'articolo 2, punto 3, e «velivolo marginalmente conforme», di cui all'articolo 2, punto 4;

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
(b) modificare e aggiornare le norme di certificazione acustica, di cui agli articoli 4 e 8, e la procedura di certificazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1;	(b) modificare e aggiornare le norme di certificazione acustica, di cui agli articoli 4 e 8, e la procedura di certificazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
(c) modificare il metodo e la relazione tecnica di cui all'allegato I.	(c) modificare il metodo e la relazione tecnica di cui all'allegato I.

Motivazione

La definizioni di «velivolo» e di «velivolo marginalmente conforme», la modifica dei limiti massimi di rumorosità e del meccanismo di certificazione e la modifica del metodo e della relazione tecnica costituiscono elementi essenziali del regolamento. Tali punti non si prestano pertanto al conferimento alla Commissione di una delega del potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE.

Emendamento 4

Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore (COM(2011) 828 final)

Articolo 12

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 11 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	2. La delega di potere di cui all'articolo 11 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.	4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Le proposte di emendamento 3 e 4 sono direttamente collegate. La proposta di sopprimere l'articolo 11 comporta un'analoga proposta per l'articolo 12.

Emendamento 5

Servizi di assistenza a terra (COM(2011) 824 final)

Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p><i>Articolo 13</i></p> <p><i>Aeroporti insulari</i></p> <p>Nell'ambito della selezione dei prestatori di servizi in un aeroporto, di cui agli articoli 7-10, uno Stato membro può estendere l'obbligo di servizio pubblico ad altri aeroporti nel suo territorio a condizione:</p> <p>(a) che detti aeroporti siano situati su isole in una medesima regione geografica;</p> <p>(b) che essi abbiano un volume non inferiore a un movimento di 100 000 passeggeri all'anno;</p> <p>(c) e che infine la Commissione dia la sua approvazione a tale estensione.</p> <p>La decisione di approvare l'estensione costituisce un provvedimento attuativo che sarà adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 43, paragrafo 2. Tale disposizione non pregiudica le norme relative agli aiuti di Stato dell'UE.</p>	<p><i>Articolo 13</i></p> <p><i>Aeroporti insulari</i></p> <p>Nell'ambito della selezione dei prestatori di servizi in un aeroporto, di cui agli articoli 7-10, uno Stato membro può estendere l'obbligo di servizio pubblico ad altri aeroporti nel suo territorio a condizione:</p> <p>(a) che detti aeroporti siano situati su isole in una medesima regione geografica;</p> <p>(b) che essi abbiano un volume non inferiore a un movimento di 100 000 passeggeri all'anno;</p> <p>(c) e che infine la Commissione dia la sua approvazione a tale estensione.</p> <p><u>Nel caso degli aeroporti situati su isole, qualora le imprese o i vettori aerei non abbiano interesse economico a prestare i servizi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, gli stessi enti di gestione dell'aeroporto potranno assumere l'obbligo di prestare tali servizi essenziali per il buon funzionamento dell'infrastruttura.</u></p> <p>La decisione di approvare l'estensione costituisce un provvedimento attuativo che sarà adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 43, paragrafo 2. Tale disposizione non pregiudica le norme relative agli aiuti di Stato dell'UE.</p>

Motivazione

Occorre specificare nell'articolo 13 della proposta di regolamento, concernente la possibilità di estendere gli obblighi di servizio pubblico agli aeroporti insulari, che nel caso degli aeroporti insulari gli enti di gestione sono obbligati a prestare i servizi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della proposta, ossia l'assistenza bagagli, l'assistenza operazioni in pista, l'assistenza carburante e olio e l'assistenza merci e posta. Occorre parimenti indicare che quando l'effettuazione di detti servizi non sia economicamente conveniente, e pertanto non vi siano imprese disposte a provvedervi, e gli stessi vettori aerei non siano interessati a svolgere tali servizi nel quadro dell'autoassistenza, in considerazione del carattere essenziale dell'infrastruttura sarà l'ente di gestione ad assumere l'obbligo di prestare tali servizi, non solo per assicurare l'accessibilità dell'isola e la sua connessione con l'esterno, per le quali non vi sono alternative equiparabili, ma anche perché detti servizi sono anche necessari per la prestazione di servizi pubblici di base, come i servizi sanitari urgenti, l'intervento antincendio, la vigilanza e il soccorso in mare e altri servizi svolti a partire da tali aeroporti, utilizzando aeromobili (elicotteri), e che non potrebbero essere garantiti altrimenti (ad esempio senza rifornimenti di carburante).

Emendamento 6

Servizi di assistenza a terra (COM(2011) 824 final)

Articolo 28, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>6. Qualora dissenta da un corrispettivo stabilito dall'ente di gestione dell'aeroporto o, se del caso, dal gestore delle infrastrutture centralizzate, il comitato degli utenti può chiedere all'autorità di vigilanza indipendente dello Stato membro interessato di decidere l'ammontare del corrispettivo contestato.</p>	<p>6. Qualora dissenta da un corrispettivo stabilito <u>per la fornitura delle infrastrutture centralizzate</u> dall'ente di gestione dell'aeroporto o, se del caso, dal gestore delle infrastrutture centralizzate, il comitato degli utenti può chiedere all'autorità di vigilanza indipendente dello Stato membro interessato di decidere <u>valutare se la decisione circa l'ammontare del corrispettivo contestato sia giustificata.</u></p>

Motivazione

La proposta introduce in sostanza una procedura dettagliata di ricorso in caso di disaccordo sull'ammontare di un corrispettivo che potrebbe comportare costi considerevoli, sia in termini finanziari che di tempi di gestione. Per alcuni aeroporti le cui entrate derivanti dai servizi di assistenza a terra rappresentano meno dell'1 % del totale, un simile approccio è sproporzionato.

Emendamento 7

Servizi di assistenza a terra (COM(2011) 824 final)

Articolo 28 – nuovo punto 8

Progetto di parere	Emendamento del Comitato delle regioni
	<p><u>Articolo 28</u></p> <p><u>Corrispettivi per le infrastrutture centralizzate e gli impianti (nuovo 8)</u></p> <p><u>Nei casi in cui sia stato chiesto all'autorità indipendente di sorveglianza di decidere in merito al livello dei corrispettivi per l'assistenza a terra conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, l'ente di gestione dell'infrastruttura sarà autorizzato a recuperare la tariffa per l'utilizzo della struttura in questione al livello inizialmente proposto fino a quando l'autorità indipendente di sorveglianza non avrà preso la decisione finale. Qualora l'autorità indipendente di sorveglianza stabilisse che il livello delle tariffe oggetto di controversia era eccessivo, l'ente di gestione delle infrastrutture rimborserà agli utenti di quella particolare infrastruttura ogni importo in eccesso recuperato.</u></p>

Motivazione

Per evitare la situazione in cui vengono sollevate contestazioni infondate soltanto allo scopo di posporre l'addebito di una tariffa in attesa che venga risolta una controversia con gli utenti, è importante che le autorità aeroportuali siano in grado di recuperare la tariffa al livello inizialmente proposto sin dal momento in cui essa viene fissata. Si tratta di una questione importante per gli aeroporti regionali, le cui entrate derivanti da servizi non aeronautici sono spesso limitate, specialmente se devono sottostare ai vettori che impongono la regola del «bagaglio unico». Questo sistema rappresenterebbe un metodo neutrale dal punto di vista delle entrate per incentivare la collaborazione del settore, in modo simile al sistema di tariffazione usato dagli aeroporti per condizionare la restituzione delle bande orarie non necessarie o non riservate.

Emendamento 8

Servizi di assistenza a terra (COM(2011) 824 final)

Articolo 32, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>3. I prestatori di servizi di assistenza a terra e gli utenti che effettuano l'autoassistenza sono tenuti a rispettare le norme minime di qualità. Inoltre, gli utenti e i prestatori di servizi devono attenersi alle norme minime di qualità nell'ambito dei loro rapporti contrattuali.</p>	<p>3. I prestatori di servizi di assistenza a terra e gli utenti che effettuano l'autoassistenza sono tenuti a rispettare le norme minime di qualità. Inoltre, gli utenti e i prestatori di servizi devono attenersi alle norme minime di qualità nell'ambito dei loro rapporti contrattuali.</p> <p><u>L'operatore aeroportuale ha la facoltà di applicare tali norme minime di qualità. Le misure adottate sono trasparenti, proporzionate e non discriminatorie.</u></p>

Motivazione

Considerata l'importanza dei servizi di assistenza a terra per il regolare funzionamento degli aeroporti, sono necessarie misure di applicazione adeguate e proporzionate al fine di garantire l'osservanza di norme minime.

Emendamento 9

Servizi di assistenza a terra (COM(2011) 824 final)

Articolo 35

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i prestatori di servizi possono impegnarsi in subappalti.	1. <u>Fattoi salvi il paragrafo 2, 3 e 4, i prestatori di servizi e gli utenti aeroportuali che effettuano l'autoassistenza possono impegnarsi in subappalti.</u>
2. Gli utenti aeroportuali che effettuano l'autoassistenza possono subappaltare i servizi di assistenza a terra solo se sono temporaneamente impossibilitati a effettuare l'autoassistenza per cause di forza maggiore.	2. Gli utenti aeroportuali che effettuano l'autoassistenza possono subappaltare i servizi di assistenza a terra solo se sono temporaneamente impossibilitati a effettuare l'autoassistenza per cause di forza maggiore.
3. I subappaltatori non possono subappaltare i servizi di assistenza a terra.	3. I subappaltatori non possono subappaltare i servizi di assistenza a terra.
4. Un prestatore di servizi di assistenza a terra di cui all'articolo 11, paragrafo 1, non può subappaltare i servizi, a meno che non sia temporaneamente impossibilitato a fornire i servizi in questione per cause di forza maggiore.	4. Un prestatore di servizi di assistenza a terra di cui all'articolo 11, paragrafo 1, non può subappaltare i servizi, a meno che non sia temporaneamente impossibilitato a fornire i servizi in questione per cause di forza maggiore.
5. I prestatori di servizi di assistenza a terra e gli utenti che si avvalgono di uno o più subappaltatori si adoperano affinché i subappaltatori rispettino gli obblighi dei prestatori di servizi di assistenza a terra ai sensi del presente regolamento.	5. I prestatori di servizi di assistenza a terra e gli utenti che si avvalgono di uno o più subappaltatori si adoperano affinché i subappaltatori rispettino gli obblighi dei prestatori di servizi di assistenza a terra ai sensi del presente regolamento.
6. Tutti i prestatori di servizi di assistenza a terra e gli utenti che effettuano l'autoassistenza che fanno ricorso a uno o più subappaltatori informano l'ente di gestione dell'aeroporto riguardo al nome e alle attività dei subappaltatori in questione.	4. <u>I subappalti possono essere assegnati solo a operatori di efficacia e affidabilità comprovate.</u>
7. Nella sua richiesta di autorizzazione a fornire servizi di assistenza a terra nell'ambito della procedura di selezione di cui all'articolo 7, il prestatore di servizi di assistenza a terra indica il numero, le attività e i nomi dei subappaltatori di cui intende avvalersi.	5. <u>L'ente aggiudicatore può limitare il numero di subappaltatori ove ciò sia reso necessario da ragioni di spazio o di capacità.</u>
6. Tutti i prestatori di servizi di assistenza a terra e gli utenti che effettuano l'autoassistenza che fanno ricorso a uno o più subappaltatori informano l'ente di gestione dell'aeroporto riguardo al nome e alle attività dei subappaltatori in questione.	6. Tutti i prestatori di servizi di assistenza a terra e gli utenti che effettuano l'autoassistenza che fanno ricorso a uno o più subappaltatori informano l'ente di gestione dell'aeroporto riguardo al nome e alle attività dei subappaltatori in questione.
7. Nella sua richiesta di autorizzazione a fornire servizi di assistenza a terra nell'ambito della procedura di selezione di cui all'articolo 7, il prestatore di servizi di assistenza a terra indica il numero, le attività e i nomi dei subappaltatori di cui intende avvalersi.	7. Nella sua richiesta di autorizzazione a fornire servizi di assistenza a terra nell'ambito della procedura di selezione di cui all'articolo 7, il prestatore di servizi di assistenza a terra indica il numero, le attività e i nomi dei subappaltatori di cui intende avvalersi.

Motivazione

1. Il divieto di subappalto per gli aeroporti e gli utenti aeroportuali comporta che essi sono discriminati rispetto agli altri prestatori di servizi di assistenza a terra, e distorce la concorrenza. Ciò è incompatibile con l'obiettivo della proposta di regolamento, di rafforzare la concorrenza.
2. I subappaltatori devono essere vincolati agli stessi requisiti di qualità e di affidabilità che valgono per i committenti. Inoltre dovrebbe essere consentito agli aeroporti di limitare il numero di subappaltatori quando ciò sia necessario per ragioni di spazio.

Emendamento 10*Assegnazione di bande orarie (COM(2011) 827 final)*

Articolo 3, paragrafo 3, lettera ii)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
ii) su richiesta della Commissione, in particolare quando nuovi arrivi incontrano seri problemi per ottenere possibilità di atterraggio e di decollo nell'aeroporto in questione, o quando il gestore della rete lo ritenga necessario per garantire la coerenza del piano operativo dell'aeroporto con il piano operativo della rete, in conformità all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione.	ii) su richiesta della Commissione, in particolare quando nuovi arrivi incontrano seri problemi per ottenere possibilità di atterraggio e di decollo nell'aeroporto in questione, o quando il gestore della rete lo ritenga necessario per garantire la coerenza del piano operativo dell'aeroporto della rete con il piano operativo della rete dell'aeroporto , in conformità all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione.

Motivazione

Al gestore della rete dovrebbe essere assegnato un ruolo di coordinamento a livello della rete piuttosto che quello di fornire direttive a livello locale. La responsabilità del proprio piano operativo aeroportuale spetta a ogni singolo aeroporto e non al gestore della rete.

Emendamento 11*Assegnazione di bande orarie (COM(2011) 827 final)*

Articolo 3, paragrafo 9

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Su richiesta della Commissione, che può agire di sua iniziativa o su iniziativa del gestore della rete, e previa consultazione degli organi menzionati al paragrafo 4, lo Stato membro provvede affinché un aeroporto senza qualifica sia designato come integrato nella rete. La decisione è comunicata alla Commissione. Se la Commissione ritiene che l'aeroporto non presenti più interesse per la rete, lo Stato membro, previa consultazione degli organi menzionati al paragrafo 4, cambia la qualifica dell'aeroporto in aeroporto senza qualifica.	Su richiesta della Commissione, che può agire di sua iniziativa o su iniziativa del gestore della rete, e previa consultazione degli organi menzionati al paragrafo 4, lo Stato membro provvede affinché un aeroporto senza qualifica sia designato come integrato nella rete. La decisione è comunicata alla Commissione. Se la Commissione ritiene che l'aeroporto non presenti più interesse per la rete, lo Stato membro, previa consultazione degli organi menzionati al paragrafo 4, cambia la qualifica dell'aeroporto in aeroporto senza qualifica.

Motivazione

La definizione di «aeroporto integrato nella rete» contenuta nell'attuale proposta della Commissione europea è molto ampia e conferisce alla Commissione poteri tali da permetterle di prendere decisioni soggettive in merito agli aeroporti che possono «incidere sul funzionamento della rete europea di gestione del traffico aereo». In particolare, per gli aeroporti regionali è più probabile avere un «aumento improvviso e significativo del traffico» e pertanto il concetto di «aeroporto integrato nella rete» e i relativi obblighi dovrebbero essere eliminati o almeno definiti in modo più rigoroso. Non esiste alcuna giustificazione per l'introduzione di questo paragrafo, visto che il concetto di «aeroporti integrati nella rete» non ha rilevanza per questo regolamento.

Emendamento 12*Assegnazione di bande orarie (COM(2011) 827 final)*

Articolo 3, paragrafo 10

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Se viene presa una decisione ai sensi dei paragrafi 6, 8 o 9, essa viene comunicata dallo Stato membro agli organi menzionati al paragrafo 4 entro il 1° aprile per quanto riguarda la stagione di traffico invernale ed entro il 1° settembre per quanto riguarda la stagione di traffico estiva.	Se viene presa una decisione ai sensi dei paragrafi 6 o 8 o 9, essa viene comunicata dallo Stato membro agli organi menzionati al paragrafo 4 entro il 1° aprile per quanto riguarda la stagione di traffico invernale ed entro il 1° settembre per quanto riguarda la stagione di traffico estiva.

Motivazione

Cfr. emendamento 11.

Emendamento 13

Assegnazione di bande orarie (COM(2011) 827 final)

Articolo 5, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Lo Stato membro responsabile di un aeroporto integrato nella rete, ad orari facilitati o coordinato provvede a nominare una persona fisica o giuridica qualificata in qualità di facilitatore degli orari o in qualità di coordinatore dell'aeroporto, previo parere dei vettori aerei che usano regolarmente l'aeroporto, delle organizzazioni che li rappresentano e dell'ente di gestione dell'aeroporto e del comitato di coordinamento, sempreché esista. Le medesime persone, il facilitatore degli orari o il coordinatore, possono essere nominate per più di un aeroporto.	Lo Stato membro responsabile di un aeroporto integrato nella rete , ad orari facilitati o coordinato provvede a nominare una persona fisica o giuridica qualificata in qualità di facilitatore degli orari o in qualità di coordinatore dell'aeroporto, previo parere dei vettori aerei che usano regolarmente l'aeroporto, delle organizzazioni che li rappresentano e dell'ente di gestione dell'aeroporto e del comitato di coordinamento, sempreché esista. Le medesime persone, il facilitatore degli orari o il coordinatore, possono essere nominate per più di un aeroporto.

Motivazione

Gli Stati membri - e non la Commissione europea - sono responsabili di tutti gli aeroporti, indipendentemente dal fatto che si tratti di aeroporti coordinati o ad orario facilitato.

Emendamento 14

Assegnazione di bande orarie (COM(2011) 827 final)

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<i>Trasparenza delle attività di coordinamento e di facilitazione degli orari</i>	<i>Trasparenza delle attività di coordinamento e di facilitazione degli orari</i>
<p>1. Alla fine di ogni stagione di traffico, il coordinatore o il facilitatore degli orari presenta agli Stati membri interessati e alla Commissione una relazione d'attività che illustra la situazione generale dell'assegnazione delle bande orarie e/o della facilitazione degli orari. La relazione esamina tra l'altro l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, e degli articoli 13 e 18 nonché gli eventuali reclami sull'applicazione degli articoli 9 e 10 presentati al comitato di coordinamento e le iniziative adottate per darvi soluzione. La relazione contiene inoltre i risultati di un'indagine svolta presso le parti interessate e concernente la qualità dei servizi offerti dal coordinatore.</p> <p>2. La Commissione può adottare un modello per la relazione di attività di cui al paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.</p> <p>3. Il coordinatore tiene aggiornata una banca dati elettronica, il cui accesso è gratuito, contenente le seguenti informazioni: [...]</p>	<p>1. Alla fine di ogni stagione di traffico, il coordinatore o il facilitatore degli orari presenta agli Stati membri interessati e alla Commissione una relazione d'attività che illustra la situazione generale dell'assegnazione delle bande orarie e/o della facilitazione degli orari. La relazione esamina tra l'altro l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, e degli articoli 13 e 18 nonché gli eventuali reclami sull'applicazione degli articoli 9 e 10 presentati al comitato di coordinamento e le iniziative adottate per darvi soluzione. La relazione contiene inoltre i risultati di un'indagine svolta presso le parti interessate e concernente la qualità dei servizi offerti dal coordinatore.</p> <p>2. La Commissione può adottare un modello per la relazione di attività di cui al paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.</p> <p>3. Il coordinatore tiene aggiornata una banca dati elettronica, il cui accesso è gratuito <u>per tutti gli interessati</u>, contenente le seguenti informazioni: [...]</p>

Motivazione

L'articolo 6 della proposta prevede che il coordinatore mantenga una banca dati elettronica di accesso gratuito. Occorrerebbe specificare che tali informazioni devono essere a disposizione di chiunque, e non solo degli aeroporti e dei vettori aerei. Il precedente regolamento n. 95/93 (CEE) stabiliva che fossero messe a disposizione «delle parti interessate (i vettori aerei), in particolare dei membri o osservatori del comitato di coordinamento», escludendo altri interessati, come le amministrazioni territoriali. Ciò è già stato corretto

con la proposta in oggetto (cfr. l'ultimo paragrafo barrato a pag. 33 del doc. COM(2011) 827 final). Tuttavia occorre insistere affinché venga espressamente previsto che le informazioni della banca dati devono essere fornite a qualsiasi terzo interessato (amministrazioni locali, centri studi e ricerca universitari o anche consulenti che in definitiva lavorano al perfezionamento delle politiche pubbliche e delle iniziative imprenditoriali). Tale apertura non costituisce in alcun modo una violazione delle regole di libera concorrenza, e non si ripercuote sulla confidenzialità e sulla dovuta riservatezza delle strategie imprenditoriali, dato che le informazioni in questione sono già precedentemente a disposizione degli stessi vettori aerei. D'altro lato, le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni permettono di raccogliere tali informazioni e metterle immediatamente a disposizione di qualsiasi interessato a costo minimo o nullo. Dette informazioni devono pertanto essere rese disponibili al pubblico, perché costituiscono un utile strumento non solo per accrescere la trasparenza della distribuzione di bande orarie, ma anche per facilitare la programmazione e la pianificazione dei settori interessati (alberghi, impianti ricreativi, ristoranti) e per favorire l'esercizio coordinato delle competenze amministrative, come ad esempio la programmazione delle campagne di promozione turistica da parte delle autorità regionali, le strategie di negoziato con gli operatori all'ingrosso ecc.

Emendamento 15

Assegnazione di bande orarie (COM(2011) 827 final)

Articolo 7, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
I vettori aerei che operano o che intendono operare in un aeroporto integrato nella rete, in un aeroporto ad orari facilitati o in un aeroporto coordinato comunicano al facilitatore degli orari o rispettivamente al coordinatore tutte le informazioni pertinenti da essi richieste. ⇨ Quando interviene un cambiamento relativo a queste informazioni, i vettori aerei ne informano il facilitatore degli orari e il coordinatore nei tempi più brevi. ⇩ Tutte le informazioni pertinenti sono presentate sotto la forma e nei termini specificati dal facilitatore degli orari o dal coordinatore. In particolare, un vettore aereo comunica al coordinatore, al momento della domanda di assegnazione, se beneficerà eventualmente della qualifica di nuovo concorrente a norma dell'articolo 2, punto 2), per quanto riguarda le bande orarie richieste.	I vettori aerei che operano o che intendono operare in un aeroporto integrato nella rete, in un aeroporto ad orari facilitati o in un aeroporto coordinato comunicano al facilitatore degli orari o rispettivamente al coordinatore tutte le informazioni pertinenti da essi richieste. ⇨ Quando interviene un cambiamento relativo a queste informazioni, i vettori aerei ne informano il facilitatore degli orari e il coordinatore nei tempi più brevi. ⇩ Tutte le informazioni pertinenti sono presentate sotto la forma e nei termini specificati dal facilitatore degli orari o dal coordinatore. In particolare, un vettore aereo comunica al coordinatore, al momento della domanda di assegnazione, se beneficerà eventualmente della qualifica di nuovo concorrente a norma dell'articolo 2, punto 2), per quanto riguarda le bande orarie richieste.

Motivazione

Cfr. emendamento 11.

Emendamento 16

Assegnazione di bande orarie (COM(2011) 827 final)

Articolo 8, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<i>Comitato di coordinamento</i> 1) In un aeroporto coordinato lo Stato membro responsabile garantisce la costituzione di un comitato di coordinamento. Il medesimo comitato di coordinamento può essere designato per più di un aeroporto. La partecipazione a detto comitato è aperta almeno ai vettori aerei che utilizzano regolarmente l'aeroporto o gli aeroporti e alle loro organizzazioni rappresentative, all'ente di gestione dell'aeroporto in questione, alle competenti autorità di controllo del traffico aereo, e a rappresentanti del settore dell'aviazione generale che utilizzano regolarmente l'aeroporto, al gestore della rete, all'organo di valutazione delle prestazioni e all'autorità nazionale di sorveglianza dello Stato membro in questione.	<i>Comitato di coordinamento</i> 1) In un aeroporto coordinato lo Stato membro responsabile garantisce la costituzione di un comitato di coordinamento. Il medesimo comitato di coordinamento può essere designato per più di un aeroporto. La partecipazione a detto comitato è aperta almeno ai vettori aerei che utilizzano regolarmente l'aeroporto o gli aeroporti e alle loro organizzazioni rappresentative, all'ente di gestione dell'aeroporto in questione, alle competenti autorità di controllo del traffico aereo, e a rappresentanti del settore dell'aviazione generale che utilizzano regolarmente l'aeroporto, al gestore della rete, all'organo di valutazione delle prestazioni, all'autorità nazionale di sorveglianza dello Stato membro in questione. <u>In casi debitamente giustificati, in tale comitato di coordinamento possono essere nominati dei rappresentanti di comuni o regioni sul cui territorio è ubicato l'aeroporto.</u>

Motivazione

La richiesta di includere dei rappresentanti di amministrazioni territoriali (comuni e regioni) nel comitato di coordinamento appare non adeguata allo scopo. Gli Stati membri sono già tenuti a inviare in tale comitato dei rappresentanti delle autorità nazionali di sorveglianza. La partecipazione di rappresentanti locali o regionali dovrebbe avvenire solo se le circostanze specifiche lo richiedono.

Emendamento 17

Assegnazione di bande orarie (COM(2011) 827 final)

Articolo 9, paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Il coordinatore tiene conto anche delle linee direttrici complementari fissate dal settore del trasporto aereo a livello dell'Unione o a livello mondiale, nonché delle linee direttrici locali proposte dal comitato di coordinamento e approvate dallo Stato membro o dagli altri organi competenti per l'aeroporto in questione, sempreché tali linee direttrici non ostino all'indipendenza del coordinatore, siano conformi al diritto dell'Unione, siano intese ad ottenere un utilizzo più efficiente della capacità degli aeroporti e siano state precedentemente notificate alla Commissione e approvate da quest'ultima.</p>	<p>Il coordinatore tiene conto anche delle linee direttrici complementari fissate dal settore del trasporto aereo a livello dell'Unione o a livello mondiale, nonché delle linee direttrici locali proposte dal comitato di coordinamento e approvate dallo Stato membro o dagli altri organi competenti per l'aeroporto in questione, sempreché tali linee direttrici non ostino all'indipendenza del coordinatore, siano conformi al diritto dell'Unione, <u>e siano intese ad ottenere un utilizzo più efficiente della capacità degli aeroporti e siano state precedentemente notificate alla Commissione e approvate da quest'ultima.</u></p> <p><u>Le regole locali riguardano l'assegnazione e il monitoraggio delle bande orarie. Queste possono essere applicate quando miglioramenti a livello di prestazioni o di volume di traffico possono essere generati attraverso regole applicate localmente. Tali regole devono essere trasparenti e non discriminatorie.</u></p>

Motivazione

Le regole locali esistono e sono essenziali per tener conto delle circostanze specifiche/locali in un dato aeroporto locale (ad esempio, l'ambiente, l'accessibilità, la diversità geografica, le condizioni meteorologiche particolari). Quando si prendono in esame restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore, occorre tener conto della situazione e delle specificità locali. Allo stesso modo, bisognerebbe tener conto delle circostanze specifiche quando si assegnano le bande orarie, per garantire che il quadro normativo sia abbastanza flessibile da consentire realmente un uso ottimale ed efficiente della capacità nei singoli aeroporti.

Emendamento 18

Assegnazione di bande orarie (COM(2011) 827 final)

Articolo 12, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Qualora a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 siano stati imposti oneri di servizio pubblico su una rotta, uno Stato membro può riservare in un aeroporto coordinato le bande orarie necessarie per le operazioni in programma su tale rotta. Se le bande orarie riservate sulla rotta in questione non sono utilizzate, esse sono messe a disposizione di qualsiasi altro vettore aereo interessato ad operare la rotta conformemente agli oneri di servizio pubblico nel rispetto del paragrafo 2. Se nessun altro vettore è interessato ad operare su tale rotta e lo Stato membro in questione non pubblica un bando di gara a norma dell'articolo 16, paragrafo 10, dell'articolo 17, paragrafi 3-7 e dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, le bande orarie sono riservate per un'altra rotta soggetta a oneri di servizio pubblico o sono restituite al pool.</p>	<p>Qualora a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 siano stati imposti oneri di servizio pubblico su una rotta, uno Stato membro può riservare in un aeroporto coordinato le bande orarie necessarie per le operazioni in programma su tale rotta. <u>Gli Stati membri dovranno dedicare particolare attenzione alle rotte aeree che collegano le isole con il proprio territorio.</u> Se le bande orarie riservate sulla rotta in questione non sono utilizzate, esse sono messe a disposizione di qualsiasi altro vettore aereo interessato ad operare la rotta conformemente agli oneri di servizio pubblico nel rispetto del paragrafo 2. Se nessun altro vettore è interessato ad operare su tale rotta e lo Stato membro in questione non pubblica un bando di gara a norma dell'articolo 16, paragrafo 10, dell'articolo 17, paragrafi 3-7 e dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, le bande orarie sono riservate per un'altra rotta soggetta a oneri di servizio pubblico o sono restituite al pool.</p>

Motivazione

Il rafforzamento della disposizione sulla prenotazione delle bande orarie non è necessario. Il progetto di regolamento attribuisce già agli Stati membri sufficienti diritti in materia. Se non vi sono obblighi di servizio pubblico, anche per gli aeroporti situati sulle isole non occorre prevedere disposizioni in materia di prenotazione, per non limitare inutilmente la concorrenza.

Bruxelles, 19 luglio 2012

*La presidente
del Comitato delle regioni*
Mercedes BRESSO

Parere del Comitato delle regioni «Meccanismo per collegare l'Europa»

(2012/C 277/12)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- ricorda l'importanza della politica europea in materia di trasporti, energia e telecomunicazioni in quanto strumento chiave per garantire una maggiore competitività delle città e delle regioni, e contribuire al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea;
- appoggia la creazione del nuovo meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility*, CEF) in quanto quadro giuridico comune e strumento di finanziamento unico per i settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni;
- accoglie con favore l'approccio della Commissione, volto a realizzare i collegamenti mancanti, eliminare le strozzature e garantire collegamenti transfrontalieri adeguati, nonché l'introduzione di strumenti finanziari innovativi volti a garantire il massimo effetto leva della spesa pubblica e un più elevato valore aggiunto per i cittadini dell'UE;
- chiede che l'attuazione del nuovo strumento avvenga in stretta collaborazione con gli Stati membri, con gli enti locali e regionali e con gli attori sul campo, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- ritiene che l'attuazione del CEF dovrebbe essere conforme agli obiettivi tanto della strategia Europa 2020 quanto della politica di coesione, nonché complementare e coerente con i fondi di quest'ultima;
- insiste sulla necessità di distribuire equamente i finanziamenti tra tutti gli Stati membri e le regioni dell'UE, tenendo in considerazione le situazioni territoriali specifiche dell'UE;
- invita la Commissione europea a precisare che i 10 miliardi di euro da trasferire dal Fondo di coesione devono rispettare il regolamento relativo al fondo stesso, compresi i contingenti nazionali che si applicano agli Stati membri.

Relatore	Ivan ŽAGAR (SI/PPE), sindaco di Slovenska Bistrica
Testi di riferimento	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa COM(2011) 665 final/3 – 2011/0302 (COD) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia COM(2011) 659 final/2 – 2011/0301 (COD)

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Considerazioni generali

1. ricorda che la politica europea in materia di trasporti, telecomunicazioni e infrastrutture digitali dovrebbe essere concepita come uno strumento chiave volto a garantire la competitività delle città e delle regioni, la libera circolazione delle merci e delle persone, l'integrazione del mercato unico, la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea e i suoi collegamenti con il resto del mondo;

2. esprime soddisfazione per il ruolo che il meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility*, CEF) può svolgere al fine di promuovere la crescita e l'occupazione e rendere l'Europa più competitiva⁽¹⁾ e approva l'approccio della Commissione, volto a realizzare i collegamenti mancanti, eliminare le strozzature e garantire collegamenti transfrontalieri adeguati;

3. appoggia la creazione del nuovo meccanismo per collegare l'Europa in quanto quadro giuridico comune e strumento di finanziamento per i settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni;

4. chiede che l'attuazione del nuovo strumento avvenga in stretta collaborazione con gli Stati membri, con gli enti locali e regionali e con gli attori sul campo, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

5. invoca un approccio più trasparente, coerente e semplificato al finanziamento UE, in grado di attirare i finanziamenti dal settore privato ormai necessari al conseguimento degli obiettivi dell'Unione;

6. ritiene che l'attuazione del CEF dovrebbe contribuire anche al rafforzamento degli obiettivi della coesione economica,

sociale e territoriale, e dovrebbe essere strettamente connessa ai fondi della politica di coesione in modo tale che questi siano complementari e coerenti tra loro;

7. approva la proposta della Commissione di destinare al CEF 10 miliardi di euro nel quadro del Fondo di coesione per favorire la realizzazione coordinata di progetti relativi alla rete centrale di trasporto negli Stati membri della coesione; sottolinea la necessità di rispettare il più possibile le dotazioni nazionali nel quadro del Fondo di coesione, al fine di garantire condizioni favorevoli di assistenza finanziaria, come previsto dal Fondo di coesione stesso, per tutti i tipi di progetti ammissibili, compresi i progetti stradali transfrontalieri;

8. è dell'avviso che i progetti del CEF dovrebbero perseguire le priorità di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – ossia gli obiettivi della strategia Europa 2020;

9. sottolinea la difficoltà di molti Stati membri nel realizzare autonomamente complessi progetti infrastrutturali di trasporto transfrontaliero, mentre a livello di UE esiste una massa critica di richieste di maggiori sinergie tra i vari programmi di finanziamento e i diversi settori di intervento, che devono garantire il massimo effetto leva della spesa pubblica con un più elevato valore aggiunto per i cittadini dell'UE.

Il quadro giuridico

Contesto generale del CEF

10. appoggia la creazione del nuovo meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility*, CEF) in quanto quadro giuridico comune e strumento di finanziamento unico per i settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni;

11. sottolinea che nell'ambito dei progetti di trasporto, si dovrebbe considerare la possibilità di interconnessioni con altre forme di trasporto, come il trasporto aereo, la metropolitana, ecc.; occorre garantire l'accesso a una rete a banda larga ad alta velocità e ai servizi connessi, in particolare nelle aree poco

⁽¹⁾ Tale ruolo è stato evidenziato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 (pagina 11, «Contributo delle politiche europee alla crescita e all'occupazione»).

attraenti dal punto di vista commerciale, come le zone rurali a bassa densità di popolazione, in cui le TIC possono facilitare l'erogazione di servizi pubblici e contribuire a mantenere la popolazione sul posto, nonché alla coesione territoriale;

12. auspica un chiarimento riguardo al trattamento delle regioni caratterizzate da un diverso indice di sviluppo, affinché esso tenga in considerazione le situazioni territoriali specifiche dell'UE, comprese le regioni con svantaggi demografici e naturali gravi e permanenti e la dimensione ultraperiferica, e copra in modo equilibrato le regioni europee.

Obiettivi settoriali

13. appoggia gli sforzi volti a promuovere sistemi di trasporto ecologici e sostenibili – in particolare il trasporto ferroviario e marittimo, i quali sono modi efficaci e competitivi che devono poter fare affidamento su un'infrastruttura adeguata e su servizi organizzati. Per garantire il buon funzionamento di questi modi di trasporto sostenibili, è necessario sviluppare anche nodi logistici interni che consentano un interscambio intermodale ottimale e garantiscano l'efficacia del sistema nella sua interezza;

14. riconosce che occorre tener conto della specifica situazione dei diversi territori dell'UE, comprese le regioni dei nuovi Stati membri, con un'infrastruttura ancora non sviluppata e priva di finanziamenti adeguati, e prevedere la possibilità di incentivare l'espansione dell'infrastruttura di trasporto stradale regionale rilevante, specie là dove si crea il più elevato valore aggiunto a livello regionale, per esempio nel traffico nelle zone di confine;

15. mette in rilievo la necessità di promuovere l'interconnessione delle reti dell'energia e il funzionamento del mercato interno dell'energia, nonché di riconoscere l'indipendenza energetica dell'UE come una delle priorità fondamentali di tale meccanismo e di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti;

16. sottolinea il fatto che gli investimenti nelle reti di telecomunicazioni a banda larga e nelle piattaforme infrastrutturali di servizi digitali sono essenziali per realizzare l'agenda digitale dell'UE e per contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, nonché per la fornitura dei servizi pubblici europei.

Questioni di bilancio

17. accoglie con favore la creazione del CEF e la relativa dotazione finanziaria, che non dovrà essere messa in discussione se si vuole salvaguardare l'efficacia del meccanismo e il suo effetto leva sulle altre fonti di finanziamento pubblico e privato. Mette tuttavia in guardia contro qualsiasi tentativo che rischi di danneggiare i fondi strutturali;

18. vista la situazione dei mercati finanziari, esprime preoccupazione per l'impatto previsto e per l'effetto leva delle misure di finanziamento del CEF sul finanziamento pubblico regionale e locale programmato per gli investimenti nelle infrastrutture;

19. insiste sulla necessità di distribuire equamente i finanziamenti tra tutti gli Stati membri e le regioni dell'UE, tenendo conto della qualità e del valore aggiunto che i progetti riguardanti le reti di trasporto, energia e telecomunicazioni e finanziati attraverso il CEF apportano alle regioni più deboli, comprese quelle che presentano svantaggi geografici e naturali permanenti e una bassissima densità di popolazione, comprese le regioni insulari, di frontiera e di montagna, tenendo in debito conto l'efficacia e l'effetto leva dei progetti proposti;

20. invita la Commissione europea a precisare che i 10 miliardi di euro da trasferire dal Fondo di coesione devono rispettare il regolamento relativo al fondo stesso, compresi i contingenti nazionali che si applicano agli Stati membri;

21. evidenzia il fatto che le regole di ammissibilità devono essere estese a coprire i costi amministrativi.

Forme di finanziamento e disposizioni finanziarie

22. è favorevole a un approccio più trasparente, coerente e semplificato al finanziamento UE allo scopo di attirare i finanziamenti dal settore privato; chiede pertanto che i costi amministrativi siano inclusi tra le spese ammissibili per conseguire con maggior efficacia gli obiettivi; sottolinea inoltre che le nuove fonti di finanziamento non potranno in alcun modo sostituirsi al finanziamento UE tradizionale, ma dovranno integrarlo;

23. si rallegra dell'introduzione di strumenti finanziari innovativi, in particolare dell'uso dei prestiti obbligazionari UE per il finanziamento di progetti, che attireranno investitori privati e stimoleranno i partenariati pubblico-privati nell'UE. Considerando la situazione dei mercati finanziari, la garanzia per questi prestiti dovrebbe essere fornita dalla Commissione;

24. invita la Commissione a prevedere misure di rafforzamento della capacità per l'uso di strumenti finanziari innovativi, al fine di favorire la partecipazione degli enti pubblici che non hanno le competenze necessarie, in particolare a livello regionale e locale. Accoglie con soddisfazione l'adozione avvenuta il 6 luglio 2012 del regolamento che lancia la fase pilota 2012-2013 dell'iniziativa Prestiti obbligazionari UE per il finanziamento di progetti con l'obiettivo di mobilitare fino a 4,5 miliardi di finanziamenti del settore privato per progetti infrastrutturali strategici prioritari⁽²⁾; è d'accordo sul fatto che la fase pilota, se coronata da successo, sarà seguita da una fase operativa durante il periodo 2014-2020 nel quadro del Meccanismo per collegare l'Europa.

Sovvenzioni

25. accoglie con favore i programmi di lavoro sotto forma di strumenti che ricorrono alle sovvenzioni nel caso di misure particolari;

⁽²⁾ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti trans-europee dei trasporti e dell'energia.

26. afferma che l'ammissibilità delle spese definita dal CEF può essere un fattore limitante nell'attuazione dei progetti, e che pertanto occorre modificarla per quanto concerne le date e particolari tipi di spese ammissibili, come i costi di preparazione, l'IVA non recuperabile o l'acquisto di terreni;

27. esprime preoccupazione per il fatto che tutte le proposte di sovvenzione saranno soggette all'approvazione degli Stati membri. Chiede pertanto che gli enti locali e regionali partecipino al processo di selezione, ove appropriato e secondo le rispettive competenze giuridiche;

28. sottolinea che, considerando la situazione in cui si trovano attualmente gli enti locali e regionali, i beneficiari non saranno in grado di cominciare i loro lavori in tempo. Le disposizioni in materia di cancellazione dei progetti non dovrebbero quindi essere troppo restrittive e dovrebbero prevedere un periodo di tre anni, invece dei due anni proposti dalla Commissione europea.

Appalti pubblici

29. rammenta che i 10 miliardi di euro trasferiti dal Fondo di coesione saranno gestiti in base alle regole della gestione diretta e non secondo il principio del «primo arrivato, primo servito»; sottolinea che quest'ultimo approccio rischia di accentuare gli squilibri nei paesi della coesione, che incontrano maggiori difficoltà sul piano delle condizioni amministrative, umane e finanziarie; queste possono diventare un ostacolo per alcuni Stati membri e regioni, impedendo loro di presentare progetti maturi;

30. propone che le norme che definiscono l'ammissibilità ai 10 miliardi di euro da trasferire dal Fondo di coesione siano in linea con il regolamento che disciplina tale Fondo.

Strumenti finanziari

31. chiede che, fatte salve le questioni di competenza, il sostegno finanziario ai progetti di livello inferiore alle reti transeuropee rispetti il principio di sussidiarietà.

Programmazione, attuazione e controllo

32. appoggia i programmi di lavoro pluriennali che saranno comunicati a tutte le parti interessate. In conformità con i principi della *governance* multilivello, la preparazione dei programmi di lavoro dovrà coinvolgere le parti interessate a tutti i livelli.

Governance multilivello

33. sottolinea che gli enti locali e regionali hanno la responsabilità giuridica di molti degli ambiti coperti dal CEF e sono direttamente interessati dalle misure proposte per finanziare le

infrastrutture transeuropee dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni; è quindi assolutamente necessario rispettare i principi della *governance* multilivello per garantire uno sviluppo territoriale equilibrato;

34. osserva che la proposta di CEF non sembra sollevare alcun problema in materia di conformità con il principio di sussidiarietà⁽³⁾; rammenta che, per via delle loro dimensioni ed effetti, i progetti CEF possono presentare una dimensione transnazionale e devono quindi essere realizzati al livello più appropriato: UE, nazionale, regionale o locale;

35. insiste sulla necessità che gli enti locali e regionali e altre parti interessate pertinenti siano coinvolti nel processo decisionale e nella pianificazione all'interno degli Stati membri riguardo all'elenco indicativo dei progetti che potrebbero eventualmente essere finanziati nell'ambito del CEF;

36. considera necessario che gli enti locali e regionali siano informati quanto prima delle proposte CEF e ricevano un sostegno attivo che consenta loro di partecipare alla preparazione dei progetti e alle strategie territoriali per lo sviluppo. È inoltre essenziale che tutti i soggetti interessati nelle singole regioni collaborino alla preparazione dei futuri progetti CEF e alla loro attuazione;

37. è dell'avviso che occorra mettere a punto entro la fine del 2012 misure strategiche volte a incoraggiare le autorità regionali e nazionali a preparare l'elenco degli investimenti proposti nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni, perché solo in questo modo rimarrà tempo a sufficienza affinché i singoli Stati membri possano preparare la documentazione per i progetti.

Gestione ed esecuzione

38. sottolinea che le nuove tecnologie (ad esempio le infrastrutture per i carburanti alternativi) hanno barriere di accesso più elevate rispetto alle infrastrutture tradizionali come le strade e le ferrovie, e quindi il contributo finanziario dovrebbe poter arrivare al 50 % invece che al 20 %;

39. sottolinea che l'attuazione del CEF da parte dell'agenzia esecutiva della Commissione europea, che ne sarà l'autorità di gestione, dovrà avvenire in stretta collaborazione con altri enti pubblici pertinenti coinvolti. Occorre evitare che la costituzione e il funzionamento di detta agenzia siano all'origine di costi aggiuntivi;

40. mette in rilievo la necessità di definire regole per disciplinare i fondi CEF nei casi in cui i partner provenienti da Stati membri diversi non siano in grado di trovare un accordo sull'esecuzione di un determinato progetto;

⁽³⁾ Il parere del CdR sul CEF tiene conto della consultazione della Rete di controllo della sussidiarietà del Comitato delle regioni. La relazione della consultazione è accessibile sul sito web del CdR: <http://extranet.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/default.aspx>.

41. suggerisce pertanto che la Commissione europea analizzi l'utilità del GECT per superare possibili difficoltà nell'esecuzione dei progetti transfrontalieri dovute alle differenze tra le legislazioni nazionali e alla combinazione di diverse fonti di finanziamento definite da regolamenti distinti.

Coerenza con altre politiche UE – Politica di coesione

42. sottolinea la necessità di garantire coerenza e compatibilità tra i progetti finanziati tramite i fondi strutturali e di coesione e quelli finanziati tramite il CEF, nonché gli effetti previsti di quest'ultimo sui progetti di minore entità;

43. invita la Commissione a prevedere misure chiare per garantire il coordinamento e la compatibilità tra i regolamenti applicabili ai fondi strutturali, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione del quadro strategico comune e dei contratti di partenariato, ma anche le regole di ammissibilità e il rischio di sovrapposizione dei progetti finanziati;

44. pone in rilievo gli effetti del CEF sulla pianificazione territoriale e sulle strategie di sviluppo regionali e locali, e appoggia l'adozione di misure di creazione di capacità volte a sostenere gli enti locali e regionali e a prepararli al meglio, per metterli in condizione di presentare progetti maturi da finanziare attraverso il CEF;

45. insiste sull'opportunità di approvare in tempo utile i regolamenti e i programmi operativi per il periodo 2014-2020, affinché l'esecuzione dei progetti possa cominciare all'inizio del 2014.

Disposizioni generali e finali

46. appoggia la proposta della Commissione europea di orientarsi maggiormente sui risultati, attraverso obiettivi e indicatori di risultato chiari e misurabili stabiliti a monte. Andrebbero definiti alcuni indicatori chiari e affidabili, che dovranno essere generali, equi, proporzionali e fondati sul principio della parità di trattamento. Gli enti locali e regionali dovranno quindi avere a disposizione strumenti di pianificazione strategica al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi derivanti dalla rendicontazione. Sarà pertanto necessaria una valutazione anche degli effetti sulla coesione economica, sociale e territoriale;

47. invita gli Stati membri a utilizzare maggiormente l'assistenza tecnica disponibile per i programmi operativi, al fine di rafforzare le capacità degli enti locali e regionali e di altri partecipanti di attingere ai fondi UE. Nel quadro dello strumento CEF è particolarmente importante che anche gli Stati membri meno sviluppati preparino progetti di qualità avvalendosi delle risorse di assistenza tecnica disponibili e possano così avere le stesse possibilità di altri Stati membri al momento di partecipare agli inviti a presentare proposte di cofinanziamento UE;

48. chiede che si definiscano con maggiore precisione le modalità di preparazione dei progetti e della documentazione da accludere ai progetti stessi, l'avvio delle procedure e le domande dei singoli partecipanti (divisione dei compiti tra le autorità nazionali e gli enti regionali e locali) nel quadro dello strumento CEF.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

COM(2011) 665 final/3

Emendamento 1

Aggiungere un nuovo considerando dopo il considerando 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<p><u>Il meccanismo in parola scemetterà con decisione su progetti riguardanti le infrastrutture ferroviarie per il trasporto merci, come elemento di connessione coi porti e le piattaforme multimodali e come elemento strutturante per il territorio, particolarmente in ambito economico, sociale e territoriale, con l'obiettivo di valorizzare il mercato interno e favorirne la connessione col mercato internazionale, il che permetterà certamente di accedere con più facilità ai mercati emergenti. Queste reti ferroviarie elettrificate contribuiscono in grande misura al risparmio di energia, consentono di ridurre la dipendenza energetica dall'estero grazie alla loro capacità di connettersi a diverse fonti di energia, in particolare quelle rinnovabili, e aiutano la sostenibilità ambientale, risultando così in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020.</u></p>

Motivazione

La coesione sociale e territoriale dell'Europa dipenderà in larga misura dalla capacità dell'UE di creare un equilibrio fra i territori e di mantenerli collegati alla perfezione. L'organizzazione del territorio europeo mediante grandi reti di trasporto sostenibile dal punto di vista dell'ambiente deve tener conto non soltanto della necessità di collegare le aree già sviluppate: gli assi di comunicazione devono servire in quanto tali come elementi strutturanti che daranno impulso alle regioni più sfavorite dal punto di vista socioeconomico. L'avvio di meccanismi di interconnessione dell'Europa deve anche essere un elemento chiave per l'organizzazione del territorio e l'equilibrio interregionale.

Emendamento 2

Articolo 3, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso lo sviluppo di reti transeuropee moderne e ad alta efficienza, assicurando in questo modo benefici per l'intera Unione europea in termini di competitività e di coesione economica, sociale e territoriale nel mercato unico e creando un contesto più propizio per gli investimenti privati e pubblici attraverso una combinazione di strumenti finanziari e sostegno diretto dell'Unione, nonché lo sfruttamento di sinergie tra i diversi settori.</p> <p>[...]</p>	<p>contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso lo sviluppo di reti transeuropee moderne e ad alta efficienza, assicurando in questo modo benefici per l'intera Unione europea in termini di competitività e di coesione economica, sociale e territoriale nel mercato unico e creando un contesto più propizio per gli investimenti privati e pubblici attraverso una combinazione di strumenti finanziari e sostegno diretto dell'Unione, nonché lo sfruttamento di sinergie tra i diversi settori. <u>Ciò si applica in particolare alle regioni e agli Stati membri meno sviluppati e a tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 sia stato inferiore al 75 % della media UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL nell'UE-27; si applica inoltre alle regioni che soffrono di svantaggi demografici e naturali gravi e permanenti.</u></p> <p>[...]</p>

Motivazione

Cfr. punto 12.

Emendamento 3

Articolo 5, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>La dotazione finanziaria del meccanismo per collegare l'Europa può coprire spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, verifica e valutazione necessarie per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti (purché in relazione con gli obiettivi generali del presente regolamento), spese legate alle reti informatiche dedicate essenzialmente all'elaborazione e allo scambio di dati, nonché ogni altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa sostenuta dalla Commissione per la gestione del programma.</p> <p>[...]</p>	<p>La dotazione finanziaria del meccanismo per collegare l'Europa può coprire spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, verifica, e-<u>valutazione e costi amministrativi</u> necessarie per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti (purché in relazione con gli obiettivi generali del presente regolamento), spese legate alle reti informatiche dedicate essenzialmente all'elaborazione e allo scambio di dati, nonché ogni altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa sostenuta dalla Commissione per la gestione del programma.</p> <p>[...]</p>

Motivazione

Cfr. punto 22.

Emendamento 4

Articolo 7, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p><i>Ammissibilità e condizioni per l'assistenza finanziaria</i></p> <p>Nel settore dei trasporti, solo le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune conformemente al regolamento (UE) n. XXX/2012 [orientamenti TEN-T] e le azioni di sostegno al programma possono essere ammesse a beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione sotto forma di appalti e strumenti finanziari ai sensi del presente regolamento. Per quanto riguarda le sovvenzioni, solo le azioni seguenti possono beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione ai sensi del presente regolamento:</p>	<p><i>Ammissibilità e condizioni per l'assistenza finanziaria</i></p> <p>Nel settore dei trasporti, solo le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune conformemente al regolamento (UE) n. XXX/2012 [orientamenti TEN-T] e le azioni di sostegno al programma possono essere ammesse a beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione sotto forma di appalti e strumenti finanziari ai sensi del presente regolamento. Per quanto riguarda le sovvenzioni, solo le azioni seguenti possono beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione ai sensi del presente regolamento:</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
(a) azioni che realizzano la rete centrale conformemente al capo III del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T], ivi compresa l'introduzione di nuove tecnologie e innovazioni ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];	(a) azioni che realizzano la rete centrale conformemente al capo III del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T], ivi compresa l'introduzione di nuove tecnologie e innovazioni ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];
(b) studi relativi a progetti di interesse comune definiti nell'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];	<u>(b) azioni che realizzino la rete globale secondo il capitolo II del regolamento TEN-T, quando tali azioni contribuiscano a facilitare il traffico cross-border o a rimuovere i colli di bottiglia e anche quando contribuiscano allo sviluppo della rete centrale</u>
(c) azioni di sostegno a progetti di interesse comune definiti nell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e d) del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];	(b) (c) studi relativi a progetti di interesse comune definiti nell'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];
(d) azioni di sostegno a sistemi di gestione del traffico ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [orientamenti TEN-T];	(e) (d) azioni di sostegno a progetti di interesse comune definiti nell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e d) del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];
(e) azioni di sostegno a servizi di trasporto merci ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];	(d) (e) azioni di sostegno a sistemi di gestione del traffico ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [orientamenti TEN-T];
(f) azioni finalizzate alla riduzione del rumore nel trasporto ferroviario di merci mediante adeguamento di rotabili esistenti;	<u>(e)</u> (f) azioni di sostegno a servizi di trasporto merci ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];
(g) azioni di sostegno al programma.	(f) (g) azioni finalizzate alla riduzione del rumore nel trasporto ferroviario di merci mediante adeguamento di rotabili esistenti;
[...]	<u>(g)</u> (h) azioni di sostegno al programma.
[...]	[...]

Emendamento 5

Articolo 7, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Nel settore delle telecomunicazioni, tutte le azioni che realizzano i progetti interesse comune e le azioni di sostegno al programma che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti INFOS] sono ammesse a beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari a norma del presente regolamento.	Nel settore delle telecomunicazioni, tutte le azioni che realizzano i progetti interesse comune e le azioni di sostegno al programma che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti INFOS] sono ammesse a beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari a norma del presente regolamento.
	<u>I fondi disponibili possono essere utilizzati soprattutto dagli Stati membri e dalle regioni per accompagnare finanziariamente i programmi di sostegno alla banda larga.</u>

Motivazione

L'articolo 2, paragrafo 9, della proposta di regolamento precisa che anche un organismo pubblico può figurare tra i destinatari (diretti) di contributi finanziari. Si accoglie con favore questo provvedimento in quanto i fondi disponibili dovrebbero essere anche a disposizione degli Stati membri e dalle regioni per accompagnare finanziariamente i programmi di sostegno alla banda larga.

Emendamento 6

Articolo 8, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Le spese possono essere considerate ammissibili a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di contributo finanziario. [Le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma pluriennale possono essere considerate ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2014].	Le spese possono essere considerate ammissibili a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di contributo finanziario. [Le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma pluriennale possono essere considerate ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2014]. <u>I costi di preparazione dei progetti ponte per il periodo 2007-2013 sono considerati ammissibili.</u>

Motivazione

Cfr. punto 26.

Emendamento 7

Articolo 8, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Le spese relative all'acquisto di terreni non sono un costo ammissibile.	Le spese relative all'acquisto di terreni non sono un costo ammissibile <u>fino al 10 % dell'investimento totale del progetto.</u>

Motivazione

Cfr. punto 26.

Emendamento 8

Articolo 8, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
L'IVA non è un costo ammissibile.	L'IVA non <u>recuperabile</u> è un costo ammissibile.

Motivazione

Cfr. punto 26.

Emendamento 9

Articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Le proposte possono essere presentate da uno o più Stati membri, organismi internazionali, imprese comuni ovvero imprese od organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri.	Le proposte possono essere presentate da uno o più Stati membri, organismi internazionali, imprese comuni, <u>come i GECT</u> , ovvero imprese od organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri.

Motivazione

Cfr. punto 27

Emendamento 10

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
per le sovvenzioni destinate a lavori: i) ferrovie e vie navigabili interne: l'importo del contributo finanziario dell'Unione non supera il 20 % del costo	per le sovvenzioni destinate a lavori: i) ferrovie e vie navigabili interne: l'importo del contributo finanziario dell'Unione non supera il 20 % del costo

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
ammissibile; il tasso di finanziamento può salire al 30 % per le azioni riguardanti l'eliminazione di strozzature e al 40 % per le azioni riguardanti sezioni transfrontaliere;	ammissibile; il tasso di finanziamento può salire al 30 % per le azioni riguardanti l'eliminazione di strozzature e al 40 % per le azioni riguardanti sezioni transfrontaliere <u>e le azioni speciali per promuovere l'interoperabilità sul breve periodo;</u>

Motivazione

In alcuni paesi, ad esempio la Spagna, sono opportuni maggiori sforzi per conseguire gli standard di interoperabilità ferroviaria a livello europeo. Questo è dovuto alla situazione di partenza che presenta, tra gli altri aspetti, scartamento e sistemi di elettrificazione differenti. In tale contesto, si ritiene indispensabile dare la priorità ad azioni che consentano di dare un impulso concreto all'interoperabilità, con l'arrivo di nuovi operatori, la creazione di un tessuto imprenditoriale nei settori dei trasporti e della logistica che sia in grado di utilizzare le reti appositamente create, la dotazione del materiale mobile adeguato, ecc. Per tale motivo si ritiene che l'introduzione, già a buon punto, di soluzioni tecniche quali la «terza rotaia» (tre rotaie per traversina in modo da consentire due diversi scartamenti) sui tracciati esistenti garantirà l'esistenza di servizi di trasporto interoperabili senza dover aspettare il completamento di corridoi appositamente progettati per questi standard, un'attesa che potrebbe rimandare il lancio di tali servizi oltre il 2020. Queste azioni dovrebbero essere viste come un «seme» piantato per conseguire la completa interoperabilità dei corridoi che saranno creati o via via terminati in tempi più lunghi, e per tale motivo meritano di essere considerate prioritarie in termini di finanziamento. Una possibile soluzione sarebbe di assegnare a tali interventi la stessa importanza delle sezioni transfrontaliere. Questa proposta è in un certo modo in linea con il punto 17 delle raccomandazioni della politica, dato che in ambito ferroviario la Spagna è, per via della diversità di scartamento, una delle regioni «più deboli» e «con maggiori problemi». La proposta inoltre si riallaccia al punto 26 dato che, nell'ambito della rete ferroviaria convenzionale, la Spagna appartiene, sempre a causa della diversità di scartamento, al gruppo delle «regioni in ritardo di sviluppo».

Emendamento 11

Articolo 10, paragrafo 4, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
azioni nel settore delle reti a banda larga: l'importo del contributo finanziario dell'Unione non supera il 50 % del costo ammissibile;	azioni nel settore delle reti a banda larga: l'importo del contributo finanziario dell'Unione non supera il 50 % <u>l'85 %</u> del costo ammissibile;

Motivazione

La diffusione delle reti a banda larga nelle aree scarsamente popolate richiede un notevole investimento finanziario, e gli operatori economici sono poco, per non dire nient'affatto, interessati ad estendere le loro attività commerciali in questi territori. Considerando il tasso di cofinanziamento proposto dalla Commissione, sarà quindi difficile che il settore delle comunicazioni elettroniche possa conseguire gli obiettivi stabiliti dall'Agenda europea del digitale in materia di fornitura di accesso alla banda larga.

Emendamento 12

Articolo 10, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
I tassi di cofinanziamento sopra indicati possono essere maggiorati fino a 10 punti percentuali per le azioni che presentano sinergie intersettoriali, realizzano obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, migliorano l'adattabilità ai cambiamenti climatici o riducono le emissioni di gas a effetto serra. Tale maggiorazione non si applica ai tassi di cofinanziamento di cui all'articolo 11.	I tassi di cofinanziamento sopra indicati possono essere maggiorati fino a 10 punti percentuali per le azioni che presentano sinergie intersettoriali, realizzano obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, migliorano l'adattabilità ai cambiamenti climatici o riducono le emissioni di gas a effetto serra, <u>nonché nel caso di investimenti nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e nelle regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 sia stato inferiore al 75 % della media UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL nell'UE-27 e di investimenti nelle regioni che presentano svantaggi demografici e naturali gravi e permanenti.</u> Tale maggiorazione non si applica ai tassi di cofinanziamento di cui all'articolo 11.

Motivazione

È necessario garantire un trattamento differenziato sia alle regioni meno sviluppate sia a quelle che presentano svantaggi demografici e naturali di carattere grave e permanente. Tutti questi criteri, infatti, incidono sullo sviluppo regionale e devono pertanto essere ugualmente presi in considerazione quando si tratta di valutare i livelli di cofinanziamento. Di conseguenza, la Commissione ha inserito nella proposta di regolamento relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale per il prossimo periodo di programmazione una serie di disposizioni specifiche, affinché in virtù dell'articolo 174 del TFUE venga prestata un'attenzione speciale ai problemi delle regioni che presentano queste particolari caratteristiche territoriali.

Emendamento 13

Articolo 11, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Questi inviti specifici sono soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento per il settore dei trasporti. Nella realizzazione di tali inviti, è data la massima priorità a progetti che rispettano le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione.	Questi inviti specifici sono soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento per il settore dei trasporti. Nella realizzazione di tali inviti, è data la massima priorità a progetti che rispettano <u>sono rispettate</u> le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione <u>almeno fino alla revisione intermedia del programma di lavoro pluriennale</u> . Se necessario, si potrebbero lanciare degli ulteriori inviti a <u>presentare proposte per gli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione che rischiano di incontrare difficoltà nel candidarsi per progetti di successo</u> .

Motivazione

Cfr. punto 7.

Emendamento 14

Articolo 12, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
La Commissione annulla, tranne nei casi debitamente giustificati, il contributo finanziario concesso per azioni la cui realizzazione non sia iniziata entro l'anno successivo alla data di inizio dell'azione stabilita nelle condizioni che disciplinano l'assegnazione del contributo.	La Commissione annulla, tranne nei casi debitamente giustificati, il contributo finanziario concesso per azioni la cui realizzazione non sia iniziata entro l'anno successivo <u>i due anni successivi</u> alla data di inizio dell'azione stabilita nelle condizioni che disciplinano l'assegnazione del contributo.

Motivazione

Ciò garantirà la flessibilità necessaria ad aiutare i beneficiari a superare le restrizioni di attuazione.

Emendamento 15

Articolo 12, paragrafo 2, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
in seguito a una valutazione dell'avanzamento del progetto, in particolare in caso di ritardi significativi nella realizzazione dell'azione.	in seguito a una valutazione dell'avanzamento del progetto, in particolare in caso di ritardi significativi nella realizzazione dell'azione <u>attribuiti ai beneficiari</u> .

Motivazione

Cfr. punto 28.

Emendamento 16

Articolo 12, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
La Commissione può chiedere il rimborso del contributo finanziario concesso se, entro due anni dalla data di ultimazione stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo, la realizzazione dell'azione che ne beneficia non è stata terminata.	La Commissione può chiedere il rimborso del contributo finanziario concesso se, entro due <u>tre</u> anni dalla data di ultimazione stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo, la realizzazione dell'azione che ne beneficia non è stata terminata.

Motivazione

Cfr. punto 28.

Emendamento 17

Articolo 12, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Prima di prendere una decisione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione esamina il caso di specie e informa i beneficiari interessati affinché possano presentare le loro osservazioni entro un determinato termine.	Prima di prendere una decisione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione esamina il caso di specie e informa i beneficiari interessati affinché possano presentare le loro osservazioni entro un determinato termine <u>minimo di tre mesi</u> .

Motivazione

Cfr. punto 28.

Emendamento 18

Articolo 17, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
La Commissione adotta programmi di lavoro pluriennali e annuali per ogni settore. La Commissione può anche adottare programmi di lavoro pluriennali e annuali che abbracciano più settori. Se necessario, la Commissione rivede il programma di lavoro pluriennale per mezzo di atti di esecuzione, adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.	La Commissione adotta programmi di lavoro pluriennali e annuali per ogni settore. <u>Essa coinvolge i partner competenti nella preparazione dei suddetti programmi nel rispetto dell'approccio basato sulla governance multilivello.</u> La Commissione può anche adottare programmi di lavoro pluriennali e annuali che abbracciano più settori. Se necessario, la Commissione rivede il programma di lavoro pluriennale per mezzo di atti di esecuzione, adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Motivazione

Cfr. punto 32.

Emendamento 19

Articolo 17, nuovo paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<u>Nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa la Commissione, sostiene azioni che prevedono il ricorso a nuove tecnologie, poiché esse hanno barriere di ingresso più elevate rispetto alle infrastrutture tradizionali come le strade e le ferrovie; pertanto il contributo finanziario potrà arrivare al 50 % invece che al 20 %;</u>

Motivazione

Le nuove tecnologie (ad es. le infrastrutture per i carburanti alternativi) hanno barriere di ingresso più elevate rispetto alle infrastrutture tradizionali come le strade e le ferrovie. Esse fanno parte dei nuovi orientamenti TEN-T, ma il CEF non prevede disposizioni di finanziamento al riguardo. Tali progetti sono più difficili da finanziare. D'altro canto, essi promuovono l'indipendenza dal petrolio e il conseguimento degli obiettivi del Libro bianco sui trasporti, che prevede di dimezzare i veicoli a carburanti convenzionali nelle città entro il 2030. Non si ritiene pertanto coerente che il contributo per l'innovazione nei trasporti sia limitato al 20 %, ossia il più basso tra tutti i modi.

Emendamento 20

Articolo 17, nuovo paragrafo 9

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<p><u>La Commissione sostiene delle azioni nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa (e possibilmente nel quadro del Fondo di coesione) volte a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici interessati dallo sviluppo e dall'attuazione di progetti che realizzano gli obiettivi del CEF.</u></p>

Emendamento 21

Articolo 26, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Non oltre la metà del 2018, la Commissione stila una relazione in cui valuta il conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (considerando risultati e impatto), l'efficienza dell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo, in vista della decisione da prendere circa il rinnovo, la modificazione o la sospensione delle misure. La valutazione esamina inoltre le opportunità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e il sussistere della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati della valutazione sull'incidenza a lungo termine delle precedenti misure.</p>	<p>Non oltre la metà del 2018, la Commissione stila una relazione in cui valuta il conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (considerando risultati e impatto), l'efficienza dell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo, in vista della decisione da prendere circa il rinnovo, la modificazione o la sospensione delle misure. La valutazione riguarda anche le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il sussistere della rilevanza di tutti gli obiettivi nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, <u>ivi compresi gli effetti sulla coesione economica, sociale e territoriale</u>; essa tiene conto dei risultati della valutazione sull'incidenza a lungo termine delle precedenti misure.</p>

Motivazione

Cfr. punto 46.

Bruxelles, 19 luglio 2012

*La presidente
del Comitato delle regioni
Mercedes BRESSO*

Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE»

(2012/C 277/13)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- osserva che, mentre nella gamma di tensione bassa e media occorre creare i presupposti infrastrutturali per un gran numero di nuovi produttori decentrati, in quella di tensione alta ed altissima la sfida consiste nel portare, in modo economico ed efficiente, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in impianti offshore e onshore alle regioni con il maggiore fabbisogno energetico;
- sottolinea la necessità che la Commissione invii un segnale politico inequivocabile agli Stati membri, alle imprese, al settore bancario e ai partner di tutto il mondo: il processo intrapreso per accrescere la quota di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico del futuro è irreversibile, ed apre delle opportunità anche e soprattutto agli investitori privati;
- sottolinea che, per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020, bisognerebbe promuovere con maggior decisione lo sviluppo di reti intelligenti a livello locale e regionale, come già chiesto dal CdR in alcuni altri pareri (CdR 160/2008 fin, CdR 8/2009 fin, CdR 244/2010 fin, CdR 312/2010 fin, CdR 7/2011 fin e CdR 104/2011 fin). Le tariffe per l'utente finale devono essere fissate in base alla produzione e alla domanda nel quadro di una gestione computerizzata del carico, in modo da incentivare il risparmio energetico e armonizzare meglio tra loro produzione e consumo decentrati di energia;
- chiede di verificare se non sia più opportuno che la Commissione elabori un progetto di orientamenti meno dettagliati all'indirizzo dei decisori nazionali: uno strumento più «morbido», che lascerebbe agli Stati membri il margine decisionale più ampio possibile nell'integrazione concreta delle strutture già esistenti, facilitando e privilegiando così le interconnessioni qualora lo Stato abbia le risorse per aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ciò riguarda le autorità degli Stati membri, federali ma non solo, competenti in materia di assetto del territorio, pianificazione e rilascio delle autorizzazioni, nonché i gruppi regionali già esistenti di cui al terzo pacchetto «mercato interno». In linea di principio, si dovrebbe ricorrere in via prioritaria alle istituzioni che operano già con successo anziché creare nuove strutture.

Relatore	Heinz LEHMANN (DE/PPE), membro del parlamento del Land Sassonia
Testo di riferimento	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE COM(2011) 658 final - 2011/0300 (COD)

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1. si compiace del fatto che il regolamento proposto miri a realizzare la piena integrazione del mercato interno dell'energia, assicurando così che nessuno Stato membro e nessuna regione della rete europea rimangano isolati e garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la solidarietà tra Stati membri nonché l'applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile e della protezione dell'ambiente. Si tratta di un presupposto importante per poter conseguire entro il 2020 una riduzione del 20 % delle emissioni di gas a effetto serra, un aumento del 20 % dell'efficienza energetica e una quota del 20 % di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico totale;

2. pone l'accento sulla cruciale importanza di questa iniziativa, volta a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico grazie all'impiego di ogni genere di soluzione tecnica utile a questo fine - e in particolare allo sviluppo di sistemi di trasmissione e distribuzione - nonché di ogni tipo di fonte di energia già disponibile o potenziale, utilizzando al meglio le misure di sostegno esistenti;

3. ritiene che la proposta in esame contribuisca a realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e rechi vantaggi decisivi all'intera Unione europea in termini sia di competitività che di coesione economica, sociale e territoriale;

4. si compiace del fatto che, per accelerare la realizzazione degli obiettivi in materia di infrastrutture, venga individuato, per il periodo fino al 2020 e oltre, un numero limitato di aree e corridoi prioritari a livello transeuropeo per le reti elettriche e del gas nonché per le infrastrutture di trasporto del petrolio, del gas naturale, del biossido di carbonio e del biometano (biogas purificato prodotto da appositi impianti), per cui l'azione dell'Unione europea è quanto mai giustificata. Lo snellimento e l'abbreviazione delle procedure di autorizzazione, la maggiore accettazione indotta dalla partecipazione del pubblico fin dalle prime fasi, le semplificazioni nella disciplina dei progetti, l'equa ripartizione dei costi in funzione dei benefici, che equilibra rischi e ricavi, e la disponibilità del necessario sostegno finanziario, in parte basato sui mercati e in parte proveniente direttamente dall'UE, contribuiranno in modo sostenibile ad accelerare i progetti di interesse comune;

5. avverte che la rete energetica europea comune deve soddisfare standard di sicurezza più elevati. In particolare è necessario evitare che attacchi informatici o attentati mettano a repentaglio la sicurezza degli approvvigionamenti in Europa ed abbiano ripercussioni negative sulla capacità economica degli Stati membri.

A. Contesto

6. osserva che ciascuno Stato membro dell'UE dispone attualmente di un proprio mix energetico, determinato dalle sue condizioni geografiche, geologiche e tecniche, dalle sue politiche in materia di energia e dal suo fabbisogno energetico nazionale. Tale mix energetico è costituito da un «carico di base», finora alimentato soprattutto da combustibili fossili e nucleari e da alcune fonti rinnovabili (energia idraulica, biomassa solida), e da un «carico variabile», comprendente una serie di fonti fossili flessibili e una quota di fonti rinnovabili dipendenti dalle condizioni meteorologiche, attualmente soggetta a fluttuazioni. Per raggiungere gli obiettivi concordati in materia di clima, occorre innanzitutto accrescere l'efficienza energetica, diminuire il consumo di energia utilizzata per il riscaldamento, ridurre il consumo di carburanti (di cui non si tiene conto nei bilanci energetici primari) e aumentare la quota della produzione energetica totale ricavata da fonti rinnovabili. Le inevitabili fluttuazioni che ne derivano devono essere compensate da una serie di misure, quali ad esempio l'ammodernamento delle centrali già in servizio, la costruzione di centrali a gas versatili per la cogenerazione di elettricità e calore, l'aumento della capacità delle centrali idroelettriche ad accumulazione per pompaggio o di altre tecnologie di stoccaggio, e la qualificazione ed espansione dei sistemi di trasmissione e distribuzione esistenti. Tutti i livelli della rete energetica devono essere ammodernati. Mentre nella gamma di tensione bassa e media occorre creare i presupposti infrastrutturali per un gran numero di nuovi produttori decentrati, nella gamma di tensione alta ed altissima la sfida consiste nel portare, in modo economico ed efficiente, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in impianti offshore e onshore alle regioni con il maggiore fabbisogno energetico;

7. per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico degli Stati membri, occorre introdurre soluzioni improntate alla modernizzazione, all'ulteriore sfruttamento e all'ampliamento delle fonti energetiche commerciali - sia convenzionali che alternative - esistenti, che contribuiscono in misura decisiva alla stabilità dei sistemi elettroenergetici, segnatamente a livello locale e nazionale;

8. ribadisce che la riflessione in questo campo deve incentrarsi sulla sperimentazione di tecnologie di trasmissione e di stoccaggio più efficaci, sull'impiego di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla promozione dello sviluppo dei piani energetici comunali e regionali;

9. osserva che anche il gas naturale può, nei decenni a venire, svolgere un ruolo importante in Europa per compensare le fluttuazioni nella produzione di elettricità. A tal fine è necessario diversificare le importazioni, e, all'interno dell'UE, sviluppare la produzione di gas estratto da giacimenti convenzionali e non, incoraggiare la produzione di biometano (biogas purificato) in

appositi impianti, completare le reti con nuovi gasdotti e aumentare le capacità di stoccaggio. E, se si vogliono sfruttare le nuove centrali a gas per produrre energia di bilanciamento, è essenziale rafforzare l'infrastruttura dei gasdotti negli Stati membri in cui il gas naturale rappresenta una fonte di energia importante;

10. riconosce che, anche nel prevedibile futuro, il mix energetico europeo comprenderà inevitabilmente una quota, benché sempre meno rilevante, di combustibili fossili. Durante tale periodo, la tecnologia per la cattura e lo stoccaggio del carbonio può ben contribuire a ridurre le emissioni di CO₂, purché si riesca a tradurla in un sistema tecnicamente realizzabile in grado di funzionare a costi ragionevoli e offrire garanzie di sicurezza. Tuttavia, vi è ancora bisogno di ricerca e sviluppo ai fini della sperimentazione sul campo, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici nonché gli effetti ambientali ad essi correlati. Detto ciò, per garantire il futuro sviluppo di una rete transfrontaliera per il trasporto del CO₂, bisognerebbe comunque adottare già oggi misure a livello europeo.

B. Sussidiarietà

11. sottolinea che, in materia di clima, l'Unione europea si è prefissa obiettivi la cui attuazione richiede sforzi considerevoli da parte di tutti gli Stati membri. Uno di tali sforzi consiste nel realizzare un'infrastruttura energetica quanto più possibile intelligente. Oltre che ad integrare, nelle reti esistenti, un gran numero di piccoli e piccolissimi produttori di elettricità da fonti rinnovabili, e a sviluppare reti di distribuzione intelligenti, capaci di gestire domanda e offerta in maniera decentrata nonché di rafforzare e agevolare le interconnessioni con i paesi dotati di fonti energetiche, aumentando così la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, occorre provvedere anche a collegare tra loro in maniera efficiente e soprattutto flessibile le infrastrutture nazionali. Un approccio, questo, adottato già da anni dalla Commissione nel quadro delle reti TEN-E;

12. prende atto che, parallelamente a quanto sopra, gli Stati membri hanno elaborato piani nazionali e adottato normative per accrescere la quota proveniente da fonti rinnovabili. Inoltre, dall'entrata in vigore delle misure del terzo pacchetto «energia» dell'UE, una serie di istituzioni e gruppi transnazionali cooperano tra loro con successo;

13. osserva che, nonostante queste strutture sviluppatasi nel frattempo, riguardo ai progetti energetici transfrontalieri concreti permangono difficoltà dovute allo stato delle infrastrutture nazionali, alle specifiche priorità in materia di politica energetica o alle diverse competenze. Queste incompatibilità hanno provocato ritardi nella pianificazione, nel finanziamento e nell'esecuzione di progetti di reti energetiche transeuropee;

14. osserva che, con la proposta di regolamento in esame, la Commissione vuole far sì che dette incompatibilità siano individuate in una fase più precoce possibile e superate più rapidamente possibile grazie alla procedura di consultazione proposta. Il regolamento proposto dalla Commissione mira ad accelerare un numero circoscritto di progetti transfrontalieri di cruciale

importanza e di progetti nazionali con rilevanti effetti transfrontalieri, che vanno considerati le pietre angolari di una futura rete europea di trasmissione a elevate prestazioni;

15. rileva che il compito, assai più vasto, della qualificazione delle reti nazionali per l'approvvigionamento energetico del futuro continua ad essere nelle mani degli Stati membri, e che il regolamento proposto vi incide solo indirettamente. Questo approccio si ispira agli articoli da 170 a 172 del TFUE, toccando, è vero, il principio di sussidiarietà, ma senza di fatto violarlo, dato il numero ristretto dei progetti di carattere transfrontaliero interessati;

16. sottolinea che la sua utilità risiede, oltre che nello sviluppo di un piano generale europeo per le reti energetiche transfrontaliere, nell'inequivocabile segnale politico che la Commissione invia agli Stati membri, alle imprese, al settore bancario e ai partner di tutto il mondo: il processo intrapreso per accrescere la quota di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico del futuro è irreversibile, ed apre delle opportunità anche e soprattutto agli investitori privati;

17. osserva che lo strumento giuridico proposto dalla Commissione è un regolamento, direttamente applicabile a tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte. Il CdR ritiene sostanzialmente adeguata questa scelta, alla luce dell'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni;

18. avverte tuttavia che lo snellimento delle procedure per l'autorizzazione dei progetti di infrastrutture può esercitare un forte impatto sui diritti di pianificazione degli Stati membri come anche sui diritti di partecipazione dei soggetti interessati e del pubblico. Anche nel quadro dei progetti di interesse comune dev'essere tenuta presente la competenza in materia di configurazione ed esecuzione delle procedure di pianificazione e autorizzazione, costituzionalmente garantita alle regioni degli Stati federali. Il CdR non ritiene che tutte le disposizioni dettagliate contenute nel capo III possano ancora essere considerate come «orientamenti» o «linee principali» nel settore delle reti transeuropee ai sensi dell'articolo 171, paragrafo 1, TFUE, e dunque come misure effettivamente necessarie di ravvicinamento minimo delle procedure amministrative nazionali;

19. chiede di verificare, in tale contesto, se non sia più opportuno che la Commissione elabori un progetto di orientamenti meno dettagliati all'indirizzo dei decisori nazionali: uno strumento più «morbido», che lascerebbe agli Stati membri il margine decisionale più ampio possibile nell'integrazione concreta delle strutture già esistenti, facilitando e privilegiando così le interconnessioni qualora lo Stato abbia le risorse per aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ciò riguarda le autorità degli Stati membri, federali ma non solo, competenti in materia di assetto del territorio, pianificazione e rilascio delle autorizzazioni, nonché i gruppi regionali già esistenti di cui al terzo pacchetto «mercato interno». In linea di principio, infatti, si dovrebbe ricorrere in via prioritaria alle istituzioni che operano già con successo anziché creare nuove strutture;

20. esprime perplessità riguardo ai termini proposti, in modo apodittico, per le procedure di gestione dei progetti. Proprio in materia di progetti di interesse comune, infatti, si deve privilegiare la qualità rispetto alla rapidità. Oltre che sulla sicurezza dell'approvvigionamento, la qualità di tali progetti avrà un impatto non trascurabile sui prezzi per il consumatore finale. Oltre agli interessi degli investitori, anche i costi per le PMI locali e i cittadini rappresentano un importante fattore del contesto economico di una determinata zona;

21. chiede con forza che i problemi che insorgono nella pianificazione ed esecuzione dei progetti di interesse comune siano affrontati «dal basso», ossia nel rispetto della sussidiarietà, e che tutte le alternative possibili siano esaminate in maniera approfondita. Il coordinatore di progetti europeo dovrebbe attivarsi soltanto nei casi in cui le autorità locali, regionali, nazionali o multinazionali non riescano a mettersi d'accordo in tempo utile. In passato si sono già verificati casi in cui si è rivelato utile l'intervento di un moderatore europeo, e l'esistenza di un coordinatore europeo incaricato di aiutare a risolvere casi particolarmente difficili non sembra di per sé in contrasto con la sussidiarietà. La nomina di tale coordinatore o, se del caso, la proroga del suo mandato dovrebbe tuttavia aver luogo in base a una decisione comune del Consiglio dei ministri e del Parlamento europeo;

22. accoglie con favore l'istituzione di un'autorità nazionale che funga da sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni. La scelta se organizzare il processo di rilascio delle autorizzazioni in base al sistema integrato o a quello coordinato dovrebbe essere rimessa alla valutazione delle autorità nazionali;

23. approva le norme del regolamento proposto che prevedono la ripartizione transnazionale dei costi con il concorso dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). Un giudizio positivo che vale anche per l'obbligo delle autorità nazionali di regolazione di fissare, per i progetti di interesse comune, tariffe di utenza che fungano da incentivi agli investimenti, incentivi che devono essere commisurati ai rischi;

24. reputa necessario che l'elenco dei progetti di interesse comune sia periodicamente soggetto a riesame ed adeguato alle nuove esigenze.

C. Accettazione pubblica

25. tiene a osservare che la creazione dei presupposti tecnici per il conseguimento dei nostri ambiziosi obiettivi in materia di energia e clima può andare a buon fine soltanto con l'appoggio dell'opinione pubblica – mai contro di essa. Per questo motivo vanno decisamente accolti con favore l'informazione, il coinvolgimento e la partecipazione precoci dei cittadini, dei comuni e degli altri enti locali;

26. sottolinea che il passaggio a una produzione di elettricità a basse emissioni di CO₂ rende necessario un riassetto delle architetture di rete. Mentre l'integrazione dei nuovi piccoli produttori nelle reti a bassa e media tensione e il loro coinvolgimento nella gestione intelligente di queste può in larga misura aver luogo senza interventi modificativi sul paesaggio, per mettere a punto le nuove «autostrade ad alta tensione» europee è indispensabile costruire nuovi percorsi dell'elettricità. Nel far ciò, andrebbero privilegiati i tracciati che permettono di rafforzare le

interconnessioni con gli Stati che possono assicurare un aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Dato che i costi della costruzione di questi sistemi devono essere sostenuti, in ultima analisi, dagli utenti, è importante che la loro realizzazione tecnica sia quanto più intelligente ed efficace possibile, il che significa, tra le altre cose, ridurre al minimo l'impatto sul territorio. Una correlazione, questa, che deve essere spiegata all'opinione pubblica con la massima tempestività e con la massima costanza possibili;

27. esorta i governi nazionali a creare incentivi che siano in grado di compensare in modo equo le perturbazioni che comunque permangano per i cittadini, i comuni e gli altri enti locali. Nei comuni che in passato sono stati interessati da progetti di nuove costruzioni di questa portata, l'esperienza dimostra che la trasparenza e la disponibilità sul posto di un interlocutore permanente del responsabile del progetto sono presupposti importanti affinché la pianificazione e i lavori procedano entro le scadenze previste;

28. sottolinea che il manuale che si prevede di elaborare è un ausilio importante per l'informazione dei cittadini sui vantaggi che lo sviluppo di infrastrutture e reti intelligenti comportano in termini di sicurezza dell'approvvigionamento, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di efficienza energetica. Le informazioni fornite, però, non devono omettere possibili inconvenienti: è soltanto grazie a informazioni complete e trasparenti che i cittadini possono comprendere l'entità della posta in gioco e accettare meglio gli eventuali effetti negativi. Il flusso informativo deve essere adeguato alla situazione, e ai cittadini interessati devono essere fornite informazioni pertinenti;

29. chiede con forza che, oltre a indennizzare materialmente i cittadini, i comuni e gli altri enti locali particolarmente colpiti dall'esecuzione dei progetti, si debbano illustrare pubblicamente le misure preventive adottate, con una valutazione dell'impatto socioeconomico ed ambientale; l'«offensiva» in materia di trasparenza e un sistema equo di compensazioni sono presupposti indispensabili affinché lo sviluppo accelerato delle reti energetiche del futuro sia accettato dall'opinione pubblica.

D. Finanziamento

30. prende atto che, ad avviso della Commissione, gli strumenti di finanziamento finora impiegati per le reti TEN-E non si sono mostrati sufficientemente efficaci. Ad essi dovrebbe sostituirsi il «meccanismo per collegare l'Europa» (*Connecting Europe Facility* - CEF). Dei 50 miliardi di euro previsti nel regolamento sulle infrastrutture per il prossimo quadro finanziario pluriennale - dunque per un periodo di 7 anni - 9,1 miliardi sono destinati al settore energetico. Ciò consente di mettere a disposizione risorse per studi e per strumenti finanziari a favore di progetti nel campo dell'elettricità, del gas e del CO₂, nonché di erogare aiuti a fondo perduto per progetti nel campo dell'elettricità e del gas, che abbiano un impatto positivo sulla sicurezza dell'approvvigionamento, la solidarietà e l'innovazione, il cui piano aziendale indichi una redditività commerciale insufficiente e riguardo ai quali sia stata adottata una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi. Inoltre, i piani di sviluppo di reti e di apparecchiature di misurazione intelligenti, come pure i progetti nel campo del CO₂, la cui redditività commerciale non può essere dimostrata, possono essere promossi anche mediante aiuti a fondo perduto;

31. apprezza il fatto che nel CEF si attribuisca maggior rilievo ai progetti infrastrutturali importanti sotto il profilo energetico ma meno attraenti dal punto di vista commerciale. L'effettiva realizzazione di tali progetti contribuirebbe notevolmente al completamento del mercato unico dell'UE e a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

32. reputa che, dedicando la maggior parte dei dodici progetti infrastrutturali prioritari previsti nel quadro del CEF a gasdotti e oleodotti che richiedono investimenti con ritorni a lungo termine, la Commissione invii un segnale di politica energetica palesemente errato: a tutt'oggi, infatti, non è stata fornita una motivazione convincente che spieghi come queste priorità accordate alle fonti di energia fossili possano conciliarsi con gli obiettivi dell'UE per il 2020 e quelli, di più ampia portata, fissati in materia di protezione del clima per il 2030 e il 2050;

33. sottolinea che, per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020, oltre ad accelerare lo sviluppo delle grandi reti di trasporto bisognerebbe promuovere con maggior decisione lo sviluppo di reti intelligenti a livello locale e regionale, come già chiesto dal CdR in alcuni altri suoi pareri (CdR 160/2008 fin, CdR 8/2009 fin, CdR 244/2010 fin, CdR 312/2010 fin, CdR 7/2011 fin e CdR 104/2011 fin). Le tariffe per l'utente finale devono essere fissate in base alla produzione e alla domanda nel quadro di una gestione computerizzata del carico, in modo da incentivare il risparmio energetico e armonizzare meglio tra loro la produzione e il consumo decentrati di energia. A tal proposito, se le imposte sull'energia rappresentano uno degli strumenti che gli Stati membri possono mettere in campo per contenere gli effetti del cambiamento climatico, nel rispetto della direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, il CdR ritiene che la possibilità di introdurre un sistema di differenziazione fiscale non debba essere limitata alle regioni, ma vada estesa agli enti locali, anch'essi riconosciuti come attori a pieno titolo dello sviluppo sostenibile nell'UE. Tali enti - in particolare negli Stati membri in cui contribuiscono allo sviluppo delle reti intelligenti per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e accrescere l'efficienza energetica - dovrebbero così poter fissare delle aliquote d'imposta generali per il consumo di energia differenziate rispetto ai relativi livelli nazionali, a condizione che venga mantenuta la parità di trattamento tra fonti di energia concorrenti e che tale differenza nei livelli di tassazione non vada a scapito del corretto funzionamento del mercato interno e non ostacoli la circolazione dei prodotti energetici tra gli Stati membri;

34. considerata la necessità di integrare il mercato delle energie da fonti rinnovabili, esprime profonda preoccupazione per il fatto che le centrali di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio o altre tecnologie siano escluse dal finanziamento tramite il CEF. La possibilità di stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili offerta dalle centrali di questo tipo riveste infatti una cruciale importanza per la compensazione delle fluttuazioni delle energie eolica e solare;

35. deplora il fatto che, ad oggi, la Commissione non abbia ancora elaborato in dettaglio i nuovi strumenti di finanziamento che saranno disponibili dal 2014. Nello sceglierli occorrerà tener conto del loro valore aggiunto. Essi dovranno integrare gli

attuali aiuti a fondo perduto e creare un quadro di finanziamento coerente e uniforme per i settori delle ferrovie, dell'energia e delle telecomunicazioni, basato sulle esperienze maturate con il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (*Risk Sharing Finance Facility* - RSFF), lo strumento di garanzia del prestito (*Loan Guarantee Instrument*) e il Fondo Marguerite (Fondo europeo 2020 per l'energia, i cambiamenti climatici e le infrastrutture);

36. prende atto che, tra gli strumenti di finanziamento previsti, figurano sia strumenti che forniscono capitale proprio e di rischio che strumenti che erogano capitale di prestito, come ad esempio garanzie per gli intermediari che a loro volta mettano a disposizione finanziamenti per beneficiari con difficoltà finanziarie, nonché strumenti di condivisione del rischio con istituti finanziari per aumentare il volume di finanziamento, compresi prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti (*project bond*);

37. accetta l'assicurazione della Commissione, per quanto attiene alla valutazione d'impatto, che gli strumenti di finanziamento proposti non inducano alcuna distorsione del mercato finanziario, in quanto sono attuabili sul piano economico ma si applicano a singoli casi in cui non si ottengano finanziamenti sufficienti dalle fonti di mercato;

38. ravvisa peraltro nella suddetta valutazione una certa contraddizione con l'articolo 15 del regolamento proposto, secondo cui il fatto di incontrare problemi di finanziamento non deve rappresentare un criterio di ammissibilità all'assistenza finanziaria dell'UE;

39. in linea di principio, valuta positivamente il fatto che, durante il periodo di programmazione, in seno al CEF fino al 20 % del bilancio disponibile verrà speso per strumenti di condivisione del rischio e strumenti di capitale proprio. In tal modo, con una modulazione accurata, vengono ampliate le possibilità di finanziamento, e nel contempo, al contrario di quanto avviene con gli aiuti a fondo perduto, si promuove il senso di responsabilità delle imprese; occorre tuttavia assicurarsi che, sia per l'analisi costi-benefici dei singoli progetti che per la valutazione della sostenibilità commerciale dei progetti di interesse comune, vengano impiegati criteri rigorosi;

40. si chiede inoltre se gli strumenti di finanziamento proposti siano davvero adatti a progetti di sviluppo di reti energetiche;

41. sottolinea la necessità di adeguare i criteri di ammissibilità al CEF, in modo da garantire alle regioni ultraperiferiche l'accesso al finanziamento di progetti destinati ad accrescerne l'autonomia energetica.

E. *Obbligazioni europee di progetto (project bond)*

42. prende atto che, per l'iniziativa dei prestiti obbligazionari europei per il finanziamento di progetti (*project bond*), è prevista una fase pilota negli anni 2012-2013 sotto la guida della BEI. Si tratta di progetti la cui pianificazione è già in ampio stato di avanzamento nel quadro degli orientamenti TEN-E. La Commissione, nella sua valutazione d'impatto, si attende che nella fase pilota venga ammesso alla fine un solo progetto energetico;

43. concorda con il Consiglio dei regolatori europei dell'energia (*Council of European Energy Regulators – CEER*) nel ritenere che i *project bond* per investimenti nel quadro delle reti esistenti possano essere impiegati solo a determinate condizioni, dato che la delimitazione sembra alquanto problematica. Per le connessioni offshore e le vie di collegamento transfrontaliere essi potrebbero costituire uno strumento utile;

44. fa notare, tuttavia, che, per gli operatori di reti, questo tipo di finanziamento di progetti è ancora infrequente, per cui potrebbe essere necessario un po' di tempo prima che il nuovo tipo di *assets* venga accettato dagli investitori. La Commissione e la BEI dovrebbero quindi sollecitare la fiducia dei potenziali investitori scegliendo progetti valutati in maniera accurata e affidabile: l'obiettivo dev'essere far sì che i *project bond* raggiungano un rating da «titoli da investimento», in modo da rendere la sottoscrizione del prestito attraente anche per i grandi investitori istituzionali;

45. rileva con soddisfazione, dal punto di vista dell'impiego delle risorse di bilancio, il fatto che vengano ora introdotti anche strumenti di finanziamento complementari agli aiuti a fondo perduto. Al riguardo occorre tuttavia assicurarsi che vengano finanziati esclusivamente progetti dei quali e per i quali esista un effettivo bisogno, ossia che siano necessari e inoltre di provata insostenibilità commerciale - in nessun caso si dovrebbero «sovrafinanziare» progetti commercialmente sostenibili, sostituendosi così alle fonti di finanziamento private. In particolare dovrebbero ottenere capitale di prestito subordinato soltanto quei progetti che siano stati valutati in maniera affidabile - in nessun caso si dovrà creare un mercato artificiale, «mantenuto in vita» solo grazie al cofinanziamento dell'UE e bisognoso di essere alimentato di continuo con nuove risorse per evitare l'insolvibilità. Nel corso della fase pilota è necessario verificare regolarmente se non siano più vantaggiosi, dal punto di vista macroeconomico, dei metodi di sostegno alternativi, nel qual caso si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di concedere, al posto dei prestiti previsti, dei finanziamenti consortili;

46. sottolinea che il finanziamento dei progetti di sviluppo di infrastrutture energetiche di riconosciute necessità ed urgenza deve restare in via prioritaria un compito delle imprese. All'UE ed agli Stati membri spetta accompagnare e sostenere le misure infrastrutturali e creare il quadro di riferimento necessario per gli attori del mercato. Per dissipare i dubbi suscitati dal volume

complessivo degli investimenti necessari, la Commissione dovrebbe sforzarsi di rendere le sue prospettazioni più concrete. Occorre, in ogni caso, fissare tariffe di rete appropriate, in modo da garantire una remunerazione del capitale da investire che sia in linea con le tendenze del mercato.

F. *Rapporti con altre normative europee*

47. appoggia l'intento della Commissione di snellire il processo di rilascio delle autorizzazioni, che viene adesso coordinato da un'autorità nazionale, con l'obiettivo di portare a termine i progetti di interesse comune entro un termine più breve, a condizione che tale processo tenga adeguatamente conto delle procedure nazionali di pianificazione. A tal fine ai progetti prioritari viene assegnato uno «status di priorità». Oggetto del regolamento proposto sono, in effetti, essenzialmente questioni procedurali e organizzative;

48. osserva che sarebbe logico che anche le norme sostanziali cui sono soggetti i progetti di interesse comune fossero adeguate a questo status prioritario. Nella sua forma attuale, però, la proposta di regolamento non comporta in sostanza alcuna semplificazione: ai fini dei requisiti della direttiva 92/43/CE (direttiva «habitat») e della direttiva quadro sulle acque, i progetti dovranno pur sempre rivestire un «rilevante interesse pubblico», e tuttavia ciò lascerà impregiudicati i requisiti sostanziali posti dalle disposizioni summenzionate. In tal senso, il testo attuale della proposta di regolamento appare ancora ambiguo. Resta comunque ferma la necessità di un parere della Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat», benché la Commissione stessa debba stilare l'elenco dei progetti di interesse comune; e questa sembra proprio un'inutile duplicazione;

49. osserva che, poiché per la durata del processo di rilascio delle autorizzazioni vengono fissati dei termini, la responsabilità di snellire la procedura incombe soprattutto alle autorità nazionali o regionali incaricate del rilascio, le quali dovranno adeguare la loro prassi amministrativa allo status prioritario del progetto in questione, mentre i requisiti sostanziali posti dalle norme UE in vigore rimangono in larga misura immutati. La Commissione dovrebbe elaborare, in stretta cooperazione con dette autorità, proposte concrete volte ad attuare tali disposizioni tenendo conto delle esigenze pratiche di efficienza e trasparenza delle procedure. La proposta attuale, dunque, si presenta sì come una semplificazione procedurale, ma di fatto non offre alcun vero aiuto sul piano applicativo.

Bruxelles, 19 luglio 2012

La presidente
del Comitato delle regioni
Mercedes BRESSO

Parere del Comitato delle regioni «Orizzonte 2020 (programma quadro di ricerca e innovazione)»

(2012/C 277/14)

IL COMITATO DELLE REGIONI

trasmette i seguenti messaggi chiave:

- la proposta di regolamento del Consiglio e i piani di attuazione dal programma Orizzonte 2020 devono mettere maggiormente l'accento sulle pratiche concretamente attuate e avere su di esse un impatto più incisivo. In altre parole, è opportuno che il livello locale e regionale sia incoraggiato a partecipare attivamente al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
- la struttura a tre pilastri del programma Orizzonte 2020 apporta un valore aggiunto di vasta portata alla ricerca europea;
- Orizzonte 2020 dovrebbe finanziare la ricerca e lo sviluppo dei concetti, dei metodi e di altre forme di capitale intellettuale necessari per la collaborazione tra regioni e città, università e aziende nel campo dell'innovazione e della valorizzazione della conoscenza;
- le regioni e le città dovrebbero includere la RSI tra i punti essenziali della loro agenda politica di base. I finanziamenti a titolo del programma Orizzonte 2020 e i fondi della politica di coesione dovrebbero essere utilizzati per definire i concetti, creare gli strumenti e determinare le altre condizioni indispensabili per permettere agli enti locali e regionali di promuovere attivamente l'innovazione, assumere i rischi e investire nell'applicazione pratica della RSI, al fine di garantire una dimensione regionale adeguata a ciascun territorio;
- si propone, come obiettivo strategico del programma Orizzonte 2020, di creare una cultura europea dell'innovazione aperta, attraverso appositi programmi e altri strumenti. Gli ecosistemi dell'innovazione, le tecnologie abilitanti fondamentali, gli appalti pubblici e le infrastrutture di ricerca richiedono sviluppi di ampia portata;
- rinnovare il programma quadro significa semplificarne le procedure e incrementare l'impatto dei progetti di RSI finanziati dall'UE;
- il conseguimento degli obiettivi prefissi rende altresì necessario un cambio di mentalità. Il CdR invita le regioni pioniere a formare consorzi europei che integrino le differenti capacità per creare innovazioni rivoluzionarie a livello della società, da applicare in tutta Europa;
- l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) può apportare un valore specifico anche al livello regionale.

Relatore	Markku MARKKULA (FI/PPE), consigliere comunale di Espoo
Testo di riferimento	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 COM(2011) 809 final

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

Messaggio chiave n. 1

La proposta di regolamento del Consiglio e i piani di attuazione dal programma Orizzonte 2020 devono mettere maggiormente l'accento sulle pratiche concretamente attuate e avere su di esse un impatto più incisivo. In altre parole, è opportuno che il livello locale e regionale sia incoraggiato a partecipare attivamente al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.

1. Le proposte della Commissione rappresentano un eccellente punto di partenza per definire le attività dell'UE nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (RSI) durante il prossimo periodo di programmazione 2014-2020. Tutte le regioni e tutti gli operatori all'interno di una regione possono, anzi dovrebbero, usare le conoscenze in modo efficace. Risulta pertanto della massima importanza diffondere in tutta Europa i risultati nel campo della RSI e svilupparli ulteriormente.

2. Per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, è importante che la politica di coesione dell'UE contribuisca al rafforzamento della base di competenze e della capacità di innovazione a livello locale, nonché allo sviluppo di strumenti e di forme di cooperazione in grado di promuovere la cooperazione interregionale in Europa. Questi strumenti e queste forme di cooperazione sono necessari per attuare i risultati di Orizzonte 2020 a livello regionale e locale. In tutte le regioni europee le attività di ricerca finanziate da Orizzonte 2020 dovrebbero comprendere, grazie ai principi della specializzazione intelligente, anche la dimensione dell'«eccellenza mondiale». Infine occorre anche che un più stretto collegamento tra Orizzonte 2020 e i fondi strutturali si rifletta adeguatamente nei programmi operativi e nelle strategie in materia di ricerca, innovazione e specializzazione intelligente.

3. Le proposte della Commissione sono conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Le misure del programma Orizzonte 2020 sono intese a creare a livello dell'Unione un massimo di valore aggiunto e di risultati. Le attività possono servire a rafforzare i principi comuni della ricerca e dell'innovazione, a sostenere le attività di ricerca degli Stati membri e a evitare duplicazioni. Particolarmente importante è il fatto che grazie al programma Orizzonte 2020 si può raggiungere la massa critica in settori essenziali e realizzare azioni di ricerca e sviluppo ad elevato rischio e di lunga durata, poiché i rischi possono essere condivisi e si può raggiungere una portata e delle economie di scala non ottenibili altrimenti.

IL COMITATO DELLE REGIONI

4. sottolinea l'importanza del programma Orizzonte 2020. Il livello di finanziamento previsto, pari ad 80 miliardi di euro, è giustificato e costituisce un livello minimo indispensabile, considerando la funzione svolta da questo programma nell'attuazione della strategia Europa 2020 e di altre politiche nonché nella realizzazione e nel funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Nel sottolineare tuttavia l'esigenza che l'Europa

esca dalla crisi finanziaria e definisca una solida base di priorità selezionate nell'ambito del suo ruolo sulla scena mondiale, il programma Orizzonte 2020 deve prevedere strumenti incentrati sui cambiamenti nelle pratiche concretamente attuate e tali da assicurare risultati più rapidi sul piano dell'organizzazione sociale, sotto forma ad esempio di nuovi posti di lavoro, di una crescita intelligente e di un maggiore benessere sia a breve sia a lungo termine;

5. approva l'obiettivo del programma Orizzonte 2020 di ottenere un maggior grado di innovazione dalle attività di ricerca tenendo conto del potenziale d'innovazione. Pertanto, prima ancora che il nuovo periodo di programmazione prenda inizio, è essenziale che i responsabili politici regionali così come le università e gli istituti di ricerca operanti a livello locale comincino a sviluppare attivamente strategie regionali comuni nel campo dell'innovazione e programmi di attuazione strategicamente basati sulla specializzazione intelligente e finanziati congiuntamente a partire da diverse fonti, compresi i bilanci comunali, i contributi delle imprese e una serie di strumenti finanziari dell'UE. Al riguardo, è importante che vi sia un coordinamento tra la programmazione UE in materia di ricerca e innovazione e le strategie nazionali e regionali che riguardano l'innovazione stessa;

6. chiede che i piani previsti dal programma Orizzonte 2020 (in termini di contenuti, destinazione dei finanziamenti e strumenti) siano valutati tenendo conto del loro impatto ma soprattutto del loro effetto di stimolo, in quanto parte del complesso di attività di ricerca, sviluppo e innovazione portate avanti in Europa. Orizzonte 2020 è un programma importante in termini finanziari (80 miliardi di euro per il periodo 2014-2020). Per quanto concerne le azioni Marie Curie, si osserva però un'involuzione, dal momento che il loro bilancio raggiunge appena 0,7 miliardi per il 2014, a fronte di 1 miliardo per il 2013. In considerazione dei benefici arrecati dal programma, lo sforzo finanziario a favore di queste azioni dovrebbe corrispondere meglio a quelle del Consiglio europeo della ricerca. Inoltre, dal momento che il programma Orizzonte 2020 rappresenta solo una piccola percentuale dell'intera attività di ricerca, sviluppo e innovazione condotta nell'UE, il processo decisionale dovrebbe mettere l'accento sull'intero sistema europeo di RSI e definire rigorosamente le priorità al momento di utilizzare i fondi previsti per il programma Orizzonte 2020;

7. il CdR ribadisce⁽¹⁾ che, sul piano pratico, occorre compiere passi in avanti coraggiosi per assegnare a tutti i livelli di governo negli Stati membri (locale, regionale e centrale) più ampie responsabilità e garantire la partecipazione di tutte le altre parti interessate. Il ruolo fondamentale degli enti locali e regionali nel definire e attuare la strategia Europa 2020 dovrebbe essere riconosciuto dai programmi nazionali di riforma. Questo approccio richiede peraltro una titolarità condivisa da parte di tutte le principali parti in causa affinché, attraverso i patti territoriali, si concentrino sulle attività regionali di RSI;

⁽¹⁾ CdR 72/2011 fin.

8. chiede alle città e alle regioni di svolgere una funzione cruciale nella creazione di nuove forme di accordi di partecipazione congiunta tra enti pubblici, imprese private e cittadini, mettendo in evidenza sia la necessità di un ruolo più incisivo per gli utilizzatori sia l'innovazione aperta e la valorizzazione delle conoscenze d'eccellenza volte a stimolare la RSI necessaria per creare soluzioni innovative alle sfide relative alla società. Se, come si afferma nel programma Orizzonte 2020, l'obiettivo è quello di rendere l'Europa leader mondiale nel far fronte alle principali sfide che interessano la società, è necessario che le attività di RSI siano, per loro stessa natura, multidisciplinari, multisettoriali, multidimensionali e multiculturali; di conseguenza hanno bisogno di essere fortemente basate sul coinvolgimento di realtà di vita concrete. I laboratori non corrispondono più alle tradizionali infrastrutture di tipo universitario bensì ad ecosistemi d'innovazione regionale che operano come banchi di prova per una rapida messa a punto di diversi prototipi d'innovazione centrati sull'utente: nuovi prodotti, processi, strutture e sistemi di tipo trasformativo e modulabile. Per creare e mantenere tutto questo è indispensabile la partecipazione degli enti locali e regionali;

9. per realizzare l'obiettivo di una sinergia fra la politica regionale e la politica della ricerca, sottolinea l'importanza di prevedere una dimensione regionale nel programma Orizzonte 2020. Il Comitato chiede pertanto di mantenere strumenti e programmi di Orizzonte 2020 quali le *Regioni per la conoscenza* e i *Living Labs*. Questi programmi presentano una dimensione, una partecipazione ed un impatto molto forti a livello regionale, rafforzano il potenziale d'innovazione delle regioni e vanno oltre la semplice «condivisione delle conoscenze»;

10. insiste affinché il programma *Regioni per la conoscenza* non venga chiuso – nemmeno se si considera che attività analoghe vengono organizzate e ben finanziate a titolo della politica di coesione. Il programma *Regioni per la conoscenza* dovrebbe invece essere concepito come uno strumento di sviluppo dell'eccellenza regionale e dovrebbe beneficiare di un maggior volume. Detto programma può essere d'importanza cruciale come stimolo e sostegno affinché le regioni si orientino verso la specializzazione intelligente e può aprire la strada ad una maggiore collaborazione e apprendimento comparativo in Europa. Con apprendimento comparativo si intende un processo incentrato sulla co-creazione di cambiamenti sistemici mediante l'analisi comparativa (*benchmarking*) e l'apprendimento collaborativo;

11. propone di assegnare al programma *Regioni per la conoscenza* un ruolo speciale nel finanziamento della ricerca su come integrare le attività regionali in diverse iniziative faro al fine di garantire una proficua collaborazione europea. Uno degli obiettivi di tale programma dovrebbe pertanto essere quello di promuovere la competitività degli ecosistemi regionali orientati alla ricerca nel campo dell'agenda digitale e delle tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse a livello sia europeo sia internazionale, offrendo perciò nuove opportunità imprenditoriali alle PMI partecipanti, che svolgono un ruolo fondamentale nella commercializzazione e nell'attuazione degli sviluppi innovativi;

12. esprime la sua preoccupazione per il fatto che né il quadro finanziario pluriennale dell'Unione proposto per il periodo 2014-2020, né Orizzonte 2020 facciano riferimento al futuro del programma Energia intelligente - Europa (IEE), che nel presente periodo di programmazione è stato essenziale per

l'innovazione in termini di *governance* locale, di ingegneria finanziaria, di sviluppo della capacità di attirare soggetti locali e cittadini, di visione a lungo termine e di costituzione di reti, e ha permesso inoltre il lancio di iniziative come quella del Patto dei sindaci. Chiede pertanto di prevedere un capitolo di bilancio separato per le soluzioni non tecnologiche nel programma Orizzonte 2020, nello spirito del programma IEE e in linea con esso.

Messaggio chiave n. 2

La struttura a tre pilastri del programma Orizzonte 2020 apporta un valore aggiunto di vasta portata alla ricerca europea.

13. Al fine di incrementare l'impatto regionale delle attività europee di RSI, diverse questioni devono essere affrontate:

- a) come sensibilizzare i cittadini all'innovazione, all'impatto e alla scalabilità della RSI;
- b) come sviluppare parametri di valore per contribuire sia a incrementare la collaborazione regionale volta a far fronte alle principali sfide che interessano la società, sia a creare e gestire piattaforme comuni d'innovazione aperta e partenariati tra settore pubblico, settore privato e cittadini;
- c) come incoraggiare il dialogo tra scienza e società approfondendo, grazie ad esso, la comprensione della natura sistemica dell'innovazione e della previsione.

IL COMITATO DELLE REGIONI

14. sottolinea che le questioni principali legate alla RSI in tutta Europa sono le seguenti:

- a) definire il ruolo della RSI nel rinnovo dei processi tradizionali del settore pubblico, compreso il processo decisionale;
- b) incrementare la pertinenza e l'applicabilità dei risultati delle iniziative faro dell'UE e, su tale base, accelerare l'attuazione di tali iniziative;
- c) imparare a sfruttare le conoscenze attualmente garantite dalla ricerca e dall'innovazione e utilizzarle a fini commerciali attraverso i partenariati pubblico-privati e la condivisione delle migliori pratiche e delle altre conoscenze pertinenti;

15. sottolinea che la struttura a tre pilastri del programma Orizzonte 2020 fornisce una serie di opportunità per realizzare gli obiettivi strategici della strategia Europa 2020. Tenendo presente che l'obiettivo del programma Orizzonte 2020 è di garantire una RSI a livello europeo in grado di catalizzare la RSI negli Stati membri e nelle regioni, è opportuno ridefinirne le disposizioni e le pratiche tenendo conto delle seguenti raccomandazioni:

- a) per quanto riguarda i criteri di valutazione e di finanziamento, l'accento va posto sull'eccellenza a livello mondiale; tutte le attività si basano su competenze scientifiche. Va tuttavia sottolineato che ciascun pilastro deve avere i suoi propri criteri di eccellenza: il primo pilastro si basa sull'eccellenza scientifica, il secondo sull'eccellenza delle innovazioni industriali e sulla trasformazione delle imprese, e infine il terzo sull'eccellenza e sull'impatto delle innovazioni sul piano dell'organizzazione sociale;
- b) nel pilastro relativo all'eccellenza scientifica, occorre insistere maggiormente sull'importanza del carattere multidisciplinare delle tecnologie future ed emergenti. Tra i criteri di valutazione dell'impatto dovrebbero figurare, oltre alle pubblicazioni scientifiche e ai brevetti, anche altre forme di flussi di conoscenza tra i vari attori, dai creatori di conoscenze ai loro utilizzatori fino ai beneficiari finali;
- c) il pilastro sulla leadership industriale dovrebbe mettere fortemente l'accento sulla combinazione di varie tecnologie nel campo della RSI per incrementare il potenziale di crescita delle imprese europee e in particolare delle PMI. La partecipazione di queste ultime ai consorzi pubblico-privato potrebbe essere incoraggiata. Una RSI più snella è necessaria anche per far fronte alle complessità industriali, il che richiede una maggiore partecipazione delle PMI. Le tecnologie devono essere viste come fattori che consentono un rapido sviluppo, anche a livello di cambiamento radicale, il che impone di mettere in evidenza soprattutto l'integrazione della digitalizzazione, dei comportamenti umani e delle dinamiche di mercato;
- d) il pilastro relativo alle sfide che riguardano la società dovrebbe mettere l'accento sull'unione delle migliori competenze europee a favore di progetti di creazione comune su vasta scala, il che consentirà all'Europa di realizzare importanti cambiamenti di sistema per il rinnovo delle strutture che vadano al di là delle tradizionali frontiere. La ricerca unidisciplinare non è sufficiente a creare conoscenze utili per trovare soluzioni alle grandi sfide relative alla società. L'accento andrebbe quindi posto sulle attività multidisciplinari di RSI che permettono di definire i necessari concetti e di creare le componenti necessarie per conseguire tali cambiamenti di sistema per il rinnovo delle strutture. La sperimentazione e i progetti pilota sono al centro della ricerca. Un buon esempio in tale contesto è l'ambito operativo dell'iniziativa *Smart City* (città intelligente). Una parte essenziale di questo processo è la modulabilità dei risultati a fronte di diverse condizioni su tutto il territorio europeo;
- e) la necessità di disporre di risultati eccellenti anche a breve termine fa sì che proprio il pilastro sulle sfide che interessano la società debba essere utilizzato per rivedere il quadro politico, attualmente troppo rigido e troppo isolato dalle pratiche concretamente attuate. Ciascuno dei differenti programmi ricorre a sistemi di finanziamento diversi, a seconda degli obiettivi che persegue. Una soluzione potrebbe essere l'elaborazione di una politica di finanziamento a più fasi, che preveda la messa a disposizione effettiva di risorse in ciascuna fase, la valutazione dei risultati in base a criteri che pongono in risalto la necessità di una qualità eccellente e la possibilità di passare al livello successivo solo per quei progetti coronati da successo che soddisfano tali requisiti di eccellenza. Ai diversi livelli dovrebbero corrispondere le seguenti fasi del progetto: 1) fattibilità, 2) sperimentazione, 3) creazione congiunta di conoscenze e 4) avvio e modulazione. La prima fase consiste nel trovare soluzioni attraverso un'interazione estesa e aperta. Obiettivo della seconda fase è

sperimentare le diverse alternative e concettualizzare il sistema. Nella terza fase i più importanti ricercatori si occupano delle componenti necessarie. La quarta fase, infine consiste nel portare avanti contemporaneamente diversi esperimenti in parallelo, applicati e al tempo stesso innovativi, i quali assicurino al progetto un maggiore impatto sulla società;

- f) se applicata in modo trasparente e garantendo un'efficace diffusione dei risultati ottenuti, la politica del progetto a più fasi sopra descritta consentirebbe inoltre alle regioni e ad altri beneficiari dei fondi di coesione di disporre di un'enorme mole di informazioni utili sulle competenze già esistenti e sui potenziali operatori nel campo delle attività di sviluppo.

Messaggio chiave n. 3

Le regioni e le città dovrebbero includere la RSI tra i punti essenziali della loro agenda politica di base. I finanziamenti a titolo del programma Orizzonte 2020 e i fondi della politica di coesione dovrebbero essere utilizzati per definire i concetti, creare gli strumenti e determinare le altre condizioni indispensabili per permettere agli enti locali e regionali di promuovere attivamente l'innovazione, assumere i rischi e investire nell'applicazione pratica della RSI, al fine di garantire una dimensione regionale adeguata a ciascun territorio.

16. Le regioni dovrebbero essere meglio preparate a beneficiare dei risultati della ricerca: occorre perciò concentrare le iniziative su tale obiettivo e destinarvi maggiori finanziamenti. Le competenze, le pratiche e gli strumenti sviluppati grazie a questa migliore preparazione dovrebbero quindi servire a garantire un impatto dei risultati della ricerca a livello europeo. Questo può essere ottenuto solo intensificando le sinergie nell'utilizzo di tutti gli strumenti di finanziamento, vale a dire non solo i finanziamenti nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e della politica di coesione, ma anche le risorse nazionali, regionali e locali. L'impiego congiunto delle risorse non è tuttavia sufficiente: è infatti richiesto anche un cambiamento della cultura operativa e delle prassi amministrative. In particolare, è necessario intensificare la cooperazione regionale e l'apprendimento in comune riguardo all'impiego efficace delle strategie RSI 3 (strategie nazionali/regionali di innovazione per una specializzazione intelligente).

17. Tuttavia, la complementarità del programma Orizzonte 2020 con altri programmi di finanziamento dell'Unione, compresi i fondi strutturali, deve garantire che anche le regioni e le città non ammissibili a beneficiare delle risorse di tali fondi possano fruire di un sostegno destinato allo sviluppo della cosiddetta articolazione «a tripla elica» (un modello che prevede la partecipazione degli enti locali e regionali, dei centri di conoscenza e dell'industria) nel campo dell'innovazione e della valorizzazione della conoscenza. A tale scopo, e considerata l'importanza che riveste Orizzonte 2020 per l'UE nel suo complesso, il bilancio del programma dovrebbe prevedere l'assegnazione di risorse finanziarie specifiche per la ricerca e lo sviluppo di tali relazioni collaborative.

18. Il conseguimento degli obiettivi prefissi rende altresì necessario un cambio di mentalità. Il CdR invita le regioni pioniere a formare consorzi europei che integrino le differenti capacità per creare innovazioni rivoluzionarie a livello della società, da applicare in tutta Europa. Chiede anche che si aumentino le capacità delle regioni e delle città per utilizzare il programma Orizzonte 2020 e altre iniziative simili. Si dovrebbe prestare particolare attenzione al pieno utilizzo della digitalizzazione e delle nuove tecnologie abilitanti per ammodernare la politica di innovazione regionale. Inoltre il CdR incoraggia le regioni a muoversi verso l'innovazione aperta, con una visione centrata

sul fattore umano dei partenariati tra soggetti pubblici e privati, in cui le università e gli altri centri di conoscenza svolgono un ruolo essenziale.

IL COMITATO DELLE REGIONI

19. sottolinea il ruolo complementare del programma Orizzonte 2020 rispetto alla RSI negli Stati membri. L'applicazione del programma Orizzonte 2020 dovrebbe in particolare portare a programmi e ad altri strumenti finanziari in grado di catalizzare le politiche europee dell'innovazione, incoraggiare le attività sperimentali e aumentare la partecipazione delle imprese, soprattutto delle PMI. Questo richiede un incoraggiamento all'assunzione dei rischi che sono spesso associati a innovazioni importanti, nonché un aumento delle risorse a favore delle PMI, in particolare per la realizzazione rapida di prototipi, la commercializzazione e l'applicazione di sviluppi innovativi;

20. chiede che venga modificata la funzione del Centro comune di ricerca affinché aiuti i responsabili del processo decisionale regionale e locale a gestire gli ultimi risultati raggiunti nel campo della RSI. Questo processo deve essere realizzato in stretto coordinamento con i più recenti sviluppi registrati dalla Piattaforma sulla specializzazione intelligente. Piuttosto che incentrarsi su relazioni e altre pubblicazioni, i risultati dovrebbero più che altro riguardare il finanziamento di esperimenti e la rapida creazione di prototipi, applicando le conoscenze derivanti dalla ricerca ai processi pratici di cambiamento in tutte le regioni d'Europa e incrementando in tal modo il capitale di rinnovamento a livello regionale e locale;

21. rivolge una particolare attenzione ai diversi modi di assicurare l'elaborazione e l'applicazione di nuovi strumenti efficaci con una forte dimensione regionale. Il programma Orizzonte 2020 dispone di orientamenti politici a tale proposito. Il programma specifico di attuazione del programma Orizzonte 2020 cita espressamente gli aspetti di rilevanza regionale e fa riferimento al coordinamento con le fonti di finanziamento previste per la coesione. Tra le priorità nel campo delle sfide che interessano la società figura la necessità di colmare i divari in materia di ricerca e innovazione in Europa, ad esempio grazie al lavoro di squadra tra centri di eccellenza nel campo della ricerca e regioni meno sviluppate, riconoscendo l'eccellenza nelle regioni svantaggiate e agevolando l'apprendimento delle politiche a livello regionale;

22. trasmette agli enti regionali e locali un forte messaggio di incoraggiamento a svolgere un ruolo attivo nell'ambito del programma Orizzonte 2020. Per trarre il massimo dal programma, gli enti regionali e locali devono far fronte alla sfida di sviluppare la cooperazione interterritoriale e paneuropea. A tal fine devono sfruttare anche il potenziale del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ⁽²⁾. Essi devono in particolare essere in grado di elaborare piattaforme comuni (ad esempio forum d'innovazione e banchi di prova per la cooperazione che colleghino il mondo reale con quello virtuale) destinate a promuovere l'innovazione aperta e gli ecosistemi regionali d'innovazione. Una cooperazione europea attiva consentirebbe di realizzare economie di scala, assicurerebbe la creazione di mercati più ampi per le imprese locali e determinerebbe altri sviluppi locali. La specializzazione intelligente, orientamento chiave sia del programma Orizzonte 2020 sia della politica di coesione, offre nuove opportunità in tale contesto;

23. sottolinea che l'attuazione del programma Orizzonte 2020 dovrebbe mettere l'accento sulla natura sistemica della catena di RSI e delle sue fasi finali, ossia, in altre parole, sulla commercializzazione sui mercati dei risultati della ricerca. Un incremento delle attività di innovazione aperta presuppone una maggiore attività di ricerca legata alla capacità innovativa e agli ecosistemi d'innovazione. Pertanto la RSI multidisciplinare dovrebbe concentrarsi in particolare su fattori capaci di provocare un cambiamento innovativo, in cui figurino la previsione, il capitale umano, le competenze di rinnovamento e i parametri di valutazione dell'innovazione;

24. propone, come obiettivo strategico del programma Orizzonte 2020, di creare una cultura europea dell'innovazione aperta, attraverso appositi programmi e altri strumenti destinati, ad esempio, a garantire il coinvolgimento degli utilizzatori finali, dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nello sviluppo di metodi e di strumenti d'innovazione aperta basati sulle TIC. Tra gli obiettivi dovrebbero figurare attività volte a creare un'esperienza modulabile nella gestione, nei metodi, negli strumenti e negli ambiti di applicazione dell'innovazione aperta. L'approccio sperimentale risulta necessario soprattutto in settori in cui le innovazioni associate alla digitalizzazione possono avere un impatto notevole, ad esempio le città intelligenti e la mobilità intelligente.

Messaggio chiave n. 4

Rinnovare il programma quadro significa semplificarne le procedure e incrementare l'impatto dei progetti di RSI finanziati dall'UE.

25. Lo snellimento delle procedure amministrative è una delle più importanti aspettative riposte nei confronti del programma Orizzonte 2020. L'obiettivo è di definire temi di ricerca e creare sistemi di finanziamento flessibili e trasparenti che siano sufficientemente attrattivi da persuadere le università, gli istituti di ricerca e le imprese a ricercare un'ampia collaborazione europea e ad assegnare una buona parte dei loro stessi finanziamenti a queste attività. Il monitoraggio di come vengono spesi i finanziamenti potrebbe figurare tra le adeguate misure di controllo, a condizione che si basi sulla contabilità, legalmente valida, tenuta da ciascun operatore e sullo svolgimento di audit sistematici. Questo ridurrebbe il numero di audit condotti dai funzionari dell'UE e degli Stati membri facendolo scendere notevolmente al di sotto del livello previsto.

IL COMITATO DELLE REGIONI

26. invoca una semplificazione delle procedure amministrative e sottolinea che queste dovrebbero sempre sostenere e servire alla realizzazione dei concreti obiettivi di contenuto dei progetti. L'apertura di uno sportello unico in seno alla Commissione europea potrebbe essere un mezzo per evitare la frammentazione nel coordinamento dei progetti innovativi - un aspetto, questo, importante soprattutto per i progetti multidisciplinari o finanziati da più fondi europei;

27. ritiene indispensabile che venga modificato l'articolo 24, concernente i costi indiretti, della proposta di regolamento (COM(2011) 810 final) che stabilisce le regole di partecipazione. Viene adesso proposto un modello, definito come tasso forfettario, in base al quale i costi indiretti sono determinati applicando un tasso forfettario del 20 % dei costi diretti totali ammissibili. Ciò condurrebbe spesso a difficoltà eccessive nella

⁽²⁾ CdR 230/2010 fin.

copertura dei costi indiretti effettivi. Occorre o aumentare sensibilmente tale quota, o consentire di accettare i costi effettivi anche per quanto riguarda i costi indiretti;

28. approva l'idea di allineare il programma Orizzonte 2020 alla politica di coesione e di collegare i vari programmi e i diversi strumenti finanziari dell'UE. I piani previsti dal programma Orizzonte 2020 dovrebbero tuttavia essere definiti con maggiore precisione, onde assicurare i necessari cambiamenti. Questo significa che ciascun programma dovrebbe prevedere i criteri per il conseguimento dei suoi propri obiettivi, ma al tempo stesso tutti i programmi devono seguire il principio comune secondo cui in ogni progetto devono figurare misure efficaci per trasmettere i risultati delle ricerche anche agli operatori esterni al progetto stesso. Per incrementare l'impatto, l'uso dei finanziamenti dovrebbe diventare più flessibile nel corso del progetto. Sono i risultati che contano, non le procedure amministrative;

29. conferma il proprio sostegno alla proposta del Parlamento europeo di introdurre un approccio basato sui binomi «scienza e tecnologia» o «scienza e innovazione», che sia profondamente ancorato a saldi criteri di qualità tecnico-scientifici, che si avvalga di pratiche di gestione realistiche e che riconosca i punti che accomunano o al contrario differenziano le scienze, lo sviluppo tecnologico e la diffusione sul mercato ⁽³⁾;

30. sottolinea l'importanza di uno stretto coordinamento tra le attività finanziate dal programma Orizzonte e quelle a titolo della politica di coesione. Nel nuovo periodo di programmazione, il finanziamento previsto dalla politica di coesione dovrebbe venir utilizzato per gli obiettivi illustrati dal CdR nel suo parere *Semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca*. In tale parere, il CdR invita a predisporre nuovi meccanismi che consentano di concedere finanziamenti ai comuni e alle regioni, affinché questi possano acquisire i risultati dei progetti di ricerca coronati da successo per soddisfare i requisiti, in materia di competenze, dello sviluppo regionale innovativo ⁽⁴⁾;

31. propone di applicare le seguenti misure a gran parte dei piani previsti dal programma Orizzonte 2020 e che ciascuno di questi piani metta in evidenza i temi maggiormente pertinenti per il raggiungimento dei propri obiettivi:

- a) uno dei principali punti deboli del sistema attuale consiste nel fatto che non si trae sufficientemente vantaggio dalle conoscenze esistenti. All'avvio del progetto, occorre assegnare tempo sufficiente e una quantità adeguata di altre risorse per raccogliere e analizzare i dati già esistenti relativi al tema in questione. I risultati di questa prima fase del progetto dovrebbero essere pubblicati e resi noti anche agli operatori esterni al progetto al fine di migliorare la diffusione delle informazioni e di poterle utilizzare altrove;
- b) è opportuno inoltre sottolineare maggiormente l'importanza di raggiungere gli obiettivi in termini di risultato. Questo in pratica significa, ad esempio, che la descrizione del programma e le applicazioni del progetto devono sottolineare l'impatto delle attività di RSU sulla società sia a breve che a lungo termine. Maggiori risorse andrebbero investite per incrementare l'impatto; i progetti pilota e la diffusione dei risultati dovrebbero inoltre essere potenziati e ripartiti sull'intero ciclo di vita del progetto. Altre risorse andrebbero messe a disposizione per attrarre nuovi partner nel corso delle fasi

del progetto e coinvolgere, in particolare, coloro che nelle diverse regioni e nei vari settori sono co-creatori delle conoscenze e ne applicano i risultati;

- c) l'apertura, la collaborazione e la capacità di reazione a livello di progetto dovrebbero essere altresì rafforzate, di modo che una parte del bilancio relativo al progetto (in genere tra il 10 e il 20 %) sia riservata a misure non iscritte negli obiettivi ma adottate durante le varie fasi del progetto per reagire a cambiamenti e sviluppi esterni nel settore in questione, e di conseguenza pianificate in corso d'opera. Anche questi finanziamenti possono essere utilizzati per inserire nuovi partner nel progetto, qualora si riconosca una valida competenza anche agli operatori originariamente estranei al progetto stesso;
- d) nell'ambito dei regolamenti finanziari, occorre definire dei meccanismi che consentano di stanziare finanziamenti di entità limitata per l'ulteriore sviluppo di progetti con risultati eccellenti. Tale sostegno verrebbe erogato sulla base di criteri di eccellenza e fungerebbe principalmente da incentivo in modo che i risultati eccellenti possano essere impiegati nella fase successiva del ciclo di innovazione (per passare, ad esempio, dalla ricerca alla dimostrazione e quindi alla commercializzazione);
- e) il *triangolo della conoscenza* (sinergia tra ricerca, istruzione e innovazione) dovrebbe essere uno dei principi chiave non solo dell'EIT (Istituto europeo di innovazione e tecnologia) ma di tutta l'iniziativa Orizzonte 2020. Ogni progetto dovrebbe prevedere attività volte ad attuare il triangolo della conoscenza.

Messaggio chiave n. 5:

Gli ecosistemi dell'innovazione, le tecnologie abilitanti fondamentali, gli appalti pubblici e le infrastrutture di ricerca richiedono sviluppi di ampia portata

32. Il programma Orizzonte 2020 deve assicurare l'applicazione in tutta Europa di metodi e procedure avanzate per la creazione di partenariati tra le università e le industrie. Occorre in tale contesto puntare, da un lato, sullo sviluppo del potenziale produttivo che garantisca forme diversificate di innovazione a partire dalla ricerca e, dall'altro, sulla redditività delle imprese, incluse quelle che operano nel settore pubblico.

33. I prodotti di successo in campo internazionale, siano essi prodotti in senso stretto, sistemi, servizi o quadri operativi di portata più ampia, sono il risultato di sperimentazioni di altissimo livello basate su catene di valore e su ecosistemi. Il programma Orizzonte 2020 deve essere in grado di creare le condizioni necessarie per rendere operative le catene d'innovazione. Solo così sarà possibile rispondere alle principali sfide che interessano la società e all'esigenza di trasformazione industriale.

IL COMITATO DELLE REGIONI

34. sottolinea che le tecnologie abilitanti fondamentali svolgono un ruolo importante nell'ambito del programma Orizzonte 2020. Dette tecnologie, tuttavia, non vanno sviluppate unicamente in programmi scientifici e tecnologici separati; esse devono piuttosto essere collegate, già nella fase di ricerca e sviluppo, alle catene di valore industriale e alle reti di valore globale nel campo dell'innovazione nonché alle attività volte a sviluppare gli ecosistemi regionali e i *cluster* dell'innovazione e a rafforzare le competenze. Lo sviluppo di campus a livello regionale potrebbe recare un utile contributo al riguardo. Questo è

⁽³⁾ CdR 67/2011 fin.

⁽⁴⁾ CdR 230/2010 fin.

importante perché consente sia alle piccole imprese sia a quelle grandi di condurre attività di sviluppo dei loro prodotti al di là delle difficili fasi iniziali;

35. chiede di approfittare pienamente dell'esigenza da parte del settore pubblico di nuovi servizi, prodotti e tecnologie e usarla come stimolo per creare una maggiore domanda d'innovazione attraverso gli appalti pubblici. Il CdR ha riconosciuto ⁽⁵⁾ il forte potere d'acquisto degli appalti pubblici, che rappresentano il 17 % del PIL dell'UE a 27, come pure il loro ruolo essenziale quali motori dell'innovazione e indubbi promotori di norme (sociali, ambientali, ecc.) più elevate. Questo potenziale dovrebbe essere sfruttato a livello di *governance* regionale, nazionale ed europea e sostenuto mediante adeguate misure di formazione delle capacità;

36. ribadisce il suo convincimento che un'eventuale inclusione degli appalti di servizi nel campo della ricerca e dello sviluppo all'interno delle procedure di appalti pubblici potrebbe rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (SER). A tale proposito fa riferimento a quanto affermato nei suoi pareri in merito al Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici ⁽⁶⁾ e agli appalti precommerciali ⁽⁷⁾, a condizione tuttavia che detta inclusione non porti ad esporre tali servizi alla concorrenza;

37. riconosce che le città svolgono un ruolo chiave; esse infatti favoriscono innovazioni di ampia portata in grado di innescare cambiamenti sistemici e di dare un notevole contributo alla ricerca di una risposta alle difficili sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo. Le istituzioni politiche e quelle responsabili della conoscenza devono assicurare un maggiore sostegno al processo di trasformazione grazie al quale è possibile sviluppare, sperimentare e potenziare quelle innovazioni in grado di innescare i cambiamenti sistemici nel contesto urbano;

38. sottolinea la cruciale importanza di coinvolgere appieno gli enti regionali e locali per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione - e in particolare quelli dell'iniziativa *faro «L'Unione per l'innovazione»* - adeguandoli alle specificità dei rispettivi territori, e insiste sull'importanza del ruolo svolto da tali enti al fine di avvicinare tra loro imprese, università o centri di ricerca e istituzioni pubbliche (secondo il modello «a tripla elica» o un approccio equivalente);

39. sottolinea l'importanza degli investimenti nelle infrastrutture paneuropee di ricerca. Per integrare gli attori regionali e locali nella realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, la dimensione dell'innovazione deve essere adeguatamente rappresentata in tutti gli aspetti del quadro SER: lo Spazio europeo della ricerca deve cioè evolvere per diventare uno Spazio europeo di ricerca e d'innovazione. Le infrastrutture paneuropee di ricerca rappresentano risorse essenziali che completano le infrastrutture e le attrezzature di ricerca delle università e di altri soggetti. Esse inoltre attirano eccellenti ricercatori provenienti da tutto il mondo e dovrebbero essere considerate piattaforme comuni che riuniscono ricercatori di diverse discipline, centri essenziali per la cooperazione tra docenti universitari, professionisti che operano nel settore pubblico e privato, nonché altri attori della società.

Messaggio chiave n. 6:

L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) può apportare un valore specifico anche al livello regionale.

40. La Commissione sottolinea ⁽⁸⁾ che i centri di co-localizzazione dell'EIT svolgono un ruolo importante nel potenziare la connessione tra ambiente locale e globale delle Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) nel loro insieme, attraverso un'intensa cooperazione con gli enti regionali, in particolare quelli che definiscono e attuano le strategie d'innovazione regionale per la specializzazione intelligente. Un ottimo esempio di questo concetto sono le Comunità regionali d'innovazione e di applicazione nell'ambito della CCI per il clima. Esse forniscono un modello originale d'innovazione regionale a livello paneuropeo che si serve delle regioni come banchi di prova, collegando lo sviluppo delle capacità gestionali e i punti di forza regionali alle sfide globali.

IL COMITATO DELLE REGIONI

41. accoglie favorevolmente la creazione di nuove CCI proposta dalla Commissione nei seguenti settori tematici: nella prima fase, innovazione a favore di una vita sana e di un invecchiamento attivo, materie prime e alimentazione per il futuro; nella seconda fase, mobilità urbana, industrie manifatturiere dal valore aggiunto, società intelligenti e sicure. Il ruolo delle CCI è particolarmente rilevante per promuovere e sostenere l'innovazione aperta attraverso gli strumenti di una digitalizzazione avanzata, il che servirà da stimolo all'innovazione in tutta Europa;

42. sollecita l'EIT a proseguire la sua missione, importante per sviluppare e promuovere attivamente la diffusione di buone pratiche per l'integrazione del triangolo della conoscenza, allo scopo di elaborare una cultura comune nel campo dell'innovazione e della condivisione delle conoscenze. In futuro, l'EIT dovrebbe promuovere la possibilità di utilizzare le esperienze maturate nelle CCI in tutte le regioni europee e creare una cultura basata sulla collaborazione che possa servire da esempio in Europa e fuori dal territorio dell'UE;

43. sostiene i piani di sviluppo strutturale relativi alla *governance* dell'EIT. Si rivela di particolare importanza la proposta, presentata dalla Commissione nel regolamento che istituisce l'EIT ⁽⁹⁾, di mettere direttamente in contatto l'EIT con i rappresentanti nazionali e regionali e con altre parti interessate della catena dell'innovazione, il che comporta effetti positivi per entrambe le parti. Per rendere questo dialogo e questo scambio più sistemati, è opportuno creare un Forum delle parti interessate dell'EIT, che raccolga l'insieme degli attori coinvolti su tematiche trasversali. Il CdR dovrebbe svolgere un ruolo di collegamento tra il Forum e le regioni;

44. propone che le CCI create nell'ambito dell'EIT si assumano il compito di organizzare corsi di formazione alla gestione ad alto livello per i decisori regionali, affinché imparino a cogliere le opportunità esistenti nell'utilizzo della RSI come parte essenziale del processo decisionale di base e dell'apprendimento comparativo in rete tra le regioni europee. Si tratta di un aspetto estremamente rilevante dato che la rete EIT è il meccanismo europeo dell'innovazione che unisce i principali attori nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'imprenditoria.

⁽⁵⁾ CdR 373/2010 fin.

⁽⁶⁾ CdR 70/2011 fin.

⁽⁷⁾ CdR 58/2008 fin.

⁽⁸⁾ COM(2011) 822 final.

⁽⁹⁾ COM(2011) 817 final.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p><u>Gli enti regionali e locali europei svolgono un ruolo importante nel realizzare lo Spazio europeo della ricerca e nel garantire un efficace coordinamento tra i diversi strumenti finanziari dell'UE. Essi sono in particolare chiamati a promuovere un collegamento tra il programma Orizzonte 2020 e i fondi strutturali nel quadro delle strategie regionali d'innovazione basate sulla specializzazione intelligente. Le regioni inoltre svolgono una funzione determinante nella diffusione e nell'applicazione dei risultati del programma Orizzonte 2020, offrendo strumenti di finanziamento complementari, tra cui gli appalti pubblici. Inoltre, Orizzonte 2020 dovrebbe anche prevedere l'assegnazione di risorse finanziarie destinate alla ricerca e allo sviluppo di concetti e metodi necessari per la collaborazione tra regioni e città, università e aziende nel campo dell'innovazione e della valorizzazione della conoscenza.</u></p>

Motivazione

Se, come si afferma nel programma Orizzonte 2020, l'obiettivo è quello di rendere l'Europa leader mondiale nel far fronte alle principali sfide che interessano la società, è necessario che le attività di ricerca, sviluppo e innovazione abbiano una forte componente regionale. Oggi i laboratori non corrispondono più alle tradizionali infrastrutture di tipo universitario bensì ad ecosistemi d'innovazione regionale che funzionano come banchi di prova per una rapida messa a punto di diversi prototipi d'innovazione incentrati sull'utente: nuovi prodotti, processi, strutture e sistemi di tipo trasformativo e modulare.

Perché questo accada, il bilancio di Orizzonte 2020 dovrebbe comportare una specifica dimensione regionale destinata ad ammodernare le attività «a tripla elica». Un accento particolare dovrebbe essere posto sulla ricerca e l'innovazione dei concetti e dei metodi necessari per incrementare l'impatto sociale dei flussi di conoscenza tra i vari soggetti interessati, dai creatori della conoscenza ai suoi utilizzatori, fino ai beneficiari finali. I fondi strutturali possono servire per coprire parzialmente questi costi. La complementarità dei fondi strutturali con il programma Orizzonte 2020 è limitata a parte dei costi per lo sviluppo, e unicamente per le regioni e le città ammissibili a beneficiare delle risorse finanziarie di tali fondi. Il problema sorge quindi per le regioni e le città non ammissibili, o ammissibili solo in misura modesta, a beneficiare di questi finanziamenti, e che pertanto non sono in grado di utilizzarli per sviluppare attività «a tripla elica» nel campo dell'innovazione e della valorizzazione della conoscenza.

Emendamento 2

Considerando 26

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Al fine di conseguire il massimo impatto, è necessario che Orizzonte 2020 sviluppi sinergie con altri programmi unionali in settori quali l'educazione, lo spazio, l'ambiente, la competitività e le PMI, la sicurezza interna, la cultura e i media, in collaborazione con i fondi della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale, particolarmente indicati per rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello nazionale e regionale nell'ambito delle strategie di specializzazione intelligente.</p>	<p>Al fine di conseguire il massimo impatto, è necessario che Orizzonte 2020 sviluppi sinergie con altri programmi unionali in settori quali l'educazione, lo spazio, l'ambiente, la competitività e le PMI, la sicurezza interna, la cultura e i media, in collaborazione con i fondi della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale, particolarmente indicati per rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello nazionale e regionale nell'ambito delle strategie di specializzazione intelligente. <u>Il programma Orizzonte 2020 dovrebbe inoltre basarsi sulle iniziative di successo già esistenti, ad esempio le Regioni per la conoscenza.</u></p>

Emendamento 3

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Orizzonte 2020 svolge un ruolo centrale nell'attuazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva creando un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione, che funga da mezzo per moltiplicare gli investimenti privati, creare nuove opportunità occupazionali e garantire la crescita e competitività di lungo termine per l'Europa.</p>	<p>Orizzonte 2020 svolge un ruolo centrale nell'attuazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva creando un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione, che funga da mezzo per moltiplicare gli investimenti <u>pubblici e privati</u>, creare nuove opportunità occupazionali, <u>promuovere la coesione economica, sociale e territoriale</u> e garantire la crescita e competitività di lungo termine per l'Europa. <u>Orizzonte 2020 dovrebbe finanziare la ricerca e lo sviluppo dei concetti, dei metodi e di altre forme di capitale intellettuale necessari per la collaborazione tra regioni e città, università e aziende nel campo dell'innovazione e della valorizzazione della conoscenza.</u></p>

Motivazione

Non dovrebbero essere soltanto i fondi strutturali a fornire finanziamenti per lo sviluppo di attività «a tripla elica» nel campo dell'innovazione e della valorizzazione della conoscenza: anche il programma Orizzonte 2020 dovrebbe stanziare risorse finanziarie per questo obiettivo. Ammodernare il modello «a tripla elica» è d'importanza fondamentale come stimolo e sostegno affinché le regioni si orientino verso la specializzazione intelligente, e può aprire la strada verso l'eccellenza europea grazie ad una collaborazione rafforzata e ad un maggiore apprendimento comparativo. Per conseguire questo obiettivo, Orizzonte 2020 deve stanziare anche dei finanziamenti da destinare a università e regioni all'avanguardia affinché colmino il divario in materia di ricerca e innovazione in Europa, grazie al lavoro di squadra tra centri di eccellenza nel campo della ricerca e regioni meno sviluppate, valorizzando l'eccellenza in tali regioni e agevolando l'apprendimento della politica di innovazione a livello regionale.

Emendamento 4

Articolo 5, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Articolo 5</p> <p><i>Obiettivi generali, priorità e obiettivi specifici</i></p> <p>Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. In tal modo sostiene l'attuazione della strategia Europa 2020 e altre politiche dell'Unione, nonché il conseguimento e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca (SER). I pertinenti indicatori di efficienza sono stabiliti nell'introduzione dell'allegato I.</p>	<p>Articolo 5</p> <p><i>Obiettivi generali, priorità e obiettivi specifici</i></p> <p>Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. In tal modo sostiene l'attuazione della strategia Europa 2020 e altre politiche dell'Unione, nonché il conseguimento e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca <u>e dell'innovazione</u> (SERI). I pertinenti indicatori di efficienza sono stabiliti nell'introduzione dell'allegato I.</p>

Motivazione

L'intero programma Orizzonte 2020 sottolinea l'importanza dell'innovazione. La ricerca, da sola, non basta, essa deve condurre all'innovazione, alla crescita economica e al benessere. Come si afferma nel punto 39 del parere, sarebbe più appropriato parlare di Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (SERI). Questa modifica andrebbe apportata in tutti i pertinenti passaggi della proposta di regolamento.

Emendamento 5

Articolo 5, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Articolo 5</p> <p>Obiettivi generali, priorità e obiettivi specifici</p> <p>Il Centro comune di ricerca contribuisce all'obiettivo generale e alle priorità di cui ai paragrafi 1 e 2 fornendo sostegno scientifico e tecnico alle politiche unionali. Le grandi linee delle attività sono stabilite alla parte IV dell'allegato I.</p>	<p>Articolo 5</p> <p>Obiettivi generali, priorità e obiettivi specifici</p> <p>Il Centro comune di ricerca contribuisce all'obiettivo generale e alle priorità di cui ai paragrafi 1 e 2 fornendo sostegno scientifico e tecnico alle politiche unionali. <u>Il CCR ha anche il compito di fornire assistenza al processo decisionale regionale e locale attraverso i risultati più recenti nel campo della ricerca e dell'innovazione. Le grandi linee delle attività sono stabilite alla parte IV dell'allegato I.</u></p>

Motivazione

Come si afferma al punto 20 del parere, il Centro comune di ricerca ha anche il compito di fornire assistenza al processo decisionale regionale e locale attraverso i risultati più recenti nel campo della ricerca e dell'innovazione. Questo processo deve essere realizzato in stretto coordinamento con i più recenti sviluppi registrati dalla Piattaforma sulla specializzazione intelligente. Piuttosto che incentrarsi su relazioni e altre pubblicazioni, i risultati dovrebbero più che altro riguardare il finanziamento di esperimenti e la rapida creazione di prototipi, applicando le conoscenze derivanti dalla ricerca ai processi pratici di cambiamento in tutte le regioni d'Europa e incrementando in tal modo il capitale di rinnovamento a livello regionale e locale.

Emendamento 6

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
avere buoni riscontri storici di partecipazione a programmi unionali nell'ambito della ricerca e dell'innovazione.	avere buoni riscontri storici di partecipazione a programmi unionali nell'ambito della ricerca e dell'innovazione.

Motivazione

In questo modo vengono esclusi automaticamente i nuovi arrivati.

Emendamento 7

Articolo 12, aggiungere un nuovo paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Articolo 12</p> <p>Consulenza esterna e impegno sociale</p> <p>1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, si tengono in considerazione le consulenze e i contributi forniti da gruppi di consulenza composti da esperti indipendenti di alto livello istituiti dalla Commissione, strutture di dialogo create a norma di accordi internazionali vertenti su scienza e tecnologia, attività proattive, consultazioni pubbliche mirate, e processi trasparenti e interattivi che garantiscano un sostegno alla ricerca e all'innovazione responsabili.</p> <p>2. Si tiene altresì conto degli aspetti rilevanti dei programmi di ricerca e innovazione stilati dalle piattaforme tecnologiche europee, dalle iniziative di programmazione congiunta e dai partenariati europei per l'innovazione.</p>	<p>Articolo 12</p> <p>Consulenza esterna e impegno sociale</p> <p>1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, si tengono in considerazione le consulenze e i contributi forniti da gruppi di consulenza composti da esperti indipendenti di alto livello istituiti dalla Commissione, strutture di dialogo create a norma di accordi internazionali vertenti su scienza e tecnologia, attività proattive, consultazioni pubbliche mirate, e processi trasparenti e interattivi che garantiscano un sostegno alla ricerca e all'innovazione responsabili.</p> <p>2. Si tiene altresì conto degli aspetti rilevanti dei programmi di ricerca e innovazione stilati dalle piattaforme tecnologiche europee, dalle iniziative di programmazione congiunta e dai partenariati europei per l'innovazione.</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<u>3. Se l'obiettivo è quello di rendere l'Europa leader mondiale nel far fronte alle principali sfide che interessano la società, è necessario che le attività di RSI siano multidisciplinari e multiculturali con una forte partecipazione regionale. Questo richiede la cooperazione regionale sul piano europeo e la ricerca dell'eccellenza a livello regionale attraverso programmi quali le Regioni per la conoscenza e i Living Labs.</u>

Motivazione

Emendamento basato sui punti 8-11 del parere.

Emendamento 8

Articolo 13, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Articolo 13</p> <p>Azioni trasversali</p> <p><i>I collegamenti e le interfacce sono realizzati all'interno e fra le priorità di Orizzonte 2020. A tal proposito si attribuisce un'attenzione particolare allo sviluppo e all'applicazione di tecnologie abilitanti e industriali fondamentali, al ciclo scoperta-commercializzazione, alla ricerca e all'innovazione interdisciplinari, alle scienze economiche e sociali e alle discipline umanistiche, alla promozione del funzionamento e dei risultati dello Spazio economico della ricerca, alla cooperazione con i paesi terzi, alla ricerca e all'innovazione responsabile comprensiva delle questioni di genere nonché al rafforzamento dell'attrattività della professione di ricercatore e all'agevolazione della mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori.</i></p>	<p>Articolo 13</p> <p>Azioni trasversali</p> <p><i>I collegamenti e le interfacce sono realizzati all'interno e fra le priorità di Orizzonte 2020. A tal proposito si attribuisce un'attenzione particolare allo sviluppo e all'applicazione di <u>tecnologie competenze</u> abilitanti e <u>di tecnologie</u> industriali fondamentali, al ciclo scoperta-commercializzazione, alla ricerca e all'innovazione interdisciplinari, alle scienze economiche e sociali e alle discipline umanistiche, alla promozione del funzionamento e dei risultati dello Spazio economico della ricerca, alla cooperazione con i paesi terzi, alla ricerca e all'innovazione responsabile comprensiva delle questioni di genere nonché al rafforzamento dell'attrattività della professione di ricercatore e all'agevolazione della mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori.</i></p>

Motivazione

Come si afferma al punto 34 del parere, il ruolo delle tecnologie abilitanti fondamentali va visto in un contesto ben più ampio di quello del solo sviluppo tecnologico; in altre parole dette tecnologie devono essere collegate, già nella fase di ricerca e sviluppo, alle catene di valore industriale e alle reti di valore globale nel campo dell'innovazione nonché alle attività volte a sviluppare gli ecosistemi regionali e i cluster dell'innovazione e a rafforzare le competenze. Questo approccio può essere definito con l'espressione «competenze abilitanti e tecnologie industriali fondamentali».

Emendamento 9

Articolo 20

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Articolo 20</p> <p>Partenariati pubblico-pubblico</p> <p>1. Orizzonte 2020 contribuisce a rafforzare i partenariati pubblico-pubblico qualora nell'Unione siano attuate congiuntamente azioni a livello regionale, nazionale o internazionale.</p> <p>Si attribuisce un'attenzione particolare alle iniziative di programmazione congiunta fra Stati membri.</p>	<p>Articolo 20</p> <p>Partenariati pubblico-pubblico</p> <p>1. Orizzonte 2020 contribuisce a rafforzare i partenariati pubblico-pubblico qualora nell'Unione siano attuate congiuntamente azioni a livello regionale, nazionale o internazionale.</p> <p>Si attribuisce un'attenzione particolare alle iniziative di programmazione congiunta fra Stati membri, <u>alle quali possono partecipare anche, laddove opportuno, regioni e città dell'UE.</u></p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>2. I partenariati pubblico-pubblico sono sostenuti sia nell'ambito delle priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sia a livello interprioritario, nella fattispecie mediante:</p> <p>(a) uno strumento ERA-NET che si avvalga di sovvenzioni per sostenere i partenariati pubblico-pubblico nella loro preparazione, nella creazione di strutture di rete, nell'elaborazione, nell'attuazione e nel coordinamento di attività congiunte, nonché per finanziare in via aggiuntiva singoli inviti congiunti e azioni a carattere transnazionale;</p> <p>(b) la partecipazione dell'Unione ai programmi avviati da diversi Stati membri conformemente all'articolo 185 del TFUE.</p> <p>Ai fini del punto a), il finanziamento aggiuntivo è subordinato a un significativo livello dei precedenti impegni finanziari da parte degli organismi partecipanti alle azioni e agli inviti congiunti a presentare proposte. Lo strumento ERA-NET include un obiettivo di armonizzazione delle norme e delle modalità di attuazione delle azioni e degli inviti a presentare proposte congiunti. È inoltre usato al fine di preparare un'iniziativa a norma dell'articolo 185 del TFUE.</p> <p>Ai fini del punto b), tali iniziative sono proposte solo qualora sussista un'esigenza di disporre di una struttura attuativa dedicata e vi sia un elevato livello di impegno per l'integrazione a livello scientifico, gestionale e finanziario da parte dei paesi partecipanti. Le proposte di iniziative di cui al punto b) sono inoltre identificate sulla base di tutti i criteri in appresso:</p> <p>(a) definizione chiara dell'obiettivo perseguito e sua pertinenza rispetto agli obiettivi di Orizzonte 2020 e dei più ampi obiettivi strategici unionali;</p> <p>(b) chiari impegni finanziari dei paesi partecipanti, compresi gli impegni precedenti di mettere in comune gli investimenti nazionali e/o regionali per la ricerca e l'innovazione transnazionali;</p> <p>(c) il valore aggiunto dell'azione a livello unionale;</p> <p>(d) la massa critica in relazione alla dimensione e al numero di programmi interessati, la similitudine delle attività previste e la quota di ricerca pertinente svolta.</p> <p>(e) l'efficacia dell'articolo 185 del TFUE come mezzo più adeguato per conseguire gli obiettivi.</p>	<p>2. I partenariati pubblico-pubblico sono sostenuti sia nell'ambito delle priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sia a livello interprioritario, nella fattispecie mediante:</p> <p>(a) uno strumento ERA-NET che si avvalga di sovvenzioni per sostenere i partenariati pubblico-pubblico nella loro preparazione, nella creazione di strutture di rete, nell'elaborazione, nell'attuazione e nel coordinamento di attività congiunte, nonché per finanziare in via aggiuntiva singoli inviti congiunti e azioni a carattere transnazionale;</p> <p>(b) la partecipazione dell'Unione ai programmi avviati da diversi Stati membri conformemente all'articolo 185 del TFUE, <u>con il coinvolgimento, laddove opportuno, di enti subnazionali.</u></p> <p>Ai fini del punto a), il finanziamento aggiuntivo è subordinato a un significativo livello dei precedenti impegni finanziari da parte degli organismi partecipanti alle azioni e agli inviti congiunti a presentare proposte. Lo strumento ERA-NET include un obiettivo di armonizzazione delle norme e delle modalità di attuazione delle azioni e degli inviti a presentare proposte congiunti. È inoltre usato al fine di preparare un'iniziativa a norma dell'articolo 185 del TFUE.</p> <p>Ai fini del punto b), tali iniziative sono proposte solo qualora sussista un'esigenza di disporre di una struttura attuativa dedicata e vi sia un elevato livello di impegno per l'integrazione a livello scientifico, gestionale e finanziario da parte dei paesi partecipanti. Le proposte di iniziative di cui al punto b) sono inoltre identificate sulla base di tutti i criteri in appresso:</p> <p>(a) definizione chiara dell'obiettivo perseguito e sua pertinenza rispetto agli obiettivi di Orizzonte 2020 e dei più ampi obiettivi strategici unionali;</p> <p>(b) chiari impegni finanziari dei paesi partecipanti, compresi gli impegni precedenti di mettere in comune gli investimenti nazionali e/o regionali per la ricerca e l'innovazione transnazionali;</p> <p>(c) il valore aggiunto dell'azione a livello unionale;</p> <p>(d) la massa critica in relazione alla dimensione e al numero di programmi interessati, la similitudine delle attività previste e la quota di ricerca pertinente svolta;</p> <p>(e) l'efficacia dell'articolo 185 del TFUE come mezzo più adeguato per conseguire gli obiettivi.</p>

Motivazione

Il ruolo attivo delle regioni è determinante per il raggiungimento degli obiettivi del programma Orizzonte 2020. È necessario aumentare la flessibilità e rafforzare il ruolo delle regioni nella formazione di iniziative di programmazione congiunta.

L'emendamento mira a far sì che alla partecipazione dell'UE ai programmi intrapresi dagli enti regionali si applichi lo stesso principio che vige per gli Stati membri, il che sarebbe in linea con lo spirito dell'articolo 185 del TFUE.

Bruxelles, 19 luglio 2012

La presidente
del Comitato delle regioni
Mercedes BRESSO

Parere del Comitato delle regioni «Europa creativa»

(2012/C 277/15)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- accoglie con favore il nuovo programma quadro per i settori culturali e creativi, denominato «Europa creativa» e previsto nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ⁽¹⁾. Esso riunisce i programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus, e crea un nuovo strumento che facilita l'accesso alle risorse;
- sottolinea che la cultura possiede un valore proprio, indipendente dagli aspetti economici dei beni e dei servizi culturali, e che nell'elaborazione del programma si deve tenere conto di tale doppia natura, evitando di concentrarsi esclusivamente sul potenziale economico della cultura;
- si compiace della proposta della Commissione europea di portare il sostegno concesso ai settori culturali e creativi a 1,801 miliardi di euro nel periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020, con un significativo aumento del 37 % rispetto alle spese attuali;
- fa rilevare che una cultura libera e indipendente riveste un'importanza fondamentale per lo sviluppo della società. Essa garantisce infatti la libertà di pensiero e la diversità, offre opportunità di partecipazione e crea delle sedi per dibattiti critici e indipendenti, che sono uno dei presupposti di una democrazia vitale.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un bilancio per la strategia Europa 2020 (COM(2011) 500 final del 29 giugno 2011).

Relatore	Gábor BIHARY (HU/PSE), consigliere comunale di Budapest
Testo di riferimento	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa COM(2011) 785 final

I. IL COMITATO DELLE REGIONI

1. accoglie con favore il nuovo programma quadro per i settori culturali e creativi, denominato «Europa creativa» e previsto nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ⁽²⁾. Esso riunisce i programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus, e crea un nuovo strumento che facilita l'accesso alle risorse;

2. sottolinea che la cultura possiede un valore proprio, indipendente dagli aspetti economici dei beni e dei servizi culturali, e che nell'elaborazione del programma si deve tenere conto di tale doppia natura, evitando di concentrarsi esclusivamente sul potenziale economico della cultura;

3. riconosce che tale programma, riunendo la cultura e i mezzi di comunicazione, può facilitare la diffusione dei prodotti culturali, creare un mercato online unico per le opere audiovisive e contribuire a sbloccare il potenziale di creazione di posti di lavoro nei settori culturali e creativi;

4. accoglie con favore gli sforzi di semplificazione del programma quadro, che mira a offrire un accesso agevole ai professionisti creativi e della cultura europei e a consentire loro di operare all'interno e al di fuori dell'UE;

5. condivide le constatazioni formulate nelle valutazioni di impatto relative ai programmi attuali, secondo cui ci sono quattro problemi comuni da risolvere a livello europeo per ottenere i risultati previsti nell'ambito di un programma quadro unico:

- a. la frammentazione del mercato dovuta alla diversità culturale e linguistica dell'Europa, che limita attualmente tanto la circolazione transnazionale delle opere quanto la mobilità degli artisti e dei professionisti, e provoca degli squilibri geografici. Tale frammentazione limita anche la scelta dei consumatori e l'accesso alle opere culturali europee;
- b. la necessità, per questi settori, di adeguarsi alle ripercussioni della globalizzazione e della digitalizzazione, che comportano una concentrazione dell'offerta nelle mani di un numero ristretto di protagonisti e minacciano così la diversità

culturale e linguistica. Il settore trarrebbe beneficio dall'adozione di approcci e soluzioni transnazionali e transregionali;

- c. la mancanza di dati comparabili sul settore della cultura a livello nazionale ed europeo, che si ripercuote sul coordinamento delle politiche su scala europea: tale coordinamento può costituire un utile fattore di evoluzione delle politiche nazionali e di cambiamento sistemico, senza incidere in modo significativo sul bilancio europeo e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;
- d. le difficoltà cui le piccole e medie imprese dei settori culturali e creativi devono far fronte per accedere ai finanziamenti;

6. si compiace del fatto che il programma, mettendo in particolare evidenza le attività transnazionali dei settori culturali e creativi, e stabilendo una stretta correlazione con la promozione della diversità culturale e linguistica, completerà le azioni svolte nel quadro di altri programmi dell'UE, come per esempio il sostegno dei fondi strutturali agli investimenti nei settori culturali e creativi, il restauro del patrimonio, le infrastrutture e i servizi culturali, i fondi destinati alla digitalizzazione del patrimonio culturale e gli strumenti del settore delle relazioni esterne e dell'allargamento;

7. si compiace inoltre di constatare che il programma si fonderà anche sull'esperienza acquisita nel quadro di iniziative coronate da successo, come il programma MEDIA, il marchio del patrimonio europeo e le capitali europee della cultura;

8. si compiace della proposta della Commissione europea di portare il sostegno concesso ai settori culturali e creativi a 1,801 miliardi di euro nel periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020, con un significativo aumento del 37 % rispetto alle spese attuali;

9. sottolinea che l'aumento del sostegno è conforme allo spirito e alle priorità della strategia Europa 2020 e delle sue iniziative faro, perché l'investimento nei settori culturali e creativi contribuisce direttamente all'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva previsto dalla strategia, e facilita l'accesso alle risorse per le piccole e medie imprese attive nei settori culturali e creativi;

10. reputa necessario, tuttavia, che vengano fornite definizioni più precise, specialmente per quanto riguarda il quadro giuridico e i criteri di applicazione dello strumento finanziario;

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un bilancio per la strategia Europa 2020 (COM(2011) 500 final del 29 giugno 2011).

11. desidera ricordare che le imprese dei settori culturali e creativi sono per lo più microimprese, piccole e medie imprese e imprese di lavoratori autonomi, che hanno bisogno di iniziative e di una organizzazione a livello locale. Tale approccio locale appare positivo dal punto di vista delle regioni perché, da un lato, stimola l'economia locale (la creatività rafforza la competitività dell'economia) e, dall'altro, contribuisce a trattenere i talenti e a mantenere in loco i posti di lavoro in questo settore. Occorre quindi tenere conto della situazione specifica dei lavoratori e degli imprenditori culturali;

12. poiché considera la diversità culturale come una fonte di sviluppo, accoglie con favore le misure rivolte ad aumentare le capacità del settore culturale e quelle che incoraggiano la circolazione transnazionale della cultura all'interno e al di fuori dell'Europa;

13. condivide il giudizio secondo cui, in un periodo di crisi economica e finanziaria, la cultura può contribuire a una realizzazione creativa degli obiettivi di politica sociale, sostenendo le innovazioni che costituiscono uno dei mezzi per ottenere risultati in campo sociale ⁽³⁾;

14. ritiene che la cultura e le arti, come pure i mezzi di comunicazione e l'audiovisivo di carattere culturale, possano modificare i comportamenti creando nuovi legami sociali ed incoraggiando gli individui a sfruttare le proprie capacità creative; al tempo stesso, la cultura e le arti possono salvaguardare i valori di una società democratica;

15. fa rilevare che una cultura libera e indipendente riveste un'importanza fondamentale per lo sviluppo della società. Essa garantisce infatti la libertà di pensiero e la diversità, offre opportunità di partecipazione e crea delle sedi per dibattiti critici e indipendenti, che sono uno dei presupposti di una democrazia vitale;

16. sottolinea che in tutta l'UE gli enti locali e regionali hanno una grande responsabilità nell'attuazione delle politiche culturali, poiché svolgono un compito essenziale nella promozione della cultura e nel rafforzamento della sua influenza, in particolare per preservare il patrimonio culturale ed incoraggiare l'innovazione artistica ⁽⁴⁾. Gli enti locali e regionali hanno poi una particolare responsabilità nel garantire l'accesso e la partecipazione dei bambini e dei giovani a una vita culturale attiva;

17. ricorda di aver già sottolineato in precedenza l'importanza degli enti territoriali i quali, grazie alla loro prossimità ai cittadini, sono strategicamente nella posizione migliore per rispondere alle esigenze e alle richieste specifiche dei differenti gruppi culturali all'interno dell'UE, come pure per mobilitare efficacemente le comunità locali e regionali in favore della promozione di un miglior dialogo interculturale ⁽⁵⁾;

18. fa osservare che gli enti locali e regionali sono riusciti a integrare il settore culturale e creativo nelle loro strategie di sviluppo e che ciò ha contribuito al rafforzamento delle economie locali; in particolare, a livello degli enti territoriali, è possibile creare reti e banche dati di giovani artisti, promuovere la formazione dei giovani in ambito artistico-culturale, favorire la professionalizzazione dei giovani artisti, attivare sperimentazioni multimediali e multiculturali, offrire spazi pubblici per le produzioni dei giovani artisti, incentivare la fruizione artistica e culturale di un pubblico giovane, sostenere l'associazionismo giovanile in ambito artistico-culturale, portare avanti l'innovazione nel quadro delle tradizioni e delle vocazioni locali ⁽⁶⁾;

19. fa osservare che l'audiovisivo rappresenta non soltanto un'industria di fondamentale importanza per la crescita, la competitività e l'occupazione, ma anche un settore chiave per difendere e promuovere l'identità e la diversità culturali delle città e delle regioni. Per sua natura, l'audiovisivo costituisce un fattore essenziale ai fini dello sviluppo dei valori sociali europei e della garanzia del funzionamento di società democratiche, in quanto le opere audiovisive sono in grado di svolgere un'importante funzione nella creazione di un'identità europea ⁽⁷⁾;

20. sottolinea che il passaggio al digitale apre nuove prospettive di interconnessione tra le diverse regioni europee, perché esse si scambiano dei prodotti audiovisivi ed esplorano nuovi percorsi per creare legami e condividere contenuti. Tale transizione può costituire l'occasione per richiamare un pubblico nuovo, avvalersi di contenuti alternativi, offrire nuovi servizi e dare una maggiore visibilità a materiali provenienti da regioni diverse ⁽⁸⁾;

21. chiede ancora una volta al Consiglio e al Parlamento europeo di rafforzare il riferimento al ruolo chiave degli enti locali e regionali nella produzione e nella diffusione della cultura delle rispettive comunità ⁽⁹⁾, e di conferire a tali enti un ruolo più importante nel quadro di questo programma;

22. sottolinea in tale contesto che occorre trovare il giusto equilibrio tra, da un lato, le risorse destinate ai grandi progetti globali e, dall'altro, il finanziamento delle misure e delle attività incentrate sul livello locale e regionale;

23. chiede con insistenza al Consiglio e al Parlamento europeo di non dare eccessivo rilievo al settore finanziario nel quadro dell'attuazione del regolamento, e di far sì, invece, che i soggetti culturali siano coinvolti maggiormente nel processo decisionale;

24. riconosce che le misure previste nella proposta sembrano, nella loro forma attuale, conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità; sottolinea tuttavia che gli enti locali e regionali dovrebbero essere sistematicamente consultati nell'elaborazione, attuazione e gestione delle misure concernenti il finanziamento dei settori culturali e creativi europei;

⁽³⁾ CdR 181/2010 fin.

⁽⁴⁾ CdR 172/2007 fin.

⁽⁵⁾ CdR 44/2006 fin.

⁽⁶⁾ CdR 181/2010 fin.

⁽⁷⁾ CdR 27/2009 fin.

⁽⁸⁾ CdR 293/2010 fin.

⁽⁹⁾ CdR 259/2004 fin.

25. intende contribuire a fare in modo che il programma Europa creativa abbia il massimo impatto possibile nelle regioni dell'UE, e propone la propria collaborazione a questo fine. Desidera inoltre partecipare al processo di monitoraggio del programma;

26. considera essenziale la divisione del quadro in tre sezioni (transettoriale, culturale e MEDIA) e approva la ripartizione indicativa del bilancio assegnato a ciascuna di esse, ma richiama l'attenzione sull'esigenza di garantire, nell'attuazione del programma, la flessibilità necessaria per un'eventuale redistribuzione tra le sezioni, in funzione delle esigenze e delle esperienze maturate;

27. fa osservare che occorre evitare accuratamente di emarginare i settori delle arti e del patrimonio culturale in questa nuova struttura.

Sezione transettoriale

28. accoglie con favore l'approccio strategico e inclusivo proposto dalla Commissione per sostenere lo sviluppo dei settori culturali e creativi;

29. sottolinea che, per risultare fruttuose, le strategie integrate di sviluppo devono essere definite al livello territoriale pertinente, nel quadro di un partenariato con gli enti responsabili delle differenti politiche pubbliche (sviluppo economico, occupazione, istruzione e cultura) e i rappresentanti della società civile, in particolare le associazioni di imprese, di lavoratori e di cittadini;

30. osserva che bisognerebbe analizzare i settori e i temi che costituiscono punti forti delle regioni e degli enti locali e meritano pertanto di essere promossi, dato che ciascuna regione dispone di opportunità che devono essere prese in considerazione. Le grandi città e le regioni prospere hanno maggiori possibilità e strumenti migliori per divenire dei poli di creatività e di attrazione a vari livelli, mentre le regioni più piccole e meno favorite, in particolare quelle che si trovano alla periferia dell'UE o hanno una bassa densità demografica, devono essere messe in condizione di far conoscere il loro valore culturale al resto del mondo;

31. ha già segnalato in precedenza l'esigenza di disporre di informazioni più affidabili sulla situazione globale del settore europeo della cultura⁽¹⁰⁾; accoglie quindi con favore le misure rivolte a promuovere la raccolta di dati, gli studi, le competenze in materia di previsione e gli strumenti per l'occupazione, le valutazioni, le analisi politiche e le indagini statistiche relative ai mercati in questione; è tuttavia importante mantenere la raccolta e l'analisi dei dati da condividere con gli organismi statistici nazionali ed europei per evitare la duplicazione delle fonti, dei costi e del trattamento dei dati;

32. sottolinea che un ambiente interdisciplinare garantisce condizioni migliori di funzionamento dei settori culturali e creativi, e raccomanda pertanto di promuovere il ravvicinamento dell'arte, della filosofia, delle scienze, della ricerca e dell'innovazione, nonché delle imprese;

33. ritiene necessario costituire dei veri e propri «partenariati creativi» tra i settori culturali e creativi e altri settori, tra cui l'istruzione, l'industria, la ricerca e l'amministrazione pubblica. Ribadisce che è necessario elaborare meccanismi efficaci che consentano di trasferire la conoscenza creativa, come per esempio il design, in altri settori.

Sezione Cultura

34. accoglie con favore le misure rivolte ad aumentare le capacità del settore culturale, come pure quelle intese a favorire la circolazione transfrontaliera della cultura, sia all'interno che al fuori dell'Europa;

35. accoglie con soddisfazione la considerevole attenzione che la sezione Cultura del programma dedica al rafforzamento delle capacità e alla circolazione transnazionale, comprese le *tourneés* internazionali, la creazione di nuove piattaforme europee con un ampio effetto strutturante e l'adozione di misure di sostegno più strategiche per le case editrici in favore della traduzione letteraria, come pure di misure di sostegno promozionale;

36. sottolinea che, in un'economia post crisi, la cultura può contribuire a una realizzazione creativa degli obiettivi di politica sociale, sostenendo le innovazioni che costituiscono uno dei mezzi per ottenere risultati in questo campo;

37. accoglie con favore la proposta di sostenere la circolazione transnazionale della cultura e sottolinea l'importanza di promuovere i settori collegati, i quali aiutano la cultura a raggiungere il proprio pubblico, indipendentemente dalla situazione geografica - talvolta sfavorevole - delle regioni e dal problema della diversità linguistica;

38. sottolinea che gli investimenti destinati alla cultura devono incoraggiare allo stesso modo sia la produzione artistica individuale e collettiva sia gli ambiti essenziali per i settori culturali e creativi, come i nuovi modelli di impresa, la creatività e l'innovazione, la digitalizzazione, i sistemi di certificazione, lo sviluppo del capitale umano e i partenariati creativi con altri settori;

39. ribadisce l'importanza di sviluppare iniziative congiunte miranti a sostenere le esperienze artistiche private e pubbliche, che possono coadiuvarsi reciprocamente per il rafforzamento della cultura e la redditività delle imprese;

40. osserva che gli enti locali e regionali possono dimostrare maggiore efficienza nell'informare le imprese locali sui modi e i mezzi per favorire le attività culturali locali e regionali;

41. fa osservare che il settore privato, nel quadro delle responsabilità sociali delle imprese, svolge spesso, grazie a donazioni o ad altre forme di sostegno, un ruolo importante nella promozione della cultura, ma che gli enti locali e regionali, dal canto loro, possono contribuire alla creazione di un ambiente in grado di favorire un uso migliore degli aiuti in questione;

⁽¹⁰⁾ CdR 259/2004 fin.

42. riconosce l'importanza di adottare un'impostazione coerente a medio o lungo termine per la programmazione degli interventi nel settore della cultura, e menziona in tale contesto l'esempio altamente indicativo dell'iniziativa Capitale europea della cultura, nel cui quadro una strategia di sviluppo a lungo termine consente di promuovere approcci più sostenibili allo sviluppo culturale, di rafforzare l'impatto e gli effetti collegati di tale iniziativa ⁽¹¹⁾ e di sottolineare la ricchezza, la diversità e i fattori accomunanti delle culture europee.

Sezione MEDIA

43. fa osservare che i comuni e le regioni possono svolgere un ruolo essenziale nel promuovere le opere audiovisive locali e regionali, sostenendo efficacemente la produzione audiovisiva e contribuendo attivamente alla promozione della diversità delle culture e al dialogo fra di esse ⁽¹²⁾;

44. ritiene che una tappa importante consista nell'elaborazione di un programma di cooperazione internazionale ampliata nel settore audiovisivo, mirante a rafforzare le relazioni sia culturali che commerciali tra l'industria cinematografica europea e i settori corrispondenti dei paesi terzi;

45. riconosce che bisognerà far fronte alle sfide derivanti dai mutamenti in corso nel settore audiovisivo mondiale. Tali sfide, dovute all'evoluzione tecnologica e alle debolezze strutturali nella diffusione delle opere audiovisive europee sui mercati terzi, impediscono all'industria europea del settore di sfruttare le opportunità a livello globale, e pertanto ne compromettono la competitività;

46. richiama l'attenzione sul fatto che, dal punto di vista del pieno sfruttamento sociale del programma, è particolarmente importante lo sviluppo della competenza mediatica, associato a un adeguamento dei metodi di educazione mediatica nella scuola e al di là di essa. Occorre pertanto stimolare l'insegnamento delle nuove tecnologie della comunicazione, che rivestono un'importanza fondamentale per l'integrazione sociale e professionale ⁽¹³⁾;

47. ribadisce la funzione svolta dal cinema nella costruzione dell'identità europea e nell'integrazione delle regioni ⁽¹⁴⁾;

48. sottolinea che un'industria culturale sana grazie al programma è in grado di costituire partenariati creativi con altri settori (tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ricerca, turismo, parti sociali, ecc.) per rafforzare l'incidenza socioeconomica degli investimenti nella cultura e nella creatività ⁽¹⁵⁾, in particolare per quanto riguarda la promozione della crescita e dell'occupazione, nonché lo sviluppo e la forza di attrazione delle regioni e delle città;

49. ribadisce la necessità di adottare ulteriori misure per mobilitare interamente il potenziale del contenuto creativo europeo ⁽¹⁶⁾, nell'ottica di rafforzare sia la produzione che la disponibilità e la circolazione di opere europee innovative e di

qualità, di promuovere la diversità culturale europea e di accrescere la competitività europea nel campo dei mezzi di comunicazione;

50. ribadisce che gli enti locali e regionali devono svolgere un ruolo determinante nella gestione del proprio patrimonio culturale e linguistico, promuovendo nuovi modelli imprenditoriali nelle industrie creative e nei mezzi di comunicazione locali, e incoraggiando le opere creative (co)finanziate da istituti e organizzazioni di mezzi di comunicazione ⁽¹⁷⁾;

51. ricorda che, anche se Europa creativa non è un programma sociale, le politiche riguardanti i nuovi servizi, i mezzi di comunicazione digitali e il contenuto creativo non devono essere elaborate unicamente sulla base di criteri economici, bensì tenere in considerazione anche i fattori culturali e sociali ⁽¹⁸⁾. Pertanto i contenuti creativi devono sostenere la coesione e l'inclusione sociali, in particolare per i gruppi minacciati di esclusione o altrimenti svantaggiati sul piano sociale.

Risultati e monitoraggio

52. sottolinea che è necessario garantire delle sinergie a livello di attuazione tra il programma e le strategie nazionali e regionali in favore della specializzazione intelligente;

53. riconosce che, nella valutazione dei risultati, occorre tenere conto del fatto che essi dipendono da ricadute complementari di altre attività realizzate a livello nazionale ed europeo che hanno un impatto sui settori culturali e creativi, e che di conseguenza non tutte le variazioni degli indicatori vanno necessariamente ricondotte agli effetti del programma Europa creativa;

54. accoglie con favore la definizione di indicatori quantificabili in rapporto agli obiettivi generali e specifici per le opere culturali e creative, vale a dire l'occupazione, l'accessibilità, i partenariati, le possibilità di apprendimento, la circolazione transnazionale, la mobilità dei soggetti coinvolti, il numero di biglietti venduti per i film e la percentuale di opere audiovisive europee, senza trascurare la questione della dimensione regionale di tali indicatori. Si rammarica tuttavia del fatto che gli indicatori del programma sono incentrati in maniera sproporzionata sulla crescita economica, il profitto e la concorrenza, e quindi non rappresentano realmente uno strumento adeguato per valutare il settore non commerciale della cultura o garantire il monitoraggio di tale settore;

55. constata con soddisfazione che, per quanto riguarda la realizzazione dell'obiettivo di rafforzare la capacità finanziaria del settore culturale e creativo europeo, oltre al volume dei prestiti concessi, vengono presi in considerazione anche il numero e la distribuzione geografica degli istituti finanziari che danno accesso a finanziamenti;

56. chiede al Consiglio e al Parlamento europeo che, oltre al monitoraggio regolare, la Commissione consulti il Comitato delle regioni sulla relazione di valutazione che dovrà presentare alla fine del 2017 per valutare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi, l'efficienza e il valore aggiunto europeo del programma.

⁽¹¹⁾ CdR 251/2005 fin.

⁽¹²⁾ CdR 27/2009 fin.

⁽¹³⁾ CdR 133/2009 fin.

⁽¹⁴⁾ CdR 293/2010 fin.

⁽¹⁵⁾ CdR 293/2010 fin.

⁽¹⁶⁾ CdR 94/2008 fin.

⁽¹⁷⁾ CdR 94/2008 fin.

⁽¹⁸⁾ CdR 94/2008 fin.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 3, paragrafo 1

Valore aggiunto europeo

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Il programma sostiene unicamente le azioni e le attività che presentano un potenziale valore aggiunto europeo e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e delle sue iniziative faro.	Il programma sostiene unicamente le azioni e le attività che presentano un potenziale valore aggiunto europeo e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e delle sue iniziative faro, <u>di Orizzonte 2020 nonché alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale.</u>

Motivazione

Il valore aggiunto europeo non si concentra esclusivamente su Europa 2020, ma anche, tra l'altro, su Orizzonte 2020 e sulla coesione.

Emendamento 2

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Valore aggiunto europeo

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
il carattere transnazionale e l'impatto delle attività del programma che integrano programmi nazionali, internazionali e altri programmi dell'Unione;	il carattere transnazionale e l'impatto delle attività del programma che integrano programmi <u>regionali</u> , nazionali, internazionali e altri programmi dell'Unione;

Motivazione

Alcuni progetti e programmi transnazionali sono elaborati e attuati a livello locale e regionale. Essi dovrebbero poter beneficiare del sostegno europeo, nel quadro del futuro programma Europa creativa.

Emendamento 3

Articolo 5, lettera c)

Obiettivi specifici del programma

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare delle piccole e medie imprese e organizzazioni;	rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare <u>delle microimprese</u> , delle piccole e medie imprese, <u>e delle imprese</u> e organizzazioni <u>di lavoratori autonomi</u> ;

Motivazione

Per tenere conto al meglio della realtà in cui si muovono gli operatori dei settori culturali e creativi, gli obiettivi specifici del programma dovrebbero avere una portata più ampia e comprendere le imprese di dimensioni inferiori a quelle delle PMI.

Emendamento 4

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Strumento per i settori culturali e creativi

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
facilitare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi europei;	facilitare l'accesso al credito da parte delle <u>microimprese, delle piccole</u> e medie imprese, <u>delle imprese di lavoratori autonomi</u> e delle organizzazioni operanti <u>nel settore culturale e creativo europeo</u> nei settori culturali e creativi europei;

Motivazione

Per tenere conto al meglio della realtà in cui si muovono gli operatori dei settori culturali e creativi, lo strumento per i settori culturali e creativi dovrebbe avere una portata più ampia e comprendere le imprese di dimensioni inferiori a quelle delle PMI.

Emendamento 5

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

Coerenza e complementarità

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
le pertinenti politiche dell'UE, in particolare quelle nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della salute, della ricerca e innovazione, delle imprese, del turismo, della giustizia e dello sviluppo;	le pertinenti politiche dell'UE, in particolare quelle nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, <u>della coesione</u> , della salute, della ricerca e innovazione, delle imprese, del turismo, della giustizia e dello sviluppo;

Motivazione

Il settore culturale svolge un ruolo molto dinamico nell'economia e nella creazione di posti di lavoro nell'UE, e contribuisce sensibilmente allo sviluppo locale e regionale. Il sostegno ai settori culturali e creativi, riducendo il divario di sviluppo tra regioni, può anche rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE.

Emendamento 6

Articolo 14, paragrafo 1

Sorveglianza e valutazione

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
La Commissione garantisce il monitoraggio regolare e la valutazione esterna del programma Europa creativa sulla base dei seguenti indicatori di performance. Va tenuto conto del fatto che il conseguimento dei risultati di performance dipende dall'effetto complementare di altre attività a livello nazionale ed europeo che incidono sui settori culturali e creativi.	La Commissione garantisce il monitoraggio regolare e la valutazione esterna del programma Europa creativa sulla base dei seguenti indicatori di performance. Va tenuto conto del fatto che il conseguimento dei risultati di performance dipende dall'effetto complementare di altre <u>attività politiche</u> a livello <u>regionale</u> , nazionale ed europeo che incidono sui settori culturali e creativi.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 7

Allegato I - 1° capoverso

Modalità attuative dello strumento per i settori culturali e creativi

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
La Commissione istituisce uno strumento per i settori culturali e creativi, gestito nel quadro di uno strumento di debito dell'Unione europea per le piccole e medie imprese. Il sostegno finanziario fornito attraverso questo strumento è destinato alle piccole e medie imprese e organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi.	La Commissione istituisce uno strumento per i settori culturali e creativi, gestito nel quadro di uno strumento di debito dell'Unione europea per le piccole e medie imprese. Il sostegno finanziario fornito attraverso questo strumento è destinato <u>alle microimprese</u> , alle piccole e medie imprese, <u>alle imprese di lavoratori autonomi</u> e <u>alle</u> organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi.

Motivazione

Per tenere conto al meglio della realtà in cui si muovono gli operatori dei settori culturali e creativi, le modalità attuative dello strumento per i settori culturali e creativi dovrebbero avere una portata più ampia e comprendere le imprese di dimensioni inferiori a quelle delle PMI.

Bruxelles, 19 luglio 2012

*La presidente
del Comitato delle regioni*
Mercedes BRESSO

Parere del Comitato delle regioni «Un meccanismo unionale di protezione civile»

(2012/C 277/16)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- sottolinea l'importanza del passaggio da un approccio reattivo (ex post) ed estemporaneo (ad hoc) a un meccanismo migliore, più integrato ed efficace;
- fa notare che gli enti locali e regionali svolgono di regola un ruolo cruciale nella gestione delle situazioni di crisi, e che pertanto sarebbe opportuno associarli alla preparazione delle valutazioni e dei piani di gestione dei rischi;
- ritiene che l'UE dovrebbe lavorare insieme alle autorità nazionali per accrescere il numero dei corsi di formazione del personale a livello locale e regionale, in modo da garantire una risposta efficace alle situazioni di crisi;
- è fermamente convinto che l'UE dovrebbe istituire una piattaforma utilizzabile dagli Stati membri e dai loro enti locali e regionali per scambiarsi informazioni e condividere esperienze in materia di gestione delle catastrofi;
- sottolinea la necessità di rendere più precise le definizioni enunciate nella decisione proposta e di chiarirne le disposizioni in materia di richieste di aiuto a fronteggiare catastrofi gravi in atto o imminenti;
- ritiene che si debba impiegare un modello uniforme di riferimento per i piani di gestione dei rischi, in modo da assicurarsi che abbiano contenuti comparabili;
- ritiene che si debba stabilire un calendario in base al quale gli Stati membri aggiornino e presentino regolarmente tali piani.

Relatore	Adam BANASZAK (PL/AE), consigliere regionale della Cuiavia-Pomerania
Testo di riferimento	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile COM(2011) 934 final

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1. nota con soddisfazione che la proposta in esame è in linea con la politica della Commissione tesa a sviluppare soluzioni migliori e una strategia più coerente nella risposta alle catastrofi, e che contribuisce ad accrescere la sicurezza dei cittadini europei nel quadro del Programma di Stoccolma e della Strategia di sicurezza interna per l'UE;

2. constata che le disposizioni proposte sono state formulate in esito all'esame di quelle vigenti in materia di protezione civile nonché alla luce dell'esperienza acquisita da precedenti emergenze;

3. nota con soddisfazione che la proposta in esame rappresenta un altro passo avanti della Commissione verso la semplificazione normativa, dato che, per il periodo 2014-2020, si riuniscono in un'unica proposta legislativa le proposte esistenti in materia di cooperazione nel campo della protezione civile a livello unionale, oggi disciplinata da due atti normativi: la decisione del Consiglio 2007/779/CE Euratom, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile, e la decisione del Consiglio 2007/162/CE Euratom, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile;

4. fa notare che gli enti locali e regionali svolgono di regola un ruolo cruciale nella gestione delle situazioni di crisi, e che la diffusione di informazioni ai responsabili locali e regionali delle misure di risposta a tali situazioni dovrebbe essere uno degli obiettivi della normativa in materia di protezione civile;

5. pone l'accento sul contributo che un meccanismo di protezione civile rafforzato recherà all'attuazione della «clausola di solidarietà»; apprezza il fatto che si sia prestata particolare attenzione a garantire uno stretto coordinamento tra la protezione civile e l'aiuto umanitario nonché la coerenza con le azioni svolte nel quadro di altre politiche e strumenti unionali e in particolare con quelle volte a realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La coerenza con altri strumenti finanziari europei dovrebbe escludere duplicazioni di finanziamento;

6. condivide i principi di solidarietà, cooperazione, coordinamento e sostegno reciproco tra Stati, regioni ed enti locali dell'UE nel campo della protezione civile; concorda con la

Commissione nel ritenere che, per rafforzare la capacità unionale di reazione integrata alle catastrofi, è necessario passare da un approccio «estemporaneo» a misure pianificate con sufficiente anticipo, nonché adottare una politica integrata in materia di esercitazioni e corsi di formazione, tener conto del carattere orizzontale delle misure di prevenzione delle catastrofi (ad es. rispetto ai settori della protezione ambientale, dei cambiamenti climatici, delle inondazioni e del pericolo di incendi, della sicurezza, della tutela della salute e della politica regionale) e agevolare un'ulteriore cooperazione tra gli Stati partecipanti;

7. fa inoltre notare che l'UE dovrebbe lavorare insieme alle autorità nazionali per accrescere il numero dei corsi di formazione del personale a livello locale e regionale, in modo da garantire una prima risposta adeguata, e soprattutto efficace, alle situazioni di crisi;

8. è d'accordo sul fatto che le misure di protezione civile rientrano tra le competenze fondamentali degli Stati membri, e che il meccanismo unionale di protezione civile dovrebbe lasciare impregiudicata la loro responsabilità primaria di proteggere, sui rispettivi territori, la popolazione, l'ambiente e i beni contro le catastrofi: fine principale di tale meccanismo dovrebbe infatti essere quello di sostenere, coordinare e integrare le azioni degli Stati membri;

9. sottolinea l'importanza di una più stretta cooperazione con gli Stati membri e gli enti locali e regionali riguardo alle misure di protezione civile da adottare nei casi di emergenze gravi;

10. reputa che l'Unione europea dovrebbe individuare le specifiche carenze di risorse e definire con precisione i modi in cui potrebbe aiutare gli Stati membri, e specialmente gli enti locali e regionali, a migliorare la loro capacità di reazione. Gli Stati membri e l'UE dovrebbero puntare a utilizzare le risorse esistenti, in modo da non creare oneri finanziari e amministrativi supplementari, in particolare per gli enti locali e regionali;

11. è fermamente convinto che l'UE dovrebbe istituire una piattaforma utilizzabile dagli Stati membri e dai loro enti locali e regionali per scambiarsi informazioni e condividere esperienze in materia di gestione delle catastrofi;

12. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero, con il sostegno dell'UE, coinvolgere precocemente gli enti locali e regionali nella reazione alle catastrofi, utilizzando il sistema di *governance* multilivello impiegato nella politica di coesione;

13. accoglie con favore il fatto che gli «obiettivi specifici» proposti si concentrino sulla prevenzione, garantendo così la preparazione a reagire alle catastrofi e agevolando interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci in caso di catastrofi gravi in atto od imminenti.

Valutazione delle carenze esistenti e settori in cui esse sono state affrontate

14. fa notare l'importanza di una costante semplificazione delle normative vigenti e delle relative procedure, assicurandone al tempo stesso l'univocità e la trasparenza, e osserva che la proposta in esame è un passo importante in tal senso: essa dovrebbe contenere le spese amministrative e costituire una base di partenza per ulteriori misure volte a semplificare e snellire il meccanismo proposto. Osserva inoltre che un modello uniforme potrebbe risultare utile per definire i singoli piani di gestione dei rischi, mentre l'assenza di tale modello accresce fra l'altro il rischio che essi siano in contrasto tra loro. La mancanza di qualsiasi indicazione in merito all'ambito di applicazione e al contenuto essenziale dei piani rende più costosa la loro elaborazione e più difficile la loro comparazione, ma soprattutto fa venire meno la *ratio* dell'obbligo degli Stati membri di presentarli;

15. richiama l'attenzione sulla capacità degli enti locali e regionali di garantire una risposta immediata alle catastrofi, grazie alla loro dettagliata conoscenza delle condizioni geografiche e sociali sui rispettivi territori; ritiene opportuno che gli Stati membri associno tali enti alla preparazione delle valutazioni e dei piani di gestione dei rischi, dato che in molti casi gli enti locali e regionali conoscono la situazione meglio delle autorità nazionali, ad esempio in termini di valutazione delle minacce;

16. osserva che le disposizioni finanziarie proposte per il sostegno alle azioni «connesse a risorse di trasporto» vanno nella direzione giusta, e dovrebbero consentire di adottare più misure in tempi più rapidi ampliando nel contempo il novero dei paesi che utilizzano tali risorse, considerato che nelle missioni internazionali i costi di trasporto sono una delle principali voci di spesa;

17. assicura il suo appoggio alle misure proposte per migliorare l'accesso a risorse di trasporto adeguate e sostenere così il processo di creazione di una capacità di reazione rapida a livello europeo, a patto che le finalità, l'ambito e le condizioni dell'eventuale applicazione di tali misure siano definiti con chiarezza; accoglie con favore la previsione della possibilità che la Commissione integri le risorse di trasporto fornite dagli Stati membri offrendo quelle aggiuntive necessarie per garantire una reazione rapida alle catastrofi gravi;

18. sottolinea l'importanza del passaggio da un approccio reattivo (ex post) ed estemporaneo (ad hoc) a un meccanismo migliore, più integrato ed efficace: vi è bisogno di un'autentica transizione dall'attuale approccio estemporaneo a una pianificazione preventiva e a una reazione rapida;

19. comprende le intenzioni della Commissione nel definire in modo ampio i concetti associati al meccanismo di protezione civile, che sono quelle di garantirne un funzionamento flessibile e più efficace; reputa tuttavia che sarebbe utile chiarire le definizioni fornite nell'articolo 4 della decisione proposta - e in particolare le nozioni di «catastrofe» e «catastrofe grave» - in modo da evitare possibili future irregolarità nell'uso, da parte degli Stati membri, delle risorse rese disponibili dal meccanismo;

20. concorda con la Commissione sulla necessità di migliorare la capacità di risposta critica e le soluzioni in materia di trasporto, e nel contempo agevolare le procedure per garantire una reazione ottimale e integrare più strettamente le strategie di prevenzione;

21. accoglie con favore gli sforzi della Commissione per migliorare la capacità di risposta emergenziale potenziando i corsi di formazione, rafforzando l'efficacia delle esercitazioni ed elaborando piani di emergenza appropriati.

I capisaldi della politica in materia di protezione civile: prevenzione, preparazione, risposta e dimensione esterna

22. è favorevole a fondare il meccanismo proposto sui quattro capisaldi della politica in materia di protezione civile - prevenzione, preparazione, risposta e dimensione esterna - dedicando alle rispettive misure specifiche disposizioni finanziarie;

23. è altresì favorevole a misure che incoraggino Stati membri e paesi terzi ad adottare un approccio integrato alla gestione delle catastrofi;

24. sottolinea che, per prevenire i danni che le catastrofi possono causare alle persone, ai beni ed all'ambiente, è di vitale importanza attivarsi per costruire, e aggiornare costantemente, una base di conoscenze in materia di rischi, condividendo nel contempo le relative cognizioni, pratiche ed informazioni, nonché sensibilizzare riguardo alla prevenzione e sostenere le azioni pertinenti di Stati membri e paesi terzi e in particolare l'elaborazione di piani di gestione dei rischi;

25. condivide le misure previste dalla Commissione per garantire la preparazione alle catastrofi, come ad esempio l'istituzione di un Centro europeo di risposta alle emergenze (CERE), la gestione di un Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), il contributo all'ulteriore sviluppo di sistemi di rilevamento e di allarme rapido in caso di catastrofe, la creazione e il mantenimento delle capacità di squadre di esperti, moduli d'intervento ed altri elementi, nonché la realizzazione di azioni di sostegno e complemento (formazione, diffusione di esperienze e conoscenze). Nel contempo, però, desidererebbe maggiori dettagli in merito alle richieste di assistenza che gli Stati membri potranno inviare tramite il CERE: il riferimento del testo a una «richiesta (...) quanto più specifica possibile» è infatti estremamente vago. Inoltre, il Comitato reputa necessario che le funzioni del CERE siano coordinate con quelle delle strutture nazionali e regionali esistenti;

26. condivide le misure previste dalla Commissione per il caso in cui uno Stato membro richieda aiuto per fronteggiare una catastrofe grave in atto o imminente, e in particolare quelle intese ad agevolare la mobilitazione di squadre, esperti, moduli e supporto di intervento diversi da quelli nell'ambito del dispositivo europeo di risposta emergenziale;

27. appoggia l'iniziativa della Commissione di istituire un dispositivo europeo di risposta emergenziale sotto forma di un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati dagli Stati membri. Ritiene però che i requisiti di qualità di tale dispositivo debbano essere fissati in collaborazione con gli Stati membri; desidererebbe maggiori dettagli in merito alla procedura con cui questi dovranno informare la Commissione di qualsiasi motivo che impedisca loro di mettere a disposizione detti mezzi in una specifica situazione di emergenza; e reputa necessario che si chiarisca che, in una situazione di emergenza, gli Stati membri non sono tenuti a mettere a disposizione i propri mezzi di risposta se hanno bisogno di impiegarli a fini nazionali;

28. reputa essenziale includere le informazioni degli Stati membri alla Commissione circa i motivi che impediscono loro di mettere a disposizione tali mezzi negli aggiornamenti dei piani di gestione dei rischi;

29. appoggia la proposta della Commissione di prevedere una valutazione intermedia del dispositivo europeo di risposta

emergenziale: se si vuole che tale dispositivo contribuisca a realizzare gli obiettivi specifici stabiliti, bisogna che esso operi in modo efficiente.

Osservazioni conclusive

30. appoggia l'iniziativa della Commissione di proporre, nella decisione in esame, un ampliamento dell'assistenza finanziaria, che può assumere le forme previste dal regolamento finanziario e in particolare sovvenzioni, rimborsi spese, contratti di appalto pubblico o contributi a fondi fiduciari;

31. appoggia gli sforzi della Commissione per realizzare sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione escludendo nel contempo la possibilità di assistenza simultanea da parte di altri strumenti finanziari;

32. reputa opportuno che la Commissione adotti misure appropriate per assicurarsi che, nell'attuazione delle azioni finanziarie, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati dall'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altro illecito;

33. nel contempo, sottolinea la necessità di rendere più precise le definizioni enunciate nella decisione proposta e di chiarirne le disposizioni in materia di richieste di aiuto a fronteggiare catastrofi gravi in atto o imminenti, al fine di escludere che l'imprecisione delle norme dia adito ad irregolarità.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 4, paragrafo 2 - Definizioni

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Ai fini della presente decisione, si intende per: (...)	Ai fini della presente decisione, si intende per: (...)
2. «catastrofe grave»: qualsiasi situazione che colpisce o rischia di colpire negativamente le persone, l'ambiente o i beni e che può dar luogo a una richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo;	2. «catastrofe grave»: qualsiasi situazione <u>che interessa un'ampia area</u> , che colpisce o rischia di colpire negativamente le persone, l'ambiente o i beni e che <u>è difficile affrontare in modo adeguato con i mezzi di risposta a disposizione di uno Stato membro dell'UE</u> può dar luogo a una richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo;

Emendamento 2

Articolo 6 - Piani di gestione dei rischi

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
1. Per garantire una cooperazione efficace nell'ambito del meccanismo, gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi piani di gestione dei rischi.	1. Per garantire una cooperazione efficace nell'ambito del meccanismo, gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi piani di gestione dei rischi <u>immediatamente dopo la loro elaborazione.</u>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>2. Il piano di gestione dei rischi prende in considerazione le valutazioni dei rischi nazionali e altre valutazioni dei rischi pertinenti ed è in linea con altri piani utili in vigore nello Stato membro.</p> <p>3. Entro la fine del 2016 gli Stati membri portano a termine e comunicano alla Commissione i rispettivi piani di gestione dei rischi nella versione più aggiornata.</p>	<p>2. Il piano di gestione dei rischi prende in considerazione le valutazioni dei rischi nazionali, <u>regionali e locali</u> e altre valutazioni dei rischi pertinenti ed è in linea con altri piani utili in vigore nello Stato membro.</p> <p>3. <u>Quali che siano le pratiche e le procedure applicabili in un dato Stato membro, nei piani di gestione dei rischi dovrebbero essere compresi i seguenti elementi:</u></p> <p>a. <u>l'indicazione della natura della minaccia e quella del rischio del suo avveramento, corredate delle rispettive mappe, anche in relazione all'impatto su infrastrutture critiche;</u></p> <p>b. <u>l'indicazione dei compiti e delle responsabilità delle istanze coinvolte, nell'ambito di reti di sicurezza, nella gestione delle crisi, compresa l'indicazione del ruolo degli enti locali e regionali nella gestione dei rischi;</u></p> <p>c. <u>un inventario delle risorse che si prevede di utilizzare nelle situazioni di emergenza.</u></p> <p>34. Entro la fine del 2016<u>2014</u> gli Stati membri portano a termine e comunicano alla Commissione i rispettivi piani <u>attuali</u> di gestione dei rischi nella versione più aggiornata. <u>Gli Stati membri aggiornano costantemente tali piani e li comunicano alla Commissione almeno una volta all'anno alla fine di ciascun anno, a partire dal 2015.</u></p>

Motivazione

L'assenza di un modello uniforme da usare come base per i piani di gestione dei rischi potrebbe far sì che i contenuti dei singoli piani risultino molto diversi. Inoltre, è essenziale definire e porre in rilievo il ruolo degli enti locali e regionali: essi infatti, grazie alla loro dettagliata conoscenza delle condizioni geografiche e sociali sui rispettivi territori, si trovano nella posizione migliore per garantire una risposta immediata alle catastrofi. È necessario che gli Stati membri siano tenuti ad aggiornare e comunicare regolarmente i loro piani di gestione dei rischi secondo una cadenza minima prestabilita, salva la necessità di procedere ad aggiornamenti straordinari immediati nel caso in cui eventi improvvisi e imprevisti impongano di modificare i piani vigenti.

Emendamento 3

Articolo 7, lettera a) - **Azioni di preparazione generali della Commissione**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>La Commissione svolge le seguenti azioni di preparazione:</p> <p>a) istituisce e gestisce il Centro europeo di risposta alle emergenze (CERE), garantendone la capacità operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al servizio degli Stati membri e della Commissione ai fini del meccanismo;</p>	<p>La Commissione svolge le seguenti azioni di preparazione:</p> <p>(a) istituisce e gestisce il Centro europeo di risposta alle emergenze (CERE), garantendone <u>il coordinamento con le strutture nazionali e regionali esistenti</u> e la capacità operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al servizio degli Stati membri e della Commissione ai fini del meccanismo;</p>

Motivazione

Per quanto concerne il CERE, bisognerebbe assicurarsi di evitare in ogni caso di creare a livello europeo strutture parallele e procedure d'intervento poco chiare. L'articolo 7 della decisione proposta, che prevede l'istituzione e gestione di questo centro europeo, dovrebbe quindi imporre di tener conto delle strutture nazionali e regionali e di coordinare le funzioni del CERE con quelle di tali strutture.

Emendamento 4

Articolo 11 - Dispositivo europeo di risposta emergenziale

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
1. È istituito un dispositivo europeo di risposta emergenziale sotto forma di un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati dagli Stati membri.	1. È istituito un dispositivo europeo di risposta emergenziale sotto forma di un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati dagli Stati membri.
2. La Commissione definisce, sulla scorta degli scenari di riferimento e in collaborazione con gli Stati membri, le tipologie e la quantità di mezzi necessari per il dispositivo europeo di risposta emergenziale (di seguito «obiettivi del dispositivo»).	2. La Commissione definisce, sulla scorta degli scenari di riferimento e in collaborazione con gli Stati membri, le tipologie e la quantità di mezzi necessari per il dispositivo europeo di risposta emergenziale (di seguito «obiettivi del dispositivo»).
3. La Commissione determina i requisiti di qualità dei mezzi da impegnare nel dispositivo europeo di risposta emergenziale. Gli Stati membri sono responsabili della qualità dei mezzi impegnati.	3. La Commissione determina, <u>in collaborazione con gli Stati membri</u> , i requisiti di qualità dei mezzi da impegnare nel dispositivo europeo di risposta emergenziale. Gli Stati membri sono responsabili della qualità dei mezzi impegnati.
4. La Commissione definisce e gestisce un processo di certificazione e registrazione dei mezzi che gli Stati membri mettono a disposizione del dispositivo europeo di risposta emergenziale.	4. La Commissione definisce e gestisce un processo di certificazione e registrazione dei mezzi che gli Stati membri mettono a disposizione del dispositivo europeo di risposta emergenziale.
5. Gli Stati membri identificano e registrano, su base volontaria, i mezzi che impegnano nell'ambito del dispositivo europeo di risposta emergenziale. I moduli multinazionali creati da due o più Stati membri sono registrati congiuntamente da tutti gli Stati membri interessati.	5. Gli Stati membri identificano e registrano, su base volontaria, i mezzi che impegnano nell'ambito del dispositivo europeo di risposta emergenziale. I moduli multinazionali creati da due o più Stati membri sono registrati congiuntamente da tutti gli Stati membri interessati.
6. Su richiesta della Commissione inoltrata tramite il CERÉ, i mezzi registrati nel dispositivo europeo di risposta emergenziale sono a disposizione delle operazioni di risposta emergenziale nell'ambito del meccanismo. Gli Stati membri informano quanto prima la Commissione se vi sono motivi fondati che impediscono di mettere a disposizione questi mezzi in una situazione di emergenza specifica.	6. Su richiesta della Commissione inoltrata tramite il CERÉ, i mezzi registrati nel dispositivo europeo di risposta emergenziale sono a disposizione delle operazioni di risposta emergenziale nell'ambito del meccanismo. Gli Stati membri informano quanto prima la Commissione se vi sono motivi fondati che impediscono di mettere a disposizione questi mezzi in una situazione di emergenza specifica.
7. Ove vengano mobilitati, i mezzi rimangono sotto il comando e la direzione degli Stati membri. La Commissione assicura il coordinamento tra i diversi mezzi tramite il CERÉ. Quando non sono mobilitati per operazioni nell'ambito del meccanismo, i mezzi rimangono a disposizione degli Stati membri a fini nazionali.	7. Ove vengano mobilitati, i mezzi rimangono sotto il comando e la direzione degli Stati membri. La Commissione assicura il coordinamento tra i diversi mezzi tramite il CERÉ. Quando non sono mobilitati per operazioni nell'ambito del meccanismo, i mezzi rimangono a disposizione degli Stati membri a fini nazionali.
8. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono una visibilità adeguata degli interventi del dispositivo europeo di risposta emergenziale.	8. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono una visibilità adeguata degli interventi del dispositivo europeo di risposta emergenziale.

Emendamento 5

Articolo 15, paragrafo 1 - Risposta ad una catastrofe grave all'interno dell'Unione

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Al verificarsi o al preannunciarsi di una catastrofe grave all'interno dell'Unione, uno Stato membro può chiedere assistenza tramite il CERÉ. La richiesta deve essere quanto più specifica possibile.	Al verificarsi o al preannunciarsi di una catastrofe grave all'interno dell'Unione, uno Stato membro può chiedere assistenza tramite il CERÉ. La richiesta deve essere quanto più specifica possibile, ed indicare almeno:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<p>a. <u>il tipo di catastrofe grave,</u></p> <p>b. <u>l'area colpita e le aree potenzialmente minacciate dalla catastrofe,</u></p> <p>c. <u>il tempo e le risorse finanziarie e materiali necessari per rimediare alle conseguenze di una catastrofe attuale od imminente.</u></p>

Motivazione

Nel caso di una catastrofe grave, informazioni più accurate da parte degli Stati membri consentirebbero di rendere più efficace, mirato ed efficiente l'intervento del meccanismo unionale, nonché di conseguire più rapidamente gli obiettivi perseguiti, il che nella risposta alle catastrofi riveste una grande importanza.

Bruxelles, 19 luglio 2012

*La presidente
del Comitato delle regioni*
Mercedes BRESSO

Parere del Comitato delle regioni «Pacchetto “Imprese responsabili”»

(2012/C 277/17)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- si compiace del fatto che la Commissione abbia collocato l'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale al centro dell'iniziativa faro della strategia Europa 2020 *Unione dell'innovazione*, della piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale e dell'Atto per il mercato unico;
- condivide il giudizio secondo cui una revisione strategica della responsabilità sociale delle imprese è divenuta più importante ai fini della loro competitività. Ciò può riflettersi vantaggiosamente sulla gestione dei rischi, il contenimento dei costi, il reperimento del capitale, i rapporti con la clientela, la gestione del personale e la capacità di innovazione. Concentrando l'attenzione sulla responsabilità sociale, le imprese possono rafforzare la fiducia che i lavoratori, i consumatori e i cittadini nutrono nei loro confronti;
- si compiace dell'appello rivolto dalla Commissione ai dirigenti d'impresa europei affinché operino in stretta collaborazione con le autorità pubbliche e altre parti in causa per applicare pratiche aziendali responsabili in un numero crescente di imprese dell'UE, conformemente ai chiari obiettivi stabiliti per il 2015 e il 2020;
- invita la Commissione a dedicare maggiore attenzione ai differenti gradi di sviluppo e al persistere di sensibili differenze regionali nell'UE. Gli Stati membri, le regioni e le città si trovano in situazioni molto diverse in rapporto ai cinque principali obiettivi definiti nella strategia Europa 2020: occupazione, ricerca e innovazione, cambiamenti climatici ed energia, istruzione e lotta contro la povertà, e la crisi vi si ripercuote con gradi differenti di intensità.

Relatrice	Satu TIETARI (FI/ALDE), consigliere comunale di Säykylä
Testi di riferimento	<p>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e al Garante europeo della protezione dei dati - Pacchetto Imprese responsabili, che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la comunicazione introduttiva COM(2011) 685 final — la proposta di revisione delle direttive contabili COM(2011) 684 final — la proposta di revisione della direttiva sulla trasparenza COM(2011) 683 final — la comunicazione in materia di responsabilità sociale delle imprese COM(2011) 681 final — la comunicazione relativa all'iniziativa per l'imprenditoria sociale COM(2011) 682 final

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1. si compiace del fatto che la Commissione abbia collocato l'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale al centro dell'iniziativa faro della strategia Europa 2020 *Unione dell'innovazione*, della piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale e dell'Atto per il mercato unico;

2. condivide il giudizio secondo cui una revisione strategica della responsabilità sociale delle imprese è divenuta più importante ai fini della loro competitività. Ciò può riflettersi vantaggiosamente sulla gestione dei rischi, il contenimento dei costi, il reperimento del capitale, i rapporti con la clientela, la gestione del personale e la capacità di innovazione. Concentrando l'attenzione sulla responsabilità sociale, le imprese possono rafforzare la fiducia che i lavoratori, i consumatori e i cittadini nutrono nei loro confronti;

3. si compiace dell'appello rivolto dalla Commissione ai dirigenti d'impresa europei affinché operino in stretta collaborazione con le autorità pubbliche e altre parti in causa per applicare pratiche aziendali responsabili in un numero crescente di imprese dell'UE, conformemente ai chiari obiettivi stabiliti per il 2015 e il 2020;

4. sostiene il proposito della Commissione di non fornire definizioni standard dell'imprenditoria sociale per l'intera UE, che vincolerebbero tutte le parti e condurrebbero a una regolamentazione troppo rigida; sostiene la proposta relativa a principi comuni, che consentirebbero di tenere in considerazione le strategie e le capacità politiche, economiche e sociali dei vari Stati membri. Il linguaggio e la terminologia utilizzati dovrebbero tuttavia essere coerenti in tutti gli Stati dell'UE;

5. si compiace dell'impegno della Commissione europea a costruire un'Europa forte, competitiva e orientata allo sviluppo sostenibile, per consolidare la ripresa economica. Il sostegno di un'attività economica concorrenziale e sostenibile ha un «ruolo centrale» ⁽¹⁾ nella strategia Europa 2020;

6. nota che nuove variabili che influiscono sulla competitività hanno messo in discussione il ruolo dell'economia europea nel mondo, e che la strategia Europa 2020 dev'essere sostenuta energicamente affinché l'economia europea riacquisti la propria posizione. In questo processo la prospettiva sociale deve avere un ruolo di primo piano in quanto catalizzatore della crescita;

7. sottolinea che nel rispondere alle sfide globali è importante sfruttare il valore aggiunto derivante dall'azione a livello dell'UE. Gli obiettivi della strategia Europa 2020 possono essere raggiunti solo riunendo le risorse degli Stati membri e creando delle sinergie;

8. ritiene che si debba accrescere la cooperazione a vasto raggio e rafforzare gli accordi tra regioni e Stati membri che li impegnano a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020;

9. invita la Commissione europea a dedicare maggiore attenzione ai differenti gradi di sviluppo e al persistere di sensibili differenze regionali nell'UE. Gli Stati membri, le regioni e le città si trovano in situazioni molto diverse in rapporto ai cinque principali obiettivi definiti nella strategia Europa 2020: occupazione, ricerca e innovazione, cambiamenti climatici ed energia, istruzione e lotta contro la povertà, e la crisi vi si ripercuote con gradi differenti di intensità;

⁽¹⁾ COM(2010) 614 final.

10. ritiene che occorra sostenere e premiare sui mercati una gestione responsabile delle imprese, per esempio attraverso il sostegno degli investimenti e gli appalti pubblici. Il sostegno dovrebbe essere diretto ai soggetti che riconoscono l'importanza cruciale dei lavoratori per lo sviluppo delle imprese. Bisognerebbe premiare chi impiega persone appartenenti a gruppi considerati a rischio di disoccupazione, in modo da produrre un effetto di imitazione;

11. accoglie con soddisfazione la proposta della Commissione di dare un pubblico riconoscimento alle attività svolte dalle imprese nel campo della gestione responsabile. L'UE può contribuire alla diffusione delle buone pratiche e all'apprendimento tra pari, e incoraggiare un numero crescente di imprese a sviluppare propri approcci strategici in materia di responsabilità sociale;

12. invita la Commissione europea ad elaborare disposizioni che obblighino i fondi di investimento e le società finanziarie a informare i propri clienti (cittadini, imprese, autorità eccetera) sui criteri di investimento etico o responsabile da loro applicati o su qualsivoglia norma o codice cui essi aderiscono allo scopo di integrare nuovi valori etici;

13. è favorevole alla creazione di strumenti europei in grado di aiutare le imprese sociali a reperire finanziamenti;

14. propone di seguire e valutare periodicamente, insieme con la Commissione europea, l'attuazione e l'informazione in questo campo. Fornendo informazioni su fatti riguardanti la società, l'ambiente e il clima si può rafforzare l'impegno relativo a varie misure di sviluppo, cosa che favorisce l'individuazione dei rischi fondamentali per lo sviluppo sostenibile;

15. comprende che lo sviluppo della responsabilità sociale presuppone nuove capacità da parte delle imprese, come pure un cambiamento di valori e di comportamenti. Un compito importante degli Stati membri può consistere nell'incoraggiare gli istituti di istruzione a includere le questioni relative alla responsabilità sociale, allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza responsabile nei programmi delle scuole secondarie e delle università;

16. si compiace del fatto che l'iniziativa conferisca all'istruzione, alla sensibilizzazione sociale e al riconoscimento dell'attività di sviluppo un ruolo fondamentale nel nuovo modello di crescita dell'UE, e sostiene l'idea della Commissione di guidare e sovvenzionare i progetti di formazione che incoraggiano la responsabilità sociale; reputa che lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale sociale dovrebbe aver luogo già nelle prime fasi dell'istruzione, in modo da formare una consapevolezza appropriata dell'importanza del ruolo del capitale umano nell'economia;

17. riconosce che anche il concetto di industria si è ampliato, e che è aumentata l'importanza di un nuovo tipo di settore basato sull'attività di rete. Estendere la responsabilità sociale a tutte le fasi del lavoro contribuirà allo sviluppo di tali imprese;

18. constata che l'estensione della responsabilità sociale al mondo produttivo costituisce una sfida decisiva nell'ottica di rendere più coerente la politica dell'UE in materia di diritti umani;

19. ricorda che una migliore attuazione dei principi guida dell'ONU contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dell'UE relativi a questioni specifiche di diritti umani e alle norme fondamentali del lavoro, per quanto riguarda in particolare il lavoro minorile, il lavoro forzato dei detenuti, la tratta di esseri umani, l'uguaglianza di genere, la non discriminazione, la libertà di associazione e il diritto di negoziazione collettiva;

20. osserva che l'UE dovrebbe investire nelle misure caratterizzate dal massimo potenziale socioeconomico possibile, e sostiene il proposito della Commissione di collaborare nel 2012 con le imprese e i gruppi di interesse per sviluppare, sulla base dei principi guida delle Nazioni Unite, degli orientamenti in materia di diritti umani per alcuni settori di attività e per le piccole e medie imprese;

21. ribadisce che uno dei principali obiettivi dovrebbe essere quello di realizzare un sistema di finanziamento caratterizzato da maggiore responsabilità e trasparenza. Nel decidere i propri investimenti, gli investitori dovrebbero tenere presenti anche altri aspetti oltre ai vantaggi finanziari immediati. Una politica responsabile in materia di capitale umano a lungo termine produce vantaggi competitivi, che si traducono in notevoli vantaggi finanziari;

22. ritiene che la finalità della responsabilità sociale debba consistere nello sviluppare processi che consentano di gestire in maniera più efficace, responsabile e trasparente risorse limitate, e nell'accrescere il ricorso a misure di responsabilità sociale;

23. ricorda che l'evoluzione demografica sarà accompagnata da nuovi modelli di consumo. L'invecchiamento della popolazione nei paesi sviluppati porterà nuove esigenze in materia di prestazioni sociali, ma offrirà anche opportunità di creare imprese socialmente responsabili;

24. propone di individuare, insieme con la Commissione europea, misure etiche e basate sul valore che permettano di accrescere la motivazione delle imprese a sviluppare la propria responsabilità sociale. Ciò richiederà capacità e valori nuovi, e un cambiamento dei comportamenti;

25. raccomanda di ricorrere a incentivi che spingano le imprese a una maggiore responsabilità sociale in modo spontaneo e di propria iniziativa. Le imprese dovrebbero avere opportunità flessibili di innovare e di sviluppare un approccio alla responsabilità sociale adattato alle proprie specificità, e non dovrebbero essere messe di fronte a un impegno eccessivo in relazione alle proprie dimensioni e al proprio settore. Va rilevato che la responsabilità sociale delle imprese sviluppa e promuove il dialogo sociale;

26. sostiene l'opportunità di sviluppare misure concrete e quantificabili nelle varie regioni d'Europa, in modo tale che gli effetti diretti e indiretti siano visibili e possano essere condivisi tra i soggetti interessati;

27. è favorevole a un concetto integrato di sostenibilità, nel quale confluiscano in modo equilibrato le variabili economiche, sociali e ambientali. Occorre promuovere, nel rispetto della vigente legislazione dell'UE, l'integrazione di considerazioni sociali negli appalti pubblici ⁽²⁾;

28. sottolinea che occorre garantire che gli Stati membri e le pubbliche autorità a tutti i livelli sfruttino pienamente le opportunità offerte dall'attuale legislazione in materia di appalti pubblici per includere in questi ultimi dei criteri relativi alla responsabilità sociale. Occorre tuttavia garantire alle piccole imprese e alle microimprese la possibilità di partecipare alle gare con pari opportunità e in maniera sostenibile;

29. accoglie con favore gli sforzi della Commissione europea volti ad adeguare la legislazione concernente gli appalti pubblici, affinché tenga conto in misura maggiore delle esigenze locali, e chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di continuare a tenere conto di tali esigenze e di quelle delle piccole e medie imprese;

30. invita a valutare le proposte tendenti a far sì che la legislazione in materia di appalti aumenti le opportunità degli operatori più piccoli, dinamici e socialmente responsabili. Auspica che nell'aggiudicare commesse pubbliche, specie nel settore sociale e della salute, si tengano in considerazione i criteri della qualità e delle condizioni di lavoro;

31. chiede che nel contesto delle gare di appalto venga sostenuta la nascita di partenariati e di reti. Le procedure di gara non devono essere troppo gravose e complesse, né richiedere una quantità eccessiva di adempimenti burocratici. Inoltre si dovrebbe evitare di perseguire il risultato esclusivamente nel modo più economico e rapido possibile. È più importante, infatti, ottenere i risultati attesi in termini qualitativi e sociali.

Nuovi modelli da elaborare e proposte di azione per accrescere l'attività economica socialmente responsabile

La responsabilità sociale come fattore di competitività

32. è favorevole a misure che consentano alle imprese di sviluppare attività, prodotti e insiemi di servizi competitivi sulla base di una maggiore responsabilità sociale. Bisogna elaborare ed eseguire un inventario delle conoscenze del settore e del loro sviluppo, individuando un obiettivo misurabile, e promuovere lo scambio di buone pratiche.

Facilità d'uso per i consumatori

33. ritiene che il consumatore dovrebbe poter ottenere agevolmente informazioni sulle imprese socialmente responsabili e sui loro prodotti. Le informazioni dovrebbero essere disponibili in una forma che ne renda facile l'utilizzazione e la diffusione;

34. sottolinea l'importanza della trasparenza e dell'apertura dei diversi fattori di fondo dei processi produttivi per dimostrare

la responsabilità sociale. La terminologia dev'essere uniforme e chiara, e i consumatori dovrebbero avere la possibilità di esprimere le loro considerazioni.

Gli incentivi economici vanno presentati in modo comprensibile

35. ritiene che gli incentivi finanziari e di altro tipo a favore dell'imprenditoria sociale debbano essere presentati in modo facilmente comprensibile. Il contesto dell'attività imprenditoriale deve tuttavia incoraggiare e rendere attraente l'azione responsabile. Anche le imprese più piccole devono avere una reale possibilità di operare in quanto imprese socialmente responsabili.

Formazione e istruzione

36. ritiene che non sia stata dedicata la necessaria attenzione alla formazione nel campo dell'imprenditoria socialmente responsabile. Un fattore di ostacolo allo sviluppo può consistere nella mancanza di un approccio imprenditoriale da parte dei dirigenti delle imprese sociali, ed è per questo che in futuro la questione dell'economia sociale dovrebbe essere affrontata con un duplice approccio, quello che punti al presente nell'ambito della formazione e al futuro nel quadro dei programmi di istruzione superiore. Ciò consentirà infatti di formare le risorse umane in maniera appropriata;

37. ritiene che si dovrebbero organizzare iniziative di sviluppo e formazione in cooperazione con gli organismi di finanziamento. In tal modo anche il capitale umano contribuirebbe allo sviluppo dell'imprenditoria socialmente responsabile.

Rivedere la legislazione in materia di appalti

38. osserva che nelle gare per servizi e appalti pubblici il prezzo è divenuto un fattore particolarmente importante. Gli appalti per la fornitura di servizi o di beni, eseguiti a tantum, tendono a essere di grandi dimensioni, cosa che comporta l'esclusione delle piccole imprese a causa del loro elevato prezzo unitario. Bisognerebbe rendere più facile tenere conto dell'aspetto dello sviluppo sostenibile negli appalti. Occorrerebbe inoltre organizzare misure di formazione e di orientamento su come presentare le offerte.

Incoraggiare l'imprenditoria responsabile

39. ritiene che l'imprenditoria responsabile dovrebbe essere motivata in modo che esperti di vari settori di attività siano coinvolti e condividano informazioni su vari aspetti pratici;

40. fa notare che numerose piccole e medie imprese, in particolare, si sentono escluse dall'elaborazione delle nuove disposizioni normative e regolamentari. Le imprese dovrebbero ottenere opportunità concrete di esercitare la propria influenza e di valutare l'impatto delle diverse misure, e dovrebbero avere possibilità più flessibili, ad esempio in materia di finanziamento;

41. ritiene che sarebbe importante anche rafforzare le prestazioni, il senso di responsabilità e la trasparenza delle operazioni delle imprese per facilitare l'accesso ai finanziamenti;

⁽²⁾ *Buying Social: a guide to taking account of social considerations in public procurement* (Acquisti sociali: una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici), Commissione europea, 2011.

42. ricorda che nell'UE l'economia sociale dà attualmente occupazione a oltre 11 milioni di addetti, ossia il 6 % della forza lavoro ⁽³⁾. Tale settore comprende organizzazioni la cui attività è regolata da uno speciale regime giuridico (cooperative, fondazioni, associazioni e mutue), molte delle quali perseguono finalità sociali conformemente al loro statuto specifico, come pure imprese sociali operanti come imprese private o società per azioni tradizionali;

43. sottolinea lo scarso riconoscimento dell'imprenditoria sociale. Gli attori di diversi paesi e regioni non sono sufficientemente collegati in rete e ciò impedisce la diffusione di buone prassi, nonché la creazione di partenariati e di nuove opportunità;

44. sottolinea in particolare che nel mercato interno è necessaria una nuova crescita inclusiva orientata al massimo livello possibile di occupazione;

45. invita a valutare se le imprese sociali possano dare un contributo economico significativo, per esempio intervenendo sui metodi di produzione del settore pubblico. L'imprenditoria sociale può diventare un modello per l'inevitabile futura riforma dei servizi pubblici;

46. auspica che vengano tenute in considerazioni le caratteristiche specifiche delle imprese sociali, in particolare nel contesto degli appalti pubblici. Ciò non dovrà tuttavia falsare in alcun modo il contesto di concorrenza;

47. sostiene le misure della Commissione relative alla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale ⁽⁴⁾ e all'Atto per il mercato unico ⁽⁵⁾, al fine di rafforzare la coesione territoriale e trovare soluzioni originali per risolvere i problemi sociali, in particolare la povertà e l'esclusione sociale;

48. sostiene l'idea che le imprese sociali potrebbero costituire una categoria a sé, con un proprio status giuridico e finalità diverse dal mero perseguimento dell'utile per gli azionisti. Tale categoria di imprese sarebbe comunque caratterizzata da proprie priorità regionali e nazionali;

49. sostiene la proposta della Commissione di elaborare principi comuni, tenendo conto delle strategie politiche, economiche e sociali dei vari Stati membri e delle capacità di innovazione delle imprese sociali;

50. fa osservare che la responsabilità sociale non è una novità per le piccole imprese. Le imprese svolgono già adesso, senza rendersene conto, funzioni tipiche delle imprese sociali. La terminologia e i concetti possono risultare poco familiari per le imprese. Occorrerebbe quindi accrescere la comprensione generale dei concetti, affinché si possano utilizzare nell'attività di impresa e nella sua corretta gestione;

51. è favorevole alle misure intese a promuovere il riconoscimento dell'imprenditoria sociale e l'aumento della visibilità e della comprensione di tale settore. I dati riguardanti le imprese del settore sociale dovrebbero essere reperibili in maniera rapida e semplice, al fine di una diffusione delle esperienze e delle buone prassi;

52. è favorevole alla creazione di un forum digitale multilingue per lo scambio di informazioni, rivolto alle imprese sociali, agli incubatori di imprese, ai *cluster* di imprese e agli investitori nel settore dell'economia sociale; chiede anche che venga semplificato lo scambio di informazioni e il sovvenzionamento a carico dei programmi dell'UE. La creazione di tale piattaforma dovrebbe essere preceduta da consultazioni con i gruppi interessati;

53. propone di creare tutte le condizioni per l'armonizzazione delle pratiche di *project-financing*. Poiché la sovvenzione del progetto deve essere richiesta a finanziatori differenti, i richiedenti devono acquisire dimestichezza con norme e orientamenti diversi per ciascuno di essi, in quanto la tipologia e l'entità dei contributi offerti dai diversi sistemi dipendono dall'organismo pubblico di finanziamento, dalla natura del progetto e dalla legislazione nazionale. Ciò limita le possibilità di partecipare a progetti, in particolare per gli operatori di minore entità, dotati di risorse più limitate. Occorre tenere in considerazione anche le procedure di applicazione, interpretazione e attuazione dei finanziamenti dell'UE;

54. è favorevole allo sviluppo di linee di azione a vasto raggio e di programmi mirati per il sostegno delle imprese dell'economia sociale e la promozione dell'innovazione sociale. Tali misure devono tuttavia essere elaborate in maniera da non distorcere la concorrenza;

55. richiama l'attenzione sulle difficoltà che le imprese sociali devono affrontare per finanziare il proprio sviluppo. La loro utilizzazione dei profitti e il fatto che danno lavoro a persone socialmente svantaggiate fanno sì che spesso le imprese sociali diano ai creditori o ai possibili finanziatori l'impressione di essere più rischiose o meno redditizie delle altre;

56. accoglie con favore le misure proposte dalla Commissione ⁽⁶⁾ per incoraggiare soggetti privati e pubblici a investire maggiormente in tali imprese attraverso una partecipazione al capitale o la concessione di prestiti, nel quadro di un investimento socialmente responsabile o di uno strumento europeo inteso a favorire il finanziamento delle imprese sociali;

⁽³⁾ Ciriéc (Centro internazionale di ricerca e di informazione sull'economia pubblica, sociale e cooperativa), *The social economy in European Union* (L'economia sociale nell'UE), pag. 48.

⁽⁴⁾ La piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale - COM(2010) 758 final del 16 dicembre 2010.

⁽⁵⁾ Comunicazione: l'Atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia, COM(2011) 206 final del 13 aprile 2011.

⁽⁶⁾ COM(2011) 681 final.

57. è favorevole all'elaborazione a livello europeo di un quadro normativo atto a consentire la creazione di nuovi strumenti di investimento socialmente responsabili;

58. chiede che tutte le imprese e le fondazioni che lavorano nel campo dell'imprenditoria sociale possano operare nel mercato interno. A tal fine la normativa non deve essere eccessivamente complessa, bensì semplice da gestire e da rispettare;

59. accoglie con favore le misure del Fondo europeo di investimento ⁽⁷⁾ relative all'introduzione nel 2012 di uno sportello «fondi propri» [ESIEF ⁽⁸⁾] dedicato agli investimenti in fondi destinati a generare un impatto sociale. Il finanziamento iniziale risulta particolarmente difficile;

60. raccomanda di considerare l'opzione di un nuovo gruppo di investimento sociale e di considerare l'elaborazione di un approccio relativo all'avvio dell'imprenditoria sociale, che incoraggi la partecipazione di vari organismi di finanziamento al sistema di innovazione. I finanziamenti dovrebbero essere accompagnati da assistenza e orientamento in materia di gestione e di investimenti, poiché la gamma di finanziamenti disponibili rappresenta già di per sé una difficoltà per le nuove e piccole imprese che desiderano chiedere un contributo. La difficoltà di definire le imprese sociali e di stabilire obiettivi rappresenta un ostacolo al finanziamento;

61. auspica che come contropartita degli investimenti si richieda un'accurata valutazione dei risultati e un comportamento responsabile;

62. propone di introdurre, come obiettivo qualitativo per lo sviluppo dell'imprenditoria sociale, la creazione di nuove innovazioni o di nuove imprese, in modo da contribuire alla riduzione della disoccupazione di lungo periodo e alla creazione di posti di lavoro stabili e di reti, in particolare tra le piccole imprese;

63. raccomanda di valutare più accuratamente se l'economia sociale e la formazione ad essa collegata siano in grado di offrire ai giovani a rischio di esclusione sociale la possibilità di trovare un impiego e acquisire esperienze, e se la partecipazione a un'attività di imprenditoria sociale consenta loro di passare dall'ufficio di collocamento alla vita lavorativa;

64. sottolinea l'opportunità di trasmettere il capitale intellettuale e l'esperienza dei lavoratori di mezza età alle generazioni più giovani grazie alla creazione di un'impresa sociale. A causa della crisi economica, anche lavoratori più anziani ma perfettamente idonei sono minacciati di disoccupazione e di marginalizzazione. I finanziamenti dell'UE dovrebbero essere utilizzati anche per contribuire all'adozione del modello dell'apprendistato nell'imprenditoria sociale. Il trasferimento di conoscenze tra generazioni crea un rilevante valore aggiunto, perché i più

anziani possono trasmettere modi di vedere e conoscenze, mentre i giovani contribuiscono con idee nuove ed entusiasmo. Il modello dell'apprendistato funziona quindi nelle due direzioni;

65. è favorevole ad accrescere l'informazione destinata agli anziani in merito ai benefici dell'imprenditoria sociale nel quadro dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni 2012;

66. ritiene che per accrescere le competenze in materia di attività d'impresa occorra organizzare consulenze di esperti, servizi di sviluppo, seminari in materia di cooperazione, visite di studio e altre attività pertinenti adattate alle differenti situazioni cui le imprese sono confrontate, e promuovere lo scambio di conoscenze;

67. raccomanda di sviluppare un approccio sufficientemente a lungo termine, piuttosto che un approccio frammentario, basato sui progetti. Una condizione di base per creare attività redditizie tra imprese sociali consiste nel seguire un percorso graduale, basato su chiari obiettivi intermedi;

68. è favorevole alla creazione di partenariati tra differenti settori e tra organizzazioni di campi e di materie differenti. Quali sono gli altri attori pertinenti che occorre coinvolgere in questo settore di attività o che partecipano già attivamente all'imprenditoria sociale? Quali sono i progetti, i programmi e le reti con i quali l'imprenditoria sociale è generalmente associata o con i quali si cerca di associarla? In che modo altri progetti/organismi di finanziamento/investitori potrebbero beneficiare delle reti?

69. ritiene che occorra individuare, in collaborazione con le parti in causa, buone pratiche e modelli efficaci. Bisogna elaborare una valutazione e un elenco delle imprese sociali in Europa e definirne le caratteristiche specifiche, i modelli economici, il peso economico, il potenziale di crescita transfrontaliera, le forme giuridiche e il contenuto e i principi dei relativi regimi fiscali. In tal modo si possono utilizzare le informazioni già disponibili e costruire modelli concettuali includendovi le buone pratiche.

Elaborare un sistema di certificazione per l'imprenditoria sociale

70. ritiene che a fronte di un'imprenditoria sempre più variegata e del crescente numero di imprenditori differenti, il concetto di imprenditoria sociale debba essere definito in modo più preciso, affinché si adottino politiche eque in materia di procedure fiscali, soluzioni pensionistiche e costi previdenziali onde creare occupazione e favorire l'emergere di diverse opportunità economiche;

71. raccomanda di sviluppare la certificazione a livello locale, sulla base di determinati criteri, e di instaurare una stretta cooperazione e dei partenariati tra regioni, auspicando uno spazio per aspetti regionali specifici al fine di sostenere le imprese responsabili sia per quanto riguarda il contenuto sia per quanto riguarda la forma del riconoscimento.

⁽⁷⁾ Gruppo Banca europea per gli investimenti.

⁽⁸⁾ *European Social Investment and Entrepreneurship Fund* (ESIEF), che dovrebbe investire in 10-15 veicoli negli Stati membri.

Formazione, guida e tutoraggio per lo sviluppo continuo

72. ritiene che la creazione di un contesto favorevole per le aziende attive nell'economia sociale richiederà, da parte di tali imprese, una nuova forma di leadership e nuove competenze, che potranno essere acquisite mediante la modifica dei programmi di istruzione superiore, la formazione e sforzi sistematici di miglioramento;

73. raccomanda anche di apprendere dall'esperienza, ossia di adottare l'approccio dell'apprendistato, per garantire un uso efficiente delle risorse. Raccogliere e condividere le esperienze delle imprese sociali che operano in questo settore già da tempo è un modo importante per aumentare la quantità di informazioni disponibili.

Risultati che possono essere oggetto di modellazione e di riproduzione

74. osserva che occorre valutare in che misura il lavoro e le attività svolti nel quadro dell'imprenditoria sociale possano essere oggetto di modellazione e di riproduzione, e come si possa sviluppare su tale base un modello di produzione attraente, in grado di incoraggiare gli investitori a impegnarsi nello sviluppo e i consumatori ad acquistare.

Prevenire l'emarginazione dei giovani

75. ritiene che occorra investire nell'occupazione e nel benessere dei giovani e di altre categorie a rischio di emarginazione, aumentando le loro opportunità di lavoro e sviluppando le possibilità delle imprese sociali. Un «concetto d'azione» di elevata accessibilità potrebbe fornire l'occasione di finanziare le attività volte a prevenire l'emarginazione dei bambini e dei giovani, nonché di sviluppare e ampliare nuovi servizi. I giovani, inoltre, dovrebbero avere l'opportunità di presentare domanda di finanziamento per i loro progetti e le loro attività;

76. segnala che una società quotata non può operare senza la vigilanza di uno Stato membro;

77. sottolinea l'esigenza di orientare le attività del programma, e in particolare la valutazione d'impatto;

78. è favorevole alla flessibilità circa la frequenza e la tempistica della pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche per i piccoli e medi emittenti, e auspica che la frequenza di pubblicazione sia appropriata;

79. è favorevole a misure volte a semplificare le sezioni esplicative delle relazioni finanziarie intermedie per i piccoli e medi emittenti;

80. spera che nella discussione dell'innovazione sociale venga dedicata particolare attenzione alla prevenzione dell'emarginazione e alla parità di genere;

81. ritiene che si debba adottare un atteggiamento positivo nei confronti dell'armonizzazione e della semplificazione della diffusione di informazioni. L'accesso ai dati economici relativi alle imprese quotate in borsa di tutta l'UE è attualmente arduo, perché i soggetti interessati devono ricercarli in 27 differenti banche dati nazionali;

82. auspica lo sviluppo di un ambiente economico più favorevole alla creatività e all'innovazione e che accresca la fiducia delle imprese semplificando le procedure amministrative ed eliminando gli ostacoli che complicano in particolare l'attività delle piccole e medie imprese;

83. è favorevole ad espandere il ruolo delle imprese responsabili nella società e a promuovere un ambiente in cui gli imprenditori siano incoraggiati a sviluppare innovazioni con un impatto sociale e progetti economicamente realizzabili. Le attività devono essere redditizie e motivanti per le imprese, e queste ultime devono essere tenute in considerazione fin dal primo momento nelle attività operative;

84. al fine di evitare una duplicazione delle misure raccomanda di procedere a un esame congiunto dell'iniziativa *Unione dell'innovazione*, che è intesa a promuovere l'innovazione sociale, ad utilizzare la creatività delle associazioni e delle imprese sociali a vantaggio delle categorie più vulnerabili e a rispondere a pressanti esigenze sociali che i mercati e le pubbliche autorità non riescono a soddisfare;

85. è favorevole alla semplificazione delle direttive sulla contabilità, in particolare a beneficio delle imprese più piccole. Tali direttive dovrebbero prevedere requisiti ragionevoli ed equi, ad esempio in materia di pubblicità e di valutazione, tenendo conto delle dimensioni e del settore di attività dell'impresa;

86. ritiene che disposizioni più semplici in materia di contabilità possano contribuire a un ambiente economico favorevole alla costituzione di imprese e all'imprenditorialità. Il Comitato delle regioni non ha le risorse necessarie per valutare gli effetti delle disposizioni in materia di contabilità, e propone che il Parlamento europeo esegua un'ampia valutazione prima dell'entrata in vigore della direttiva sulla contabilità;

87. è tuttavia favorevole a una semplificazione degli attuali requisiti in modo tale che la contabilità rimanga comparabile e utile allo scopo;

88. raccomanda di normalizzare le soglie per le imprese delle stesse dimensioni, allo scopo di facilitare la comparazione e di promuovere la comparabilità dei dati finanziari in tutta l'UE;

89. sostiene l'obiettivo di introdurre normative conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità; auspica inoltre che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici forniti;

90. valuta favorevolmente l'Atto per il mercato unico⁽⁹⁾, che mira a creare un contesto operativo più semplice per le PMI, che rappresentano oltre il 99 % delle imprese europee. Lo *Small Business Act* riconosce la necessità di tener conto dei bisogni specifici delle PMI come gruppo, ma anche la necessità di definire diversi segmenti all'interno di tale gruppo. Inoltre, l'approccio «pensare anzitutto in piccolo» («*think small first*») consente di utilizzare regimi contabili adatti a imprese di dimensioni differenti;

91. chiede di fare in modo che gli Stati membri non avanzino ulteriori richieste non motivate. Il modo migliore per realizzare questo risultato è attraverso una legislazione coordinata a livello dell'UE. Quanto alle imprese medie e grandi, è opportuno garantire una maggiore comparabilità delle informazioni finanziarie all'interno dell'Unione, dato che queste imprese operano spesso in tutta l'Unione e che le loro attività interessano differenti soggetti in tutto il mercato interno;

92. accoglie con favore l'impegno assunto dai paesi del G8 ad adottare leggi e regolamenti sulla trasparenza o a promuovere norme volontarie che impongono alle imprese delle industrie petrolifera, del gas naturale e mineraria l'obbligo di divulgare informazioni relative ai pagamenti effettuati ai governi, o le incoraggino a farlo. Inoltre il Parlamento europeo ha presentato una risoluzione⁽¹⁰⁾ che ribadisce il suo sostegno all'informativa paese per paese, specialmente da parte delle industrie estrattive.

Conclusioni

93. ritiene che una priorità importante consista nelle misure che consentono di orientare, incoraggiare e aiutare le PMI ad adottare maggiori prospettive sociali e di responsabilità sociale nelle loro attività. Nell'UE ci sono attualmente 24 milioni di piccole e medie imprese. Per il futuro dell'UE è importante il modo in cui i giovani in particolare vengono incoraggiati a praticare una nuova imprenditorialità socialmente responsabile;

94. ritiene che delle misure opportune consentiranno di promuovere la creazione di nuove imprese e la crescita di quelle esistenti. Le misure di politica industriale dovrebbero essere finalizzate a sostenere in particolare le imprese a elevata intensità di lavoro, votate a una crescita internazionale e socialmente responsabile e che presentano buone capacità di utilizzo delle reti;

95. è convinto che lo sviluppo regionale risulterà essenziale per dare forma al futuro. Gli obiettivi o le procedure prescelti possono essere volti alla creazione del nuovo, al mantenimento del vecchio o all'adeguamento ai cambiamenti che avvengono nell'ambiente delle imprese. Fondamentale sarà la capacità di una regione di rafforzare le conoscenze, di sfruttare i propri punti di forza, di specializzarsi e di creare dei collegamenti a livello regionale, nazionale e internazionale;

⁽⁹⁾ La semplificazione delle direttive sui principi contabili è menzionata al punto 2.11 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'aprile 2011, *L'Atto per il mercato unico, Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - Insieme per una nuova crescita*, disponibile all'indirizzo Internet <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:IT:PDF>.

⁽¹⁰⁾ Risoluzione INI/2010/2102.

96. reputa opportuno verificare l'efficacia e l'opportunità delle sovvenzioni fornite alle imprese, introducendo i cambiamenti e i risparmi necessari sulla base dei risultati emersi. Occorre sviluppare l'attività svolta in rete, in modo che essa sostenga la politica industriale regionale nel suo complesso, mentre contemporaneamente si sfruttano in maniera più efficiente il potenziale, i punti di forza e le possibilità delle regioni. Grazie alla mappatura degli sviluppi è possibile accrescere la cooperazione tra regioni centrali e regioni periferiche. Occorre anche rendere più efficienti la cooperazione, il partenariato e le reti tra regioni;

97. considera importante anche valutare se la portata dei progetti e la complessità della normativa facciano sì che la gestione sia affidata ai cosiddetti specialisti in gestione di progetti, come comuni, università, scuole e vari enti per lo sviluppo. Occorrerebbe dedicare particolare attenzione alle pari opportunità delle piccole imprese per quanto riguarda la possibilità di accedere ai progetti. Le organizzazioni consolidate hanno maggiori risorse a disposizione per studiare le complesse regole dei progetti e preparare i resoconti richiesti, attività per le quali le piccole imprese mancano di competenza e di possibilità. Tuttavia un approccio più agile da parte degli imprenditori potrebbe consentire di realizzare i progetti in modo più efficace rispetto ai costi;

98. fa osservare che la forma di attività delle imprese sociali non è ancora codificata, i principali soggetti sono ancora funzionari pubblici e/o grandi organismi, e gli imprenditori considerano l'imprenditoria sociale più come una forma di assistenza che come un'autentica fonte di affari. Tale attività è quindi percepita come estranea o separata dall'imprenditorialità, oppure le due attività si considerano reciprocamente come concorrenti, anziché parallele. Nello sviluppo dell'imprenditoria sociale occorre dedicare particolare attenzione a questo aspetto;

99. ritiene che occorrerebbe migliorare e rendere più accessibili le informazioni in merito alle possibilità dell'imprenditoria sociale. Il principale portale web dovrebbe contenere un link a informazioni essenziali ed aggiornate. Le informazioni dovrebbero essere interconnesse tramite link, e per la loro diffusione si dovrebbero utilizzare modalità di presentazione efficaci, quali bollettini, condivisione di esperienze importanti e un aggiornamento continuo;

100. ritiene che occorra concordare l'ordine di importanza delle misure da attuare e ricercare le migliori misure, tecniche e procedure pratiche per risolvere i problemi dei vari settori. Tali procedure dovrebbero essere individuate e replicate per essere utilizzate dalla cerchia più ampia possibile di soggetti;

101. ritiene che si debba accrescere la capacità di sviluppo versatile legata all'imprenditorialità. Raccogliere e condividere le esperienze delle imprese che operano già nel settore è un modo importante per aumentare la quantità di dati disponibili. Deve esserci la volontà di costruire un'Europa integrata, nella quale ciascuna parte sia importante e ciascuno sia destinato a trovare un ruolo che accresca la propria competenza;

102. osserva che l'obiettivo consiste nel contribuire a generare nuove idee e accelerare l'adozione di nuove soluzioni. I programmi pilota sono un modo efficace per portare le proprie soluzioni sul mercato e trarre insegnamenti pratici dai successi o dai fallimenti. Questo settore può acquisire modelli qualitativamente migliori e più funzionali e informazioni riguardanti da un lato l'efficacia e l'impatto di un determinato concetto in diversi paesi obiettivo, e dall'altro le difficoltà e i problemi incontrati;

103. reputa che attraverso la fase di sperimentazione si possa generare un nuovo interesse per l'imprenditorialità. Esistono numerosi settori di sperimentazione e le iniziative pilota consentono di limitare i rischi entro limiti prefissati. Affinché la sperimentazione generi idee commerciali redditizie, è importante fornire un sostegno sotto forma di finanziamenti e informazioni fin dalle prime fasi. I progetti pilota possono inoltre fungere da piattaforme di apprendimento prima dell'adozione di nuove soluzioni;

104. raccomanda infine di ricercare soluzioni in modo sistematico e secondo un approccio a lungo termine e graduale. L'Europa ha bisogno di nuova determinazione per generare crescita economica, cosa che può avvenire in modo socialmente responsabile, anche in un contesto di restrizioni ambientali. Occorre individuare misure atte a prevenire l'esclusione che si estendano su un arco temporale sufficiente. Vanno evitati gli interventi a breve, basati su progetti e privi di specifici requisiti in materia di seguito. Continuiamo a chiedere l'elaborazione di proposte di azione più dettagliate e relazioni riguardanti la responsabilità sociale e l'imprenditoria sociale, affinché sia possibile incidere in misura maggiore sulla stabilità sociale. In generale è di primaria importanza richiamare l'attenzione sugli sforzi di miglioramento, diffondendo e utilizzando le buone pratiche, divulgando e riproducendo le conoscenze disponibili. Il CdR è favorevole all'individuazione di esempi e al sostegno delle azioni rivolte al futuro.

Bruxelles, 19 luglio 2012

La presidente
del Comitato delle regioni
Mercedes BRESSO

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

